Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 5 aprile 2011 **Anno XLII - N. 26**



Comunità montana Cadore Longaronese Zoldo (Bl), Monte San Sebastiano.
Fanno parte della Comunità montana "Cadore Longaronese Zoldo" i Comuni di Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore. Si tratta di un territorio prevalentemente di bassa e media montagna, ma che presenta anche vette che superano i 3000 m., molto ricco e interessante sotto il profilo ambientale. Nella foto: il Monte San Sebastiano (2488 m.) appartenente al Gruppo San Sebastiano-Tamer, tra le Dolomiti Zoldane e quelle Agordine.

(Foto Tomaso D'Incà Levis)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **32** del 10 marzo 2011 [3.8]
Revoca del punto 1) e conferma del punto 3) del Decreto n. 215 del 7 ottobre 2009. Designazione del Rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'Assemblea Generale e all'interno del Consiglio Direttivo della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep). 8
[Urbanistica]

n. **33** del 15 marzo 2011 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro dai signori Gdv e Nl per ottenere la corresponsione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992. 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **34** del 15 marzo 2011 [9.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da "Comitato genitori dell'Istituto G. Natta" ed altri c/ Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa istanza cautelare, della Deliberazione della Giunta regionale n. 3506 del 30.12.2010 avente ad oggetto "dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'as 2011/2012". 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **35** del 21 marzo 2011 [3.8]
Comune di Monselice (Pd). Piano Regolatore Generale. Variante al Prg conseguente all'Accordo di Programma ai sensi art. 32 Lr 35/2001 per la riqualificazione dell'area ospedaliera esistente..... 9
[Urbanistica]

n. **37** del 21 marzo 2011 [1.10]
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti". Articolo 11. Nomina della Commissione consultiva regionale carburanti. 14
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **38** del 22 marzo 2011 [9.0]
Autorizzazione a proporre domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Società Cmr Teco Srl (ora Trevolution Spa in liquidazione), avanti il Tribunale di Lecco, per il recupero del credito regionale. 16
[Affari legali e contenzioso]

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **36** del 21 marzo 2011 [4.19]
Ordinanza di Protezione Civile 2884/1998 e smi Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex Cb Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento e Cb Basso Piave) "Ripristino e adeguamento della rete idraulica - Risezionamento del canale Saviedo di Mezzo in Comune di Pramaggiore" - cod. 2884/Ven/0092. Importo totale finanziato € 291.000,00.-Importo totale lavori € 329.214,13.- Importo finanziato con fondi del Comune di Pramaggiore € 25.000,00. Liquidazione saldo € 133.200,00..... 16
[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **81** del 22 marzo 2011
Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di manutenzione dei litorali e degli ambiti marittimi del Delta del Po - Provincia di Rovigo. Esercizio 2010. Lotto A. Affidamento incarico per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (Cse). 16
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **223** del 15 marzo 2011 [0.2]
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti, ratificata con legge regionale 26 ottobre 2007, n.31. Nuovi adempimenti per l'attuazione dell'Intesa nel Veneto. 17
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **224** del 15 marzo 2011 [8.2]
Programma "Ipa Info Civil Society EU Info": Progetti "EU & YOUth - Sharing youth CSO experiences in the field of EU youth" e "Hermes - Helping transfer Enlargement Reasons through Media for European Society". Autorizzazione sottoscrizione accordi di partenariato. 19
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **225** del 15 marzo 2011 [9.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti al Tar per il Lazio, avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2010. 19
[Affari legali e contenzioso]

n. **226** del 15 marzo 2011 [9.0]
N. 31 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 19
[Affari legali e contenzioso]

n. **227** del 15 marzo 2011 [2.2]
Adesione regionale alla XIII edizione della Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali nel periodo 9-17 aprile 2011. 19
[Cultura e beni culturali]

n. **228** del 15 marzo 2011 [0.13]
Convenzione Regione Veneto Istituto Sviluppo Agroalimentare per utilizzo provvisorio locali siti all'interno della sede regionale in Venezia Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23. 19
[Demanio e patrimonio]

n. **229** del 15 marzo 2011 [0.13]
Strada di accesso alla proprietà regionale denominata "Porto Interno di Rovigo": autorizzazione alla donazione del compendio immobiliare in favore dell'Amministrazione comunale di Rovigo. 20
[Demanio e patrimonio]

n. **230** del 15 marzo 2011 [4.23]
Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2011. (artt. 8 e 9 Lr 2/2005. 20
[Sport e tempo libero]

n. **241** del 15 marzo 2011 [3.8]
Ratifica del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa, la Regione Veneto e il Comune di Venezia per la razionalizzazione, la riqualificazione e valorizzazione di alcuni siti militari presenti nel territorio comunale veneziano..... 22
[Demanio e patrimonio]

n. **242** del 15 marzo 2011 [0.2]
Costituzione di un Gruppo di lavoro per l'attuazione del federalismo demaniale. D.lgs 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 28
[Demanio e patrimonio]

n. **243** del 15 marzo 2011 [3.6]
Ratifica Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e la Società Veneto Strade Spa. 28
[Trasporti e viabilità]

n. **244** del 15 marzo 2011 [3.5]
Linea ferroviaria Adria - Mestre. Legge 297/1978 art. 10 - Fondo comune. Approvazione atto aggiuntivo al contratto di servizio per il periodo 01/01/2010-31/12/2014. 28
[Trasporti e viabilità]

n. **245** del 15 marzo 2011 [3.1]
Protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia per l'attuazione di attività di monitoraggio finalizzate alla definizione dello stato chimico dei corpi idrici della Laguna di Venezia ed alla integrazione delle conoscenze sui carichi immessi in laguna, nell'ambito delle attività previste dal "Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante" - Direttiva 2000/60/CE. 29
[Venezia, salvaguardia]

n. **246** del 15 marzo 2011 [3.1]
Salvaguardia di Venezia. Realizzazione degli "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego e aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe. Sistemazione Rio La Fossetta". Cambio del soggetto attuatore e proposta di Accordo di Programma 32
[Venezia, salvaguardia]

n. **247** del 15 marzo 2011 [3.4]
D.lgs n. 163/2006 e Lr n. 15/2002. Proposta di finanza di progetto della superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Anas Spa. 36
[Trasporti e viabilità]

n. **248** del 15 marzo 2011 [3.6]
Programma Operativo regionale (Por) - Competitività regionale ed Occupazione (Cro) parte Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr) 2007-2013. Approvazione dello schema di convenzione tipo per la definizione dei rapporti tra Regione del Veneto e i soggetti beneficiari. Azione 5.2.1. 37
[Trasporti e viabilità]

n. **249** del 15 marzo 2011 [0.5]
Recesso di Intesa San Paolo Spa dalla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa. Rinuncia al diritto di prelazione. 72
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **251** del 15 marzo 2011 [5.5]
Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, medici pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Attività preliminari alla contrattazione di secondo e terzo livello prevista dai vigenti AACCNN 73
[Sanità e igiene pubblica]

n. **252** del 15 marzo 2011 [5.5]
Lr 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Mazzini" sito in Abano Terme (PD) in via Mazzini n. 41. 73
[Sanità e igiene pubblica]

n. **253** del 15 marzo 2011 [5.5]
Lr 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Savioli" sito in Abano Terme (PD) in via Savioli n.6. 74
[Sanità e igiene pubblica]

n. **254** del 15 marzo 2011 [5.5]
Approvazione accordo di collaborazione con Agenas per la realizzazione di una campagna nazionale di informazione avente ad oggetto la promozione del corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza urgenza..... 75
[Sanità e igiene pubblica]

n. **256** del 15 marzo 2011 [5.5]
Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie. Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Estensione della convenzione con le Università degli Studi di Padova e di Verona. A.A. 2010/2011. D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 85
[Sanità e igiene pubblica]

n. **257** del 15 marzo 2011 [5.5]
DgrV. n. 1614 del 15/06/2010 "Stati Vegetativi Permanenti - contributo economico della Fondazione Cariverona per il Progetto regionale indirizzato allo sviluppo di una rete territoriale di assistenza ai pazienti in coma vegetativo". Presa d'atto deliberazioni Aziende UU.LL.SS. di accettazione contributo. ... 89
[Sanità e igiene pubblica]

n. **262** del 15 marzo 2011 [5.3]
Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 - Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n. 244/07 - esercizio 2008. Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013: Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDgrV 66/05, 3504/08 e 270/2010 e Accordo di Programma del 11/12/2009. Integrazione 2^ fase. 90
[Edilizia ospedaliera]

n. **263** del 15 marzo 2011 [5.8]
Sanità. Area del Comparto Approvazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalle organizzazioni sindacali. 93
[Sanità e igiene pubblica]

n. **264** del 15 marzo 2011 [5.9]
Bollettino sui flussi informativi di sanità pubblica anno 2011. 94
[Sanità e igiene pubblica]

n. **265** del 15 marzo 2011 [5.9]
Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.lgs 81/08). Approvazione linee interpretative regionali. 95
[Sanità e igiene pubblica]

n. **266** del 15 marzo 2011 [5.9]
Sviluppo e miglioramento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte da Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss. Individuazione degli obiettivi (Lr 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3). 103
[Sanità e igiene pubblica]

n. **267** del 15 marzo 2011 [5.0]
Progetto "European Workplace and Alcohol" (Ewa) - Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 istitutivo del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)..... 109
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **268** del 15 marzo 2011 [1.15]
Lr 13/9/78 n. 52 art. 23 Modifiche e integrazioni alle direttive e norme di pianificazione e gestione forestale. 109
[Foreste ed economia montana]

n. **269** del 15 marzo 2011 [4.7]
Ditta Bertola Cave Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "Cengio A", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Riorganizzazione del sito estrattivo. 112
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **270** del 15 marzo 2011 [4.7]
Ditta Berica Pietre Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, in sotterraneo, denominata "Cengio B", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Ampliamento e riorganizzazione del sito estrattivo.....114
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **271** del 15 marzo 2011 [4.7]
Ditta Berica Pietre Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, in sotterraneo, denominata "Cengio", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Ampliamento e riorganizzazione del sito estrattivo. 117
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **272** del 15 marzo 2011 [4.0]
Comitato regionale di indirizzo dell'Arpav - Designazione rappresentanti Ulss e ricostituzione del comitato (Lr 32/1996, art. 9). 120
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **273** del 15 marzo 2011 [4.2]
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario dei prodotti e dei servizi dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati dell'Arpav. Art. 6 comma 9 della Lr 18.10.1996, n. 32. 121
[Ambiente e beni ambientali]

n. **274** del 15 marzo 2011 [4.6]
Lr 26 marzo 1999, n. 10. "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". Nomina dei nove componenti esperti della Commissione regionale VIA. 151
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **275** del 15 marzo 2011 [4.6]
Medio Chiampo Spa-Discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI). Comune di localizzazione: Zermeghedo (VI). Procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99 e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005. 151
[Ambiente e beni ambientali]

n. **276** del 15 marzo 2011 [4.6]
Sei Società Escavazioni Inerti Srl - Ampliamento di una cava di ghiaia, in località Betlemme, Comune di Sommacampagna, denominata "Corte Betlemme". Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs n. 4/08 e dell'ex-art. 24 della Lr n. 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009)..... 153
[Ambiente e beni ambientali]

n. **277** del 15 marzo 2011 [4.6]
Simar Società Metalli Marghera Spa - Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "Kaldo" per la produzione di rame raffinato - Comune di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs n. 4/08 e dell'art. 23 della Lr n. 10/99 (DgrV n. 308 del 10/02/2009 e DgrV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs n. 59/05 e della Lr n. 26/07. 154
[Ambiente e beni ambientali]

n. **278** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Abitare il tempo - Mostra Internazionale per le soluzioni d'arredo" - edizione 27^ - Verona Fiere 14- 17 ottobre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 156
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **279** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 6^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 156
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **280** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Bus & Bus Mobility Business

- Internazional bus & coach expo" - edizione 13^ - Verona Fiere 17- 20 ottobre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 157
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **281** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 46^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 157
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **282** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie - edizione 15^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 157
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **283** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Eurocarne - Salone Internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - edizione 25^ - Verona Fiere 24- 27 maggio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 157
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **284** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Fieracavalli" - edizione 114^ - Verona Fiere 8- 11 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 158
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **285** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Fieragricola - Internazional Agri Business Show" - edizione 110^ - Verona Fiere 2- 5 febbraio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 158
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **286** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Job & Orienta - Orientamento Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 22^ - Verona Fiere 22- 24 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 158
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **287** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 47^ - Verona Fiere 19- 22 settembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. ... 159
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **288** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Modelexpo Italy" - edizione 8^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 159
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **289** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - edizione 4^ - Verona Fiere 13- 15 gennaio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 159
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **290** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Progetto Fuoco - Mostra Internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna" - edizione 8^ - Verona Fiere 22- 26 febbraio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 159
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **291** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 18^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 160
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **292** del 15 marzo 2011 [2.6]
Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 46^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 160
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **294** del 15 marzo 2011 [3.6]
Calendario scolastico per l'anno 2010/2011. Precisazioni.160
[Istruzione scolastica]

n. **295** del 15 marzo 2011 [6.12]
Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 14, Lr 13 marzo 2009 n. 3, dello schema di convenzione per l'accesso al Silv da parte dei soggetti accreditati. 161
[Formazione professionale e lavoro]

n. **297** del 15 marzo 2011 [2.7]
Partecipazione alla manifestazione "Vinitaly 2011", integrazione della convenzione di cui alla Dgr 2611 del 2 novembre 2010. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e legge regionale 16/80 e successive modifiche. 164
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **298** del 15 marzo 2011 [1.18]
"Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villa del Conte (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 164
[Energia e industria]

n. **299** del 15 marzo 2011 [4.23]
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 art. 67 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Nomina della Commissione Sismica regionale. 167
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **300** del 15 marzo 2011 [3.8]
Richiedente: Terna Spa - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 584,20 kWp nel Comune Venezia (VE), denominato "Villabona", ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 169
[Energia e industria]

n. **302** del 15 marzo 2011 [5.12]
Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Casa di Riposo Morelli Bugna con sede legale a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16..... 170
[Sanità e igiene pubblica]

n. **303** del 15 marzo 2011 [5.12]
Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48 - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Albergo. 172
[Sanità e igiene pubblica]

n. **304** del 15 marzo 2011 [5.12]
Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48 - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Residenza Anziani Città di Treviso e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti. 173
[Sanità e igiene pubblica]

n. **305** del 15 marzo 2011 [5.12]
Programma U.E. "7° Programma Quadro di ricerca - decisione 1982/2006/CE del 18/12/2006. Cooperation Work Programme 2011. Bando FP7-Eranet-2011-Rtd Activity 8.3: Major trends in society and their implications. Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective. Progetto "Roma-Net (Roma/Gypsy-Network)". Presentazione proposta progettuale. 174
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **306** del 15 marzo 2011 [5.12]
Programma U.E. "Life Long Learning" (2007-2013) - decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006. Progetto Europeo "Access - Equal accessibility». Presentazione proposta progettuale. 175
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **308** del 15 marzo 2011 [1.6]
Adempimenti obbligatori indifferibili ed urgenti, da assumere nel mese di marzo, nelle more della pubblicazione, dell'esecutività e della piena operatività del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1° e 2 marzo 2011. 176
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **309** del 15 marzo 2011 [5.0]
Presa d'atto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, per la determinazione del compenso dei contratti dei Direttori Generali e dei Direttori Amministrativi, Sanitari e dei Servizi Sociali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione..... 177
[Sanità e igiene pubblica]

n. **310** del 15 marzo 2011 [5.5]
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e Lr 16.8.2002, n. 22. Assistenza specialistica ambulatoriale: determinazione dei tetti spesa e dei criteri di definizione dei volumi di attività per l'anno 2011 delle strutture di ricovero private accreditate non equiparate a quelle pubbliche per le prestazioni rese ai residenti nel Veneto..... 178
[Sanità e igiene pubblica]

n. **311** del 15 marzo 2011 [5.5]
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e Lr 16.8.2002, n. 22. Assistenza specialistica ambulatoriale: determinazione dei tetti di spesa e dei criteri di definizione dei volumi di attività per l'anno 2011 degli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati (ospedali classificati, istituti sanitari privati qualificati presidio Ulss, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) per le prestazioni rese ai residenti nel Veneto. 181
[Sanità e igiene pubblica]

n. **312** del 15 marzo 2011 [5.6]
Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: criteri, modalità e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico per l'anno 2011... 185
[Sanità e igiene pubblica]

n. **313** del 15 marzo 2011 [5.6]
Recepimento Protocollo di intesa per la collaborazione fra sistemi sanitari tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento e disposizioni attuative. 191
[Sanità e igiene pubblica]

n. **314** del 15 marzo 2011 [5.12]
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab "Pia Fondazione V. S. Breda" di Ponte di Brenta - Padova (PD). Cessione bonaria al Comune di Limena (PD). 194
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[0.2] Direzione riforme istituzionali e processi di delega
[0.5] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[0.13] Unità complessa demanio e patrimonio
[1.6] Direzione ragioneria e tributi
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.18] Direzione agroambiente
[2.2] Direzione beni culturali

[2.6] Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[3.1] Direzione progetto Venezia
[3.4] Direzioni strade autostrade e concessioni
[3.5] Direzione mobilità
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[4.0] Segreteria regionale per l'ambiente
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.6] Unità complessa Via
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.19] Unità di progetto protezione civile
[4.23] Direzione lavori pubblici
[5.0] Segreteria regionale per la sanità
[5.3] Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.6] Unità complessa assistenza ospedaliera pubblica e privata
[5.8] Direzione personale Ssr
[5.9] Direzione prevenzione
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.12] Direzione lavoro
[8.2] Direzione sede di Bruxelles
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 10 marzo 2011

Revoca del punto 1) e conferma del punto 3) del Decreto n. 215 del 7 ottobre 2009. Designazione del Rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'Assemblea Generale e all'interno del Consiglio Direttivo della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep).
[Urbanistica]

Il Presidente

Premesso che la Convenzione Europea del Paesaggio, adottata il 19 luglio del 2000 a Firenze dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla base di un progetto elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, introduce un nuovo concetto di paesaggio, esteso all'intero territorio, non limitato ai soli paesaggi tutelati e di pregio, comprensivo, bensì, del paesaggio "della vita quotidiana", di quello degradato, da recuperare tramite una appropriata pianificazione e dei paesaggi che esprimono un interesse pubblico eminentemente locale, connesso alla qualità della vita delle popolazioni;

Premesso che, sulla base di questa impostazione, l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio necessita, da parte degli Stati contraenti, di una ripartizione delle competenze in materia, che avvicini il più possibile le decisioni pubbliche ai cittadini, rispettandone la loro volontà, così come espressa a livello locale;

Premesso che in questa prospettiva, il Consiglio d'Europa, ed in particolare, il suo Congresso - organismo, come si è ricordato, all'origine della Convenzione - ha considerato che negli Stati interessati alla corretta applicazione della Convenzione sia essenziale sviluppare fin d'ora una forte comunicazione tra le autorità centrali e le autorità territoriali competenti;

Premesso che, allo scopo di facilitare questa comunicazione, il Congresso ha promosso la creazione di una Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep);

Premesso che tale organismo, che ha ricevuto l'avvallo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome italiane, ha la finalità di servire a motivare e sostenere, tecnicamente e politicamente, gli enti locali e regionali chiamati ad applicare i principi della Convenzione a livello territoriale nei rispettivi Stati;

Premesso che la Regione del Veneto ha intrapreso un percorso di studio del paesaggio regionale, che tiene conto dei principi innovativi introdotti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, confluiti nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 22002, n. 137 e smi;

Visto che la Regione del Veneto, in data 30 maggio 2006 ha aderito a Strasburgo, in qualità di Membro Fondatore, alla costituzione della Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep) sottoscrivendone lo Statuto;

Rilevato che, con atto deliberativo di Giunta regionale n. 4155 del 28 dicembre 2006, la Regione del Veneto ha perfezionato l'iter procedurale di adesione alla Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep), mediante l'approvazione del suo Statuto e lo stanziamento della quota annuale di adesione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto della Recep l'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti politici dei membri della Recep;

Preso atto che il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 215 del 7 ottobre 2009, al punto 1) designa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 3, dello Statuto della Rete Europea degli Enti locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep), il dott. Franco Miracco, nato a Cervarese Santa Croce (Pd) il 3 luglio 1940, quale Rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'Assemblea generale della Recep;

Preso atto che il medesimo Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 215 del 7 ottobre 2009, al punto 3) designa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 dello Statuto della Rete Europea degli Enti locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep), l'arch. Vincenzo Fabris, nato a Padova il 19 agosto 1953, Dirigente regionale della Direzione Urbanistica quale Rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio Direttivo della Recep;

Considerate le modifiche alla composizione delle strutture della Giunta regionale del Veneto subentrate in seguito agli esiti delle elezioni amministrative regionali;

Si Propone che la rappresentanza politica della Regione del Veneto in seno all'Assemblea Generale di Recep sia ricoperta dal dott. Federico Meneghesso, nato a Padova il 20 giugno 1975, Responsabile della Segreteria Particolare del Vicepresidente;

Si propone che la rappresentanza della Regione del Veneto all'interno del Consiglio Direttivo della Recep sia ricoperta l'arch. Vincenzo Fabris, nato a Padova il 19 agosto 1953, Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio;

decreta

1. di revocare il punto 1) del Decreto n. 215 del 7 ottobre 2009 "Designazione del Rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'Assemblea Generale e del Rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio Direttivo della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep). Revoca del Decreto n. 89 del 1 giugno 2007";
2. di designare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 3, dello Statuto della Rete Europea degli Enti locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep), il dott. Federico Meneghesso, nato a Padova il 20 giugno 1975, Responsabile della Segreteria Particolare del Vicepresidente quale Rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'Assemblea Generale della Rete Europea degli Enti locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Recep);

3. di confermare il punto 3) del sopra citato Decreto n. 215 del 7 ottobre 2009, confermando che la rappresentanza della Regione del Veneto all'interno del Consiglio Direttivo della Recep sia ricoperta dall'arch. Vincenzo Fabris, nato a Padova il 19 agosto 1953, Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 15 marzo 2011

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro dai signori Gdv e Nl per ottenere la corresponsione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 34 del 15 marzo 2011

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da "Comitato genitori dell'Istituto G. Natta" ed altri c/ Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa istanza cautelare, della Deliberazione della Giunta regionale n. 3506 del 30.12.2010 avente ad oggetto "dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'as 2011/2012".

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 35 del 21 marzo 2011

Comune di Monselice (Pd). Piano Regolatore Generale. Variante al Prg conseguente all'Accordo di Programma ai sensi art. 32 Lr 35/2001 per la riqualificazione dell'area ospedaliera esistente.

[Urbanistica]

Il Presidente

Premesso che l'Azienda Ulss n. 17 con sede in Este (Pd) con nota pervenuta al prot. n. 415305 del 11/8/2008, ha presentato proposta di riqualificazione urbanistica, edilizia ambientale dell'ambito territoriale del presidio ospedaliero di Monselice, poiché era in fase di studio la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero unico per acuti della bassa padovana.

L'Azienda Ulss n. 17 concordemente con il Comune di Monselice (Pd) ha invitato la Regione Veneto a promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 32 Lr 35/2001 per l'attuazione organica e coordinata di un programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ambientale interessante l'intero ambito territoriale di appartenenza dell'attuale presidio ospedaliero di Monselice in variante alla strumentazione urbanistica vigente.

Ravvisato l'interesse pubblico dell'intervento in parola, sono state convocate, per la disamina dell'intervento proposto, conferenze istruttorie in data 14/7/2009, 7/8/2009, 22/9/2009, 10/11/2009, 24/11/2009 e in data 19/1/2010.

Nella conferenza di servizi del 19/1/2010, verificato il consenso unanime sullo schema di accordo di programma per l'attuazione dell'intervento e sulla variante al Prg costituita dagli elaborati allegati all'accordo stesso, è stato chiesto al Comune di provvedere alla pubblicazione dello schema di accordo di programma e degli elaborati della variante urbanistica.

La procedura di pubblicazione e deposito degli elaborati di variante e dello schema di accordo di programma, come si evince dalla documentazione prodotta, è avvenuta a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 11/2/2010 e durante i termini di legge non sono pervenute osservazioni od opposizioni.

L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato anche alla Provincia di Padova, affinché la medesima provvedesse alla sua pubblicazione all'albo della Segreteria provinciale. La pubblicazione è avvenuta il giorno 12/2/2010, senza che nei termini di legge pervenissero osservazioni od opposizioni.

Acquisito il parere favorevole così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale n. 40 del 24.02.2010, che ha recepito e fatto proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 23.04.2004 n. 11, lo schema di accordo, e la variante urbanistica conseguente, sono stati sottoposti al parere della Conferenza dei Servizi Decisoria in data 18/03/2010 e all'esame della Giunta regionale del Veneto, che lo hanno approvato con deliberazione n. 1145 del 23.03.2010, delegando alla sottoscrizione il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica.

Dato atto che l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 23/3/2010 dal Dirigente regionale della Direzione Urbanistica delegato, dal Presidente della Provincia di Padova, dal Sindaco di Monselice e dal Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17;

Preso atto altresì che ai sensi della Lr n. 35/2001 l'approvazione dell'Accordo di Programma (Allegato a) con decreto del Presidente della Giunta regionale comporta le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico;

Visto l'art. 32 della Lr n. 35/2001;

Visto la Dgr n. 1145 del 23/03/2010;

decreta

1. è reso esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Lr n. 35/2001 l'Accordo di Programma intervenuto in data 18.03.2010 tra la Regione Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Monselice (Pd), l'Azienda Ulss n. 17 per l'attuazione organica e coordinata di un programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ambientale interessante l'intero ambito territoriale di appartenenza dell'attuale presidio ospedaliero di Monselice in variante alla strumentazione urbanistica vigente;

2. di disporre, per le finalità di cui all'articolo 32 della Lr 29 novembre 2001, n. 35 la pubblicazione del presente decreto con l'allegato Accordo di Programma (Allegato a) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

Allegato A

Regione del Veneto
Accordo di programma

(ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale
29 novembre 2001, n. 35)

Per l'attuazione organica e coordinata del "Programma dl riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale con ammodernamento funzionale delle opere dl urbanizzazione primaria e secondaria e dell'arredo urbano" interessante l'intero ambito territoriale comunale di appartenenza del presidio ospedaliero di Monselice, di competenza dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 17 di Este.

tra

Regione del Veneto (d'ora in avanti, per brevità, anche "Regione" o "Ente regionale"), Cf 8007580279, con sede in Venezia, San Marco Palazzo Ferro Fini, nella persona dell'Arch. Vincenzo Fabris - Dirigente pro-tempore della Direzione Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta regionale del 23/3/2010;

Provincia di Padova (d'ora in avanti, per brevità "Provincia"), Cf 80006510285, con sede in Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore, 3, nella persona del Presidente Barbara Degani, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Padova, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta provinciale n. 77 del 25/3/2010;

Comune di Monselice, Cf e Pi 00654440288, con sede in Piazza San Marco, 1, nella persona del Sindaco pro-tempore Dr. Francesco Lunghi, nato a Rivello (Pz) il 15.11.1946, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Sindaco, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Monselice, giusta deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 17/3/2010;

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 17 di Este, Cf e Pi 00348220286, con sede a Este (Pd) in via Salute, 14/b nella persona del Direttore generale Dr. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10.07.1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 17 di Este, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Direttore generale, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della citata Azienda, giusta deliberazione n. 238 del 17/3/2010.

premesso

che con Dgrv n. 66 del 21 gennaio 2005 la Giunta regionale ha inserito tra le opere di interesse regionale, per il decennio 2004-2013, la realizzazione, in sostituzione degli Stabilimenti Ospedalieri di Este e di Monselice, del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda Ulss n. 17.

Che con deliberazione n. 253 adottata dal Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 il 28 febbraio 2007, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda Ulss n. 17.

Che con Dgrv n. 3767 del 2 dicembre 2008 è stato, tra l'altro, approvato il sopra citato progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità, nonché l'urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa.

Che con deliberazione n. 1161 del 24 novembre 2009 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 è stata aggiudicata definitivamente la concessione di costruzione e gestione relativa alla realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda Ulss n. 17".

Che con la sopra citata deliberazione n. 1161 del 24 novembre 2009 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 è precisato che alla copertura finanziaria degli oneri a carico dell'Azienda Ulss n. 17 relativi alla concessione di costruzione e gestione per la realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell`Azienda Ulss n. 17", si farà fronte nei seguenti modi:

- quanto per Euro 72.000.000,00 con il contributo della Regione del Veneto di cui alla Dgrv n. 66 del 21 gennaio 2005;
- quanto per Euro 2.542.224,40 con il contributo della Regione del Veneto di cui alla Dgrv n. 4439 del 28 dicembre 2006;
- quanto per Euro 12.000.000,00 con il contributo della Regione del Veneto di cui alla Dgrv n. 743 del 20 marzo 2007;
- quanto per Euro 15.000.000,00 con l'anticipazione finanziaria in conto/rotazione, ex art. 9 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, concessa dalla Regione del Veneto a titolo di finanziamento come anticipo sui proventi derivanti dalla dismissione di parte delle proprietà immobiliari dove sono collocati gli attuali presidi ospedalieri di Este e Monselice, come risultante dalla Dgrv n. 379 del 17 febbraio 2009.

Che la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, ÌAzienda Ulss n. 17, il Comune di Monselice e il Comune di Este intendono riqualificare sotto i profili urbanistico, edilizio ed ambientale le attuali aree ospedaliere, al fine di ridurre sensibilmente l'impatto che le stesse allo stato producono, valorizzando le medesime attraverso una diversa destinazione urbanistica che riduca sensibilmente la capacità di attrazione dei flussi di traffico, consentendo l'implementazione di servizi per la cittadinanza.

Che, a tal fine, l'Azienda Ulss n. 17 intende realizzare nelle attuali aree ospedaliere, successivamente all'attivazione del sopra richiamato "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda Ulss n. 17" importanti servizi pubblici di natura socio-sanitaria finalizzati a costituire presidi distrettuali a diretto servizio del territorio.

Che per la realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell`Azienda Ulss n. 17" è previsto, coma sopra specificato, anche l'apporto di capitale ottenuto mediante l'alienazione di parte delle attuali strutture ospedaliere di Este e di Monselice.

Che, nello specifico per quanto attiene al presente Accordo, tra le proprietà immobiliari dell'Azienda Ulss n. 17 da dismettere, indicate nella richiamata Dgrv n. 379 del 17 febbraio 2009, è compresa una quota parte dell'attuale sede dello Stabilimento Ospedaliero di Monselice ubicata sull'area catastalmente censita come di seguito indicato:

- Comune di Monselice - Nctr - Sez. U - Fg. 26 - mapp.2069;
- Comune di Monselice - Nctr - Sez. U - Fg. 26 - mapp. 2057.

Base giuridica del procedimento

Che per l'attuazione organica e coordinata del programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'ambito territoriale comunale di appartenenza del presidio ospedaliero di Monselice è richiesto l'esercizio congiunto delle competenze regionale, provinciale, comunale e dell'Azienda Ulss n. 17 attraverso la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni ritenute necessarie e pervenire al consenso unanime dei soggetti pubblici interessati.

Che detto accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti da leggi regionali, comportando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa, per le parti interessate, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale senza necessità di ulteriori adempimenti.

Che, all'uopo, l'Azienda Ulss n. 17, concordemente con il Comune di Monselice che ha ritenuto valida la proposta programmatica, ha invitato la Regione del Veneto a promuovere la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Lr n. 35/2001, per l'attuazione organica e coordinata del "programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale con ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'arredo urbano" interessante l'intero ambito territoriale comunale di appartenenza dell'attuale presidio ospedaliero di Monselice, di competenza dell'Azienda Ulss n. 17, in variante agli strumenti interessati di pianificazione urbanistica e territoriale.

Che il Presidente della Giunta regionale ha dato avvio al procedimento previsto dall'art. 32 della Lr n. 35/2001 ed ha convocato una conferenza di servizi istruttoria.

Che alla data odierna si sono tenute le seguenti conferenze di servizi istruttorie:
- in data 14.07.2009;
- in data 07.08.2009;
- in data 22.09.2009;
- in data 10.11.2009;
- in data 24.11.2009;
- in data 19.01.2010

i cui verbali per quanto occorra vengono qui integralmente richiamati.

Che sono seguite le seguenti conferenze di servizi decisorie:
- in data 18.03.2010;

i cui verbali per quanto occorra vengono qui integralmente richiamati.

Che nella conferenza di servizi del 18,03,2010, tenuto conto delle osservazioni e proposte emerse in quella sede e dei pareri pervenuti, è stato formulato il presente schema di Accordo di Programma.

Che lo schema di Accordo, oggetto della conferenza in data 23.03.2010 è stato sottoposto all'esame della Giunta regionale del Veneto, che lo ha approvato con deliberazione in data 23.03.2010, delegando per la sottoscrizione il Dirigente della Direzione Urbanistica Arch. Vincenzo Fabris.

Che lo stesso schema è stato sottoposto all'esame del Consiglio comunale di Monselice nella seduta del 17.03.2010 che lo ha adottato, delegando il Sindaco alla sua sottoscrizione.

Che lo stesso schema è stato approvato dall'Azienda Ulssn. 17 con deliberazione del Direttore generale n. 238 del 17.03.2010.

Considerato

Che, vista la pluralità delle funzioni possibili, una volta realizzato il Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti al fine di dare corso al programma di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dell'ambito territoriale di appartenenza dell'ex presidio ospedaliero di Monselice, con ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'arredo urbano, si è resa necessaria la proposizione di un preventivo Piano Guida propedeutico all'attuazione e formazione di un successivo Piano Urbanistico Attuativo (Pua), secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Lr n. 11/2004 e smi.

Che, a tale scopo, il Piano Guida punta a migliorare le indicazioni stesse dello strumento urbanistico generale vigente (Prg), pur rispettandone le prescrizioni, seguendo delle linee di orientamento che perseguono l'esigenza compositiva prevalentemente di tipo unitario, all'interno della quale sarà poi possibile regolare la dislocazione degli edifici aspirando ad un linguaggio formale unico.

Che per attuare gli obiettivi di cui sopra il Piano Guida prevede di realizzare il completamento delle opere di urbanizzazione primaria (sistema viabilistico di collegamento - sistema ciclabile - sistema pedonale - spazi a verde e parcheggio - infrastrutture e servizi a rete) al fine di rendere possibile la determinazione della superficie fondiaria di pertinenza all'ambiente integrato ove sarà possibile organizzare i nuovi elementi urbani all'interno dell'area dando corpo ai modelli isolati/lineari di edifici in rapporto con lo spazio tematico non costruito, ossia il sistema viabilistico interno con gli spazi di servizio, il verde pubblico, ecc., ottenendo - come risultato - un modello base di "ambiente integrato" ove le singole strutture, comprese quelle da rifunzionalizzare con indirizzi socio-sanitari, sono in reciproco rapporto morfologico - urbanistico - funzionale e si integrano a vicenda sul piano delta complementarietà.

Che il Piano Guida, pur rispettando i criteri informatori del Prg vigente, ha evidenziato la necessità di procedere con una variante alla zonizzazione per la parte in cui attualmente prevede la destinazione d'uso monofunzionale z.t.o. "F4" (attrezzature sanitarie e ospedaliere) per l'intero ambito d'intervento, introducendo la destinazione z.t.o. "F4/C2/commerciale/direzionale/ricettiva" di tipo polifunzionale (socio-assistenziale, residenziale, commerciale, terziario, alberghiero) più consona all'ambiente integrato assunto come modello base per gli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

Che, in sintesi, relativamente alla componente volumetrica non afferente alle attrezzature sanitarie esistenti the verranno trasformate secondo indirizzi socio-sanitario e affini (plessi A, B, C Tav. 03 - R1_21.01.2010 Piano Guida allegato al presente Accordo), sono indicati i seguenti dati di riferimento ai fini della redazione del Pua:
- potenzialità edificatoria prevista dal programma di riqualificazione:
  - volumi esistenti: mc. 13.102
  - ampliamento volumi esistenti: mc. 18.855
  - totale "volume esistenti + ampliamento": mc. 31.957
  - volumi di progetto: mc. 52.241
  - totale "volume esistenti + ampliamento + volumi di progetto": mc. 84.198.

Che il programma di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale complessivamente si caratterizza per il coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici che, con la loro azione comune, consentono l'ottenimento della massima utilità possibile dalla dismissione del compendio immobiliare di Monselice non più legato alle future utilizzazioni socio-sanitarie.

Che il beneficio pubblico, individuabile in termini patrimoniali e finanziari, così come conseguito dall'Azienda Ulss n. 17 di Este, è dato anche dall'apporto di capitale ottenuto mediante l'alienazione di parte dell'attuale struttura ospedaliera di Monselice i cui proventi sono destinati alla realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti", seconda la forma indicata nelle premesse, quindi rivestendo prioritario interesse per la comunità sociale della Bassa Padovana.

Che risponde, altresì, all'interesse pubblico comunale l'intervento di riqualificazione proposto dell'attuale area ospedaliera sotto i profili urbanistico, edilizio ed ambientale, in quanto capace di ridurre sensibilmente l'impatto che la stessa allo stato produce sulla capacità di attrazione dei flussi di traffico, consentendo l'implementazione di servizi per la cittadinanza considerato che, a tal fine, l'Azienda Ulss n. 17 intende realizzare - successivamente all'attivazione del sopra richiamato "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti" - importanti servizi pubblici di natura socio-sanitaria finalizzati a costituire presidi distrettuali a diretto servizio del territorio.

Fatto presente

Che le Parti, per quanta sopra narrato, riconoscono l'interesse pubblico dell'intervento in parola:

sotto il profilo urbanistico - territoriale in quanto il Pua (ex art. 19 Lr n. 11/2004), formato secondo i criteri del Piano Guida, ed in attuazione del Prg, così come modificato in forza del presente Accordo di Programma, consentirà di generare un "ambiente integrato" ove le singole strutture, comprese quelle da rifunzionalizzare con indirizzi socio-sanitari, sono in reciproco rapporto morfologico-urbanistico- funzionale con il contesto territoriale di appartenenza, integrandosi a vicenda sul piano della complementarietà; sotto il profilo dei servizi rivolti alla comunità locale ed al sistema territoriale d'area vasta dato dalla Bassa Padovana in quanto i proventi derivanti dall'alienazione di parte dell'attuale struttura ospedaliera di Monselice saranno destinati dall'Azienda Ulss n. 17 di Este per la realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti", oltre che - successivamente all'attivazione del sopra richiamato nuovo Polo Ospedaliero - essere realizzati importanti servizi pubblici di natura socio-sanitaria finalizzati a costituire presidi distrettuali a diretto servizio del territorio;

sotto il profilo infrastrutturale e della sicurezza ambientale in quanto l'attuazione del Pua consentirà il perseguimento di una struttura urbana valida, basata su:

- una nuova armatura viabilistica primaria (cd "diagonale"), con relative intersezioni in corrispondenza della viabilità esistente (Via Rovigana e S.S. 16 comunale Via C. Colombo), che consentirà flussi di traffico esclusivamente di competenza specifica, moderati e con ampi margini di sicurezza per la componente ciclabile e pedonale protetta su sede propria;
- specifici indirizzi d'uso socio-sanitario che verranno garantiti dalle Nt di attuazione del Pua., secondo quanto previsto dal Piano Guida, per la parte del patrimonio interessato dalla riorganizzazione funzionale dei plessi edilizi esistenti;
- l'individuazione di unità minime d'intervento (Umi) rispetto alle quali l'edificazione potrà avvenire anche per parti o stralci funzionali, attraverso la definizione: del sistema viabilistico interno; della localizzazione degli edifici; della definizione morfologica degli edifici con particolare attenzione ai materiali di finitura; dell'individuazione tipologica di ciascun corpo di fabbrica; delle destinazioni d'uso previste tra quelle ammesse dalle Nta. del Prg, così come variato in forza del presente Accordo;
- la riduzione dell'impatto che l'attuale plesso ospedaliero allo stato attuale produce sulla capacità di attrazione dei flussi di traffico combinata con la creazione di fasce di transizione acustica lungo tutta la S.S. 16 "Adriatica" (comunale Via C. Colombo), opportunamente sistemate a verde e integrate con percorsi ciclo-pedonali attrezzati.

Dato atto

Che il Piano Guida proposto dal Comune di Monselice è stato valutato in via definitiva in sede di conferenza di servizi decisoria del 18.03.2010 e che le previsioni in esso contenute costituiscono riferimento per la variante agli strumenti interessati di pianificazione urbanistica e territoriale, operata per tramite del presente Accordo, trovando applicazione la redazione di specifico Piano Urbanistico Attuativo (Pua) che verrà attuato e formato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19 e 20 della Lr n. 11/2004, nonchè adottato e approvato dal Comune di Monselice.

Rilevato

Che risulta essere necessario che il programma di cui al presente Accordo, rispondendo al pubblico interesse, trovi attuazione integrale, contestuale e coordinata.

Fatto presente

Che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, sia perche rispondenti ad un unitario disegno urbanistico, viabilistico e di sviluppo economico, sia perche rivestono il carattere di essenzialità sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria (rendita di attesa conseguente alla nuova destinazione urbanistica impressa al quadrante territoriale - reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione con finalità primarie di interesse pubblico).

Tutto ciò premesso e considerato

Ritenuta la su riportata narrativa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, volendosi oggi dai soggetti pubblici interessati addivenire alla stipulazione dell'apposito Atto, per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto si è convenuto, al riguardo si conviene e si sottoscrive quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo, che autorizza il programma di seguito elencato, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal programma, nonchè l'urgenza, l'indifferibilità dei relativi lavori e la variante agli

strumenti interessati di pianificazione urbanistica e territoriale, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 2 - Variante urbanistica

II Comune di Monselice, al fine di concretizzare le necessità di pubblica utilità evidenziate dall'Azienda Ulss n. 17 (soggetto proponente) da assumere all'interno del processo di governo del territorio in corso (formazione del primo Pat. comunale), ha elaborato un Piano Guida che, pur rispettando i criteri informatori del Prg vigente, ha evidenziato la necessità di procedere con una variante: a) alla zonizzazione, per la parte in cui attualmente prevede la destinazione d'uso monofunzionale z.t.o. "F4" (attrezzature sanitarie e ospedaliere) per l'intero ambito d'intervento, introducendo la destinazione z.t.o. "F4/C2 / commerciale / direzionale / ricettiva" di tipo polifunzionale più consona all'ambiente integrato assunto come modello base per gli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale; b) alle Nta, attraverso l'introduzione dello specifico art. 351bis (area integrata per attrezzature socio-assistenziali, residenziale, commerciale, terziario, alberghiero),cosi come riproposto nella relazione tecnica illustrativa del Piano Guida, meglio individuata negli allegati al presente Accordo come parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Attuazione del Programma

Vista la pluralità delle funzioni possibili, una volta realizzato il Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti, at fine di dare corso al programma di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dell'ambito territoriale di appartenenza dell'ex presidio ospedaliero di Monselice, con ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'arredo urbano, cosi come definito dal Piano Guida, sara possibile dare corso all'attuazione e formazione di un Piano Urbanistico Attuativo (Pua), in conformità al Prg variato in forza del presente Accordo, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Lr n. 11/2004 e s.m.i., presentato dai soggetti aventi diritto, che verrà adottato e approvato dal Comune di Monselice.

Art. 4 - Approvazione del Piano Guida e della Variante urbanistica

Con il presente Accordo di Programma:

a) si approva il Piano Guida, costituito dai seguenti elaborati grafici e tecnici allegati al presente Accordo come parte integrante e sostanziale:
   - Tav. 01 stato di fatto: estratti di Prg, di mappa catastale, di Ctrn;
   - Tav. 02 stato di fatto: planimetria generate - consistenza degli edifici esistenti - previsione demolizioni;
   - Tav. 03 stato di progetto: ipotesi nuova struttura urbana -razionalizzazione (R1_21.01.2010);
   - Tav. 04 stato di progetto: comparativa - perimetro ambito d'intervento;
   - Tav. 05 stato di progetto: individuazione dei mappali interessati (elaborato preliminare);
   - Fascicolo contenente:
   - relazione tecnico - illustrativa
   - Nta Prg - stralcio nuovo art. 35/bis proposto;
   - valutazione di compatibilità idraulica;
b) si approva la variante urbanistica costituita dai seguenti elaborati grafici e tecnici allegati al presente Accordo come parte integrante e sostanziale: Prg - Variante 2009 (Capoluogo 2) 1:2.000;

Art. 5 - Oneri a carico del soggetto "Proponente"

La quantificazione dei costi inerenti la formazione del Piano Guida, della Variante al Prg e della valutazione di compatibilità idraulica, sarà definita e regolamentata da specifico atto convenzionale da stipularsi tra il Comune di Monselice e l'Azienda Ulss n. 17 entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur del Decreto del Presidente della Giunta regionale che rende esecutivo il presente Accordo di Programma.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune di Monselice

Il Comune di Monselice si impegna a confermare le previsioni del Prg, così come variato in forza del presente Accordo, all'interno della pianificazione comunale strategica (Pat) nonchè a dare corso alle procedure di adozione / approvazione del Pua - qualora presentato dai soggetti aventi diritto - secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di cui alla Lr n. 11/2004 e smi

Le modalità di attuazione del Pua e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione saranno regolamentate da apposita convenzione urbanistica redatta sulla base dello schema tipo specificatamente deliberato dal Consiglio comunale.

Art. 7 - Vigilanza

II soggetto incaricato della vigilanza e del controllo viene sin d'ora indicato nella figura del Segretario Generale del Comune di Monselice al quale sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilanza sulla piena, sollecita e corretta attuazione del presente Accordo di Programma nel rispetto degli obblighi sopra enunciati;
b) accordare eventuali proroghe qualora formalmente richieste e motivate.

Art. 8 - Norme finali e transitorie

Il presente Accordo di Programma, composto di n… pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 32, c. 4, delta Lr n. 35/2001 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 26.03.2010

Il delegato della Regione del Veneto
Arch. Vincenzo Fabris

Il Presidente della Provincia di Padova
Barbara Degani

Il Sindaco del Comune di Monselice
Dr. Francesco Lunghi

Il Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17
Dr. Giovanni Pavesi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 21 marzo 2011

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti". Articolo 11. Nomina della Commissione consultiva regionale carburanti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 recante: "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante: "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti", ed in particolare l'articolo 11 che prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Commissione consultiva regionale carburanti composta da:

- l'Assessore regionale competente in materia, o un suo delegato (Presidente);
- tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
- dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente:
- due dall'unione petrolifera;
- uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di Gpl più rappresentativa a livello regionale;
- uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale;
- quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi;
- uno dal consorzio grandi reti;
- tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di Categoria più rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
- un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
- un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
- un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
- un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
- un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada - Anas;
- l'ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato;
- un rappresentante designato da Veneto Strade Spa;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 recante: "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 recante: "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2004, n. 501 con il quale è stata nominata la Commissione di cui al punto precedente;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 11 della legge regionale n. 23/2003, la Commissione dura in carica cinque anni e sorge pertanto la necessità di procedere al rinnovo della stessa;

Considerato che delle nomine e delle designazioni da effettuarsi è stata data adeguata informazione, ai sensi della citata legge regionale n. 27/1997, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 14 agosto 2009 dell' avviso n. 7 del 31 luglio 2009, relativo alla designazione, da parte della Giunta regionale, di tre componenti effettivi e tre supplenti in qualità di esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente in seno alla Commissione;

Vista la deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3494, con la quale la Giunta regionale ha designato quali membri della Commissione tre esperti effettivi e tre supplenti, rispettivamente nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente;

Viste le note in data 9 settembre 2010, 12 gennaio 2011 e 25 gennaio 2011 del Dirigente della Direzione regionale Commercio, con la quale gli Enti e le Associazioni di cui al predetto articolo 11 della legge regionale n. 23/2003 sono stati invitati a designare i loro rappresentanti in seno alla Commissione;

Preso atto delle designazioni trasmesse da:

- Unione Petrolifera, con nota pervenuta n. 1356 in data 20 settembre 2010;
- Di.stra.gas - Associazione Nazionale Distributori Stradali Gpl Autotrazione, con nota pervenuta in data 21 ottobre 2010;
- Federmetano, con nota n. 125 pervenuta in data 8 ottobre 2010;
- Confcommercio Veneto - Unione regionale Veneta Commercio Turismo e Servizi, con nota n. 658 pervenuta in data 2 novembre 2010;
- Confesercenti Veneto, con note n. 276 e n. 286 pervenute in data 28 settembre 2010 e 12 ottobre 2010;
- Federpetroli, con note n. 18 - 141 e n. 2-13 pervenute in data 30 settembre 2010 e 10 gennaio 2011;
- Assopetroli, con nota n. 470 pervenuta in data 30 settembre 2010;
- Grandi Reti soc.cons. a r.l., con nota n. 39 pervenuta in data 5 ottobre 2010;
- Confartigianato Imprese Veneto, con nota n. 744 pervenuta in data 23 settembre 2010;
- Cna Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa del Veneto - Fita, con nota n. 554 pervenuta in data 17 settembre 2010;
- Faib - Federazione Autonoma Italiana Benzinai, con nota n. 36 pervenuta in data 21 settembre 2010;
- Figisc - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, con nota n. 657 pervenuta in data 2 novembre 2010;
- Uil - Unione regionale Veneto, con nota n. 25 pervenuta in data 31 gennaio 2011;
- Adiconsum Veneto, con nota pervenuta in data 21 febbraio 2011;
- Anci Veneto - Associazione regionale Comuni del Veneto, con nota n. 690 pervenuta in data 3 marzo 2011;

- Uncem Unione nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani - Delegazione regionale del Veneto, con nota n. 273 pervenuta in data 2 dicembre 2010;
- Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Veneto, con nota n. 259 pervenuta in data 25 gennaio 2011;
- Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, con nota n. 7059 pervenuta in data 21 febbraio 2011;
- Urpv - Unione regionale delle Province del Veneto, con nota n. 436 pervenuta in data 9 novembre 2010;
- Anas Spa - Compartimento della Viabilità per il Veneto, con nota n. 33858 pervenuta in data 27 settembre 2010;
- Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige, con nota n. 14978 pervenuta in data 25 novembre 2010;
- Veneto Strade Spa, con nota n. 31880 pervenuta in data 24 settembre 2010;

Considerato che a tutt'oggi Confindustria Veneta - Anita non ha provveduto a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;

Preso atto che la composizione della Commissione sarà integrata non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di Confindustria Veneta - Anita;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/2003, alla nomina della Commissione consultiva regionale carburanti:

decreta

1. È nominata la Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

La Commissione è così composta:

Presidente		
Assessore pro tempore in materia o suo delegato		
Esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente		
Nicola Baldo (membro effettivo)	Enrico Giacomelli (membro supplente)	
Giorgio Biason (membro effettivo)	Luciano Cordioli (membro supplente)	
Antonio Greggio (membro effettivo)	Igor Rodeghiero (membro supplente)	
Esperti dei problemi della distribuzione		
Marina Barbanti (membro effettivo)	Riccardo Anselmi (membro supplente)	Unione Petrolifera
Massimiliano Giannocco (membro effettivo)	Donatella Giacopetti (membro supplente)	Unione Petrolifera
Pietro Frasson (membro effettivo)	Antonella Casarin (membro supplente)	Di. Stra.Gas
Marco Bozzola (membro effettivo)	Licia Balboni (membro supplente)	Federmetano
Moreno Parin (membro effettivo)	Michele Schiavinato (membro supplente)	Unione regionale veneta Commercio Turismo e Servizi
Luigi Azzolin (membro effettivo)	Flavio Convento (membro supplente)	Confesercenti Veneto
Marcello Dalla Bernardina (membro effettivo)	Alessandro Puliti (membro supplente)	Federpetroli
Grazia Pezzin (membro effettivo)	Marco Frigo (membro supplente)	Assopetroli
Giorgio Tanzi (membro effettivo)	Antonio Manfredini (membro supplente)	Grandi Reti soc. cons. a r.l.
Danilo Vendrame (membro effettivo)	Ermanno Pizzolato (membro supplente)	Confartigianato Imprese Veneto
Sergio Barsacchi (membro effettivo)	Claudio Citran (membro supplente)	Cna- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Fita
Rappresentanti dei gestori		
Mario Rosina (membro effettivo)	Valter Bertazzo (membro supplente)	Faib - Federazione Autonoma Italiana Benzinai
Massimo Chiovati (membro effettivo)	Francesco De Toffol (membro supplente)	Figisc - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti
Rappresentante dei lavoratori dipendenti		
Luigino Boscaro (membro effettivo)	Emanuela Detti (membro supplente)	Uil Unione regionale Veneto
Rappresentante dei consumatori		
Renato Michieletto (membro effettivo)	Savino Perale (membro supplente)	Adiconsum Veneto
Rappresentante dei comuni		
Alberto Rossetto (membro effettivo)	Sartor Giulio (membro supplente)	Anci Veneto - Associazione regionale Comuni del Veneto
Rappresentante delle comunità montane		
Giovanni Bertoni (membro effettivo)	Stefano Murer (membro supplente)	Unione nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani - Delegazione regionale del Veneto
Rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura		
Gianni Dalla Bernardina (membro effettivo)	Agostino Melloni (membro supplente)	Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Veneto
Rappresentante designato dal Ministero delle Finanze		
Vincenzo Telemaco Costantini (membro effettivo)	Giuseppe Velleca (membro supplente)	Agenzia Delle Dogane - Direzione interregionale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia
Rappresentante delle amministrazioni provinciali del Veneto		
Agostino Melloni (membro effettivo)	Giacinto Albanese (membro supplente)	Urpv - Unione regionale delle Province del Veneto
Rappresentante designato dall'Ente nazionale della Strada - Anas		
Gaetano Di Tella (membro effettivo)	Moreno Mazzucco (membro supplente)	Anas Spa.- Compartimento della viabilità per il Veneto
Rappresentante designato da Veneto Strade Spa		
Ivano Zattoni (membro effettivo)	Donato Santi (membro supplente)	
Ispettore interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato		

2. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dott.ssa Lucia Tronchin, funzionario regionale, responsabile della posizione Organizzativa Carburanti e Finanziamenti.

3. La Commissione si riunirà presso la sede della Giunta regionale ovvero in altra sede che sarà di volta in volta stabilita dal Presidente.

4. La composizione della Commissione sarà integrata non appena pervenute le designazioni dei rappresentati di Confindustria Veneta - Anita.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 del 22 marzo 2011

Autorizzazione a proporre domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Società Cmr Teco Srl (ora Trevolution Spa in liquidazione), avanti il Tribunale di Lecco, per il recupero del credito regionale.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 21 marzo 2011

Ordinanza di Protezione Civile 2884/1998 e smi Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex Cb Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento e Cb Basso Piave) "Ripristino e adeguamento della rete idraulica - Risezionamento del canale Saviedo di Mezzo in Comune di Pramaggiore" - cod. 2884/Ven/0092. Importo totale finanziato € 291.000,00.- Importo totale lavori € 329.214,13.- Importo finanziato con fondi del Comune di Pramaggiore € 25.000,00. Liquidazione saldo € 133.200,00.

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente
Commissario delegato ex Opcm 2884/1998

(omissis)

ordina

1. di accertare in € 329.214,13 la spesa complessiva sostenuta dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la realizzazione dei lavori di "Risezionamento del canale Saviedo di Mezzo, in Comune di Pramaggione";

2. di confermare il contributo di € 296.000,00= a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile 2884/1998 e delle Ordinanze del Commissario delegato n. 02/Cd/1999 in data 15.02.1999 e n. 901 in data 11.07.2003, per "Risezionamento del canale Saviedo di Mezzo, in Comune di Pramaggione" - cod. 2884/Ven/0092;

3. di imputare la somma di € 133.200,00= alla Contabilità Speciale cod. Cs 2877/Pr Veneto Com.Del.Ord.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia, così come previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 2884/98 del 30/11/1998 del Ministero dell'Interno;

4. di liquidare, a saldo del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1), la somma di € 133.200,00= a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a valere sulla contabilità speciale cod. Cs 2877/Pr Veneto Com.Del. Ord.2884/98.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 81 del 22 marzo 2011

Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di manutenzione dei litorali e degli ambiti marittimi del Delta del Po - Provincia di Rovigo. Esercizio 2010. Lotto A. Affidamento incarico per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (Cse).

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 - È affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (Cse) dei "Lavori di manutenzione dei litorali e degli ambiti marittimi del Delta del Po - Provincia di Rovigo. Esercizio 2010. Lotto A" all'arch. Alberto Elia dello Studio Tecnico Elia con sede in Via del Boschetto, n. 5 - 30.015 Chioggia (Ve).

2 - È approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

3 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di € 5.875,81 (di cui 20% ritenuta d'acconto € 941,64) ossia € 4.708,18 per onorario, più contributo Inarcassa. pari al 4% valutato in € 188,33, completo di Iva al 20% di € 979,30 sull'imponibile ai fini Iva di € 4.896,50 con determinazione del totale complessivo di offerta di € 5.875,81.

4 - Alla spesa di € 5.875,81 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 349 del 29.12.2010 sul cap. 100.267 - esercizio finanziario 2010 che offre sufficiente disponibilità.

5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dallo schema di contratto di prestazione d'opera di cui al punto 2.

6 - Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione - collaboratori.

Adriano Camuffo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 del 15 marzo 2011

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti, ratificata con legge regionale 26 ottobre 2007, n.31. Nuovi adempimenti per l'attuazione dell'Intesa nel Veneto.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Designazione dei nuovi componenti, di parte veneta, della Commissione per la Gestione dell'Intesa e del Gruppo Tecnico, in conseguenza del rinnovo degli organi regionali avvenuto con le elezioni amministrative del marzo 2010 e del nuovo assetto organizzativo degli uffici regionali.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia autonoma di Trento, anche mediante strumenti giuridici innovativi, e nel solco dei proficui rapporti di collaborazione da tempo esistenti tra l'Amministrazione regionale e quella provinciale, con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione di un'Intesa con la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

In particolare, l'Intesa era volta a favorire la cooperazione tra i territori confinanti e la promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale dei territori stessi, mediante la programmazione e l'attuazione di una serie di interventi coordinati nei settori che più direttamente incidevano sulle dinamiche economiche e sociali delle aree considerate, quali lo sviluppo locale, la sanità, la cultura, l'alta formazione, l'istruzione e la formazione, le infrastrutture e le reti di trasporto. Il metodo utilizzato è quello della programmazione decentrata che prevede il coinvolgimento diretto dei territori interessati nella predisposizione dei relativi programmi di sviluppo locale.

L'Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni in data 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e successivamente ratificata con la legge della Regione del Veneto n. 31 del 26 ottobre 2007 e con la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 16 novembre 2007.

Le iniziative di cooperazione previste dall'Intesa interessano in totale 32 Comuni del Veneto, appartenenti alle Province di Verona, Vicenza e Belluno, e 29 Comuni appartenenti alla Provincia autonoma di Trento; è prevista altresì la possibilità che dette iniziative possano riguardare anche territori di Comuni della Regione e della Provincia autonoma diversi da quelli direttamente confinanti, purché a questi ultimi funzionalmente collegati per il perseguimento delle specifiche finalità dei singoli interventi.

Per consentire la realizzazione delle iniziative di cooperazione, è stato approvato, con Dgr n. 1655 del 24 giugno 2008, il primo Programma Triennale degli interventi per gli anni 2008, 2009 e 2010, successivamente modificato - allo scopo di potenziare gli interventi finanziabili nel settore "Sviluppo Economico" - con Dgr n. 2255 del 28 luglio 2009.

In attuazione di tale Documento di programmazione sono stati quindi approvati, dalla Giunta regionale veneta, i Piani operativi annuali per gli anni 2008 e 2009 (Dgr n. 4014 del 30 dicembre 2008) e per l'anno 2010 (Dgr n. 686 del 9 marzo 2010).

Con l'Intesa è stata operata la scelta di riservare la direzione delle attività connesse all'organizzazione e al funzionamento dell'Intesa stessa - oltre che le funzioni di Presidenza della Commissione per la Gestione dell'Intesa - alternativamente alla Regione e alla Provincia autonoma, per un biennio ciascuna, partendo per il primo biennio 2008 -2009 dal Veneto. Per gli anni 2010 e 2011, dunque, lo svolgimento di tali funzioni è assicurato dalla Provincia autonoma di Trento.

Si devono ora porre in essere, in conseguenza del rinnovo delle compagini degli organi della Regione, a seguito delle elezioni amministrative del marzo 2010, alcuni adempimenti necessari per garantire continuità nell'attuazione dell'Intesa. Si tratta anzitutto di provvedere alla nuova designazione dei componenti della Commissione per la Gestione dell'Intesa, organo Comune di coordinamento politico-amministrativo cui spetta la definizione degli interventi da realizzare e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Intesa, è composta dai Presidenti della Regione e della Provincia autonoma, o da loro delegati, nonché dagli Assessori di riferimento per i settori oggetto dell'Intesa.

Si propone pertanto di designare in rappresentanza della Regione del Veneto, tenuto conto dei compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati ai singoli membri della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, nonché dei settori di intervento previsti dall'Intesa, i seguenti componenti della Commissione per la Gestione dell'Intesa:

- Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto
- Marino Zorzato Vice Presidente e Assessore al Territorio e alla Cultura
- Renato Chisso Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture
- Roberto Ciambetti Assessore al Bilancio e agli Enti locali
- Luca Coletto Assessore alla Sanità
- Marialuisa Coppola Assessore all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione
- Elena Donazzan Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
- Marino Finozzi Assessore al Turismo e al Commercio Estero

Si propone di designare il Vice Presidente On. Marino Zorzato, quale delegato del Presidente della Regione in seno alla Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa.

Tra gli altri adempimenti spettanti alla Regione, vi è anche quello della designazione dei propri rappresentanti tecnici che parteciperanno al Gruppo Tecnico di cui all'articolo 6 dell'Intesa, organismo di supporto alla Commissione, avente competenze sia giuridico-amministrative che tecnico-economiche, da individuare tra i Segretari e i Dirigenti degli Uffici competenti.

Si propone pertanto di designare quali componenti regionali del Gruppo Tecnico di cui all'articolo 6 dell'Intesa in rappresentanza della Regione del Veneto, individuandoli tra i Segretari e i Dirigenti dei competenti Uffici regionali:

- Tiziano Baggio Segretario Generale della Programmazione
- Maria Antonietta Greco Dirigente Direzione Riforme Istituzionali
- Carlo Terrabujo Dirigente Direzione Programmazione
- Maurizio Gasparin Dirigente Direzione Enti locali
- Paolo Rosso Dirigente Direzione Turismo
- Mariano Carraro Segretario regionale per l'Ambiente
- Domenico Mantoan Segretario regionale per la Sanità
- Angelo Tabaro Segretario regionale per la Cultura
- Mauro Trapani Segretario regionale per il Bilancio
- Sergio Trevisanato Segretario regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione
- Silvano Vernizzi Segretario regionale per le Infrastrutture.

I Segretari potranno farsi sostituire o chiedere la collaborazione dei Commissari e dei Dirigenti appartenenti alla propria area, nei settori interessati dall'Intesa. Il Segretario Generale, a richiesta, potrà convocare ogni altra Struttura regionale.

In considerazione del carattere innovativo del percorso istituzionale avviato con la sottoscrizione dell'Intesa e della trasversalità e multisettorialità degli interventi che saranno posti in essere in attuazione della stessa anche nei prossimi anni, si propone infine di confermare in capo al Segretario Generale della Programmazione, che si potrà avvalere per la parte giuridico-istituzionale della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega e per la parte tecnico-amministrativa della Direzione Programmazione, la competenza in ordine ad ogni attività necessaria per garantire l'attuazione dell'Intesa, nonché il coordinamento delle Strutture regionali competenti nei diversi settori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti";

Vista la legge regionale n. 31 del 26 ottobre 2007, recante "Ratifica dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra territori confinanti";

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 16 novembre 2007, avente medesimo oggetto;

delibera

1. di designare in rappresentanza della Regione del Veneto, tenuto conto dei compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati ai singoli membri della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, nonché dei settori di intervento previsti dall'Intesa, i seguenti componenti della Commissione per la Gestione dell'Intesa:
   - Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto
   - Marino Zorzato Vice Presidente e Assessore al Territorio e alla Cultura
   - Renato Chisso Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture
   - Roberto Ciambetti Assessore al Bilancio e agli Enti locali
   - Luca Coletto Assessore alla Sanità
   - Marialuisa Coppola Assessore all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione
   - Elena Donazzan Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
   - Marino Finozzi Assessore al Turismo e al Commercio Estero
2. di designare il Vice Presidente On. Marino Zorzato, quale delegato del Presidente della Regione in seno alla Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa
3. di designare quali componenti del Gruppo Tecnico di cui all'articolo 6 dell'Intesa in rappresentanza della Regione del Veneto, individuandoli tra i Segretari e i Dirigenti dei competenti Uffici regionali:
   - Tiziano Baggio Segretario Generale della Programmazione
   - Maria Antonietta Greco Dirigente Direzione Riforme Istituzionali
   - Carlo Terrabujo Dirigente Direzione Programmazione
   - Maurizio Gasparin Dirigente Direzione Enti locali
   - Paolo Rosso Dirigente Direzione Turismo
   - Mariano Carraro Segretario regionale per l'Ambiente
   - Domenico Mantoan Segretario regionale per la Sanità
   - Angelo Tabaro Segretario regionale per la Cultura
   - Mauro Trapani Segretario regionale per il Bilancio
   - Sergio Trevisanato Segretario regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione
   - Silvano Vernizzi Segretario regionale per le Infrastrutture

   I Segretari potranno farsi sostituire o chiedere la collaborazione dei Commissari e dei Dirigenti appartenenti alla propria area, nei settori interessati dall'Intesa. Il Segretario Generale, a richiesta, potrà convocare ogni altra Struttura regionale;
4. di confermare in capo al Segretario Generale della Programmazione, che si potrà avvalere per la parte giuridico-istituzionale della Direzioni Riforme Istituzionali e Processi di Delega e per la parte tecnico-amministrativa della Direzione Programmazione, la competenza in ordine a ogni attività necessaria per garantire l'attuazione dell'Intesa, nonché il coordinamento delle Strutture regionali competenti nei diversi settori
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 224 del 15 marzo 2011

Programma "Ipa Info Civil Society EU Info": Progetti "EU & YOUth - Sharing youth CSO experiences in the field of EU youth" e "Hermes - Helping transfer Enlargement Reasons through Media for European Society". Autorizzazione sottoscrizione accordi di partenariato.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento autorizza il Dirigente competente alla sottoscrizione di due accordi di partenariato per la realizzazione dei progetti comunitari EU & YOUth e Hermes.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles, alla sottoscrizione degli accordi di partenariato con Dunea- Agenzia di sviluppo regionale di Dubrovnik (Allegato A) e con l'Agenzia di sviluppo della Slavonia e Baranja e (Allegato B) per la realizzazione dei progetti comunitari "EU and YOUth" e "Hermes".
2. di determinare in euro 16.950 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al progetto "EU and YOUth" alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sul costituendo capitolo di spesa del Bilancio 2011 ad avvenuta esecutività dello stesso;
3. di determinare in euro 16.469,64 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativo al progetto "Hermes"alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sul costituendo capitolo di spesa del Bilancio 2011 ad avvenuta esecutività dello stesso.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 225 del 15 marzo 2011

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti al Tar per il Lazio, avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2010.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 226 del 15 marzo 2011

N. 31 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 227 del 15 marzo 2011

Adesione regionale alla XIII edizione della Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali nel periodo 9-17 aprile 2011.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento si aderisce alla XIII edizione della "Settimana della Cultura", mettendo a disposizione alcuni luoghi della cultura di proprietà regionale per l'apertura gratuita al pubblico.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di aderire all'iniziativa della XIII edizione della Settimana della Cultura, in programma dal 9 al 17 aprile 2011, mettendo a disposizione, per essere visitati gratuitamente, con le modalità che saranno attuate dai soggetti che hanno in gestione le strutture, due luoghi della cultura di proprietà regionale: la villa Contarini e il suo parco a Piazzola sul Brenta e il castello Cini a Monselice;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3) di demandare al dirigente della competente struttura l'esecuzione del presente provvedimento, incaricandolo altresì di dare diffusione all'iniziativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 228 del 15 marzo 2011

Convenzione Regione Veneto Istituto Sviluppo Agroalimentare per utilizzo provvisorio locali siti all'interno della sede regionale in Venezia Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si tratta di autorizzare la stipula di apposita convenzione tra Regione Veneto e Istituto di Sviluppo Agroalimentare Spa, per l'assegnazione provvisoria a quest'ultimo di due locali ubicati all'interno della sede regionale istituzionale sita in Venezia, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, "Palazzo ex Compartimentale. Tale assegnazione consentirà all'Istituto di meglio svolgere, a livello territoriale le attività statutarie di finanziamento a sostegno delle imprese che operano nel settore agricolo, agroindustriale

e alimentare, tramite l'utilizzo di strumenti di finanza agevolata e finanza a condizioni di mercato, in attuazione, altresì, di uno specifico protocollo di intesa stipulato con la Regione Veneto e finalizzato all'avvio di una partnership nel settore degli aiuti agli investimenti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Quale corrispettivo della assegnazione dei locali, l'Istituto corrisponderà all'Amministrazione un canone pari ad € 17.100,00 oltre oneri accessori.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare l'assegnazione all'Istituto Sviluppo Agroalimentare di due locali ubicati all'interno della propria sede istituzionale sita in Venezia, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 "Palazzo ex Compartimentale" secondo le condizioni di cui alla relazione di stima della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, allegata al presente provvedimento (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che tale assegnazione, che avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del relativo atto, deve intendersi a carattere provvisorio sino a che non si individueranno spazi maggiormente idonei ed affini per le tematiche ed il servizio che ISA, in forza del protocollo di intesa, andrà a svolgere;
3. di autorizzare, per l'effetto, il Dirigente regionale della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, a sottoscrivere il relativo atto di convenzione con l'Istituto Sviluppo Agroalimentare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (allegato B) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il suindicato Dirigente regionale della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi ad apportare alla convenzione tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie nell'esclusivo interesse della Amministrazione regionale;
5. di accertare l'importo di € 17.100,00 oltre agli oneri accessori derivante dalla sottoscrizione della convenzione sul capitolo 6210 del bilancio regionale per l'anno 2011.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 229 del 15 marzo 2011

Strada di accesso alla proprietà regionale denominata "Porto Interno di Rovigo": autorizzazione alla donazione del compendio immobiliare in favore dell'Amministrazione comunale di Rovigo.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si propone di autorizzare la sottoscrizione di un atto di donazione fra la Regione del Veneto, in qualità di Ente donante, ed il Comune di Rovigo, in qualità di Ente donatario, per il trasferimento della proprietà della strada di accesso e collegamento alla zona portuale denominata "Porto Interno di Rovigo", in applicazione del disposto normativo dell'art. 2, comma 6, lettera D) del D.lgs 30.04.1992, n. 285.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il trasferimento, in favore del Comune di Rovigo, della titolarità della strada di accesso al Porto Interno di Rovigo, meglio rappresentata nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di autorizzare, per i fini di cui al precedente punto 1), la sottoscrizione fra la Regione del Veneto, in qualità di Ente donante, ed il Comune di Rovigo, in qualità di Ente donatario, di un atto di donazione secondo lo schema d'atto allegato al presente provvedimento (Allegato B);
3. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a rogare l'atto in forma pubblica, successivamente all'adozione da parte del Consiglio comunale di Rovigo di apposito provvedimento di accettazione della donazione del compendio immobiliare in questione;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute opportune nell'interesse regionale;
5. di incaricare l'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi di redigere una perizia di stima del valore del cespite da donare, anche al fine di quantificare il depauperamento del patrimonio dell'Ente donante (ed il correlativo incremento del patrimonio dell'Ente donatario) in funzione dei riflessi che l'atto di donazione determinerà sul bilancio regionale;
6. di dare atto che eventuali spese connesse e conseguenti la sottoscrizione della donazione saranno a carico dell'Amministrazione comunale di Rovigo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 del 15 marzo 2011

Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2011. (artt. 8 e 9 Lr 2/2005.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La legge regionale n. 2/2005 artt. 8 e 9 prevede che per il

rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, risulti necessaria la frequentazione di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa Lr stabilisce inoltre che i maestri di sci possono conseguire le specializzazioni nell'insegnamento ai bambini, a persone diversamente abili, nell'insegnamento del telemark e del freeride - newschool e nonché conseguire la qualfica di direttore di scuola di sci, il tutto a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e del superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci previo intesa con la Giunta regionale.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La Regione, con propria legge 3 gennaio 2005, n.2, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n.81, ha disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:

a) l'art. 8 della Lr 2/2005 detta disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previo frequenza di corsi teorici e pratici e superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l'art. 9 della Lr 2/2005 tratta dei corsi di aggiornamento professionale. L'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, che è condizione per l'esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previo frequenza di corsi di aggiornamento istituiti dalla Giunta regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione. La Giunta regionale istituisce i corsi di aggiornamento su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci e si avvale, per l'organizzazione degli stessi, della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali FISI per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l'impiego di istruttori nazionali.

Il Presidente del Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto, con lettera in data 18/01/2011 prot. n. 9/2011, ha comunicato le date e le località fissate per i corsi in programma per l'anno 2011 chiedendo alla Giunta regionale di poter istituire ai sensi degli artt. 8 e 9 della Lr n. 2/2005 i corsi di seguito indicati:

○ Corsi di aggiornamento professionale con una previsione di n. 450 partecipanti e un costo pro capite per la partecipazione a ciascuno dei corsi di € 125,00.=

- n. 4 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina alpina, della durata di 3 giorni ciascuno che si terranno a:
  - Asiago dal 21 al 23 marzo 2011;
  - Alleghe dal 28 al 30 marzo 2011;
  - Cortina d'Ampezzo dal 4 al 6 aprile 2011;
  - Aggiornamento all'estero (Austria o altra località da definire) dall' 11 al 13 aprile 2011.
- n. 1 corso di aggiornamento professionale per la disciplina fondo, della durata di 3 giorni che si terrà a:
  - Cortina d'Ampezzo dal 14 al 16 marzo 2011.
- n. 2 due corsi di aggiornamento professionale per la disciplina snowboard, della durata di 3 giorni che ciascuno che si terranno a:
  - Asiago dal 14 al 16 marzo 2011;
  - Alleghe dal 21al 23 marzo 2011.

○ Corsi di specializzazione:

- corso di specializzazione freeride-newschool, (con la possibilità di specializzazione anche in una sola delle due tecniche) :
  - Freeride, partecipanti previsti 10-12 e un costo pro capite di partecipazione di € 500,00.= che si terrà ad Arabba e Cortina d'Ampezzo dal 28 marzo al 2 aprile 2011;
  - Newschol, partecipanti previsti n.10-12 e un costo pro capite di partecipazione di € 500,00.=, che si terrà nella zona di Alleghe e Cortina d'Ampezzo dal 21 al 26 marzo 2011.
- corso di specializzazione nell'insegnamento del telemark, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 235,00.= che si terrà a:
  - Arabba e Cortina d'Ampezzo dal 21 al 26 marzo 2011.
- corso di specializzazione nell'insegnamento ai bambini, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 250,00.= che si terrà a:
  - Cortina d'Ampezzo e Alleghe dal 21 al 25 marzo 2011.
- corso di specializzazione nell'insegnamento ai diversamente abili, partecipanti previsti n. 10 e un costo di € 400,00.= che si terrà a:
- Alleghe dal 28 marzo al 2 aprile 2011.

○ Corsi di qualifica:

• corso di qualifica di direttore di scuola di sci, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 400,00.=, che si terrà a :

- Belluno dal 28 al 30 marzo 2011 e dal 4 al 6 aprile 2011.

I costi di partecipazione a tutti i su elencati corsi per maestri di sci nelle diverse discipline si intendono Iva inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare la propria qualificazione professionale, si propone di istituire i corsi richiesti, affidare il loro svolgimento al Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto e fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.

Il Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque non dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno inoltre subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate a cura del Collegio stesso. Gli iscritti, in funzione del livello tecnico riscontrato dagli istruttori, potranno essere suddivisi in gruppi.

Si dà atto che nessun onere sarà a carico della Regione Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta in merito all' istituzione di corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci.

delibera

1) di autorizzare il programma dei corsi di aggiornamento professionale, specializzazione, e qualifica per i maestri di sci come indicato in premessa;

2) di fissare le seguenti quote pro capite di partecipazione ai nuovi corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica proposti, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto:

- € 125,00 per i corsi di aggiornamento nelle disciplina alpina, fondo e snowboard;
- € 500,00 per il corso di specializzazione nella disciplina freeride-newschool;
- € 235,00 per il corso di specializzazione in telemark;
- € 250,00 per il corso di specializzazione all'insegnamento ai bambini;
- € 400,00 per il corso di specializzazione all' insegnamento ai diversamente abili;
- € 400,00 per il corso di qualifica direttore di scuola di sci.

1) di dare atto che i suddetti costi si intendono Iva inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

2) di affidare al Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla FISI ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della Lr 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso, il quale a conclusione dei corsi riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti.

3) di stabilire che gli esami dei maestri di sci per l'ottenimento della specializzazione o qualifica, che saranno sostenuti davanti alla commissione regionale d'esame, potranno partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell'esame stesso, nell'albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Lr 2 /2005, è demandata al Collegio regionale;

6) di incaricare il Dirigente della Direzione lavori Pubblici a procedere all'esecuzione del presente atto nonché ad autorizzare eventuali modifiche di dettaglio i non comportanti aumenti di spesa;

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 241 del 15 marzo 2011

Ratifica del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa, la Regione Veneto e il Comune di Venezia per la razionalizzazione, la riqualificazione e valorizzazione di alcuni siti militari presenti nel territorio comunale veneziano.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Il presente atto riguarda l'approvazione e l'assunzione dei rispettivi impegni in merito al protocollo di intesa fra Ministero della Difesa, la Regione Veneto e il Comune di Venezia, finalizzato ad un migliore futuro utilizzo di immobili ora sottoutilizzati presenti in Comune di Venezia. Per ogni sito individuato sarà approvato uno specifico e finalizzato Accordo di Programma. Gli immobili ora di proprietà del demanio militare e da valorizzare sono: Caserma Matter, parte ex Arsenale, ex Idroscalo Sant'Andrea, ex caserma Bacini.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare il Protocollo di Intesa già sottoscritto (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato in data 13 dicembre 2010 tra il Ministero della Difesa, la Regione Veneto e il Comune di Venezia per la razionalizzazione, la riqualificazione e valorizzazione di alcuni siti militari presenti nel territorio comunale veneziano;

2. di individuare quali rappresentanti della Regione Veneto nel Gruppo di Lavoro congiunto i seguenti dirigenti regionali:

- Arch. Vincenzo Fabris quale Commissario al Territorio
- Avv. Gianluigi Carrucciu quale responsabile della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi
- Dott. Angelo Tabaro quale Segretario regionale per la Cultura

3. di dare atto che la Regione Veneto è impegnata a promuovere la conclusione degli Accordi di Programma di cui in premessa ed a partecipare al gruppo di lavoro a ciò finalizzato e costituito anche dal Ministero della Difesa e dal Comune di Venezia;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti della Lr 8/5/1989, n. 14, art. 2 e Lr 23/4/2004, n. 11, c. 6 dell'art. 15.

(segue allegato)

Allegato A

Ministero della Difesa *Regione Veneto* *Comune di Venezia*

REPUBBLICA ITALIANA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA, LA REGIONE DEL VENETO ED IL COMUNE DI VENEZIA PER LA RAZIONALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONEDI ALCUNI SITI MILITARI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE VENEZIANO

Roma, 13 dicembre 2010

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- l'art. 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che consente al Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di individuare gli immobili militari da alienare, permutare, valorizzare direttamente, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n.783 e successive modificazioni, anche secondo le modalità dall'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- l'art. 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
- l'art. 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che reca disposizioni in materia di "fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- il decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 datato 5 marzo 2010, con il quale il Ministero della difesa ha individuato gli immobili appartenenti al demanio militare da assoggettare alle procedure di alienazione, valorizzazione, permuta e gestione di cui al citato art. 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che ha abrogato e sostituito l'art. 14 bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le linee programmatiche di mandato elaborate dal Sindaco del Comune di Venezia in ottemperanza al comma 7 dell'art. 5 bis dello Statuto del Comune di Venezia, approvate dal Consiglio Comunale in data 19/07/2010;
- l'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e s.m.i..

PREMESSO CHE

- il Comune di Venezia promuove un processo di riqualificazione, di razionalizzazione e sviluppo del tessuto urbano in modo condiviso con gli enti territoriali e/o altri soggetti pubblici interessati;
- il Ministero della Difesa ha in uso per le proprie esigenze istituzionali, nell'ambito del Comune di Venezia numerose infrastrutture militari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione, delocalizzazione ed accorpamento, tali da consentirne la loro valorizzazione;
- in tale quadro il Ministero della difesa, nell'ambito delle finalità previste dalla normativa innanzi citata, ha già avviato lo studio di soluzioni volte a consentire l'accorpamento degli Enti/Reparti militari dislocati nella sede di Venezia, anche al fine specifico di individuare gli immobili da valorizzare secondo le procedure previste dall'art. 307, comma 10 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che consente al Ministero della difesa di individuare gli immobili militari da alienare, permutare, valorizzare direttamente, in deroga alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783 e s.m.i., anche secondo le modalità dall'art. 58 della Legge 133/2008;

- le parti firmatarie del presente protocollo danno atto dell'interesse regionale alla valorizzazione dei cespiti in argomento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Art. 2

1. Il Ministero della difesa, la Regione Veneto ed il Comune di Venezia, con la presente Intesa, instaurano attività volte alla promozione di specifici Accordi di programma che abbiano ad oggetto la razionalizzazione e la valorizzazione degli immobili militari siti nella sede di Venezia, di seguito individuati, e la contestuale riqualificazione del tessuto urbano del Comune.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, il Comune di Venezia si impegna ad avviare, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di sviluppo del territorio ed anche in relazione al redigendo Piano di assetto del territorio comunale (PAT), gli studi attinenti alla formalizzazione di proposte di programmazione/pianificazione urbanistica necessarie alla valorizzazione degli immobili di seguito elencati.
3. La Regione Veneto si impegna a promuovere la conclusione di Accordi di programma finalizzati, in particolare, alla valorizzazione dei beni oggetto del presente accordo per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità anche di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 e s.m.i..
4. Per le suddette finalità, il Ministero della Difesa ha individuato i seguenti immobili:
   a. caserma "Matter", di Venezia-Mestre, Via Terraglio 42, sede del Reggimento lagunari "Serenissima";
   b. aliquota dell'ex Arsenale Marina Militare, viale Suzzani 125, sede del Centro Studi Marittimi della Marina Militare;

c. ex Idroscalo Sant'Andrea, Isola delle Vignole, sede del Reggimento lagunari "Serenissima";

d. ex caserma "Bacini" (area ex sommergibilisti), in uso al Centro Studi Marittimi della Marina Militare.

A detti immobili il Ministero della difesa potrebbe aggiungere ulteriori beni che si rendessero disponibili a seguito dell'implementazione degli studi finalizzati alla razionalizzazione del proprio parco infrastrutturale nella area di Venezia, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali specifiche esigenze formalmente prospettate dalla Regione Veneto o dal Comune di Venezia.

Art. 3

1. Nelle more della definizione degli Accordi di Programma, la Regione Veneto ed il Comune di Venezia avvieranno il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, dall'art. 4 L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

2. In ogni caso, per consentire la valorizzazione degli immobili elencati al punto 4 del precedente articolo, dovrà previamente essere acquisito il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 4

Al fine della predisposizione degli Accordi di programma, nonché delle proposte di intervento per la valorizzazione degli immobili di cui al precedente Art. 2, o parte di essi, verrà costituito un Gruppo di Lavoro tra il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, la Regione Veneto ed il Comune di Venezia.

Art. 5

1. Gli Accordi di programma attuativi della presente Intesa dovranno essere sottoscritti entro il termine massimo di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del presente atto, che si intenderà decaduto se nei 2 (due) mesi successivi alla scadenza le parti non concordino un nuovo termine.

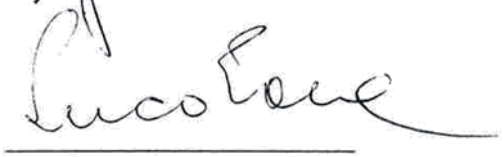
2. Qualora la procedura per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di programma non dovesse avere buon esito, le Parti si dichiarano disponibili a prevedere, previa idonea verifica ed approfondimento, altre modalità di valorizzazione degli immobili sopra citati.
3. Gli aspetti negoziali nascenti dal presente protocollo troveranno dettagliata disciplina nei singoli Accordi di programma.
4. Il presente documento si compone di 5 articoli ed è redatto in un unico originale, consegnato in copia conforme alle Parti firmatarie.

Roma, 13 dicembre 2010

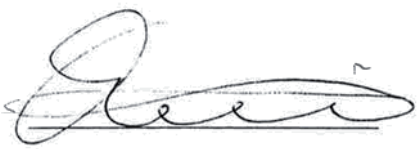
Per il Ministero della difesa
Il Ministro della Difesa
On. Avv. Ignazio LA RUSSA



Per la Regione Veneto
Il Presidente della Regione
Dott. Luca ZAIA



Per il Comune di Venezia
Il Sindaco
Avv. Giorgio ORSONI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 15 marzo 2011

Costituzione di un Gruppo di lavoro per l'attuazione del federalismo demaniale. D.lgs 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Si istituisce un Gruppo di lavoro, presso la Segreteria Generale della Programmazione, al fine di dare pronta attuazione nella Regione del Veneto al D.lgs n. 85/2010 sul federalismo demaniale, secondo un nuovo e più efficace approccio per la migliore gestione e valorizzazione dei beni pubblici.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, un Gruppo di lavoro intersettoriale per l'attuazione del D.lgs n. 85/2010 sul federalismo demaniale, e in relazione agli adempimenti che faranno carico alla Regione, coordinato dal Segretario Generale della Programmazione dott. Tiziano Baggio, individuando quali componenti permanenti del Gruppo: il Dirigente della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, avv. Maria Antonietta Greco, il Dirigente della Direzione Affari Legislativi, avv. Patrizia Petralia, il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, avv. Gianluigi Carrucciu, il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, ing. Tiziano Pinato, il Dirigente della Direzione Enti locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, dott. Maurizio Gasparin, il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Antonio Strusi, il Dirigente della Direzione Turismo, dott. Paolo Rosso;
2. di disporre altresì che il Gruppo potrà essere integrato da altri Dirigenti di Strutture regionali competenti nei singoli settori di volta in volta coinvolti;
3. di prevedere che alle riunioni del Gruppo partecipi il prof. Luca Antonini incaricato, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2097 del 3.8.2010, di supportare l'azione della Regione volta ad acquisire una maggiore autonomia rispetto alle altre Regioni a Statuto ordinario, ai sensi degli articoli 116, terzo comma, 117 e 118 della Costituzione;
4. di demandare al Segretario Generale della Programmazione il coordinamento del Gruppo di lavoro nonché l'assunzione di ogni necessaria iniziativa da proporre alla Giunta regionale; in caso di assenza il Segretario Generale sarà sostituito dall'avv. Gianluigi Carrucciu;
5. di disporre che ogni tre mesi il Gruppo di lavoro presenterà alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e su quella da svolgere nel periodo immediatamente successivo;
6. di demandare al Dirigente della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del 15 marzo 2011

Ratifica Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e la Società Veneto Strade Spa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la ratifica del Protocollo di Intesa la Regione del Veneto, attraverso la Società Veneto Strade Spa, redigerà uno studio di fattibilità per la definizione di una nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, la Provincia di Treviso, il Comune di Vidor e la Società Veneto Strade Spa, che si riporta quale Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, incaricando la Veneto Strade Spa alla redazione di uno studio di fattibilità che analizzi le criticità dei collegamenti viari del territorio dei comuni rivieraschi del Piave e del bacino del Quartier del Piave con particolare riferimento alla viabilità interessante il ponte di Vidor;
2. di prendere atto che gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo di cui trattasi trovano copertura nell'impegno n.7504 assunto con Dgr n. 4136 del 25.02.2005;
3. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture degli eventuali adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 244 del 15 marzo 2011

Linea ferroviaria Adria - Mestre. Legge 297/1978 art. 10 - Fondo comune. Approvazione atto aggiuntivo al contratto di servizio per il periodo 01/01/2010-31/12/2014.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni. Periodo 01/01/2010-31/12/2014, stipulato il 16/04/2010 tra la Regione del Veneto e la società Sistemi Territoriali Spa per la linea ferroviaria Adria - Mestre. Integrazione investimenti fondo comune ex L. 597/1978 - anno 2010.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1847 del 20.07.2010 approvava il programma degli investimenti da realizzare per l'anno 2010 sulla linea ferroviaria Adria-Mestre finanziati dalla L. 297/1978, come previsto dal contratto di servizio per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni - periodo 01/01/2010 - 31/12/2014, stipulato con Sistemi Territoriali Spa

Il Programma prevedeva una serie di interventi per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile per un importo di € 723.039,65, tra cui la realizzazione di un sistema di telediffusione sonora per diffondere comunicazioni inerenti il servizio ai viaggiatori in attesa alle fermate, per una spesa di € 52.000,00.

Al riguardo, Sistemi Territoriali Spa, soggetto esecutore del Programma degli interventi, chiedeva, con lettera prot. n. 2168 del 15.10.2010, un ulteriore finanziamento di € 3.800,00. Ciò in considerazione del fatto che il costo per la realizzazione del sistema di telediffusione sonora nelle stazioni di Mira e Porta ovest risultava essere di € 39.000,00 e che, pertanto, la somma residua di € 13.000,00 non era sufficiente a coprire la spesa dell'analogo intervento previsto nella stazione di Piove di Sacco, stimata in € 16.800,00.

Con provvedimento n. 3404 del 30/12/2010 la Giunta regionale deliberava di integrare con l'importo richiesto di € 3.800,00 il "Programma investimenti Fondo Comune ex L. 297/1978 - Anno 2010" impegnando contestualmente la somma sul capitolo 45915 del bilancio di previsione 2010 denominato "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa".

Con la presente deliberazione si intende approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto stipulato con Sistemi Territoriali Spa in data 16/04/2010 ad oggetto "Atto aggiuntivo al contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni per il periodo 01/01/2010-31/12/2014 tra la Regione del Veneto e la Società Sistemi Territoriali Spa -Linea ferroviaria Adria - Mestre. Integrazione investimenti fondo comune ex L. 597/1978 - anno 2010", allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Vista la legge n. 297/1978;

• Vista la Dgr n. 1847 del 20.07.2010;

• Vista la Dgr n. 3404 del 30.12.2010;

• Visto il contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre stipulato tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali Spa in data 16.04.2010;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di atto aggiuntivo al contratto stipulato con Sistemi Territoriali Spa in data 16/04/2010 ad oggetto "Atto aggiuntivo al contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni per il periodo 01/01/2010-31/12/2014 tra la Regione del Veneto e la Società Sistemi Territoriali Spa -Linea ferroviaria Adria - Mestre. Integrazione investimenti fondo comune ex L. 597/1978 - anno 2010", allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Mobilità alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al punto 2);

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale in quanto l'importo previsto di € 3.800,00 è già stato impegnato con precedente Dgr n. 3404 del 30/12/2010 sul capitolo 45915 del bilancio di previsione 2010 denominato "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 15 marzo 2011

Protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia per l'attuazione di attività di monitoraggio finalizzate alla definizione dello stato chimico dei corpi idrici della Laguna di Venezia ed alla integrazione delle conoscenze sui carichi immessi in laguna, nell'ambito delle attività previste dal "Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante" - Direttiva 2000/60/CE.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Gestione della sub unità idrografica "Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante", adottato in data 24 febbraio 2010 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige, si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia, finalizzato ad una gestione più efficace delle risorse nell'attuazione dei monitoraggi ambientali nella Laguna di Venezia e nel Bacino Scolante.

L'Assessore Chisso riferisce quanto segue.

La salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è l'obiettivo della Legge Speciale n. 171 del 1973, cui hanno fatto seguito altre Leggi Speciali, la L. 798/1984, la L. 360/1991 e la L. 139/1992. Tali norme definiscono gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti attuatori degli interventi.

In particolare, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

La Legge regionale n. 17 del 27/02/1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante", all'art. 3, prevede che la Regione Veneto adotti un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", noto come "Piano Direttore".

Sulla scorta di tale dettato normativo e sulla base delle conoscenze ambientali acquisite sull'ecosistema lagunare, il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato l'ultimo documento di programmazione e pianificazione denominato "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000."

Il "Piano Direttore 2000" individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, con riferimento alle conoscenze sullo stato della laguna ed inoltre identifica i criteri generali per l'abbattimento dei carichi inquinanti; fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere. Le azioni di risanamento sono, pertanto, estese a tutte le fonti di inquinamento, reali e potenziali e sono riferite all'intero territorio del Bacino Scolante.

Grazie all'azione della Regione Veneto, nel corso degli anni, sono stati avviati e sono tuttora in corso, con i fondi della Legge Speciale per Venezia, numerosi interventi nei settori della depurazione e della fognatura, dei servizi acquedottistici (limitatamente alla realizzazione dello Schema del Veneto Centrale nell'ambito del Modello Strutturale degli Acquedotti), dell'agricoltura, della zootecnica e del territorio, nonché della bonifica dei siti inquinati, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento nel bacino scolante e, di conseguenza, quello veicolato nella Laguna di Venezia.

Ad oggi, le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante devono tenere in considerazione i profondi cambiamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e della normativa nazionale di recepimento.

Infatti, la Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di armonizzare le azioni volte alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee in modo da impedire il loro ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, proteggere e migliorare l'ambiente acquatico.

La Direttiva Quadro sulle Acque assegna come primo compito agli Stati membri l'individuazione, nell'ambito del proprio territorio, dei distretti idrografici.

Il distretto idrografico costituisce dunque l'unità territoriale di riferimento per la gestione integrata del sistema delle acque superficiali e sotterranee. Rispetto ad esso è predisposto ed attuato il Piano di gestione (art. 13 Direttiva 2000/60/CE), per il conseguimento degli obiettivi posti dalla direttiva medesima. Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico rappresenta lo strumento di governo di tutti gli aspetti legati alla tutela dei corpi idrici.

Questo strumento pianificatorio ha l'obiettivo di gestire le risorse idriche sulla base dei confini idrologici al fine di raggiungere un obiettivo almeno buono di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, di favorire un controllo unitario dello stato qualitativo e quantitativo e di garantire maggiore coerenza e coordinamento negli interventi, compresa la verifica della loro attuazione ed efficacia.

Il D. Lgs 152/06 suddivide il territorio nazionale in Distretti Idrografici (art. 64), per ognuno dei quali viene istituita una Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Piano di Gestione (art. 117 D. Lgs. 152/06) viene inserito nel contesto pianificatorio italiano come piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale (art. 65 D. Lgs 152/06), dovendo quest'ultimo considerare, oltre alla tutela dei corpi idrici, anche altri aspetti della pianificazione del territorio, quali la difesa del suolo e il rischio idrogeologico.

Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dai bacini (classificati ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183) di rilievo nazionale dell'Adige e di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico), dai bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco, dai bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia e dal Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (ex lege 29 novembre 1984 n. 798), i cui confini sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003. È inoltre compresa la Laguna di Venezia e il tratto di mare dell'alto Adriatico antistante i citati bacini fino a 1 miglio nautico dalla linea di base per la determinazione del limite delle acque territoriali.

In relazione alla specificità territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, l'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, in collaborazione con la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha sviluppato per tale territorio uno specifico Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60, nell'ambito del Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali. Tale decisione è stata assunta in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D. Lgs. 152/06, secondo cui i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici possono essere integrati, redatti ed approvati per sottobacini.

In tal senso il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e l'area marina antistante viene individuato come "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante" appartenente al Distretto delle Alpi Orientali.

I tre ambiti territoriali in cui si articola la sub unità sono tra loro idrologicamente ed ecologicamente interconnessi ma anche chiaramente distinti per morfologia, caratteristiche e problematiche ambientali.

Il Piano di Gestione della sopra citata sub unità idrografica rappresenta quindi una specificazione autonoma del più ampio Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali.

Il Piano di Gestione della sub unità idrografica, congiuntamente con il Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orien-

tali, è stato adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, in seduta congiunta, in data 24 febbraio 2010.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione, le attività di monitoraggio rivestono un ruolo di primaria importanza.

L'obiettivo del monitoraggio ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2000/60/CE è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, comprese le acque marino - costiere assegnate al distretto idrografico in cui ricade il medesimo bacino idrografico, e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

A livello nazionale, il riferimento normativo principale per la valutazione dello stato ecologico e chimico delle acque è il Dm 56 del 14 aprile 2009. Nel Decreto vengono indicati per ciascuna Categoria di corpo idrico gli elementi di qualità biologica, idromorfologica e fisico-chimica a supporto per la classificazione dello stato ecologico da monitorare e i parametri chimici per classificazione dello stato chimico.

I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale è 2010-2015.

Si precisa che, nell'adeguamento dei monitoraggi a quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dai decreti nazionali di recepimento (in particolare dal Dm 56/2009), si è posta particolare attenzione a mantenere, per quanto possibile, la continuità delle serie storiche dei monitoraggi pregressi.

Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali del bacino scolante e le acque sotterranee, il monitoraggio è condotto da Arpav che, sulla scorta di quanto stabilito dal Piano Direttore 2000, ha avviato il "Progetto Quadro "Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia" ed "Estensione del sistema di telecontrollo della rete di bonifica".

Le attività previste dal Progetto Quadro hanno preso avvio nell'anno 2000 e non si limitano ai rilevamenti quali - quantitativi sui corpi idrici, ma puntano a costruire e mantenere aggiornata la conoscenza di tutte le componenti identificate dallo schema Dpsir (determinanti, pressioni, stato, impatto e risposte) proposto come riferimento dall'Agenzia Europea per l'Ambiente.

Il controllo della qualità delle acque lagunari è principalmente effettuato dal Magistrato alle Acque di Venezia, mediante le due reti principali di monitoraggio: rete Sama e rete MELa.

La rete di Monitoraggio Samanet, realizzata e gestita dalla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Sama), consiste in un sistema di stazioni fisse per il monitoraggio in continuo dei principali parametri chimico-fisici delle acque. Questi parametri vengono automaticamente rilevati con frequenza prestabilita e inviati alla stazione di controllo, situata presso la Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque, per la successiva elaborazione archiviazione e validazione.

La rete di monitoraggio MELa promossa dal Magistrato alle Acque, mediante il Consorzio Venezia Nuova, è attiva dal settembre 2000. Il campionamento avviene in coordinamento con il monitoraggio effettuato da Arpav sui corsi d'acqua del bacino scolante e i parametri misurati sono soprattutto di tipo chimico-fisico, trofico e metalli in tracce.

Il monitoraggio delle acque della Laguna di Venezia destinate alla vita dei molluschi, viene eseguito invece da Arpav secondo una rete regionale di stazioni di campionamento (Rete Sirav 06). Le attività di monitoraggio sono state svolte da Arpav a partire dal 2003 ai fini della classificazione della conformità delle acque destinate alla vita dei molluschi e, dal 2008, anche ai fini della classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque lagunari ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

In tale contesto, va ricordato che la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque collaborano, oramai, da anni alla conoscenza dello stato degli ecosistemi lagunari e del bacino scolante e delle pressioni che incidono su di essi, con l'obiettivo di condividere e sviluppare le basi conoscitive dei propri programmi di intervento e pervenire ad un sistema unitario ed integrato di monitoraggio, controllo ed informazione sul sistema Bacino Scolante, Laguna e Mare.

La forma e gli obiettivi di tale collaborazione sono contenuti nell' "Atto di Intesa relativo ai controlli ambientali nel sistema Laguna di Venezia, Bacino Scolante e fascia costiera prospiciente la Laguna stessa", sottoscritto da Regione Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia e approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 3331 del 31 ottobre 2003.

Si precisa che, nell'ambito del Piano di Gestione, è stato convenuto tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di elaborazione del documento di Piano, di attivare specifici tavoli di lavoro dedicati all'approfondimento di particolari questioni di carattere tecnico-scientifico. Tra questi è stato attivato il tavolo di lavoro per il "Piano di Monitoraggio dei corpi idrici lagunari" a cui partecipano il Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l'obiettivo di definire il "Piano di Monitoraggio per la definizione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia", e di stabilire un efficace coordinamento delle campagne di monitoraggio (nel territorio del Bacino scolante, in laguna e nel mare antistante), da attuarsi in sinergia tra i diversi soggetti istituzionali competenti, al fine di conseguire significative economie e garantire nel contempo la più efficace gestione delle risorse.

In tale contesto, lo schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente provvedimento, (Allegato A) di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, intende regolare la collaborazione tra la Regione Veneto - che si avvarrà del supporto di Arpav - e il Magistrato alle Acque per la alla realizzazione delle attività di reciproco interesse finalizzate, in particolare, al miglioramento delle conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici lagunari e delle pressioni su di essi insistenti, nonché all'aggiornamento degli effettivi carichi inquinanti immessi in Laguna dai bacini a scolo meccanico posizionati sulla gronda lagunare. In particolare Arpav, tramite il proprio Dipartimento regionale Laboratori, ed i laboratori del Magistrato alle Acque di Venezia, potranno avviare attività di cooperazione e scambio di informazioni ed esperienze, al fine di assicurare i migliori livelli qualitativi delle attività analitiche sulle matrici di comune interesse. Le attività analitiche si baseranno sui criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici stabiliti dalla normativa nazionale in materia (D.M. n. 56/2009), nonché dalla normativa Speciale per Venezia, nell'ambito di attuazione del Piano di Monitoraggio dei corpi idrici lagunari finalizzato alla loro classificazione e gestione.

In particolare, il Magistrato alle Acque, tramite il proprio Concessionario "Consorzio Venezia Nuova", potrà proporre specifici incarichi ad Arpav ogni qualvolta sia possibile e compatibile con le necessità operative di tempestività ed economicità del servizio analitico da svolgere per conto del Magistrato alle Acque.

Dal canto suo, Arpav, in relazione alle proposte di incarico che perverranno dal Consorzio Venezia Nuova, assicurerà allo stesso le medesime condizioni riconosciute direttamente al Magistrato alle Acque, al cui servizio opera il Concessionario.

Inoltre, in concomitanza con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, si ravvisa l'opportunità di un approfondimento sul contributo dei bacini a scolo meccanico posizionati sulla gronda lagunare, che attualmente sono esclusi dalle attività di monitoraggio condotte nel Bacino Scolante, al fine di disporre di un approfondimento analitico delle caratteristiche qualitative delle acque di drenaggio degli scoli consorziali che affluiscono a tali opere di scarico. Detto approfondimento consentirà di completare il bilancio del carico inquinante complessivo generato dal bacino scolante e fornirà utili indicazioni per la classificazione dei corpi idrici lagunari;

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 del 8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio 1992;

Viste le Direttive 2000/60/CE e 2009/90/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 131 del 16 giugno 2008;

Vista la Legge n. 13 del 27 febbraio 2009;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 56 del 14 aprile 2009;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 luglio 2009;

Vista la Legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990;

Visto il Provvedimento del Consiglio regionale n. 24 del 1 marzo 2000 con il quale è stato approvato il "Piano Direttore 2000";

delibera

1. Di approvare l'iniziativa in oggetto, finalizzata al miglioramento delle conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici lagunari e delle pressioni su di essi insistenti, nonché all'aggiornamento degli effettivi carichi inquinanti immessi in Laguna dai bacini a scolo meccanico posizionati sulla gronda lagunare, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante, adottato in data 24 febbraio 2010 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige in seduta congiunta.

2. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Magistrato alle Acque di Venezia, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, in rappresentanza della Regione del Veneto.

4. Di dare atto che dall'attuazione del Protocollo di Intesa non derivano nuovi oneri a carico della finanza regionale e che di conseguenza il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 15 marzo 2011

Salvaguardia di Venezia. Realizzazione degli "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego e aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe. Sistemazione Rio La Fossetta". Cambio del soggetto attuatore e proposta di Accordo di Programma.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Il Consiglio regionale ha individuato il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" (ora "Acque Risorgive") quale beneficiario di un finanziamento di € 2.824.056,05 a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia per "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego e aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe. Sistemazione "Rio La Fossetta". A causa del lievitare dei costi degli espropri, non è stato possibile finora dar corso ai lavori programmati. Tenuto conto dell'elevata valenza ambientale e di difesa idraulica del progetto, il Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 (ex Opcm n. 3621/2007) lo ha inserito nell'elenco dei lavori necessari a superare l'emergenza idraulica, approvandolo con proprio Decreto n. 47/2010 e proponendo alla Regione la sottoscrizione di un Accordo di Programma.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con Deliberazione 08.03.1995 n. 1115 il Consiglio regionale ha approvato il programma degli interventi in attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del Bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", con l'impiego dei fondi attribuiti dalla Legge Speciale per Venezia.

In tale contesto, con le successive Deliberazioni 12.12.1995 n. 6400 e 29.07.1996 n. 3324, la Giunta regionale ha individuato il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" quale soggetto attuatore di alcuni interventi sul territorio, tra cui quello indicato nella Scheda di Progetto 4.1b concernente "Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni in rete sul

sottobacino Marzenego", assegnando a tal fine un finanziamento di € 7.746.853,49.

Sulla scorta delle Dgr 21.05.1996 n. 2203, 29.07.1996 n. 3324 e 10.12.1996 n. 5540, venivano approvati i Disciplinari per la regolazione dei rapporti tra la Regione ed i Soggetti Attuatori.

Il Consorzio di Bonifica Dese Sile, con Deliberazione della Giunta Consortile 30.06.1999, decideva quindi di suddividere le opere da realizzare con il finanziamento recato dalla Scheda di Progetto 4.1b nei seguenti tre progetti:

1) "Interventi strutturali in rete minore di Bonifica, ricalibrazione e sostegni in rete sul sottobacino Marzenego, interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana (P106)", dell'importo di € 4.648.112,09 (Scheda di Progetto 5/B/32).
2) "Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale, per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia (P110)", dell'importo di € 774.685,35 (Scheda 5/B/33).
3) "Ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Dese-Bacino del Marzenego ed aree contermini nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe ed area delle risorgive (P113)", dell'importo di € 2.324.056,05.

Il progetto preliminare ed il relativo Studio di Impatto Ambientale per il progetto "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Scheda di Progetto 4.1b - Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni in rete sul sottobacino del Marzenego- Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Noale, Martellago, Piombino Dese e Trebaseleghe", dell'importo di € 2.324.056,05, veniva sottoposto alla valutazione, ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/1999, della Commissione regionale di Via, che esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale, con prescrizioni, con il Parere n. 26, nell'adunanza del 11.03.2002.

La successiva Dgr 14.06.2002 n. 1549, prendeva atto, facendolo proprio, del Parere della Commissione regionale di Via, evidenziando che le opere proposte assicuravano un beneficio idraulico ed ambientale e che le aree di fitodepurazione fuori linea avrebbero aggiunto, se maggiormente estese, un grande valore ambientale all'intero progetto, favorendo la bio-diversità, la fruibilità per fini ricreativi e la diversificazione del paesaggio.

Il Consiglio regionale, sulla base delle direttive introdotte dal "Piano Direttore 2000", con Deliberazione n. 24 del 4.05.2004 approvava il "Programma di interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia e le relative Schede di Progetto" ed individuava il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" quale soggetto attuatore della Scheda di Progetto D1.21, con un finanziamento di € 500.000,00 per gli interventi strutturali di "Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego", che integra i finanziamenti già concessi con la precedentemente richiamata Scheda di Progetto 4.1b., al fine di far fronte ai maggiori costi degli espropri.

Si deve osservare che le normative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (ex Lr n. 10/1999 e ss.mm.ii.), di Lavori Pubblici di interesse regionale (Lr n. 27/2003 e ss.mm. ii.), di Varianti Urbanistiche (ex Lr n. 11/2004) e di espropri (ex Dpr n. 327/2001 e s.m.i.) sono state oggetto di numerose modifiche ed aggiornamenti, che hanno indotto il Consorzio di Bonifica a rivedere più volte le procedure avviate, l'iter di approvazione ed i contenuti del progetto in corso.

Queste circostanze hanno comportato maggiori costi della procedura espropriativa, l'incremento delle indennità di esproprio legate all'aggiornamento dei Valori Agricoli Medi e l'incremento dei costi unitari delle forniture e delle lavorazioni, tali da indurre la Giunta Consortile, con Deliberazione 23.11.2006, n. 219, ad approvare un aggiornamento del progetto preliminare, per l'importo complessivo di € 2.824.056,05, che rappresentava un primo stralcio funzionale dell'intervento.

A seguito dell'approvazione del progetto in argomento, veniva quindi avviato il procedimento espropriativo, ai sensi degli artt. 11 e 16 del Dpr n. 327/2001, diretto all'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera.

Il Consorzio di Bonifica "Dese Sile", con nota prot. n. 10203/Cb/rn del 14.11.2008, evidenziava che, per quanto attiene ai lavori previsti nella Scheda di progetto 4.1b, i costi di esproprio per consentire le realizzazione delle aree golenali o bacini di fitodepurazione (come previsto nelle prescrizioni del Parere Via 11.03.2002 n. 26) nell'ultimo decennio erano notevolmente aumentati, per cui, a fronte delle risorse economiche disponibili, si rendeva necessario avviare sinergie con altri Enti, o con privati.

Nella fattispecie, al fine di raggiungere i benefici ambientali attesi, in termini di qualità delle acque, in particolare di quelle prossime alle risorgive, il Consorzio aveva inizialmente previsto l'utilizzo di un'area di espansione, con una ipotesi di Accordo da definire con Se.t.a. Spa, ora E.t.r.a. Spa, Ente gestore del Servizio Idrico Integrato e con l'Amministrazione comunale di Piombino Dese (PD).

Non è stato tuttavia possibile concludere tale Accordo, per l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa; inoltre, in conseguenza della nuova urbanizzazione e della nuova viabilità prevista nel territorio di Piombino Dese, a cura dell'azienda "Veneto Strade" ("Nuova Viabilità Nord"), il progetto ha subito ulteriori aggiornamenti.

Tenuto conto delle difficoltà di realizzazione dei bacini di laminazione, considerati come OO.PP. di indiscussa efficacia per la difesa del suolo, ma di rilevante impegno finanziario, con Dgr 16.10.2007 n. 3178, sono stati approvati gli "Indirizzi generali e le linee guida per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo".

L'accennata Deliberazione prevede la possibilità di realizzare bacini di laminazione attraverso un Accordo di Programma, ai sensi della Lr n. 35/2001, art. 32, con la seguente modalità: "si promuove su istanza di soggetti pubblici e/o privati, qualora si sia in presenza di un intervento che richieda un rilevante impegno di spesa in termini espropriativi (cioè qualora l'area interessata sia di proprietà di uno o più soggetti privati, in misura tale da condizionare fortemente la sua realizzazione) e sempre che sia possibile raggiungere un accordo favorevole per l'Amministrazione in merito alla disponibilità del sedime ad opera eseguita".

Il Consorzio di Bonifica si è quindi attivato per individuare sul territorio altri spazi da utilizzare per la realizzazione di aree golenali (che hanno valenza ambientale e di laminazione delle piene), senza la corresponsione di un indennizzo che comporterebbe oneri troppo elevati e l'impossibilità di eseguire le opere.

Tali spazi sono stati individuati in un'area di circa sei ettari, in prossimità del collettore demaniale "Rio la Fossetta" e dell'ex area di cava di proprietà della Ditta "Immobiliare Dcr Spa", zona peraltro già individuata nel progetto sottoposto alla valutazione della Commissione di Via).

La Ditta proprietaria dell'area ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere l'Accordo di Programma e ad eseguire le opere nell'area di cava con note in data 24.07.2008 e 11.11.2008.

Il Comune di Piombino Dese ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in esame ed ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare all'Accordo di Programma anzidetto con nota 10.11.2008 prot. n. 14994.

Il Consorzio di Bonifica ha confermato che tali interventi risultano compatibili con gli usi e le finalità dell'area e specificatamente alla laminazione dei deflussi di piena ed all'attivazione dei processi di fitodepurazione.

Si deve rilevare che la realizzazione di tale area di fitodepurazione consentirebbe di portare a 7.05 t/anno l'abbattimento di azoto totale stimabile per il progetto in esame, raggiungendo in pieno gli obiettivi ambientali del progetto preliminare approvato dalla Commissione regionale di Via

Si fa inoltre presente che, in relazione agli eventi meteorici degli ultimi anni, si è prodotto un consistente aumento del rischio idraulico nell'area in esame e pertanto sussiste un forte interesse pubblico ad ottenere la disponibilità delle aree in questione, allo scopo di dar corso all'accennato progetto, al fine di realizzare aree di laminazione ed attivare i processi di fito-biodepurazione, garantendo così una maggiore sicurezza idraulica della intera zona.

Al fine della migliore l'esecuzione degli interventi e per l'ottimizzazione dell'efficacia dei medesimi, si è ritenuto che, il progetto possa essere realizzato attraverso la promozione di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Lr n. 35/2001 tra il Consorzio di Bonifica, il Comune di Piombino Dese e la "Immobiliare Dcr Spa", proprietaria dell'area.

Sulla scorta delle anzidette considerazioni, il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" con la nota 14.11.2008 prot. n. 10203/CB/rn (acquisita agli atti il 17.11.2008 prot. n. 610291/57.08), chiedeva alla Giunta regionale:

1. di prendere Atto della nuova proposta progettuale che prevede di realizzare, oltre alle opere di riqualificazione fluviale del collettore demaniale "La Fossetta", un'area di fitodepurazione in fregio al medesimo collettore di circa sei (6) ettari;
2. di promuovere, per la realizzazione di tali opere, un Accordo di Programma, come previsto dalla Dgr 16.10.2007 n. 3178 ed in applicazione dell'art. 32 della Lr n. 35/2001, tra la Regione del Veneto, il Comune di Piombino Dese, il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" ed il soggetto privato proprietario dell'area "Immobiliare Dcr Spa".

Si deve ricordare che il 26 settembre 2007, parte del territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento alle province di Venezia, Padova e Treviso, è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato interruzioni della viabilità' stradale e danneggiamenti alle infrastrutture; i predetti eventi hanno provocato, inoltre, fenomeni di dissesto idrogeologico, con gravi conseguenze d'ordine ambientale ed igienico-sanitario, nonchè l'inondazione di alcune aree dei centri abitati nel Comune di Venezia e di altri comuni contermini, creando una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre a rilevanti danni al tessuto economico. A seguito di tale emergenza, il Presidente della Regione Veneto, con Decreto n. 182 del 26.09.2007, ai sensi della Lr n. 11/2001, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio regionale.

Con Ordinanza n. 3621 del 18.10.2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente nominato il Segretario regionale ai Lavori Pubblici, Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto in data 26.09.2007.

Nell'adunanza del 17.03.2008 del Comitato Tecnico (nominato ex art. 2, comma 5 dell'Opcm n. 3621/2007) veniva approvato il Quadro degli interventi di competenza dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica, delle Aziende di Servizi, necessari a superare la situazione di emergenza idraulica conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007 ed in tale quadro risulta inserito il progetto: ID 41 "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia; Dgr n. 3324 del 29.07.1996 e Dgr n. 6400 del 12.12.1995; Interventi di ritenzione e controllo dei flussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe; sistemazione Rio La Fossetta".

Con nota 05.03.2009 prot. n. 123693 la Direzione regionale Progetto Venezia esprimeva il nulla osta di competenza in merito alla revisione dell'originario progetto, subordinatamente al rispetto degli obiettivi di disinquinamento previsti nelle Schede di Progetto approvate dal Consiglio regionale.

In data 20.04.2009 il sopra citato progetto veniva illustrato al Comitato Tecnico e, rilevato l'interesse pubblico all'approvazione della proposta di revisione dell'intervento sotto il profilo ambientale, idraulico e per il rilevante vantaggio economico, con il Decreto 04.11.2010 n. 47 il Commissario delegato (ex Opcm n. 3621/2007) approvava la proposta di revisione del progetto in parola e proponeva alla Regione del Veneto la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi della Dgr 16.10.2008 n. 3178 e in applicazione dell'art. 32 della Lr n. 35/2001, tra la Regione del Veneto, il Commissario delegato, il Comune di Piombino Dese, il Consorzio di Bonifica "Dese Sile" e il soggetto privato "Immobiliare Dcr Spa", proprietario dell'area.

Attese le rilevanze ambientali e di difesa idraulica, il progetto "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego e aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe. Sistemazione Rio La Fossetta". Revisione del progetto del Consorzio di Bonifica "Dese Sile" e proposta di Accordo di Programma ai sensi della Dgr n. 3178/2007", è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione e Coordinamento (istituito con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29.11.2008 n. 19) che garantisce il necessario supporto tecnico alle attività inerenti al Commissario delegato agli eventi meteorologici del Settembre 2007 (ex Opcm 18.10.2007 n. 3621, art. 2, co. 5), nell'adunanza del 20.04.2009.

La richiesta era finalizzata a verificare la possibile assunzione, da parte del Commissario, della veste di soggetto attuatore del Progetto in parola e di proponente al Presidente della Giunta regionale del relativo Accordo di Programma. In

tale contesto il Consorzio di Bonifica assume il ruolo di soggetto proponente e realizzatore, titolare del progetto e della Direzione dei Lavori, il Comune di Piombino Dese assume il ruolo di soggetto pubblico proponente, mentre la "Immobiliare Dcr SpA" è il soggetto privato proponente.

Il finanziamento dell'opera, come sopra evidenziato, deriva dalla Legge Speciale per Venezia per la somma di € 2.824.056,05.

L'Accordo è finalizzato alla realizzazione di invasi di fitodepurazione, per consentire l'abbattimento dell'azoto totale a 7.05 t/anno, consentendo di raggiungere il 100% del "target" previsto dagli obiettivi indicati dalla Commissione regionale di Via.

Con il presente provvedimento, si prende atto che il progetto in argomento è stato inserito tra gli interventi commissariali necessari a superare la situazione di emergenza idraulica conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007 che hanno colpito parte della territorio della Regione del Veneto (ex Opcm 18.10.2007 n. 3621) e che la proposta di revisione del progetto in parola è stata approvata con il Decreto del Commissario delegato 04.11.2010 n. 47.

Atteso il rilevante interesse pubblico dell'intervento sotto il triplice profilo ambientale, economico e della sicurezza idraulica e vista la possibilità di applicare le previsioni della Dgr n. 3178/2007 per la compensazione dei lavori attraverso la cessione del materiale di scavo e della proprietà del sedime da parte della Ditta proprietaria, si prende inoltre atto che, il suddetto Decreto Commissariale n. 47/2010 propone alla Regione la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi della Dgr n. 3178/2008 e dell'art. 32 della Lr n. 35/2001.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 41 della Lr n. 12/2009 e della successiva Dgr n. 1408/2009, dal 02.03.2010 il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" è subentrato in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedenti Consorzio di Bonifica "Dese Sile".

Con il presente provvedimento si individua quindi quale "Soggetto Attuatore" dell'intervento in oggetto il Commissario delegato (ex Opcm n. 3621/2007), mentre quale "Soggetto Realizzatore" il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive".

Il Commissario delegato, quale "Soggetto Attuatore", subentrerà pertanto al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" in ogni attività pendente e nei rapporti con la Regione.

Considerato che, ai fini della migliore esecuzione degli interventi programmati e per l'ottimizzazione dei risultati ambientali ed idraulici conseguibili, il progetto può essere realizzato attraverso un Accordo di programma (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Lr n. 35/2001) tra la Regione del Veneto, il Commissario delegato, il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", il Comune di Piombino Dese ed il soggetto privato "Immobiliare Dcr Spa" proprietario dell'area, si da atto che il Presidente della Giunta regionale procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei lavori in oggetto.

La predisposizione degli atti necessari al perfezionamento di tale Accordo di Programma è demandata alla Direzione regionale Progetto Venezia.

Si precisa che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

Si precisa, inoltre, che per la realizzazione dell'intervento in oggetto si considerano validi gli Schemi di Disciplinare attualmente in essere allegati alla Dgr 01.10.2004 n. 3094, conformi alla Lr 07.11.2003 n. 27 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° Comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 18.10.2007 n. 3621, "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto nel giorno 26.09.2007", art. 2, comma 5, con il quale è stato disposto che per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvalga di un Comitato Tecnico di Valutazione e di Coordinamento, nominato con provvedimento del Presidente della Regione del Veneto;

- 10.11.2010 n. 3904 di proroga dello stato di emergenza fino al 30.09.2011

Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale:

- 29.11.2008 n. 19, "Istituzione del Comitato Tecnico di Valutazione e di Coordinamento incaricato di valutare i progetti e di garantire il necessario supporto tecnico alle attività";

- 02.12.2010 n. 266 di integrazione del precedente Decreto del Presidente n. 19/2008.

Preso atto della nota 10.11.2008 prot. n. 14994 del Comune di Piombino Dese (PD) con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto nel territorio comunale e si conferma la disponibilità a partecipare all'Accordo di Programma che prevede l'utilizzo dell'area di Sant'Anselmo come area di fitodepurazione.

Viste le note della società "Immobiliare Dcr" Spa, del:

- 24.07.2008, con la quale si comunicano al Consorzio di Bonifica "Dese Sile" le condizioni per poter raggiungere un accordo sulla gestione della servitù di "bacino di espansione" e sulle modalità di scavo per la realizzazione dell'opera;

- 11.11.2008 con la quale si comunica al Consorzio di Bonifica "Dese Sile" la disponibilità a sottoscrivere un Accordo di Programma per l'escavazione dei terreni di proprietà aziendale in Comune di Piombino Dese, l'eventuale destinazione degli stessi per la gestione idraulica e ambientale proposta dal Consorzio di Bonifica e la disponibilità a titolo industriale del volume di argilla risultante dallo scavo.

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale:

- 12.12.1995 n. 6400 - Opere per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Attuazione del Programma di Riparto dei fon di della L. n. 139/1992, 2^ Fase, approvati dal Consiglio regionale con il Provvedimento 08.03.1995 n. 1115.

- 10.12.1996 n. 5540 - Interventi per la Salvaguardia di Venezia e la sua Laguna. Piano pluriennale degli interventi finanziati ai sensi della L. 05.02.1992 n. 139. Nuovi Disciplinari con gli Enti Pubblici incaricati della realizzazione delle opere.

- 21.05.1996 n. 2203 - Opere per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Attuazione del Programma di Riparto dei fondi della L. n. 139/1992, 2^ Fase. Impegno della spesa e approvazione del Disciplinare.

- 29.07.1996 n. 3324 - Opere per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Attuazione del Programma di Riparto dei fondi della L. n. 139/1992, 2^ Fase, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento 08.03.1995 n. 1115. Avvio del 2° gruppo di interventi.

- 01.10.2004 n. 3094 - Approvazione Disciplinari di affidamento lavori finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, VIII Riparto.

- 14.06.2002 n. 1549 con la quale si prende atto, facendolo proprio, del Parere n. 26 della Commissione regionale di Via nella seduta del 11.03.2001 e si esprime (ai sensi della Lr n. 10/99) giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Noale, Martellago, Piombino Dese e Trebaseleghe", procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/1999;

- 28.03.2003 n. 816 - Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla Lr n. 10/1999;

- 16.10.2007 n. 3178 "Indirizzi generali e linee-guida per la realizzazione di interventi di difesa del suolo in regime di Project Financing, compensazione o Accordo di Programma";

- 19.05.2009 n. 1408 - soppressione dei Consorzi di Bonifica ed istituzione di dieci nuovi Consorzi di Bonifica;

Viste le Deliberazioni del Consiglio regionale:

- 08.03.1995 n. 1115 - Programma degli interventi in attuazione del "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia" con i fondi attribuiti dalla L. n. 139/1992 (Scheda di Progetto 4.1.b - Interventi strutturali in rete minore di Bonifica-Ricalibrazione e sostegni in rete su sottobacino Marzenego.);

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione del "Piano per la Prevenzione dell'Inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";

- 04.05.2004 n. 24 - Programma di interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, riparto dei fondi attribuiti dalle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 (VIII Fase); Scheda di Progetto D1.21.

Vista la nota 05.03.2009 prot. n. 23693/57.08 della Direzione Progetto Venezia, di riscontro alla nota del Consorzio "Dese Sile" 14.11.2008 prot. n. 10203/CB/rn, con la quale, in considerazione delle peculiari valenze dell'intervento in oggetto, con particolare riferimento agli aspetti di difesa del suolo (bacini di laminazione per lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua che defluiscono nella fase di piena dei fiumi) del territorio comunale di Piombino Dese, si esprime il parere che la proposta debba essere sottoposta alla valutazione del Commissario delegato (ex Opcm 18.10.2007 n. 3621), subordinatamente al rispetto degli obiettivi di disinquinamento inizialmente previsti nelle Schede di Progetto 4.1.b e D.21.

Viste le Leggi Regionali:

- 27.02.1990 n. 17 - Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante.

- 26.03.1999 n. 10 -Disciplina dei contenuti e delle procedure di Via;

- 29.11.2001 n. 35 - Nuove Norme sulla Programmazione -. Titolo III, Accordi di Programma, art. 32, comma 1;

- 08.05.2009 n. 12 - Norme per la Bonifica e la tutela del territorio;

Vista la nota 12.11.2010 prot. n. 5934397/58 del Commissario delegato (ex Opcm n. 3621/2007) di trasmissione del Decreto Commissariale 04.11.2010 n. 47.

Preso atto dello "Schema di Accordo di Programma (art. 32 della Lr n. 35/2001)" tra la Regione del Veneto, il Comune di Piombino Dese, il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e la Società "Immobiliare Dcr Spa" di Loreggia (PD), allegato al Decreto Commissariale 04.11.2010 n. 47.

Rilevato l'interesse pubblico all'approvazione della proposta.

delibera

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Provvedimento.
2. Di prendere atto del Decreto 04.11.2010 n. 47 del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto (ex Opcm 18.10.2007 n. 3621).
3. Di individuare quale soggetto attuatore dei lavori "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia; Dgr n. 3324 del 29.07.1996 e Dgr n. 6400 del 12.12.1995; Interventi di ritenzione e controllo dei flussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese, Trebaseleghe; sistemazione Rio La Fossetta" il Commissario delegato (ex Opcm n. 3621/2007) ed il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" quale soggetto realizzatore:
4. Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, procederà alla sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Commissario delegato ex Opcm n. 3621/2007, il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", il Comune di Piombino Dese e la Ditta "Immobiliare Dcr" Spa, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra.
5. La predisposizione degli atti necessari al perfezionamento di tale Accordo di Programma è demandata alla Direzione regionale Progetto Venezia; lo schema dell'Accordo di Programma sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 15 marzo 2011

D.lgs n. 163/2006 e Lr n. 15/2002. Proposta di finanza di progetto della superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Anas Spa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Atto di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa,

da sottoscrivere tra Regione Veneto e Anas Spa, per la gestione di un tratto della strada statale S.S. 14 "della Venezia Giulia" interessato dal progetto "Via del Mare".

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Anas Spa e Regione Veneto per la realizzazione della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali", riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 15 marzo 2011

Programma Operativo regionale (Por) - Competitività regionale ed Occupazione (Cro) parte Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr) 2007-2013. Approvazione dello schema di convenzione tipo per la definizione dei rapporti tra Regione del Veneto e i soggetti beneficiari. Azione 5.2.1.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Por - Cro parte Fesr 2007-2013. Approvazione schemi di convenzione tipo da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e i soggetti pubblici e privati necessari per dare avvio all'azione 5.2.1: "Cooperazione Transregionale".

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007, ha approvato la proposta del Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo Competitività regionale ed occupazione (Cro) parte Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr) periodo 2007 - 2013.

La Commissione Europea, con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007, ha adottato il Por - Cro parte Fesr periodo 2007 - 2013 della Regione del Veneto.

Successivamente, la Giunta regionale, con Delibera n.3131 del 9 settembre 2007, ha preso atto della sopracitata decisione.

Con Dgr n.3888 del 4 dicembre 2007, e con successiva Dgr n.1850 del 20 luglio 2010, sono state individuate le strutture responsabili del'attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del citato Piano Operativo.

La Direzione regionale Infrastrutture risulta Struttura Responsabile dell'Attuazione della Azione 5.2.1. "Cooperazione Transregionale".

Con deliberazione n.1439 del 22 maggio 2007 la Giunta regionale ha promosso il perfezionamento di una Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di Trento.

Successivamente con Dgr n.1655 del 24/06/2008, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli Interventi contenente le indicazioni procedurali e di merito necessarie per la formazione dei Piani Operativi Annuali, aggiornato per l'annualità 2010 con Dgr n.2255 del 28/07/2009.

Con Dgr n.686 del 9/03/2010 la Giunta regionale ha approvato l'elenco degli interventi dichiarati ammissibili. Nell'ambito dell'Intesa sono stati individuati i seguenti interventi coerenti con l'Azione 5.2.1 del Por:
- Comune di Gosaldo: "Moon Walking on the Superb Dolomits: dalle Valli ai Ghiacciai attraverso le Pale di San Martino";
- Comune di Dolcè: "Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra i percorsi ciclabili esistenti in Comune di Dolcè (Verona) e in Comune di Avio (Trento)";
- Società Lattebusche s.c.arl: "Realizzazione di un punto di accoglienza per cicloturisti con vendita e promozione di prodotti tipici e punto informativo e di ristoro nei comuni di Cesiomaggiore e Castello Tesino".

Successivamente con Dgr n.1850 del 20/07/2010 la Giunta regionale ha approvato il documento contenente le indicazioni procedurali, le direttive e gli obblighi cui dovranno attenersi i beneficiari dell'azione 5.2.1. individuati nell'ambito dell'Intesa.

Con i decreti del Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture n. 330/45500, n. 331/45500 e n. 332/45500 del 23 settembre 2010 si è provveduto al relativo impegno dei contributi regionali assegnati.

Per l'effettivo avvio della fase attuativa degli interventi, è necessario dar vita ad una attività istruttoria con i soggetti proponenti dei singoli interventi al fine di precisare i contenuti tecnici dei progetti nonché le modalità tecnico-amministrative e le forme di erogazione dei contributi.

Alla luce di quanto richiamato, si ritiene necessario approvare i seguenti schemi di convenzione da sottoscrivere tra Regione del Veneto e i sopracitati soggetti beneficiari del contributo Por - Cro parte Fesr 2007-2013:

1. schema di convenzione Allegato A per soggetti pubblici e i relativi sottoallegati:
- Allegato A1: Cronoprogramma;
- Allegato A2: Targa;
- Allegato A3: Cartellonistica;
- Allegato A4: Monitoraggio procedurale fase di realizzazione;
- Allegati A5: Monitoraggio procedurale fase di aggiudicazione;
- Allegato A6: Indicatori Core - Occupazionali;
- Allegato A7: Modello per la compilazione di documentazione informativa;
- Allegato A8: Criteri di selezione.

2. schema di convenzione Allegato B per soggetti privati e i relativi sottoallegati:
- Allegato B1: Cronoprogramma;
- Allegato B2: Targa;
- Allegato B3: Cartellonistica;
- Allegato B4: Monitoraggio procedurale fase di realizzazione;
- Allegati B5: Monitoraggio procedurale fase di aggiudicazione;
- Allegato B6: Indicatori Core - Occupazionali;
- Allegato B7: Modello per la compilazione di documentazione informativa;
- Allegato B8: Criteri di selezione;
- Allegato B9: Dichiarazione unica per i soggetti beneficiari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Dec. Ce n.4247 del 7 settembre 2007;

- Visto il Regolamento Ce n. 1083 del Consiglio del 11 luglio 2006;

- Visto il Regolamento Ce n. 1828 del 8 dicembre 2006;

- Vista la Dgr n.2255 del 28.07.2009;

- Vista la Dgr n.686 del 9.03.2010;

- Vista la Dgr n.1850 del 20.07.2010.

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per soggetti pubblici e i relativi sottoallegati (Allegati A1-A8), relativi al Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione (Cro) parte Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr) periodo 2007 - 2013 per l'azione 5.2.1;

2. di approvare lo schema di convenzione Allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, per i soggetti privati e i relativi sottoallegati (Allegati B1-B9), di cui al Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione (Cro) parte Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr) periodo 2007 - 2013 per l'azione 5.2.1;

3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture alla sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi nonché agli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;

4. di dare atto che la spesa prevista per l'attuazione degli interventi di cui trattasi è già stata impegnata con i Decreti dirigenziali richiamati nelle premesse.

Allegato A

Rep. n.

Programma Operativo regionale (Por), obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" (Cro) parte Fesr 2007-2013.
Asse 5 - Linea di Intervento 5.2 "Cooperazione Transregionale" - Azione 5.2.1. "Cooperazione Transregionale".
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (Lr 31/2007 e L.P. 21/2007).

Schema convenzione soggetti pubblici

Soggetto attuatore: _____
Progetto: "_____".

Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento
Lr 07.11.2003 n. 27,
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche",

articolo 53, comma 1, lettera f); Dgr 4153 del 22/12/2004

Convenzione tra
- la Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/_____;
- il _____, di _____, in seguito denominato "Beneficiario", con sede in _____(__), _____ codice fiscale _____, rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____ nella qualità di legale rappresentante.

Premesso che
- con Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 425 del 27 febbraio 2007 è stata approvata la proposta del Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte Fesr periodo 2007 - 2013;
- con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte Fesr periodo 2007 - 2013 della Regione del Veneto;
- con Delibera n. 3131 del 9 settembre 2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- con Delibera n. 3888 del 4 dicembre 2007, modificata con Dgr n. 1850 del 20.07.2010 sono state individuate le Strutture Responsabili di Azione (S.R.A.) per le singole azioni del Por Cro Fesr (2007-2013);
- il Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2008 ha approvato i Criteri di Selezione del Por;
- con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta regionale ha promosso il perfezionamento di un'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di Trento;

- la suddetta Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e successivamente ratificata con Legge regionale del 26/10/2007 n. 31, che prevede il finanziamento di iniziative di cooperazione che interessano Comuni del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, con Dgr n. 3937 del 11/12/2007, sono stati costituiti la Commissione per la Gestione dell'Intesa e il Gruppo Tecnico;
- con Dgr n. 1655 del 24/06/2008 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli Interventi contenente le indicazioni procedurali e di merito necessarie per la formazione dei Piani Operativi Annuali, aggiornato per l'annualità 2010 con Dgr n. 2255 del 28/07/2009;
- l'Asse 5 "Azioni di Cooperazione" del Por Fesr 2007 2013 assume come obiettivo il rafforzamento delle relazioni interregionali e transnazionali della Regione che si traduce nella proiezione del Veneto verso le Regioni orientali europee e le regioni contermini italiane;
- l'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Por parte Fesr 2007 - 2013, in particolare, fa esplicito riferimento all'Intesa sottoscritta tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento di cui sopra e ai suoi obiettivi di crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con quello trentino;
- la Commissione per la gestione dell'Intesa ha adottato l'8/03/2010 il Piano Operativo annuale degli interventi relativo all'annualità 2010 che è stato approvato con Dgr. n. 686 del 9/03/2010;
- con la suddetta Dgr n. 686 del 9/03/2010 la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli interventi dichiarati ammissibili che potranno essere finanziati nell'ambito del Por Fesr 2007 - 2013, Azione 5.2.1.;
- nell'ambito dell'Intesa, infatti, sono stati individuati quattro progetti coerenti con l'Azione del Por 5.2.1., alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle priorità stabilite dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 1080/2006, degli obiettivi globale specifici e operativi del Por, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Por il 31 marzo 2008 e degli adempimenti cui devono sottoporsi i beneficiari, per i quali la Regione del Veneto ha messo a disposizione una parte delle risorse destinate all'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Programma Operativo regionale (Por) parte Fesr per un totale di € 2.844.726,40;
- tra i progetti individuati con la suddetta Dgr n. 686 del 9/03/2010 e da ammettere a contributo nell'ambito dell'Azione 5.2.1, con riferimento al macrosettore "Opere e infrastrutture" dell'Intesa, risulta anche quello proposto da _____, relativo alla realizzazione del "_____", in relazione al quale, a fronte di un costo previsto in € _____ è stato assegnato un contributo pari ad € _____;
- con Dgr 1850 del 20/07/2010 la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato il documento (Allegato A alla medesima Deliberazione) contenente le indicazioni procedurali, le direttive e gli obblighi cui dovranno attenersi i beneficiari dell'Azione 5.2.1 del Por, individuati nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento con Dgr n. 686 del 9.03.2010, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e regionale e di quanto previsto dal Por Cro Fesr 2007 - 2013 e dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008, (vedi Allegato A8 alla presente convenzione);
- con Dgr n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta regionale ha, tra l'altro, individuato, con riferimento al suddetto progetto, la Direzione Infrastrutture quale Struttura Responsabile di Azione - S.r.a. dell'Azione 5.2.1. del Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013) in quanto è la Struttura regionale di settore della Regione del Veneto che, nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento, è stata incaricata della Gestione Tecnica, Amministrativa e Contabile dello stesso progetto;
- la gestione del progetto dovrà essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto all'Allegato A alla Dgr n.1850 del 20/07/2010 e secondo le indicazioni generali contenute nel Piano triennale degli interventi e nel Piano operativo annuale. In particolare si evidenzia che:
  - la verifica della congruità tecnica della progettazione, la gestione tecnica amministrativa e contabile del contributo sono svolte dalla Direzione Infrastrutture, allo scopo individuata dal Piano operativo annuale 2010;
  - i tempi di completamento dell'intervento sono indicati nella presente convenzione che costituisce atto di avvio dell'intervento ai sensi del Piano operativo;
  - in base al Piano Operativo Annuale l'avvio dei lavori deve avvenire al massimo entro 2 anni dal Provvedimento di conferma del contributo;
  - in base al Programma triennale degli interventi il termine per la rendicontazione finale dell'intervento è fissato dal al massimo entro 1 anno decorrente dalla data di completamento dei lavori;
  - l'indicazione delle scadenze del progetto dovrà altresì tenere in considerazione la tempistica coerente con il Por Fesr 2007 - 2013;
  - la presente convenzione è pertanto il risultato delle prescrizioni previste per il Por Cro Fesr 2007 - 2013 e contenute nell'Allegato A alla Dgr n.1850 del 20/07/2010 e delle disposizioni previste per i Progetti finanziati nell'ambito dell'Intesa Regione del Veneto - Provincia di Trento, oltre che di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue ai fini delle modalità attuative dell'intervento:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta regionale, rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, e il _____[1], con riguardo all'assegnazione allo stesso, ai sensi della Legge regionale n. 31 del 26/10/2007, del contributo di € _____,

1 Inserire il soggetto beneficiario del finanziamento.

disposta con provvedimento della Giunta regionale n. _____ del_____, per la realizzazione dell'intervento di "_____", il cui costo complessivo è indicato in € _____.

Art. 3 - Costo dell'intervento

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa del progetto presentato di seguito riportato:

A) Somme per lavori in appalto (compreso oneri per la sicurezza) € _____
B) Somme a disposizione dell'amministrazione: € _____
Totale € _____

Art. 4 - Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa

Fermi restando i termini di avvio della procedura di affidamento e di rendicontazione, si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa:

a) Approvazione del progetto esecutivo da parte del beneficiario _____
b) conclusione delle procedure di aggiudicazione dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il _____
c) ultimazione dei lavori entro il _____
d) Presentazione della documentazione contabile di cui all'articolo 54, comma 5, della Lr 27/03 e s. m. e i. _____

I pagamenti dovranno comunque essere effettuati entro il 30.06.2015.

È fatto obbligo al soggetto attuatore di predisporre adeguato cronoprogramma secondo l'Allegato A1).

Il Beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati nel presente articolo.

Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione regionale Infrastrutture antecedentemente allo scadere degli stessi.

Gli stessi dovranno essere approvati per iscritto dalla Direzione regionale Infrastrutture.

Art. 5 -
Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo

Il contributo di cui all'articolo 2 "Oggetto" è stato assegnato in conto capitale e verrà confermato con Decreto, mediante il quale la Direzione regionale Infrastrutture stabilirà il contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 51 della Lr 7/11/2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", al Reg. (Ce) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (modificato dal Reg. (Ce) n.397/2009), al Reg. (Ce) n.1083 del 11 luglio 2006 e al Dpr n.196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

Alla quota parte di spesa non assistita da contributo, il Beneficiario fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente, fermo restando che il Beneficiario dichiara di non fruire per i lavori oggetto del presente contributo di altre risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie.

La Direzione regionale Infrastrutture verificherà che le spese ammissibili siano conformi a quanto previsto dal Reg. (Ce) n. 1083/2006, dal Reg. (Ce) n. 1080/2006, dal Reg. (Ce) 1828/2006 e dal Dpr 03.10.2008 n. 196 in materia di spese ammissibili (Regolamento di esecuzione del Reg. (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo (Fse) e sul Fondo di Coesione).

In particolare, l'art. 56, comma 4 del Reg (Ce) n. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; nello specifico la normativa di riferimento è il Dpr n. 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

L'ammissibilità della spesa è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. periodo di ammissibilità: sono ammissibili le spese sostenute a partire dall' 8 marzo 2010, data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa, fino al 30.06.2015;
2. tipologia di spesa: sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di opere decise sulla base dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2008 e disponibili sul sito internet della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Documenti+di+programmazione.htm; gli interventi non devono essere conclusi prima del 8.03.2010.

In generale, il contributo erogabile è determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Tutte le spese devono:

1. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dallo stesso;
2. essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio; ciò posto, la Direzione regionale Infrastrutture apporrà un'apposita dicitura su tutti i documenti giustificativi (es. tramite timbratura), riconducendo la spesa all'azione 5.2.1. del Por, in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;
3. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo;
4. essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
5. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Ulteriori prescrizioni relative alla rendicontazione potranno essere disposte dalla Direzione regionale Infrastrutture.

Art. 6 - Modi dell'attuazione

L'intervento viene attuato in coerenza col Reg. (Ce) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (modificato dal Reg. (Ce) n.397/2009), col Reg. (Ce) n.1083 del 11 luglio 2006, con il Reg. (Ce) n.1828/2006 e col Dpr n.196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e con le prescrizioni procedurali stabilite nel principio di accelerazione e miglioramento procedurale della spesa di investimento, che assegnano fondamentale rilievo al rispetto dei cronoprogrammi e allo svolgimento di uno specifico monitoraggio fisico e finanziario (che avverrà con i tempi e le modalità di cui all'art. 16).

L'onere del suddetto monitoraggio fa capo alla Direzione regionale Infrastrutture che lo attua secondo le modalità previste dal Reg. (Ce) n.1083/2006. I dati necessari sono trasmessi alla Direzione regionale Infrastrutture dal Responsabile Unico del Procedimento che ne assume la responsabilità circa la veridicità. Gli stessi dati sono forniti altresì all'organo di collaudo per le attribuzioni di competenza dello stesso ai sensi degli articoli 11 "Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale" e 18 "Collaudo".

La Direzione regionale Infrastrutture vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente, nel corso dei lavori, controlli a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

Art. 7 - Impegni del soggetto attuatore

Fermo restante quanto stabilito negli articoli che precedono, il Beneficiario si impegna a:

a) avviare le attività entro i termini stabiliti dal cronoprogramma;
b) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, variazioni di localizzazione, cessioni, variazioni dei dati relativi agli interventi finanziati e assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e approvate dalla Regione;
c) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento;
d) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, nazionali e regionali che partecipano al cofinanziamento del progetto, in particolare, in ordine al corretto utilizzo dei fondi in base alle disposizioni di cui ai Reg. (Ce) n.1080/2006 e n.1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
e) non cumulare i contributi ottenuti con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
f) realizzare puntualmente l'intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai lavori pubblici, agli appalti pubblici, alla concorrenza e alla tutela ambientale entro i termini stabiliti dal cronoprogramma di cui all'art. 4 e comunque non oltre il 30.06.2015;
g) di liquidare le spese di progettazione di cui alle premesse sulla base di quanto stabilito dal successivo articolo 12 "Modalità di erogazione in acconto del contributo regionale";
h) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato espresso il nullaosta regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
i) affidare l'esecuzione dei lavori mediante unico procedimento di aggiudicazione;
j) attuare l'intervento entro i termini stabiliti nel cronoprogramma di cui all'Allegato A1). Eventuali scostamenti dai suddetti termini saranno segnalati e debitamente motivati alla Direzione regionale Infrastrutture ai fini del monitoraggio di competenza di cui all'articolo 6 "Modi dell'attuazione";
k) rendicontare alla Direzione regionale Infrastrutture, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, le spese sostenute entro il termine di cui all'articolo 4 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa" e comunque non oltre il 30.06.2015;
l) attuare tutte le azioni informative e pubblicitarie necessarie a garantire la visibilità della realizzazione cofinanziata con i fondi Por parte Fesr, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Reg. (Ce) n.1828/2006 contenute negli Allegato A2) e A3) al presente atto;
m) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le scadenze indicate all'art.16 della presente convenzione e secondo le modalità definite dalla Regione;
n) predisporre la scheda indicatori "core" e occupazionali secondo l'Allegato A6);
o) compilare, su supporto magnetico od ottico, a lavori eseguiti, la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'Allegato A7) al presente atto, inviandola alla Direzione regionale Infrastrutture per finalità di pubblicizzazione dell'iniziativa;
p) rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (Ce) n. 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito a una operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto previsto all'art. 10 della presente convenzione per i beni immobili), non subisca modifiche sostanziali;
   - che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
   - risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
q) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
r) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, co. 2, lettera d) del Regolamento (Ce) n. 1828/2006 periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della pagina internet dall'Autorità di Gestione (Reg. Ce n.1828/2006 art.6). Tale elenco riporta la ragione sociale del Soggetto Beneficiario, la denominazione del progetto e l'importo del finanziamento pubblico a esso destinato;
s) a fornire alla "Regione" una relazione sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle iniziative, secondo lo schema di cui agli Allegati A4) e A5) alla presente convenzione;

t) sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee (Direttiva Habitat) e dal Dpr 120 del 12 marzo 2003 di modifica del Dpr n. 357/1997.
Le disposizioni in merito sono rinvenibili nella Dgr n. 3173 n. del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione delle Direttive Comunitarie 93/43/Cee e Dpr 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione di incidenza, Procedure e modalità operative".
La guida metodologica approvata con la Dgr n. 3173 del 10.10.2006 è rinvenibile sulla seguente pagina internet: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7A0F6D53-D829-40E2-A221-9418C778358E/0/Dgr_3173_2006_ALL_A.pdf;

u) comprovare e documentare la professionalità del progettista nel rispetto dell' art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 43 del Tce) e dell'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 49 del Tce). A tal fine i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione;

v) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e discriminazione che si traduce nei seguenti obblighi:
- Obbligo di accessibilità per la popolazione diversamente abile, non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- Considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (Comunicazione COM(2001) 566 def. - Guce n. C 333 del 28 novembre 2001).

w) far fronte con oneri a proprio carico, alla differenza eventualmente intercorrente fra l'importo complessivo dell'opera a consuntivo e l'entità della spesa totale inizialmente ammessa a contributo.

Art. 8 - Pubblicità e informazione

Il Beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto, in applicazione del Regolamento (Ce) n. 1083/2006 e, del Regolamento 1828/2006 e secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione regionale Infrastrutture.

Il Beneficiario, in ottemperanza dell'art. 8 Reg. (Ce) n. 1828/2006 così come modificato e integrato dal Reg. (Ce) 846/2009, s'impegna:

1) a esporre entro sei mesi dal completamento di un'operazione una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative conforme allo schema Allegato A2;
2) a installare, durante l'attuazione dell'operazione, un cartello, nel luogo delle operazioni, conforme allo schema Allegato A3 alla presente convenzione di cui fa parte integrante;
3) a fornire riscontro fotografico del cartellone di cantiere con la comunicazione di inizio lavori e della targa con la trasmissione della rendicontazione finale;
4) a dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 9 - Codice unico di progetto

Il Beneficiario acquisisce il Codice Unico di Progetto (Cup) stabilito con Legge 16/01/2003, n. 3 e Deliberazione Cipe n. 143 in data 27/12/2002.

All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera, ovvero il coordinatore unico dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 2, della Lr n. 27/03.

È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni del contributo pubblico.

Il codice generato viene tempestivamente comunicato alla Direzione regionale Infrastrutture.

Art. 10 - Varianti al progetto ed economie di spesa e vincoli di stabilità/destinazione

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Direzione regionale Infrastrutture, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa e a quanto richiamato nelle disposizioni di attuazione dell'Intesa, mediante apposito nulla-osta. Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 132 della L. 163/2006 e all'articolo 37 della Lr 27/03.

Eventuali modifiche sostanziali ai progetti finanziati potranno essere autorizzate secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 dell'Intesa, se e in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche dovranno essere richieste alla Direzione regionale Infrastrutture prima della loro realizzazione e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore degli Enti sottoscrittori dell'Intesa e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce".

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. Ce 1083/06 "Stabilità delle operazioni" ogni intervento oggetto di contributo, entro cinque anni dal completamento dell'operazione (salvo quanto sotto previsto per i beni immobili), non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

I beni immobili ammessi a finanziamento sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di almeno 10 anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i beni oggetto del finanziamento che i soggetti beneficiari. Quest'ultimi sono pertanto tenuti a non alienare i suddetti beni per 10 anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

Il soggetto beneficiario, è inoltre obbligato a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; i beni eventualmente sostituiti non possono essere dismessi o venduti.

Art. 11 - Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale

L'Ente attuatore può richiedere alla Giunta regionale, Direzione regionale Infrastrutture, erogazioni del contributo nei limiti di cui all'articolo 12 "Modalità di erogazione del contributo regionale".

Contestualmente all'invio delle predette richieste, il Comune provvede a trasmettere all'organo di collaudo, nominato dalla Regione, dandone menzione nella richiesta di erogazione, gli stati di avanzamento relativi ai lavori eseguiti, allegando anche la relativa documentazione contabile e amministrativa.

Il beneficiario trasmette altresì al medesimo soggetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse non riferite a lavori: la richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo pubblico.

L'organo di collaudo verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi del provvedimento della Giunta regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione regionale Infrastrutture.

L'organo di collaudo provvede altresì a verificare lo stato di avanzamento fisico dei lavori comunicato alla Direzione regionale Infrastrutture dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero dal Coordinatore unico dell'intervento in occasione delle scadenze previste per il monitoraggio di cui agli art. 6 e 16 della presente convenzione, e a darne conto nel predetto verbale.

Art. 12 - Modalità di erogazione in acconto del contributo regionale

Il Beneficiario può richiedere alla Giunta regionale, Direzione regionale Infrastrutture, l'erogazione di una prima quota in anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della Lr n. 27/2003.

Ai sensi dall'art. 54 della Lr n. 27 del 2003 tale anticipo può essere richiesto fino a un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale, del contributo riconosciuto.

Ulteriori acconti, fino al 90% dell' importo della quota del contributo pubblico, sono erogati, previa richiesta e attestazione giustificate da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'erogazione delle anticipazioni del contributo può essere effettuata solo a seguito della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione del Veneto, di importo pari alle stesse.

L'eventuale svincolo anticipato può essere disposto dal Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture qualora le opere siano realizzate in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Non è consentito, nel corso dell'esecuzione dell'iniziativa finanziata, alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo di cui all'articolo 3 "Costo dell'intervento", entro il limite massimo del contributo consentito.

Il contributo spettante al Beneficiario viene accertato in via definitiva ed erogato a saldo, con atto del Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture, su richiesta del beneficiario, una volta acquisito il certificato di collaudo che attesti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto su cui è stato concesso il contributo, nonché copia della documentazione giustificativa delle spese non incluse nell'atto di collaudo, consistenti in fatture recanti:

- l'afferenza alla prestazione che si intende far valere sul contributo conformemente al quadro economico del progetto esecutivo sul quale la Direzione regionale Infrastrutture ha espresso il nulla osta regionale;
- descrizione sintetica della natura della prestazione.

Resta fermo l'obbligo per il beneficiario di realizzare l'opera nella sua interezza garantendone la piena funzionalità.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Beneficiario non abbia provveduto a trasmettere alla Direzione regionale Infrastrutture prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'Allegato A3, nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata su supporto ottico utilizzando lo schema che costituisce l'Allegato A7.

Il materiale di cui all'Allegato A7 viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione dell'iniziativa.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Art. 13 - Revoca del contributo

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lett. b) del Reg (Ce) n. 1083/2006, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all'inadempimento riscontrato, dei benefici concessi.

Le somme revocate o erogate ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. È fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati.

La revoca del contributo è disposto dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Infrastrutture. Tale revoca sarà recepita con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione della somma.

Al di fuori dei casi di revoca, la restituzione delle somme erogate, ma risultate non dovute è disposta con Decreto della Direzione regionale Infrastrutture che ne stabilirà modalità e termini.

Cause di revoca totale del contributo:
- l'accertamento dell'assenza dei requisiti di ammissibilità (fra cui, tra l'altro, i punti u) e v) dell'art. 7) e perdita del requisito di ammissibilità del soggetto beneficiario durante la realizzazione del progetto;
- la mancata realizzazione e/o rendicontazione del progetto entro il termine ultimo previsto o irregolarità non sanabili nella stessa rendicontazione;
- il mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di cui all'articolo 4 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa", fatte salve le procedure previste dallo stesso art. 4 in materia di scostamenti e dall'art 14;
- non funzionalità dell'opera realizzata nei tempi previsti;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario delle prescrizioni citate relative alla stabilità delle operazioni/vincolo di destinazione di cui all'art. 10 della presente convenzione;
- il mancato rispetto, da parte del beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- l'omessa comunicazione da parte del beneficiario delle varianti al progetto approvato o la realizzazione di modifiche al progetto approvato non autorizzate;
- la sostanziale difformità dell'opera rispetto a quanto autorizzato;
- la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile;
- il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati precedentemente ai punti b), d), e), f), m), q), t) dell'art 7;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi disciplinanti modalità e condizioni per la concessione di contributi.

Costituiscono causa di revoca parziale del contributo:
- la parziale realizzazione degli interventi, a condizione che l'opera mantenga la sua originaria funzionalità;
- il mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;
- l'irregolarità in materia di appalti pubblici;
- l'irregolarità in materia di pubblicità rispetto a quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione.

La revoca parziale del contributo è determinata in misura percentuale alla riduzione dell'importo complessivo del quadro economico

In tal caso il Beneficiario si impegna a provvedere al finanziamento dell'intero costo dell'opera con risorse proprie.

L'importo del contributo concesso è rideterminato in caso di:
- accertamento di spese non pertinenti al progetto cofinanziato;
- rendicontazione di spese per un importo inferiore a quello approvato in sede di ammissione.

Art. 14 - Proroghe ai tempi per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione

Su richiesta del soggetto attuatore, adeguatamente motivata, avanzata in data antecedente alle scadenze di cui all'art. 4, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture possono essere accordate proroghe alle stesse scadenze.

Le proroghe alla rendicontazione finale possono essere accordate solo entro il 30.06.2015.

La proroga per la rendicontazione finale che superi di 1 anno il termine della fine dei lavori è concessa dalla Commissione per la Gestione dell'Intesa, su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione regionale Infrastrutture.

Art. 15 - Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti con il sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura, in conformità alle vigenti normative; la liquidazione delle somme dovute all'impresa da parte del soggetto beneficiario avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori realizzati e delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel progetto, al netto del ribasso ottenuto in sede di affidamento delle opere e delle forniture.

A tal fine, la contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 16 - Monitoraggio, verifiche e controlli

Il Beneficiario è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione regionale Infrastrutture all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo tempestivamente i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti dalla stessa Direzione, con cadenza bimestrale entro 10 giorni dalla scadenza stabilita (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) a partire dall'avvio dell'intervento e per tutto il periodo necessario alla sua realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.58 del Reg. (Ce) n.1083/2006 e dagli artt. 12 e seguenti del Reg. (Ce) n.1828/2006, la Regione del Veneto ha la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, al fine di verificare:
- la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e nelle fasi successive;
- la conformità delle spese e delle operazioni alla normativa comunitaria e nazionale;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali e amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti prescritti nel presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato, alle scadenze previste e al cronoprogramma del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento cofinanziato;
- congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi della legge regionale n. 31/2007.

Analoghi controlli potranno essere svolti dalle competenti autorità Statali e Comunitarie.

A tale scopo il Beneficiario è obbligato a tenere a disposizione per accertamenti e controlli gli originali dei documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento per un periodo di 10 anni dal pagamento del saldo.

Art. 17 - Progetti generatori di entrate

Per progetto generatore di entrate si intende, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (Ce) n. 1083/2006 come modificato dall'art. 1 del Reg. (Ce) n. 1341/2008, qualsiasi intervento di costo complessivo superiore a 1 milione di euro che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, o che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non può superare il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco del periodo di riferimento specifico del progetto.

Qualora dagli investimenti cofinanziati da parte dei soggetti beneficiari si vengano a creare le condizioni per la generazione di entrate, la spesa ammissibile sarà soggetta ai vincoli previsti dall' art. 55 del Reg. (Ce) n. 1083/2006 come modificato dall'art.1 del Reg. (Ce) n. 1341/2008.

Art. 18 – Collaudo

Il collaudo dei lavori viene eseguito dai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori all'uopo nominati dal Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 della Lr n. 27 del 7/11/2003.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11 "Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale", l'organo di collaudo come sopra individuato, oltre a definire i rapporti tra soggetto attuatore e appaltatore, procede a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto attuatore, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento pubblico, questi ultimi dovranno essere debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate rispetto al contributo pubblico assegnato.

Art. 19 – Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 20 – Controversie

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente nel rispetto del D. Lgs. n. 104 del 2010 e delle disposizioni vigenti in materia.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità della Regione del Veneto su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

Art. 21 - Normativa di riferimento

In conformità al principio di sussidiarietà, oltre a quella espressamente richiamata nei punti precedenti, si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie; inoltre in caso di contrasto tra il diritto interno e quello comunitario quest'ultimo prevale.

In particolare, troverà applicazione la seguente normativa:

- Tutta la normativa riguardante la Programmazione 2007 - 2013 obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" e in particolare:
  - Decisione Ce (2007) 4247/2007 di approvazione del Programma Operativo regionale parte Fesr;
  - Regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (Ce) n. 1783/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (Ce) n. 1083 de Consiglio del 11 luglio 2006 recente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (Ce) n. 1260/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (Ce) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- Dpr 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del reg. (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione);
- Tutta la normativa in materia edilizia, di pianificazione urbanistica e territoriale vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa in materia di ambiente vigente al momento della presentazione della domanda.
- Tutta la normativa in materia di lavori pubblici, appalti pubblici, servizi, forniture vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa riguardante l'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Soggetto attuatore _____
Per la Regione del Veneto _____
Mestre, lì ___/___/2011

Art. - 22 Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articoli 13 "revoca del contributo", 19 "Responsabilità" e 20 "Controversie".

Per il Soggetto attuatore _____

Allegato A1

CRONOPROGRAMMA

	Azione _____																	
	TITOLO INTERVENTO:_____	**2010**		**2011**												**2012**	
		nov	**dic**	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**	**gen**	**feb**
ID	**Attività**																
1	Predisposizione e approvazione studio di fattibilità																
2	Predisposizione e approvazione del progetto preliminare/ caratterizzazione																
3	Predisposizione e approvazione del progetto definitivo																
4	Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo																
5	Pubblicazione bandi																
6	domande																
7	Istruttoria, valutazione																
8	Selezione dell'impresa appaltatrice																
9	Stipula del contratto/convenzione																
10	Avvio esecuzione attività																
11	Fine lavori																
12	Esecuzione collaudo funzionale																
13	Esecuzione collaudo tecnico																
14	Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo e spesa effettivamente sostenuta																
15	Rendicontazione finale																

Allegato A2

TARGA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 "Cooperazione Transregionale".

TITOLO OPERA

UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO POR - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE PARTE FESR "FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE " 2007-2013

ASSE..... AZIONE.....

IL VENETO UNA REGIONE DELL'EUROPA

Allegato A3

CARTELLONISTICA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 "Cooperazione Transregionale".



Allegato A4

MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI REALIZZAZIONE

Intervento:_____

Periodo di riferimento						
Antecedente il decreto di formale concessione	28/02/n	30/04/n	30/06/n	31/08/n	30/10/n	31/12/n

Fase procedurale (1)	**Soggetto esecutore della fase procedurale (2)**	**Data prevista**		**Data effettiva**		**Motivo scostamento**	
		Inizio (3)	**Fine (4)**	**Inizio (5)**	**Fine (6)**	**P. tecnici (7)**	**P.am.tivo (8)**
Studio di fattibilita'							
Progettazione preliminare							
Progettazione definitiva							
Progettazione esecutiva							
Esecuzione lavori							
Collaudo							
Chiusura intervento							
Funzionalità							

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell'Allegato 4 dovranno essere compilate le colonne 3 e 4 di tutte le fasi procedurali. Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 5, 6 - 7, 8 (se necessario).

Allegato A5

MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione incarico		Importo (3)	Soggetto responsabile della fase (4)	Data		Motivi scostamento	
Procedura (1)	Iter (2)			Prevista (5)	Effettiva (6)	P. Tecnico (7)	P. Am.-tivo (8)
Procedura aperta	Pubblicazione bando						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura ristretta	Pubblicazione bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura negoziata con bando	Pubblicazione bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Negoziazione delle offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura negoziata senza bando	Individuazione degli offerenti						
	Invito a presentare le Offerte						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						

Procedura in amministrazione diretta	**Individuazione lavori in economia**						
Procedura in economia – cottimo fiduciario	**Individuazione lavori in economia**						
	Individuazione degli offerenti						
	Invito a presentare le offerte						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione						
	Stipula contratto						
Procedura per project financing	**Pubblicazione bando**						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Individuazione delle offerte						
	Negoziazione delle offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell'Allegato 5 dovrà essere compilata la colonna 5.
Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 6 - 7, 8 (se necessario).

Allegato A6

INDICATORI CORE-OCCUPAZIONALI

Asse: 5
Linea intervento: 5.2 "Cooperazione Transregionale"
Azione: 5.2.1 "Cooperazione Transregionale"
Beneficiario/Stazione appaltante:
Titolo dell'intervento:

Indicatori core

Indicatore		Valore		
	Unità di misura	Attuale	Previsto	Conclusivo

Indicatori occupazionali

Indicatore	Valore	
	Previsto	Conclusivo
Giornate/uomo attivate fase di cantiere		
Giornate/ uomo complessivamente attivate		
Giornate/Uomo necessarie alla messa in opera		
Occupazione creata		
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto		

Unità di misura: numero (N)

Allegato A7

MODELLO PER LA COMPILAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 "Cooperazione Transregionale".

Documentazione Informativa relativa all'intervento eseguito (n.1)

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse ___– Linea di Intervento ____ – Azione _____..

Soggetto attuatore _____ Prov. _____
Oggetto dell'intervento _____
Ubicazione: Comune _____ via _____ n. _____
Foglio _____ Mapp. _____

Importo dei lavori € _____
Contributo POR concesso € _____

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO REALIZZATO E LE FINALITÀ CONSEGUENTI (2) (3)		

GRAFICI DI PROGETTO PIÙ SIGNIFICATIVI (3) (4)		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)		

(1) L'elaborato va redatto su supporto informatico e consegnato alla Direzione Regionale Infrastrutture tramite posta elettronica al seguente indirizzo: trasporti@regione.veneto.it. Il file può comunque essere inserito in apposito floppy disk o compact disk e trasmesso via posta.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento ai miglioramenti apportati al servizio reso. Vanno fornite indicazioni specifiche sull'utenza ed il relativo bacino.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro piante e progetti dell'intervento rappresentato in scala adeguata.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento realizzato. Il livello di definizione sarà adeguato al formato

Allegato A8

Asse: 5
Linea intervento: 5.2 "Cooperazione Transregionale"
Azione: 5.2.1 "Cooperazione Transregionale"

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) – Parte FESR
CRITERI DI SELEZIONE
(Reg. CE n° 1083/2006 – art. 65, lettera a)

ASSE 5	**ASSE PRIORITARIO 5 - AZIONI DI COOPERAZIONE**
Linea 5.2	**LINEA D'INTERVENTO 5.2 - COOPERAZIONE TRANSERGIONALE**
	Criteri specifici di selezione - Superamento del differenziale di aspettative di sviluppo dei territori; - Più intensa collaborazione tra gli enti locali, ad esempio al fine di ridurre i divari di sviluppo attraverso l'armonizzazione delle funzioni amministrative nei servizi offerti alla popolazione; - Funzionalità delle azioni rispetto a fabbisogni mirati quali l'integrazione territoriale, la gestione dei servizi, il sistema di reti e la promozione integrata attraverso azioni formative; - Capacità di scelta e selezione dei beneficiari nell'utilizzo di competenze specialistiche secondo i canoni della sussidiarietà; - Ricorso a forme di compartecipazione finanziaria da parte dei privati; - Valorizzazione dell'accompagnamento sui territori di reti di piccole e micro imprese; - Progetti di carattere innovativo, che integrano gli aspetti economici con quelli culturali; - Miglioramento della qualità delle competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, P.A.) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi formativi che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la performance del peculiare sistema territoriale (flessibilità ex art.34, co. 2 del reg. CE 1083/2006).

Allegato B

Rep. n.

Programma Operativo regionale (Por), obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" (Cro) parte Fesr 2007-2013.
Asse 5 - Linea di Intervento 5.2 "Cooperazione Transregionale" - Azione 5.2.1. "Cooperazione Transregionale".
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (Lr 31/2007 e L.P. 21/2007).

Schema convenzione soggetti privati

Soggetto attuatore: _____
Progetto: "_____".

Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento
Lr 07.11.2003 n. 27,
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche",

articolo 53, comma 1, lettera f); Dgr 4153 del 22/12/2004

Convenzione tra

- la Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/_____;
- il _____[1] di _____, in seguito denominato "Beneficiario", con sede in _____ (__), ___, codice fiscale _____, rappresentato da _____, nato a _____ (___) il _____, nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che

- con Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 425 del 27 febbraio 2007 è stata approvata la proposta del Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte Fesr periodo 2007 - 2013;
- con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte Fesr periodo 2007 - 2013 della Regione del Veneto;
- con Delibera n. 3131 del 9 settembre 2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- con Delibera n.3888 del 4 dicembre 2007, modificata con Dgr n. 1850 del 20.07.2010 sono state individuate le Strutture Responsabili di Azione (Sra) per le singole azioni del Por Cro Fesr (2007-2013);
- il Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2008 ha approvato i Criteri di Selezione del Por;
- con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta regionale ha promosso il perfezionamento di un'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di Trento;
- la suddetta Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e, successivamente, ratificata con legge regionale del 26/10/2007 n. 31, che prevede il finanziamento di iniziative di cooperazione che interessano Comuni del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, con Dgr n. 3937 del 11/12/2007, sono stati costituiti la Commissione per la Gestione dell'Intesa e il Gruppo Tecnico;
- con Dgr n. 1655 del 24/06/2008 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli Interventi contenente le indicazioni procedurali e di merito necessarie per la formazione dei Piani Operativi Annuali, aggiornato per l'annualità 2010 con Dgr n. 2255 del 28/07/12009;
- l'Asse 5 "Azioni di Cooperazione" del Por Fesr 2007 - 2013 assume come obiettivo il rafforzamento delle relazioni interregionali e transnazionali della Regione che si traduce nella proiezione del Veneto verso le Regioni orientali europee e le regioni contermini italiane;
- l'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Por parte Fesr 2007 - 2013, in particolare, fa esplicito riferimento all'Intesa sottoscritta tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento di cui sopra e ai suoi obiettivi di crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con quello trentino;
- la Commissione per la gestione dell'Intesa ha adottato l'8/03/2010 il Piano Operativo annuale degli interventi relativo all'annualità 2010, che è stato approvato con Dgr n. 686 del 9/03/2010;
- con la suddetta Dgr n. 686 del 9/03/2010 la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli interventi dichiarati ammissibili che potranno essere finanziati nell'ambito del Por Fesr 2007- 2013, Azione 5.2.1.;
- nell'ambito dell'Intesa, infatti, sono stati individuati quattro progetti coerenti con l'Azione del Por 5.2.1., alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle priorità stabilite dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 1080/2006, degli obiettivi globale specifici e operativi del Por, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Por il 31 marzo 2008 e degli adempimenti cui devono sottoporsi i beneficiari, per i quali la Regione del Veneto ha messo a disposizione una parte delle risorse destinate all'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Programma Operativo regionale (Por) parte Fesr per un totale di € 2.844.726,40;
- tra i progetti individuati con la suddetta Dgr n. 686 del 9/03/2010 e da ammettere a contributo nell'ambito dell'Azione 5.2.1., con riferimento al macrosettore "Sviluppo Economico" dell'Intesa, risulta anche quella proposta da ____, relativo alla realizzazione del "____", in relazione al quale, a fronte di un costo previsto in € ____ è stato assegnato un contributo pari ad € ____;
- con Dgr n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato il documento (Allegato A alla medesima Deliberazione) contenente le indicazioni procedurali, le direttive e gli obblighi cui dovranno attenersi i beneficiari degli interventi dell'Azione 5.2.1 del Por, individuati con Dgr n. 686 del 9.03.2010 nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e regionale e di quanto previsto dal Por Cro Fesr 2007 - 2013 e dai Criteri di Selezione

1 Inserire il soggetto privato beneficiario del finanziamento (ad es. Ditta…).

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008. (vedi Allegato B8 alla presente convenzione).

- con Dgr n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta regionale ha individuato, con riferimento al suddetto progetto, la Direzione Infrastrutture quale Struttura Responsabile di Azione - Sra dell'Azione 5.2.1. del Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007 - 2013) in quanto è la Struttura regionale di settore della Regione del Veneto che, nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento, è stata incaricata della Gestione Tecnica, Amministrativa e Contabile dello stesso progetto;
- la gestione del progetto dovrà essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto all'Allegato A alla Dgr n.1850 del 20/07/2010 e secondo le indicazioni generali contenute nel Piano triennale degli interventi e nel Piano operativo annuale. In particolare si evidenzia che:
  - la verifica della congruità tecnica della progettazione, la gestione tecnica amministrativa e contabile del contributo sono svolte dalla Direzione Infrastrutture, allo scopo individuata dal Piano operativo annuale 2010;
  - i tempi di completamento dell'intervento sono indicati nella presente convenzione che costituisce atto di avvio dell'intervento ai sensi del Piano operativo;
  - l'avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dalla data del provvedimento di conferma del contributo;
  - il termine per la rendicontazione finale dell'intervento è fissato dal programma triennale degli interventi in 1 anno decorrente dalla data di completamento dei lavori;
  - l'indicazione delle scadenze del progetto dovrà altresì tenere in considerazione della tempistica coerente con il Por Fesr 2007 - 2013;
  - la presente convenzione è pertanto il risultato delle prescrizioni previste per il Por Fesr e contenute nell'Allegato A alla Dgr 1850 del 20/07/2010 e delle disposizioni previste per i Progetti finanziati nell'ambito dell'Intesa Regione del Veneto - Provincia di Trento oltre che della normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue ai fini delle modalità attuative dell'intervento:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta regionale, rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, e il _____[2], con riguardo all'assegnazione allo stesso, ai sensi della Legge regionale n. 31 del 26/10/2007, del contributo di € _____, disposta con provvedimento della Giunta regionale n. _____ del _____, per la realizzazione dell'intervento di "_____", il cui costo complessivo è indicato in € _____.

Art. 2 - Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa

Fermi restando i termini di avvio della procedura di affidamento e di rendicontazione, si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa:

a. presentazione alla Direzione regionale Infrastrutture del Progetto Esecutivo: _____
b. rilascio, da parte della Direzione Infrastrutture, del nulla osta di competenza: _____[3]
c. liquidazione da parte del Beneficiario delle spese tecniche di progettazione entro il: _____
d. inizio dei lavori il: _____[4]
e. stato di avanzamento fisico dei lavori:
   - 35% dell'importo ammesso al contributo entro il: _____
   - 70% dell'importo ammesso al contributo entro il: _____
f. ultimazione dei lavori entro il: _____
g. liquidazione da parte del Beneficiario delle spese tecniche per la Direzione Lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione entro il: _____
h. rendicontazione alla Regione delle spese complessivamente sostenute e presentazione del certificato di regolare esecuzione entro il: _____[5]

È fatto obbligo al soggetto Beneficiario di predisporre adeguato cronoprogramma secondo l'Allegato B1 alla presente convenzione.

Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo

Il contributo di cui all'art. 1 è assegnato, in regime di Aiuti di Stato Temporanei ai sensi del Dpcm 3/6/2009, in conto capitale ai sensi della legge regionale 26/10/2007 n. 31 e si ritiene confermato a seguito del Decreto mediante il quale la Direzione regionale Infrastrutture, condividendone i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con Dgr n. 686 del 9/03/2010, esprime il nullaosta di competenza sugli atti di cui all'art. 2, lettera a), confermando contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della Lr n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa.

Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo il Beneficiario farà fronte mediante risorse acquisite autonomamente, fermo restando che il Beneficiario dichiara di non fruire per i lavori oggetto del presente contributo di altre risorse regionali, e di altre linee di finanziamento pubblico.

La Direzione regionale Infrastrutture verificherà che le spese ammissibili siano conformi a quanto previsto dal Reg. (Ce) n. 1083/2006, dal Reg. (Ce) n. 1080/2006, dal Reg. (Ce) n. 1828/2006 e dal Dpr 03.10.2008, n. 196 in materia di spese ammissibili (Regolamento di esecuzione del Reg. (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo (Fse) e sul Fondo di Coesione).

---

2 Inserire il soggetto beneficiario del finanziamento.

3 30 giorni decorrenti dal termine precedente.

4 Entro 1 anno dalla data del provvedimento di conferma del contributo.

5 Termine massimo di un anno dall'ultimazione dei lavori.

In particolare, l'art. 56, comma 4 del Reg (Ce) n. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; nello specifico la normativa di riferimento è il Dpr n. 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

L'ammissibilità della spesa è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. periodo di ammissibilità: sono ammissibili le spese sostenute a partire dall' 8 marzo 2010, data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa, fino al 30.06.2015.
2. tipologia di spesa: sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di opere decise sulla base dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2008 e disponibili sul sito internet http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Documenti+di+programmazione.htm (gli interventi non devono essere conclusi prima della data di inizio di ammissibilità della spesa (08/03/2010);

In generale, il contributo erogabile è determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Tutte le spese devono:

1. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dallo stesso;
2. essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio; ciò posto, la Direzione regionale Infrastrutture apporrà un'apposita dicitura su tutti i documenti giustificativi (es. tramite timbratura), riconducendo la spesa all'azione 5.2.1. del Por, in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;
3. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo;
4. essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
5. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Ulteriori prescrizioni relative alla rendicontazione potranno essere disposte dalla Direzione Infrastrutture.

Art. 4 - Impegni del soggetto attuatore

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Beneficiario si impegna a:

a) redigere il progetto esecutivo delle opere;
b) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, variazioni di localizzazione, cessioni, variazioni dei dati relativi agli interventi finanziati e assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e approvate dalla Regione;
c) acquisire a propria cura e spese tutti i pareri / nulla osta / autorizzazioni degli Enti Competenti, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
d) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, nazionali e regionali che partecipano al cofinanziamento del progetto, in particolare, in ordine al corretto utilizzo dei fondi in base alle disposizioni di cui ai Reg. (Ce) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
e) non cumulare i contributi ottenuti con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
f) attuare tutte le azioni informative e pubblicitarie necessarie a garantire la visibilità della realizzazione cofinanziata con i fondi Por parte Fesr, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Reg. (Ce) n.1828/2006 (vedi art.15);
g) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato espresso il nullaosta regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
h) dirigere e contabilizzare i lavori attraverso idonei documenti contabili, che consentano l'accertamento della spesa sostenuta, ai fini della quantificazione del contributo definitivo; allo scopo dovrà essere incaricato un tecnico abilitato che provvederà anche alla redazione di un certificato di regolare esecuzione dell'opera;
i) monitorare l'andamento dei lavori;
j) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le scadenze indicate all'art.11 della presente convenzione;
k) avviare, attuare e completare l'intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale (con riguardo, tra l'altro, a quella relativa, alla tutela ambientale) entro i termini stabiliti nel precedente art. 2 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa"; in ogni caso l'intervento dovrà essere completato e rendicontato entro termini compatibili con la tempistica prevista per il Por Cro Fesr 2007 2013 e comunque non oltre il 30.06.2015. Eventuali scostamenti dai suddetti termini saranno tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione regionale Infrastrutture e dovranno essere approvati per iscritto dalla medesima Direzione;
l) rendicontare le spese sostenute alla Direzione regionale Infrastrutture secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti entro il termine di cui all'art. 2, lettera h) e comunque e comunque non oltre il 30.06.2015;
m) far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza eventualmente intercorrente fra l'importo complessivo dell'opera a consuntivo e l'entità della spesa totale inizialmente ammessa a contributo;
n) compilare su supporto informatico, a lavori eseguiti, la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'Allegato B7 alla presente convenzione, inviandola alla Direzione regionale Infrastrutture per finalità di pubblicizzazione dell'iniziativa;
o) rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (Ce) 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto previsto per i beni immobili all'art. 18), non subisce modifiche sostanziali:
   - che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
   - risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

p) sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee (Direttiva Habitat) e dal Dpr n. 120 del 12 marzo 2003 di modifica del Dpr n. 357/1997. Le disposizioni in merito sono rinvenibili nella Dgr n. 3173 n. del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione delle Direttive Comunitarie 93/43/Cee e Dpr 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione di incidenza, Procedure e modalità operative";
La guida metodologica approvata con la Dgr n. 3173 del 10.10.2006 è rinvenibile sulla seguente pagina internet: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7A0F6D53-D829-40E2-A221-9418C778358E/0/Dgr_3173_2006_ALL_A.pdf;

q) comprovare e documentare la professionalità del progettista nel rispetto degli art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 43 del Tce) e art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 49 del Tce). A tal fine i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione;

r) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e discriminazione che si traduce nell'obbligo di accessibilità per la popolazione diversamente abile, non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

s) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

t) acconsentire di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato, a norma dell'art. 7 co. 2, lettera d) del Reg. (Ce) n. 1828/2006, sulla pagina:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+- +2013/Informazione+e+pubblicità.htm.
Tale elenco riporta la ragione sociale del Soggetto Beneficiario, la denominazione del progetto e l'importo del finanziamento pubblico ad esso destinato;

u) a fornire alla "Regione" una relazione sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle iniziative, secondo lo schema di cui agli Allegati B4) e B5) alla presente convenzione;

v) predisporre la scheda indicatori "core" e occupazionali secondo l'Allegato B6.

Art. 5 - Codice unico di progetto

La Direzione regionale Infrastrutture acquisisce il Codice Unico di Progetto (Cup) stabilito con Legge 16/1/2003, n. 3 e Deliberazione Cipe n. 143 in data 27/12/02, e lo comunica al Beneficiario.

È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

Il soggetto beneficiario, è inoltre obbligato a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; i beni eventualmente sostituiti non possono essere dismessi o venduti.

Art. 6 - Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale

Il Beneficiario può richiedere alla Giunta regionale, Direzione Infrastrutture, erogazioni corrispondenti a spese maturate per lavori, nei limiti di cui al successivo articolo 7.

Contestualmente all'invio delle predette richieste, il Beneficiario provvede a trasmettere alla Direzione Infrastrutture, la documentazione comprovante i lavori eseguiti, corredata dalle relative fatture quietanzate.

Il Beneficiario trasmette altresì al medesimo soggetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse non riferite a lavori: la richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo.

Le singole richieste di pagamento dovranno essere assistite da apposita garanzia fideiussoria, priva della clausola di escussione preventiva del debitore principale, da svincolare al completamento dell'intervento una volta riconosciuta l'ammissibilità delle spese.

Art. 7 - Erogazioni in acconto del contributo

La Giunta regionale, Direzione Infrastrutture, eroga al Beneficiario, secondo le modalità dell'art. 54, comma 2 della Lr 27/03, le somme richieste dallo stesso in acconto, a termini dell'art. 6, applicando una riduzione del _____ %, pari al rapporto intercorrente fra il contributo assegnato e il costo complessivo minimo dell'intervento indicato in €_____, anche sulla base degli accertamenti effettuati a campione dalla Direzione Infrastrutture.

Non sono ammesse erogazioni nel corso dei lavori per importi superiori al 90% del contributo spettante.

Art. 8 - Saldo del contributo

Il contributo spettante al Beneficiario viene accertato in via definitiva ed erogato a saldo, con atto del Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture, su richiesta del beneficiario, una volta acquisito il certificato di regolare esecuzione che attesti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto su cui è stato concesso il contributo, nonché copia della documentazione giustificativa delle spese non incluse nel certificato di regolare esecuzione, consistenti in fatture recanti:

- l'afferenza alla prestazione che si intende far valere sul contributo, conformemente al quadro economico del progetto esecutivo sul quale la Direzione regionale Infrastrutture ha espresso il nulla osta regionale;
- descrizione sintetica della natura della prestazione.

Il contributo viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo ammesso a contributo.

Resta fermo l'obbligo per il beneficiario di realizzare l'opera nella sua interezza garantendone la piena funzionalità.

L'esecuzione di lavori, i pagamenti di compensi aggiuntivi e comunque le spese superiori al costo iniziale dell'intervento sono a carico del Beneficiario e non comporteranno l'aumento del contributo concesso.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Beneficiario non abbia provveduto a trasmettere alla Direzione regionale Infrastrutture prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'Allegato B3, nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata su supporto ottico utilizzando lo schema che costituisce l'Allegato B7.

Il materiale di cui all'Allegato B7 viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione dell'iniziativa regionale.

Art. 9 - Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento

Il Beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati nell'art. 2 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa".

Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione regionale Infrastrutture antecedentemente allo scadere degli stessi. I suddetti scostamenti dovranno essere approvati per iscritto dalla Direzione Infrastrutture.

Art. 10 - Proroghe ai tempi di realizzazione

Il termine per la rendicontazione finale indicato all'art. 2 lettera h) è prorogabile su richiesta motivata del beneficiario per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso. La proroga per la rendicontazione finale che superi di 1 anno il termine della fine dei lavori è concessa dalla Commissione per la Gestione dell'Intesa, su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione regionale Infrastrutture e compatibilmente con le scadenze previste per il Por Cro Fesr 2007 - 2013.

La proroga, la cui richiesta va presentata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 2, lett. h), non potrà essere concessa per una data successiva al 30.06.2015.

Art. 11 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Direzione regionale Infrastrutture vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente, nel corso dei lavori, controlli a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.

Ai sensi del Por Cro Fesr 2007 - 2013 il Beneficiario è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Infrastrutture all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo tempestivamente i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti dalla stessa Direzione, con cadenza bimestrale entro 10 giorni dalla scadenza stabilita (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) a partire dall'avvio dell'intervento e per tutto il periodo necessario alla sua realizzazione sulla base dell'Allegato B4.

Nel quadro del Por Cro Fesr 2007 - 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del Reg. (Ce) n.1083/2006 e dagli artt. 12 e seguenti del Reg. (Ce) n. 1828/2006, la Regione del Veneto ha la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, al fine di verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e nelle fasi successive;
- la conformità delle spese e delle operazioni alla normativa comunitaria e nazionale;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali e amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti prescritti nella presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato, alle scadenze previste e al cronoprogramma del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento cofinanziato;
- la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi della Lr 31/2007 e del Piano Operativo 2010.

Analoghi controlli potranno essere svolti dalle competenti autorità Statali e Comunitarie.

A tale scopo il Beneficiario è obbligato a tenere a disposizione per accertamenti e controlli gli originali dei documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento per un periodo di 10 anni dalla data del pagamento del saldo.

Art. 12 – Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 13 - Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti con il sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura, in conformità alle vigenti normative; la liquidazione delle somme dovute all'impresa da parte del soggetto beneficiario avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori realizzati e delle forniture effettuate.

Il beneficiario deve tenere una contabilità, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta, al fine della quantificazione del contributo definitivo.

Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione della Direzione Infrastrutture.

Analoga autorizzazione deve essere acquisita per le eventuali varianti in corso d'opera.

Dette autorizzazioni sono concesse sulla base della verifica di conformità dei nuovi e/o diversi lavori alle leggi regionali in oggetto, nonché ai provvedimenti amministrativi regionali ad essa conseguenti.

Eventuali modifiche sostanziali ai progetti finanziati potranno essere autorizzate secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 dell'Intesa, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni ad eseguire varianti e/o modifiche dovranno essere richieste alla Direzione Infrastrutture prima della loro realizzazione e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore degli Enti sottoscrittori dell'Intesa e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce".

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione

La regolare esecuzione delle opere è attestata da un certificato, redatto da professionista abilitato, che accerti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita al progetto su cui è stato determinato il contributo.

In tutti i casi, il tecnico deve attestare l'ammissibilità a contributo con riferimento alle spese considerate ammissibili come indicato agli artt. 1 e 3 della presente convenzione.

Art. 15 - Pubblicità e informazione

Il Beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto, in applicazione del Regolamento (Ce) 1083/2006 e, del Regolamento 1828/2006 e secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione regionale Infrastrutture.

Il Beneficiario, in ottemperanza dell'art. 8 reg. (Ce) n. 1828/2006 così come modificato e integrato dal reg. (Ce) 846/2009, s'impegna:

1) a esporre entro sei mesi dal completamento di un'operazione una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative conforme allo schema Allegato B2;
2) a installare, durante l'attuazione dell'operazione, un cartello, nel luogo delle operazioni, conforme allo schema Allegato B3 alla presente convenzione di cui fa parte integrante;
3) a fornire riscontro fotografico del cartellone di cantiere con la comunicazione di inizio lavori e della targa con la trasmissione della rendicontazione finale;
4) dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 16 - Normativa di riferimento

Il soggetto realizzatore si obbliga ad applicare le direttive impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Direzione Infrastrutture.

Inoltre, in conformità al principio di sussidiarietà, oltre a quella espressamente richiamato nei punti precedenti, si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie; inoltre in caso di contrasto tra il diritto interno e quello comunitario quest'ultimo prevale.

In particolare, troverà applicazione la seguente normativa:

- Tutta la normativa riguardante la Programmazione 2007 - 2013 obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" e in particolare:
  - Decisione Ce (2007) 4247/2007 di approvazione del Programma Operativo regionale parte Fesr;
  - Regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (Ce) n. 1783/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (Ce) n. 1083 de Consiglio del 11 luglio 2006 recente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (Ce) n. 1260/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (Ce) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- Dpr 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del reg. (Ce) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione);
- Tutta la normativa in materia edilizia, di pianificazione urbanistica e territoriale vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa in materia di ambiente vigente al momento della presentazione della domanda;
- Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- Dpcm del 3 giugno 2009, - modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- Tutta la normativa riguardante l'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento.

Art. 17 - Disciplina relativa agli aiuti di stato temporanei Ex Dpcm 3.06.2009, in attuazione della comunicazione della Commissione Europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

La Commissione Europea, considerando la situazione di crisi globale, ha emanato la Comunicazione Ce 2009/C 83/01 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'Art. 87 - paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale.

La succitata Comunicazione ha trovato attuazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/06/2009 - Modalità di Applicazione della Comunicazione della Commissione Europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

È previsto un aiuto alle imprese nel limite massimo di 500.000,00 Euro nel triennio compreso dal 01/01/2008 al 31/12/2010 ai sensi dell'art. 3 (Aiuti di importo limitato) del succitato Decreto; la modalità di aiuto di importo limitato è applicabile a tutte le aziende, comprese quelle che non si trovano in stato di crisi ai sensi del Comma 1 e Comma 2 dell'art. 2 (Condizioni per la concessione degli aiuti).

L'erogazione dei contributi viene fatta, quindi, a titolo di aiuti di importo limitato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea, così come successivamente applicata dal Dpcm del 3/06/2009.

Si precisa, inoltre, che rimangono escluse tutte le imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 30/06/2008.

Ai fini della concessione dell'aiuto sono da considerarsi imprese in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (Ce) n. 800/2008.

I Progetti realizzati da privati e selezionati nell'ambito dell'Intesa rientrano nel quadro del suddetto Dpcm del 3/06/2009. Pertanto in questo caso le imprese, nella persona del loro Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, utilizzando il modello che si allega al presente documento (Allegato B9), consapevoli della responsabilità penale cui possono incorrere ai sensi del Dpr 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- che la propria azienda non era in difficoltà, così come definito dal Dpcm del 3/06/2009 relativo all'applicazione della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01);
- di aver percepito dal 01/01/2008 alla data di presentazione della domanda contributi a titolo di "de minimis" (ex Reg.(Ce) 1998/2006) e/o di aiuti temporanei di importo limitato (ex Comunicazione (Ce) (2009/C 83/01) come successivamente attuata dal Dpcm del 3/06/2009) per un importo complessivo non superiore al massimale di € 500.000,00 comprensivi del contributo dovuto per il progetto approvato;
- dichiarare in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. n. 296/2006, (legge finanziaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. (c.d. clausola Deggendorf).

Tale dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici regionali in formato cartaceo, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante.

Art. 18 - Vincolo di stabilità delle operazioni/ destinazionione d'uso

Il beneficiario deve rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (Ce) 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto di seguito previsto per i beni immobili), non subisce modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

I beni immobili ammessi a finanziamento sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i beni oggetto del finanziamento che i soggetti beneficiari. Quest'ultimi sono pertanto tenuti a non alienare i suddetti beni per 10 anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

Resta salva la possibilità di modifica del vincolo di destinazione relativo al soggetto beneficiario in caso di successione, purché sia mantenuto il vincolo di destinazione sul bene.

I soggetti beneficiari, pena la revoca del contributo, sono inoltre obbligati a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; i beni eventualmente sostituiti non dovranno essere dismessi o venduti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente punto comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate.

A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare, al 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (ai sensi del Dpr 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d'uso.

Art. 19 - Variazioni societarie del richiedente

Eventuali variazioni societarie e/o subentro di beneficiario verificatesi dal giorno successivo alla presentazione del progetto, e fino a cinque anni successivi al saldo del contributo, dovranno essere comunicate via raccomandata a/r tempestivamente sia alla Regione Veneto che alla Provincia autonoma di Trento dal titolare/legale rappresentante.

Il cambiamento del soggetto beneficiario nel corso della realizzazione del progetto non pregiudica l'assegnazione del contributo, a condizione che il soggetto subentrante possieda i necessari requisiti di ammissibilità previsti e si assuma tutti gli oneri del soggetto ammesso.

Art. 20 - Casi di revoca del contributo

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lett. b) del Reg (Ce) n. 1083/2006, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all'inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. La Regione provvederà al recupero degli importi indebitamente versati secondo le modalità stabilite dalla Lr 28 gennaio 2000, n. 5 art. 11 così come modificato dalla Lr 19 febbraio 2007, n. 2 art. 47.

La revoca del contributo è disposta dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Infrastrutture.

Tale revoca sarà recepita con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione della somma.

Cause di revoca totale del contributo:
- l'accertamento dell'assenza dei requisiti di ammissibilità (fra cui, tra l'altro, i punti q) e r) dell'art. 4) e perdita del requisito di ammissibilità del soggetto beneficiario durante la realizzazione del progetto;
- la mancata realizzazione e/o rendicontazione del progetto entro il termine ultimo previsto o irregolarità non sanabili nella stessa rendicontazione;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di cui all'articolo 2 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa" fatte salve le procedure previste dagli art. 9 e, in materia di scostamenti, dall'art.10;
- non funzionalità dell'opera realizzata nei tempi previsti;
- il mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario delle prescrizioni citate relative alla stabilità delle operazioni/ destinazione d'uso (di cui all'art. 18 della presente convenzione);
- il mancato rispetto da parte del beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento,delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- l'omessa comunicazione da parte del beneficiario delle varianti al progetto approvato o la realizzazione di modifiche al progetto approvato non autorizzate;
- la sostanziale difformità dell'opera rispetto a quanto autorizzato;
- la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati precedentemente ai punti b), d), j), e), k), p), s) dell'art 4;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi disciplinanti modalità e condizioni per la concessione di contributi.

Cause di revoca parziale del contributo:
- parziale realizzazione degli interventi, a condizione che l'opera mantenga la sua originaria funzionalità;
- mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;
- irregolarità in materia di pubblicità rispetto a quanto previsto all'art. 15 della presente convenzione.

La revoca parziale del contributo è determinata in misura percentuale alla riduzione dell'importo complessivo del quadro economico.

In tal caso il Beneficiario si impegna a provvedere al finanziamento dell'intero costo dell'opera con risorse proprie.

Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. È fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati.

L'importo del contributo concesso è rideterminato in caso di:
- accertamento di spese non pertinenti al progetto cofinanziato;
- rendicontazione di spese per un importo inferiore a quello approvato in sede di ammissione.

Al di fuori dei casi di revoca, le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. È fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati. Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario secondo termini e modalità stabilite da Decreto della Direzione regionale Infrastrutture

Art. 21 – Controversie

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente nel rispetto del D.lgs n. 104 del 2010 e delle disposizioni vigenti in materia.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità della Regione del Veneto su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore ed appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto attuatore _____
Per la Regione del Veneto _____

Mestre, lì ___/___/2011

Art. - 22 Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 18, 20 e 21.

Per il Soggetto attuatore _____

Allegato B1

CRONOPROGRAMMA

	Azione _____																	
	TITOLO INTERVENTO:_____	**2010**		**2011**												**2012**	
		nov	**dic**	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**	**gen**	**feb**
ID	**Attività**																
1	Predisposizione e approvazione studio di fattibilità																
2	Predisposizione e approvazione del progetto preliminare/ caratterizzazione																
3	Predisposizione e approvazione del progetto definitivo																
4	Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo																
5	Pubblicazione bandi																
6	domande																
7	Istruttoria, valutazione																
8	Selezione dell'impresa appaltatrice																
9	Stipula del contratto/convenzione																
10	Avvio esecuzione attività																
11	Fine lavori																
12	Esecuzione collaudo funzionale																
13	Esecuzione collaudo tecnico																
14	Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo e spesa effettivamente sostenuta																
15	Rendicontazione finale																

Allegato B2

TARGA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 “Cooperazione Transregionale”.

TITOLO OPERA

UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO POR - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE PARTE FESR "FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE " 2007-2013

ASSE.....

AZIONE.....

IL VENETO UNA REGIONE DELL'EUROPA

Allegato B3

CARTELLONISTICA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 "Cooperazione Transregionale".



Allegato B4

MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI REALIZZAZIONE

Intervento:_____

Periodo di riferimento						
Antecedente il decreto di formale concessione	28/02/n	30/04/n	30/06/n	31/08/n	30/10/n	31/12/n

Fase procedurale (1)	**Soggetto esecutore della fase procedurale (2)**	**Data prevista**		**Data effettiva**		**Motivo scostamento**	
		Inizio (3)	**Fine (4)**	**Inizio (5)**	**Fine (6)**	**P. tecnici (7)**	**P.am.tivo (8)**
Studio di fattibilita'							
Progettazione preliminare							
Progettazione definitiva							
Progettazione esecutiva							
Esecuzione lavori							
Collaudo							
Chiusura intervento							
Funzionalità							

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell'Allegato 4 dovranno essere compilate le colonne 3 e 4 di tutte le fasi procedurali. Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 5, 6 - 7, 8 (se necessario).

Allegato B5

MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione incarico		Importo (3)	Soggetto responsabile della fase (4)	Data		Motivi scostamento	
Procedura (1)	Iter (2)			Prevista (5)	Effettiva (6)	P. Tecnico (7)	P. Am.-tivo (8)
Procedura aperta	Pubblicazione bando						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura ristretta	Pubblicazione bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura negoziata con bando	Pubblicazione bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Negoziazione delle offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura negoziata senza bando	Individuazione degli offerenti						
	Invito a presentare le Offerte						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						
Procedura in amministrazione diretta	Individuazione lavori in economia						

Procedura in economia – cottimo fiduciario	**Individuazione lavori in economia**						
	Individuazione degli offerenti						
	Invito a presentare le offerte						
	Acquisizione offerte						
	Aggiudicazione						
	Stipula contratto						
Procedura per project financing	**Pubblicazione bando**						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione offerte						
	Individuazione delle offerte						
	Negoziazione delle offerte						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Aggiudicazione definitiva						
	Stipula contratto						

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell'Allegato 5 dovrà essere compilata la colonna 5.
Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 6 - 7, 8 (se necessario).

Allegato B6

INDICATORI CORE-OCCUPAZIONALI

Asse: 5
Linea intervento: 5.2 “Cooperazione Transregionale”
Azione: 5.2.1 “Cooperazione Transregionale”
Beneficiario/Stazione appaltante:
Titolo dell’intervento:

Indicatori core

Indicatore		Valore		
	Unità di misura	Attuale	Previsto	Conclusivo

Indicatori occupazionali

Indicatore	Valore	
	Previsto	Conclusivo
Giornate/uomo attivate fase di cantiere		
Giornate/ uomo complessivamente attivate		
Giornate/Uomo necessarie alla messa in opera		
Occupazione creata		
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto		

Unità di misura: numero (N)

Allegato B7

MODELLO PER LA COMPILAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 – Azione 5.2.1 "Cooperazione Transregionale".

Documentazione Informativa relativa all'intervento eseguito (n.1)

POR CRO parte FESR 2007-2013. Asse ___– Linea di Intervento ____ – Azione _____..

Soggetto attuatore	_____	Prov.	_____
Oggetto dell'intervento	_____		
Ubicazione: Comune		via _____	n. _____
Foglio	_____	Mapp.	_____
Importo dei lavori	€ _____		
Contributo POR concesso	€ _____		

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO REALIZZATO E LE FINALITÀ CONSEGUENTI (2) (3)		

GRAFICI DI PROGETTO PIÙ SIGNIFICATIVI (3) (4)		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)		

(1) L'elaborato va redatto su supporto informatico e consegnato alla Direzione Regionale Infrastrutture tramite posta elettronica al seguente indirizzo: trasporti@regione.veneto.it. Il file può comunque essere inserito in apposito floppy disk o compact disk e trasmesso via posta.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento ai miglioramenti apportati al servizio reso. Vanno fornite indicazioni specifiche sull'utenza ed il relativo bacino.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro piante e progetti dell'intervento rappresentato in scala adeguata.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento realizzato. Il livello di definizione sarà adeguato al formato

Allegato B8

Asse: 5
Linea intervento: 5.2 "Cooperazione Transregionale"
Azione: 5.2.1 "Cooperazione Transregionale"

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) – Parte FESR
CRITERI DI SELEZIONE
(Reg. CE n° 1083/2006 – art. 65, lettera a)

ASSE 5	**ASSE PRIORITARIO 5 - AZIONI DI COOPERAZIONE**
Linea 5.2	**LINEA D'INTERVENTO 5.2 - COOPERAZIONE TRANSERGIONALE**
	Criteri specifici di selezione - Superamento del differenziale di aspettative di sviluppo dei territori; - Più intensa collaborazione tra gli enti locali, ad esempio al fine di ridurre i divari di sviluppo attraverso l'armonizzazione delle funzioni amministrative nei servizi offerti alla popolazione; - Funzionalità delle azioni rispetto a fabbisogni mirati quali l'integrazione territoriale, la gestione dei servizi, il sistema di reti e la promozione integrata attraverso azioni formative; - Capacità di scelta e selezione dei beneficiari nell'utilizzo di competenze specialistiche secondo i canoni della sussidiarietà; - Ricorso a forme di compartecipazione finanziaria da parte dei privati; - Valorizzazione dell'accompagnamento sui territori di reti di piccole e micro imprese; - Progetti di carattere innovativo, che integrano gli aspetti economici con quelli culturali; - Miglioramento della qualità delle competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, P.A.) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi formativi che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la performance del peculiare sistema territoriale (flessibilità ex art.34, co. 2 del reg. CE 1083/2006).

Allegato B9

Asse: 5
Linea intervento: 5.2 "Cooperazione Transregionale"
Azione: 5.2.1 "Cooperazione Transregionale"

Dichiarazione unica per i soggetti beneficiari

Progetto "_____"
Presentato dal soggetto proponente _____
Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
domiciliato presso _____ nella qualità
di legale rappresentante dell'Azienda _____
con sede legale in _____ cap. ____ via _____
tel _____ fax _____ CF _____ P. iva _____,

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguente decadenza dai benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R.

dichiara

1. che la propria azienda non era in difficoltà alla data del 30/06/08, così come definito dal DPCM del 03/06/2009 relativo all'applicazione della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01);
2. ☐ di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune
   oppure
   ☐ di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato
3 ☐ di non aver percepito - dal 01/01/2008 alla data di presentazione della domanda – alcun contributo a titolo di "de minimis" (ex Reg.(CE) 1998/2006) e/o di aiuti temporanei di importo limitato (ex Comunicazione (CE) (2009/C 83/01) come successivamente attuata dal DPCM del 03/06/2009);
   oppure
   ☐ di aver percepito - dal 01/01/2008 alla data di presentazione della domanda - contributi a titolo di "de minimis" (ex Reg.(CE) 1998/2006) e/o di aiuti temporanei di importo limitato (ex Comunicazione (CE) (2009/C 83/01) come successivamente attuata dal DPCM del 03/06/2009) per l'importo complessivo di Euro _____, come meglio specificato nella tabella seguente:

Organismo concedente	Base giuridica	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Importo
		Totale:	

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data _____

Timbro dell'Azienda e firma in
originale del Legale Rappresentante
_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 15 marzo 2011

Recesso di Intesa San Paolo Spa dalla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa. Rinuncia al diritto di prelazione.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
deliberazione in merito alla offerta in opzione delle azioni della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa detenute dal socio recedente Intesa San Paolo Spa

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con nota del 31 gennaio 2011 della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa, partecipata dalla Regione del Veneto per lo 0,025% del capitale sociale, è stato comunicato l'intendimento del socio Intesa San Paolo Spa di recedere dalla Società.

Tale diritto di recesso viene esercitato ai sensi del secondo comma lettera a) dell'art. 2437 c.c., tenuto conto che l'assemblea straordinaria del 16.12.2010 aveva prolungato la durata della società fino al 31/12/2050.

La quota di capitale sociale detenuta dalla banca ammonta a 70.643 azioni.

Ai sensi dell'art. 2437 - ter c.c., il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto delle risultanze economiche e patrimoniali al 31.12.2010 e delle prospettive reddituali, ha determinato il valore di liquidazione pari a € 0,25 per azione (€ 0,26 è il valore nominale) ed ha pertanto offerto a Intesa San Paolo Spa un valore di liquidazione pari a € 17.660,75.

Ai sensi dell'art. 2437 - quater c.c. il Consiglio di Amministrazione offre pertanto in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni detenute. Tale opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio del 17 marzo 2011.

Alla Regione del Veneto spetterebbero, pertanto, 18 azioni ed eventualmente un diritto di prelazione sulle azioni che siano rimaste inoptate dagli altri soci.

Ciò premesso, pur tenuto conto dell'importanza strategica della mission societaria per lo sviluppo economico del territorio regionale e in particolar modo dell'area del bellunese, rilevata la mancanza di una legge regionale di autorizzazione ad un'ulteriore sottoscrizione di azioni della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa, si propone di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione spettante alla Regione del Veneto.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto lo Statuto della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa;

Vista la nota del 31 gennaio 2011 della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa;

delibera

- di rinunciare, per le motivazioni espresse in premessa, ad esercitare il diritto di opzione spettante alla Regione del Veneto sulle azioni della Società per l'Autostrada di Alemagna Spa detenute da Intesa San Paolo Spa;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 15 marzo 2011

Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, medici pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Attività preliminari alla contrattazione di secondo e terzo livello prevista dai vigenti AACCNN.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione dei regolamenti per la disciplina della partecipazione ed il funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con i medici della medicina convenzionata.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenenti la disciplina per la costituzione, la partecipazione e il funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali previsti dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali per i rapporti con i medici della medicina convenzionata:
   - Allegato A) approvato nel corso dell'incontro con le OO.SS. dei medici di Medicina Generale svoltosi in data 3 dicembre 2010;
   - Allegato B) approvato nel corso dell'incontro con le OO. SS. dei medici pediatri di libera scelta svoltosi in data 21dicembre 2010;
   - Allegato C) approvato nel corso dell'incontro con le OO.SS dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali svoltosi in data 6 dicembre 2010.
2. di dare atto che la disciplina in essi contenuta costituirà, nella materia e per le categorie professionali di riferimento, adeguamento dei vigenti Accordi Regionali e delle precedenti disposizioni regionali;
3. di dare atto che, nel rispetto delle prerogative e delle competenze della Giunta individuate nei documenti oggetto di approvazione e nella disciplina generale di riferimento, il Dirigente della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria è delegato ad assumere i provvedimenti di costituzione e modifica dei Comitati regionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 15 marzo 2011

Lr 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Mazzini" sito in Abano Terme (PD) in via Mazzini n. 41.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per pazienti psichiatrici (GAP) "Via Mazzini, sito a Abano Terme (PD) in Via Mazzini n. 41, di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuova Idea con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A. Ha una capacità ricettiva di 4 posti.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della Dgr n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la Lr n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta regionale, su proposta della Segreteria regionale Sanità e Sociale, del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo,

che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario regionale.

In data 3 novembre 2010 è stata ricevuta dalla Segreteria regionale per la Sanità, con nota prot. n. 574084 datata 26 ottobre 2010, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Mazzini" sito in Abano Terme (PD) in via Mazzini n. 41. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Nuova Idea, con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A, annotando che il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della Lr 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Il Gruppo appartamento protetto (GAP) in esame è stato autorizzato all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 109 del 26 luglio 2010) per complessivi 4 posti.

La Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari - Servizio per la Tutela della Salute Mentale - ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della Lr 22/2002 adottato con DgrV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 10 novembre 2010 con nota Prot. n. 588570 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 1 febbraio u.s., prot. n. 631, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della Lr 22/2002 adottato con DgrV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 4 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto- il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
• Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
• Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
• Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004;
• Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg. vo n.502/1992 il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Mazzini" sito in Abano Terme (PD) in via Mazzini n. 41 della Cooperativa Sociale Nuova Idea, con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 15 marzo 2011

Lr 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Savioli" sito in Abano Terme (PD) in via Savioli n.6.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (Gap) "Via Savioli" sito in Abano Terme (PD) in via Savioli n. 6 di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuova Idea con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A. Ha una capacità ricettiva di 3 posti

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della Dgr n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la Lr n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta regionale, su proposta della Segreteria regionale Sanità e Sociale, del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di

soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario regionale.

In data 4 novembre 2010 è stata ricevuta dalla Segreteria regionale per la Sanità, con nota prot. n. 576191 datata 26 ottobre 2010, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Savioli" sito in Abano Terme (PD) in via Savioli n. 6. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Nuova Idea, con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A, annotando che il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della Lr 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;

C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Il Gruppo appartamento protetto (Gap) in esame è stato autorizzato all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 108 del 26 luglio 2010) per complessivi 3 posti.

La Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari - Servizio per la Tutela della Salute Mentale - ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della Lr 22/2002 adottato con DgrV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 10 novembre 2010 con nota Prot. n. 588570 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal Gtm dell'Arss trasmesso in data 1 febbraio u.s., prot. n. 622, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della Lr 22/2002 adottato con DgrV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 3 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto- il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

• Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;

• Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004;

• Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg. vo n.502/1992 il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici "Via Savioli" sito in Abano Terme (PD) in via Savioli n.6 della Cooperativa Sociale Nuova Idea, con sede legale a Abano Terme PD in via Puccini, 49/A unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 254 del 15 marzo 2011

Approvazione accordo di collaborazione con Agenas per la realizzazione di una campagna nazionale di informazione avente ad oggetto la promozione del corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza urgenza.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

La deliberazione propone l'adesione della Regione del Veneto ad un accordo tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e le Regioni per la realizzazione di una campagna informativa nazionale per promuovere il corretto uso dei servizi sanitari di emergenza da parte dei cittadini, in particolare al fine di contenere l'aumento di richieste incongrue. L'attività sarà finanziata da Agenas.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione con Agenas per la realizzazione di una campagna nazionale di informazione avente ad oggetto la promozione del corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza urgenza, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare mandato al Segretario regionale alla Sanità e Sociale di sottoscrivere l'accordo di cui al punto 1;

3. di demandare al Segretario regionale alla Sanità e Sociale l'individuazione del responsabile scientifico e del responsabile amministrativo della Regione del Veneto per il programma previsto dall'accordo di cui al punto 1;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

agena.s. AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROMOZIONE DEL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UNA RETE

TRA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali .....

E

Regione Abruzzo	rappresentata dal
Regione Basilicata	rappresentata dal
Regione Calabria	rappresentata dal
Regione Campania	rappresentata dal
Regione Emilia Romagna	rappresentata dal
Regione Friuli Venezia Giulia	rappresentata dal
Regione Lazio	rappresentata dal
Regione Liguria	rappresentata dal
Regione Lombardia	rappresentata dal
Regione Marche	rappresentata dal
Regione Molise	rappresentata dal
Regione Piemonte	rappresentata dal
Regione Puglia (ARES)	rappresentata dal
Regione Sardegna	rappresentata dal
Regione Siciliana	rappresentata dal
Regione Toscana	rappresentata dal
Regione Umbria	rappresentata dal
Regione Valle d'Aosta	rappresentata dal
Regione Veneto	rappresentata dal
P. A. di Bolzano	rappresentata dal
P. A. di Trento	rappresentata dal

Considerato che

- con decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 31 dicembre 2007, Reg. 7 – Fog. 205, è stato approvato il programma per la realizzazione della campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei Servizi di Emergenza e Urgenza, prevedendo la relativa copertura finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) sul capitolo 2133 del bilancio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2007;
- con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del 27 dicembre 2007, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 17 gennaio 2008 – decreto n. 12288 clausola 1 capitolo 2133/es.2007 - è stata autorizzata la spesa della somma di Euro 1.000.000,00 in favore di un organismo con cui collaborare al fine di dare attuazione al programma per la realizzazione della suddetta campagna;

- la Conferenza Unificata con deliberazione del 20 settembre 2007 - Rep. Atti 73/CU ha espresso i nuovi indirizzi per le attività di questa Agenzia, prevedendo fra le altre, l'attuazione delle attività indicate alla lettera *E)* della citata deliberazione, in base alle quali questa Agenzia " *favorisce e supporta la pianificazione, la gestione e la valutazione di strategie, ricerche e percorsi formativi finalizzati all'empowerment degli amministratori locali, delle comunità e allo sviluppo delle competenze del personale dipendente degli enti locali coinvolto nelle attività di integrazione socio-sanitaria, in linea con gli indirizzi internazionali, nazionali e delle Regioni in tema di sviluppo di competenze*";
- in data 5 ottobre 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, (*ora Ministero della salute*) con nota prot.n.33498 a firma del Capo del Dipartimento della Qualità e del dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha rappresentato all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali l'intenzione di avvalersi della collaborazione e consulenza dell'Agenzia medesima per la realizzazione delle attività di empowerment relative alla realizzazione di una "*campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei Servizi di Emergenza-Urgenza*" di cui trattasi;
- il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*ora Ministero della salute*) e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in considerazione della complessità e dell'articolazione delle attività previste per la realizzazione della campagna informativa, hanno ritenuto opportuno disciplinare gli aspetti operativi e finanziari di detta collaborazione con apposito atto convenzionale sottoscritto in data 29 ottobre 2009;
- in data 26 febbraio 2010 il Ministero della salute ha comunicato l'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, della convenzione di cui trattasi (*reg. 29.12.2009 registro 7, foglio 236),* stabilendo conseguentemente la data di decorrenza della validità della convezione stessa (6 febbraio 2010 – 25 febbraio 2012), come previsto dall'art.2 della convenzione medesima;
- il piano di attività della ricerca, in coerenza del quale si realizzerà la collaborazione fra il Ministero e l'Agenzia, prevede la costituzione di una rete (*gruppo di lavoro*) formata dalle Regioni e P.A. partecipanti al fine di assicurare la migliore attuazione della campagna informativa di cui trattasi;
- la costituzione della rete, nonché la particolare articolazione delle attività volte a promuovere e veicolare la campagna informativa di cui trattasi, rendono opportuna la sottoscrizione di una specifica Convenzione per la buona realizzazione della ricerca;
- le parti sopra indicate (Agenzia, le Regioni e P.A.) a tal fine intendono adottare comuni iniziative di supporto reciproco e di collaborazione di carattere scientifico e tecnico, comportanti il trasferimento e la condivisione delle conoscenze acquisite e maturate nei diversi contesti, disciplinando con un apposito accordo il rapporto di collaborazione

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1
Oggetto e modalità dell'accordo

1. Il presente accordo convenzionale definisce le attività che le parti si impegnano a porre in essere al fine di realizzare e sviluppare iniziative volte a promuovere ed agevolare la diffusione del corretto utilizzo dei servizi di emergenza e urgenza nell'ambito dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali.
2. Il presente accordo viene firmato dal Direttore dell'Agenzia Dott. Fulvio Moirano e dai rappresentanti di ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata. La firma di ciascuna Regione e P.A. viene acquisita attraverso la sottoscrizione di una scheda che riporta (fronte/retro) il testo completo del presente atto. Le schede, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, verranno allegate al presente esemplare di cui formeranno parte integrante e sostanziale ed il tutto costituirà un unico documento originale. L'Agenzia

provvederà ad inviare a ciascuna Regione una copia conforme dell'unico originale che resterà agli atti presso la sede dell'Agenzia Nazionale.

Articolo 2
Funzioni della rete

1. La rete svolge funzioni di facilitazione per la diffusione della campagna nazionale di informazione finalizzata all'uso più appropriato dei servizi di emergenza–urgenza, basandosi sulle capacità e le competenze disponibili tra i partecipanti alla rete mediante: a) il confronto dei piani di lavoro, per l'individuazione dei diversi possibili livelli di collaborazione, dalla disseminazione di rapporti, valutazioni e informazioni, alla condivisione delle fasi tecniche; b) la condivisione di un metodo collaborativo che consenta la trasferibilità delle esperienze più positive e la divisione dei compiti per agevolare la funzione di rete costituita dal gruppo di lavoro; c) lo sviluppo di metodi per adattare a livello regionale le iniziative intraprese a livello nazionale.
2. La rete svolge altresì una funzione di sostegno allo sviluppo delle capacità e delle competenze regionali per la campagna informativa promuovendo, attraverso una puntuale analisi dei contesti regionali, dei modelli di appropriato uso dei servizi di emergenza/urgenza, concorrendo altresì a identificare le iniziative più appropriate.

Articolo 3
Regole generali di organizzazione della collaborazione

1. Le Parti concordano che per la buona realizzazione delle attività oggetto della collaborazione dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche trattate.
2. Le attività saranno realizzate in coerenza con il piano di attività, allegato alla Convenzione in essere fra il Ministero e l'Agenzia, e parimenti allegato alla presente convenzione (All.n1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4
Divulgazione

1. Le Parti aderenti al presente accordo si impegnano a favorire la reciproca informazione riguardo alle iniziative potenzialmente di comune interesse e a concorrere alla pubblicizzazione dei prodotti della rete.
2. L'Agenas si impegna a sviluppare gli strumenti tecnici appropriati per facilitare l'accesso ad informazioni, conoscenze ed esperienze, anche attraverso l'allestimento di un portale *ad hoc*.

Articolo 5
Risorse economiche

1. La misura complessiva del contributo destinato alle Regioni e P.A. partecipanti è determinata in euro *14.000,00* (euro quattordicimila/00). Detto contributo è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria allegata alla presente convenzione (All.n.2), di cui è parte integrante e sostanziale.
2. L'Agenzia corrisponderà detto contributo in tre soluzioni, i cui rispettivi importi sono indicati nella predetta scheda economico-finanziaria.
3. L'erogazione della quota di acconto sarà disposta dall'Agenzia, previa sottoscrizione del presente Accordo, acquisizione della dichiarazione di avvio delle attività e dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa. La successiva quota di finanziamento sarà erogata previa acquisizione di una relazione sulle attività svolte nel primo anno di attività (25 febbraio 2011), corredata di relativa rendicontazione delle spese sostenute. La quota di

saldo sarà erogata previa acquisizione della relazione finale e della rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti a conclusione delle attività (25 febbraio 2012).

4. L'Agenzia erogherà il contributo previsto entro la misura dei costi rendicontati. Le eventuali economie (porzioni di contributo non rendicontate) dovranno essere restituite all'Agenzia che, a sua volta, provvederà alla loro restituzione al Ministero della Salute.
5. Le Regioni e P.A. hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione della campagna informativa e di trasmetterne copia conforme all'originale all'Agenzia, contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale.
6. Ciascuna Regione e P.A. potrà contribuire con risorse proprie destinate alla migliore realizzazione delle iniziative, adottate in coerenza con la presente convenzione, afferenti il proprio territorio;
7. Trascorsi i primi otto mesi l'Agenzia procederà ad un monitoraggio delle somme spese nell'ambito del finanziamento previsto dal presente accordo. Qualora da tale monitoraggio risultino delle economie, queste potranno essere destinate ad incrementare le risorse finanziarie originariamente previste in favore delle Regioni e PA partecipanti per l'attuazione di attività non individuate al momento della stesura del presente accordo.

Articolo 6
Trattamento dei dati

1. Le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso nel corso delle attività del presente accordo, possono essere utilizzate per le finalità istituzionali dalle Parti firmatarie, ma non sono divulgabili fino alla pubblicizzazione dei prodotti finali in alcun modo e in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo e per tutta la durata dell'accordo stesso.
2. In ogni caso le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole di correttezza, liceità e trasparenza contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso nel corso delle attività del presente accordo
3. Le parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, agli incaricati ed a eventuali collaboratori esterni la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 7
Durata dell'accordo

1. Il presente accordo avrà durata di 24 mesi, decorrente dal 26 febbraio 2010.
2. Il perfezionamento dell'accordo si avrà una volta che l'Agenzia, acquisita da tutte le Regioni e Province Autonome la rispettiva sottoscrizione, sottoscriva a sua volta l'accordo medesimo.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente. La parte che esercita la facoltà di recesso dovrà comunicare il proprio intendimento con un motivato preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 8
Comitato di composizione

1. Per ogni eventuale difficoltà applicativa del presente accordo di collaborazione verrà nominato, ad iniziativa dell'Agenzia, un comitato di composizione di tre membri, di cui uno

designato dall'Agenzia medesima, uno dalle Regioni e P.A. che hanno sottoscritto il presente accordo e il terzo, con funzioni di presidente, designato da Ministero.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo si compone di nove articoli, di un piano di attività (All.n.1) e di una scheda economico-finanziaria (All.n.2), a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali della presente convenzione che viene redatta in un unico esemplare originale che resterà agli atti dell'Agenzia
2. Il presente atto dovrà essere registrato in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico delle parti interessate.
3. Il presente atto viene firmato dal Direttore dell'Agenzia e dai rappresentanti di ciascuna Regione. La firma di ciascuna Regione viene acquisita attraverso la sottoscrizione di una scheda che riporta (fronte/retro) il testo completo del presente atto. Tutte le schede, una volta complete di firma, verranno allegate al presente esemplare di cui formeranno parte integrante e sostanziale ed il tutto costituirà un unico documento. L'Agenzia provvederà ad inviare a ciascuna Regione una copia conforme all'originale completo che resterà presso l'Agenzia.

Letto confermato e sottoscritto Roma,

L' Age.Na.S.- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Le Regioni e PP.AA.	Abruzzo	scheda 1;	Molise	scheda 11;
	Basilicata	scheda 2;	Piemonte	scheda 12;
	Calabria	scheda 3;	AReS Puglia	scheda 13;
	Campania	scheda 4;	Sardegna	scheda 14;
	Emilia Romagna	scheda 5;	Sicilia	scheda 15;
	F.Venezia Giulia	scheda 6;	Toscana	scheda 16;
	Lazio	scheda 7;	Umbria	scheda 17;
	Liguria	scheda 8;	Valle D'Aosta	scheda 18;
	Lombardia	scheda 9;	Veneto	scheda 19;
	Marche	scheda 10;	P.A. di Bolzano	scheda 20;
	P.A. di Trento scheda 21.			

Per la Regione /P.A.....

Per l'Age.Na.S.- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali .....

La presente scheda n. 1 viene allegata, unitamente alle altre 20, all'Accordo di collaborazione Regioni/Agenas di cui costituisce parte integrante dell'unico documento custodito presso l'Agenas medesima.

PIANO DI ATTIVITA'
Campagna informativa
"Il corretto uso del numero telefonico 118 e dei servizi di emergenza-urgenza"

Premessa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha rilevato, negli ultimi anni, un incremento della domanda al sistema di emergenza-urgenza, spesso generata da una errata percezione e valutazione della propria condizione fisica o della propria patologia. Tale fenomeno, determinando accessi impropri alle strutture di emergenza-urgenza, influisce negativamente sull'accessibilità e l'efficienza degli stessi sevizi. Una delle cause di tale situazione viene riconosciuta nella carenza di informazioni che il cittadino possiede rispetto alla natura e all'utilizzo del sistema di emergenza-urgenza. Per tale motivo il Ministero ha ritenuto necessario progettare una specifica campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza, le scuole, gli stranieri, sull'uso corretto dei servizi, avvalendosi di strumenti e modalità differenti.

L'accesso all'informazione favorisce una maggiore capacità del cittadino nella gestione delle risorse/servizi, nel *decision-making* e nella risoluzione dei problemi, è uno degli elementi indispensabili per promuovere una partecipazione responsabile della popolazione alla gestione del sistema sanitario. Cittadini più informati, sono cittadini più consapevoli e competenti nel riconoscere il proprio bisogno assistenziale ed individuare in base a questo la struttura più adeguata a rispondervi. Promuovere la conoscenza dei servizi sanitari disponibili, le modalità di accesso e il loro corretto utilizzo significa, quindi, lavorare per incrementare l'empowerment del cittadino.

L'empowerment, anche sulla base delle indicazioni che l'OMS ha offerto sin dal 1986 con la Carta di Ottawa, ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche sanitarie internazionali volte alla promozione della salute e all'efficacia! efficienza dei servizi.

In questo campo l'Agenas, in ottemperanza al mandato ricevuto per lo sviluppo dell'empowerment dei cittadini dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 settembre 2007, ha invitato tutte le Regioni italiane a costituire un gruppo di lavoro interregionale sull'empowerment. Il gruppo di lavoro negli anni 2007-2009 ha lavorato alla condivisione di metodi e strumenti e ha raccolto numerose esperienze significative di empowerment attuate sul territorio nazionale, delle quali numerose sono incentrate sull'informazione e la conoscenza dei servizi da parte dei cittadini.

Obiettivo generale

Promuovere l'appropriato utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza da parte dei cittadini competenti attraverso la realizzazione di una campagna informativa sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza urgenza, favorendo il coinvolgimento delle comunità.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici possono essere elencati come segue:

1. diffondere a livello nazionale la cultura dell'emergenza-urgenza;
2. sensibilizzare ed informare i cittadini sul corretto utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza attraverso una Campagna informativa ad hoc;
3. illustrare alla popolazione le caratteristiche e le modalità d'accesso ai servizi di emergenza-urgenza;
4. informare su cosa fare e cosa non fare in attesa dei soccorsi.

Destinatari

La campagna informativa si rivolgerà a tutta la popolazione del territorio nazionale: particolare attenzione sarà dedicata alla fascia dei giovani e ai cittadini stranieri.

Metodologia

La metodologia si basa sull'intersettorialità e quindi sul coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholders, le Regioni interessate, le Istituzioni, le Società Scientifiche, le Associazioni di volontariato e di rappresentanza dei cittadini. La condivisione delle criticità, degli obiettivi, delle azioni e degli strumenti costituirà l'elemento fondante la strategia attraverso la quale sarà assicurato il raggiungimento degli obiettivi. Si farà ampio riferimento al metodo di lavoro utilizzato con successo dall'Agenas negli ultimi due anni nell'ambito della promozione della cultura dell'empowerment a livello regionale, basato sul costante riferimento alle evidenze della letteratura e alle buone pratiche internazionali e nazionali. Particolare attenzione verrà posta alla pianificazione del monitoraggio delle attività programmate, della valutazione del raggiungimento degli obiettivi specifici progettuali e delle ricadute dell'iniziativa.

Fasi di attuazione

Il percorso operativo previsto per la realizzazione del progetto, che si svilupperà nell'arco di un biennio, è articolato nelle seguenti azioni.

PRIMA FASE: durata prevista 6 mesi

1. **Costituzione del gruppo di lavoro**. Tutte le Regioni italiane saranno invitate ad esprimere un proprio referente per la costituzione di un gruppo di lavoro al fine di assicurare la migliore attuazione della campagna informativa. Saranno stipulate apposite convenzioni con le Regioni interessate, aventi ad oggetto la realizzazione di attività volte a facilitare la diffusione delle iniziative di informazione.

2. **Condivisione degli obiettivi, dei metodi e degli strumenti**. Sulla base dei risultati di uno studio conoscitivo *ad hoc,* il gruppo di lavoro nazionale concorderà, avvalendosi anche della collaborazione delle Società Scientifiche, delle Associazioni di volontariato e di rappresentanza dei cittadini, gli elementi comuni sulla base dei quali ogni Regione attuerà le attività volte a facilitare la diffusione della campagna informativa nell'ambito del proprio territorio.

3. **Pianificazione condivisa delle azioni**. L'Agenzia promuoverà la definizione condivisa di un piano operativo delle attività da realizzarsi nelle fasi successive, anche tenendo conto di risorse/opportunità specifiche disponibili a livello regionale.

SECONDA FASE: durata prevista 12 mesi

4. **Realizzazione delle attività informative**. La realizzazione della campagna informativa potrà avvalersi dei seguenti strumenti, differenziati per tipologia e destinatari:

- conferenze e comunicati stampa;
- incontri con le scuole e con i professionisti;
- pubblicazioni su siti web istituzionali;

- spot televisivi;
- spot radiofonici;
- campagna stampa - quotidiani;
- campagna cinema;
- campagna affissioni - cartellonistica su mezzi di trasporto pubblici;
- realizzazione DVD;
- kit opuscoli informativi distribuiti presso scuole, farmacie, presidi sanitari, stazioni ferroviarie, metropolitane e aeroportuali sezione dedicata a cittadini stranieri con versioni in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese.

Gli strumenti sopra elencati saranno utilizzati calibrandoli sulle caratteristiche dei contesti e dei target, tenendo conto delle esperienze e dei risultati ottenuti da iniziative analoghe realizzate a livello regionale e locale. Sarà fatto ampio uso delle tecnologie informatiche di comunicazione che rappresentano un veicolo privilegiato per raggiungere le fasce di popolazione giovanile. Nel rispetto del valore dell' equità saranno individuate modalità attraverso le quali informare efficacemente i cittadini di madrelingua non italiana e le fasce di popolazione disagiate e emarginate.
Entro il primo mese dall'inizio di questa fase, verrà costituito un comitato di monitoraggio e valutazione con il compito di verificare, in accordo con il piano operativo, l'implementazione delle attività e i tempi di attuazione previsti.

TERZA FASE: durata 6 mesi
5. **Valutazione**. Il comitato di monitoraggio e valutazione, sulla base dei metodi e strumenti definiti nella PRIMA FA8E al punto 2, provvederà alla valutazione dell' efficacia della campagna informativa. Particolare attenzione verrà posta a verificare se:

- il messaggio è compreso;
- viene notato e ricordato;
- aiuta a cambiare opinioni e atteggiamenti;
- induce a mutare i comportamenti.

6. **Diffusione dei risultati**. Sarà assicurata ampia diffusione dei risultati ottenuti in occasione di un convegno nazionale organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali.

Allegato B

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
RIPARTIZIONE TEMPORALE DEL FINANZIAMENTO

Regione o Provincia Autonoma	
Responsabile Scientifico	_____
Responsabile Amministrativo	_____
1° ACCONTO (40%)	Euro 5.600,00
2° ACCONTO (40%)	Euro 5.600,00
SALDO	Euro 2.800,00
TOTALE	***Euro 14.000,00***

ARTICOLAZIONE DEL FINANZIAMENTO IN VOCI DI COSTO

Finanziamento Ministeriale

Voci di spesa	Importi
1. Personale a contratto	
2. Missioni	4.000,00
3. Spese generali	10.000,00
Totale	Euro 14.000,00

Cofinanziamento Regione o Provincia Autonoma

Voci di spesa *	Importi
Totale	

* *specificare le voci di spesa*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 15 marzo 2011

Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie. Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Estensione della convenzione con le Università degli Studi di Padova e di Verona. A.A. 2010/2011. D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla estensione annuale della vigenza della convenzione in essere tra Regione e Università in materia di corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie all'anno accademico 2010/2011, sino alla conclusione dei rispettivi cicli formativi triennali o biennali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

L'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di laurea.

A partire dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli Studi di Padova e di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori mediante i corsi di diploma universitario, ora corsi di laurea. Detto rapporto di collaborazione formativa è stato fino ad oggi disciplinato da atti convenzionali.

Nello specifico, la Giunta regionale con deliberazione n. 4491 del 1.12.1998 ha prorogato le convenzioni con le Università di Padova e Verona, adottate con provvedimenti n. 3358/96 e n. 1286/97, estendendo le stesse anche al primo anno di corso dell'anno accademico 1997/1998, fino alla conclusione del corrispondente ciclo formativo.

Annualmente, con le medesime modalità, la Giunta regionale, con propri atti deliberativi, ha riaffermato la volontà di mantenere il rapporto collaborativo con le Università di Padova e di Verona, così come definito dalle convenzioni sottoscritte ed estendendone la validità agli anni accademici di riferimento, fino alla conclusione del corrispondente ciclo formativo; l'ultimo atto deliberativo adottato, in ordine temporale, si riferisce all'a.a. 2009/2010.

Tutte le attività formative in corso con le Università degli Studi di Padova e di Verona risultano essere quindi disciplinate dalle convenzioni approvate con Dgr n. 1286/97, modificata dalla Dgr n. 4491/98.

Analogamente, con Dgr n. 4771 del 28.12.1999, è stato attivato un rapporto di collaborazione anche con l'Università degli Studi di Udine che è stato esteso e prorogato anche agli anni accademici successivi, con provvedimenti annuali.

Con nota prot. n. 2453 del 2.2.2010 il Rettore dell'Università degli Studi di Udine ha reso nota la volontà del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di non rinnovare la convenzione di cui sopra, a partire dall'anno accademico 2010/2011, impegnandosi comunque a completare i cicli triennali dei corsi già attivati fino alla loro regolare conclusione.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Regione del Veneto con nota prot. n. 309289 del 3.6.2010 ha convalidato il proposito di non procedere alla reiterazione del rapporto, assicurando altresì che il secondo ed il terzo anno dei corsi di laurea già attivati troveranno ordinario svolgimento, sino alla loro naturale conclusione, presso l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana ed i relativi oneri continueranno ad essere sostenuti giuste deliberazioni di Giunta regionale n. 3403 del 10.11.2009 e n. 661 del 17.3.2009.

Con riferimento all'anno 2010, ai sensi dell'art. 6 ter, del D.lgs 502/92, la Regione del Veneto ha formulato al Ministero della Salute il proprio fabbisogno di operatori per il Servizio sanitario regionale, articolato per ogni singola professione sanitaria.

Con note prot. n. 330487 e n. 330525 del 15.6.2010 il medesimo fabbisogno è stato quindi rappresentato rispettivamente agli Atenei di Padova e di Verona.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca con due decreti del 9 luglio 2010 ha definito sia il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, che la loro ripartizione ai singoli Atenei.

Sulla base delle disposizioni ministeriali sopra menzionate e del fabbisogno formativo espresso dalla Regione, le Università degli Studi di Padova e di Verona hanno attivato i corsi di laurea ed i corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2010/2011, presso le proprie sedi nonché presso talune aziende sanitarie del Veneto appositamente autorizzate allo scopo.

Nello specifico, per quanto riguarda la rete formativa costituita dalle aziende sanitarie, con il presente atto si autorizza l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino a divenire sede di svolgimento del corso di laurea in Infermieristica e del corso di laurea in Fisioterapia, ambedue attivati dall'Università degli Studi di Padova, a seguito di assenso regionale espresso con nota prot. n. 330525 del 15.6.2010.

Si autorizza altresì l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana a divenire sede di svolgimento del corso di laurea in Infermieristica attivato dall'Università degli Studi di Padova, a seguito di assenso regionale espresso con la medesima nota prot. n. 330525 del 15.6.2010.

Si specifica inoltre che viene mantenuto il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente all'Università degli Studi di Padova, presso l'Azienda Ulss n. 9 Treviso come comunicato con la più volte citata nota prot. n. 330525 del 15.6.2010.

Con riferimento a quanto sin qui indicato per l'anno accademico preso in considerazione, si riporta nell'Allegato A un prospetto in cui viene evidenziato per ciascun corso di laurea e corso di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, il fabbisogno formativo regionale attribuito ai singoli Atenei, il numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni e la loro distribuzione alle sedi formative universitarie ed aziendali, compiuta dalle Università degli Studi di Padova e di Verona.

Tutto ciò premesso, si propone con il presente atto di estendere la convenzione di cui alla Dgr n. 1286/97 così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 4491/98, ai corsi avviati dalle Università degli Studi di Padova e di Verona nell'anno accademico 2010/2011, sino alla regolare conclusione dei corrispondenti cicli formativi.

Mentre, si ribadisce che, per quanto concerne l'Ateneo di Udine, non si procede al rinnovo del rapporto di collaborazione, fermo restando che i corsi di laurea già attivati negli anni accademici precedenti troveranno ordinario svolgimento, sino alla loro naturale conclusione, ed i relativi oneri saranno posti a carico dell'amministrazione regionale.

Con successivi atti si provvederà alla determinazione della spesa derivante dalla collaborazione formativa instaurata con gli Atenei ai sensi del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rapportata all'espressione regionale del fabbisogno come evidenziato nell'allegato A già citato.

In riferimento a quanto sopra esplicitato, il Dirigente della struttura regionale preposta provvederà con propri decreti a quantificare nel dettaglio i costi rimborsabili alle Università e alle Aziende del SSR, relativi alle attività di docenza e alle spese di viaggio per le attività svolte presso le Aziende stesse sedi di corso di laurea.

Considerato, infine, che nel corso degli anni le sedi di corso di laurea sono aumentate e contano un rilevante numero di iscritti, si ritiene che la formazione clinico-pratica possa essere svolta anche presso tutte le rimanenti Aziende Ulss, previa opportuna intesa tra le stesse e gli Atenei e fermo restando l'osservanza delle disposizioni regolanti la materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Viste le DDgr n. 3358/1996, 1286/1997, n. 4491/1998, n. 4771/1999, n. 1367/1999, n. 734/2000, n. 1134/2001, n. 611/2002, n. 3935/2002, n. 2877/2003, n. 247/2005, n. 3141/2005, n. 3697/2006, n. 80/2007, n. 2979/2008, n. 661/2009, e n. 3403 del 10.11.2009,

delibera

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto che per l'anno accademico 2010/2011 sono stati attivati dagli Atenei di Padova e di Verona i corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie come indicato nel prospetto riportato nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e che qui si intende integralmente richiamato, il quale evidenzia per ciascun corso il fabbisogno formativo regionale attribuito ai singoli Atenei, il numero complessivo dei posti disponibili e la loro distribuzione alle sedi formative universitarie ed aziendali;

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino a divenire sede di svolgimento del corso di laurea in Infermieristica e del corso di laurea in Fisioterapia, attivati dall'Università degli Studi di Padova;

4. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana a divenire sede di svolgimento del corso di laurea in Infermieristica attivato dall'Università degli Studi di Padova;

5. di precisare che viene mantenuto il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente all'Università degli Studi di Padova, presso l'Azienda Ulss n. 9 Treviso;

6. di estendere la convenzione stipulata con le Università degli Studi di Padova e di Verona, di cui alla Dgr n. 1286/97 così come modificata con Dgr n. 4491/98, all'anno accademico 2010/2011 sino alla regolare conclusione dei cicli formativi dei corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, attivati come da prospetto di cui al precedente punto 2;

7. di prendere atto della volontà espressa dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine e di non procedere al rinnovo del rapporto di collaborazione a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, fermo restando che il secondo ed il terzo anno dei corsi di laurea già attivati troveranno svolgimento, sino alla loro naturale conclusione, presso l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, e che i relativi oneri continueranno ad essere sostenuti dalla Regione del Veneto giuste deliberazioni n. 3403 del 10.11.2009 e n. 661 del 17.3.2009;

8. di stabilire che la formazione clinico-pratica degli studenti frequentanti tutti i corsi di laurea può svolgersi anche presso le rimanenti aziende sanitarie non costituenti sede formativa, previa opportuna intesa tra le stesse e gli Atenei e fermo restando l'osservanza delle disposizioni regolanti la materia;

9. di dare mandato al Dirigente regionale della struttura competente di provvedere con propri atti all'impegno di spesa delle somme da destinare alle Università degli Studi di Padova, Verona ed Udine, nonché alle aziende sanitarie ed alle istituzioni private accreditate sedi di svolgimento dei corsi di laurea e corsi di laurea specialistica/magistrale quale rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di docenza svoltasi nell'anno accademico 2010/2011, sulla base degli impegni assunti dalla Regione del Veneto a seguito dell'adesione alle convenzioni richiamate ai punti 6. e 7.;

10. di determinare in € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60047 del bilancio 2011, quota del Fondo Sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la Regione "Realizzazione azioni strumentali" (L. 23.12.1978, n. 833 - art. 17, Lr 20.07.1989, n. 21 - art. 53, Lr 14.09.1994, n. 55 - art. 15, Lr 09.02.2001, n.5).

(segue allegato)

Corsi di Laurea triennali - Anno Accademico 2010/2011

Corso di Laurea	Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative		Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative	
	PADOVA				VERONA			
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica								
INFERMIERISTICA	1520	928	118	Padova	840	413		
			100	Ulss 2 - Feltre				
			160	Ulss 4 - Alto Vicentino				
			60	Ulss 7 - Pieve di Soligo			213	Verona
			100	Ulss 9 - Treviso			120	Ulss 6 - Vicenza
			75	Ulss 10 - Veneto Orientale			80	Ulss 21 - Legnago
			125	Ulss 12 - Veneziana				
			80	Ulss 13 - Mirano				
			110	Ulss 18 - Rovigo				
OSTETRICIA	55	66	40	Padova	35	24		
			26	Ulss 6 - Vicenza				
INFERMIERISTICA PEDIATRICA	30	30						
Professioni Sanitarie della Riabilitazione								
PODOLOGO	10	-			-	-		
FISIOTERAPIA	154	92	22	Padova	50	45	25	Verona
			25	Ass."La Nostra Famiglia"			20	Ulss 6 - Vicenza
			20	Ulss 4 - Alto Vicentino				
			25	Ulss 12 - Veneziana				
LOGOPEDIA	25	24			20	20		
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA	10	10			-	-		
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	10	12			-	-		
TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	-	-			10	-		

Corso di Laurea	Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative		Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative	
	PADOVA				VERONA			
TERAPIA OCCUPAZIONALE	30	15	15	Ass."La Nostra Famiglia"	-	-		
EDUCAZIONE PROFESSIONALE	75	38	Interfacoltà		-	-		
Professioni sanitarie tecniche								
Area Tecnico - diagnostica								
TECNICHE AUDIOMETRICHE	10	-			-	-		
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	30	30			30	30		
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	115	69	40	Padova	35	23		
			29	Ulss 9 - Treviso				
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA	10	8			-	-		
Area Tecnico - assistenziale								
TECNICO ORTOPEDICO	10	-			-	-		
TECNICHE AUDIOPROTESICHE	5	40	40	Ulss 9 - Treviso	5			
TECNICHE FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	-	-			10	10		
IGIENE DENTALE	35	30	30	Ulss 8 - Asolo	-	-		
DIETISTICA	15	13			-	-		
Professioni Tecniche della Prevenzione								
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	30	36	18	Padova	-	-		
			18	Ulss 2 - Feltre				
ASSISTENTE SANITARIO	30	40	40	Ulss 7 - Pieve di Soligo	-	-		

Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale - Anno Accademico 2010/2011

Corso di Laurea Specialistica	PADOVA				VERONA		
	Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative		Fabbisogno regionale	Posti attivati Ateneo	Posti distribuiti alle sedi formative
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	10	19	19	Ulss 8 - Asolo	10	23	
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE	3	10			3	10	
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	Area tecnico diagnostica				Area tecnico diagnostica		
	4	10			4	-	
	Area tecnico assistenziale				Area tecnico assistenziale		
	8	-			5	-	
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	-	-			-	-	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 15 marzo 2011

DgrV. n. 1614 del 15/06/2010 "Stati Vegetativi Permanenti - contributo economico della Fondazione Cariverona per il Progetto regionale indirizzato allo sviluppo di una rete territoriale di assistenza ai pazienti in coma vegetativo". Presa d'atto deliberazioni Aziende UU.LL.SS. di accettazione contributo.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente atto costituisce la fase successiva per la realizzazione del Progetto regionale già formalizzato con Dgr n. 1614 del 15/06/2010. Si tratta della Presa d'Atto delle singole Deliberazioni delle Aziende Ulss interessate.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Fondazione Cariverona (di seguito Fondazione), persona giuridica privata senza fini di lucro, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse, con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale, scelti ogni triennio dal Consiglio Generale. La Fondazione eroga contributi a enti e organismi non profit attivi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e formazione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della salute pubblica e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

Con nota del 11.8.08 la Fondazione ha espresso la volontà di incrementare il proprio intervento nell'attivazione di un programma regionale indirizzato allo sviluppo di una rete territoriale di assistenza ai pazienti in coma vegetativo, nell'ambito della programmazione istituzionale nel Settore "Salute Pubblica" che ha coinvolto alcune Aulss della Regione, sulla base e secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione stessa. In seguito il quadro delle Aziende è stato ridefinito e le Aziende interessate sono state le seguenti: Aulss n. 1 Belluno, n. 2 Feltre, n. 3 Bassano del Grappa, n. 5 Ovest Vicentino, n. 6 Vicenza, n. 20 Verona, n. 22 Bussolengo.

Con Dgr 1614 del 15 giugno 2010:

• è stata approvata l'iniziativa sopra descritta, con la definizione dell'apporto economico della Fondazione Cariverona,

• si è stabilito che le modalità operative sarebbero state in seguito comunicate alle Strutture regionali competenti dalla Fondazione, sempre compatibilmente con le procedure dell'Amministrazione regionale in materia,

• è stato approvato il documento tecnico predisposto dalla Direzione Edilizia a Finalità Collettive relativo alla parte progettuale, economica, procedurale, nonché agli standard strutturali ed organizzativi.

La Fondazione Cariverona, con nota n. 2008.1354 del 2/11/2010, ha dato comunicazione della ripartizione dell'impegno economico di complessivi Euro 7.205.177,40= tra le Aziende interessate, così suddivisi:

- Aulss 1 fino a 36.400,00= euro;
- Aulss 2 fino a 503.909,60= euro;
- Aulss 3 fino a 233.646,00= euro;
- Aulss 5 fino a 1.063.909,60= euro;
- Aulss 6 fino a 1.967.819,20= euro;
- Aulss 20 fino a 2.523.628,60= euro;
- Aulss 22 fino a 875.864,40= euro;

• ha ribadito il ruolo di interlocutore diretto rivestito

dalla Regione in tutte le fasi dell'intero Progetto;
- ha chiesto che le Aziende interessate approvino specifiche delibere di accettazione del contributo e di impegno all'avvio del Progetto secondo le indicazioni concordate;
- l'assunzione di una successiva Delibera da parte della Giunta regionale "a formale conferma delle delibere delle singole Aziende".

Le Aziende interessate hanno successivamente provveduto ad inviare alla Regione le Deliberazioni sotto elencate:
- Aulss 1: Deliberazione n. 20 del 12.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 1173 del 14.1.2011);
- Aulss 2: Deliberazione n. 4 del 13.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 787 del 14.1.2011);
- Aulss 3: Deliberazione n. 17 del 12.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 0002460/11 del 14.1.2011);
- Aulss 5: Deliberazione n. 2 del 14.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 2217 del 20.1.2011);
- Aulss 6: Deliberazione n. 43 del 17.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 3403 del 18.1.2011);
- Aulss 20: Deliberazione n. 2 del 13.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 956 del 14.1.2011);
- Aulss 22: Deliberazione n. 3 del 13.1.2011 (trasmessa con nota prot. n. 2232 del 14.1.2011).

Con il presente atto si può dunque procedere alla Presa d'Atto delle Deliberazioni Aziendali pervenute, dando conferma della volontà delle Aziende Ulss interessate di accettare il contributo e di procedere alla realizzazione del Progetto come stabilito.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, co.2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

Vista la Dgr 1614 del 15.6.2010;

Vista la nota della Fondazione Cariverona n. 2008.1354 del 2.11.2010;

delibera

1. di prendere atto, per quanto nelle premesse evidenziato, delle Delibere delle Direzioni Generali delle Aziende Ulss interessate nelle quali viene confermata la volontà delle stesse di accettare il contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona per la realizzazione di posti letto per Stati Vegetativi Permanenti e di procedere alla realizzazione del Progetto secondo le indicazioni concordate.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 262 del 15 marzo 2011

Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 - Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n. 244/07 - esercizio 2008. Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013: Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDgrV 66/05, 3504/08 e 270/2010 e Accordo di Programma del 11/12/2009. Integrazione 2^ fase.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Avvio della 2^ fase del programma di investimenti ex art. 20 L. n. 67/88 per l'assegnazione di tutta la quota assegnata dal Cipe alla Regione Veneto. Inserimento nel programma di interventi da parte delle Aziende Ulss n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20 e delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3504 del 18/11/2008 la Giunta regionale ha dato corso all'aggiornamento del piano decennale degli interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale di cui alle precedenti DDgrV. n. 66/05 e 1711/04.

Nel contempo con tale delibera è stata individuata la metodologia per addivenire all'obiettivo di adeguamento normativo dei nosocomi regionali alle normative di settore.

La griglia messa a punto, si ricorda, era articolata su due fasi con l'obiettivo della riduzione al 4,5 per mille dei posti letto ospedalieri per abitante e al 160 per mille del tasso di ospedalizzazione dei posti letto ospedalieri mediante:

a) conferma (del nosocomio) mediante intervento di adeguamento o di ristrutturazione;
b) sostituzione di posti letto con nuove costruzioni.

Il provvedimento è divenuto la base sulla quale si è poi attivato il procedimento per l'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/88 (fondi assegnati con delibera Cipe n. 04/08) che si è parzialmente concluso con la stipula dell'Accordo di Programma tra Regione Veneto e Ministero della Salute avvenuta l'11 dicembre 2009 per l'importo a carico dello stato pari a € 120.526.921,38.

Infatti, rispetto alla quota di € 155.526.921,38 assegnata dal Cipe con Deliberazione n. 04/2008, è stato rinviato al 2011, per necessità di bilancio del Ministero, l'intervento dell'Azienda Ospedaliera di Padova per i restanti 35 mln.

La Regione, con DgrV n. 208 del 3/02/2010 ha confermato tale impegno predisponendo comunque gli atti necessari per il loro utilizzo.

In questi giorni il Ministero dell'Economia/Salute ha confermato la disponibilità finanziaria nelle risorse del bilancio statale 2011 che porterà, entro il primo semestre 2011, alla stipula del nuovo Accordo di Programma ed all'esaurimento della quota relativa all'assegnazione avvenuta con la finanziaria 2007.

Restava pertanto da programmare la quota relativa alla finanziaria 2008, ripartita con Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008, che risulta per il Veneto pari a € 205.189.801,72.

Sempre valutando le reali capacità di impegno da parte del Ministero per l'esercizio 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 270 del 9/02/2010 ha dato avvio ad una PRIMA fase di utilizzo di tali risorse sulla base dei seguenti criteri che qui appare utile riportare:

1. che l'intervento ricada all'interno del 1° punto della griglia sopra richiamata: ciò in relazione all'Accordo di Programma di cui sopra che ha avviato i procedimenti connessi agli

adeguamenti previsti dai documenti di programmazione inserendo i primi 7 interventi in relazione alle risorse disponibili e rinviando il proseguo dello stesso coerentemente con le risorse effettivamente disponibili;

2. che l'intervento risulti già inserito, ancorché non finanziato, nel piano decennale di cui alla DgrV n. 66/05 e s.m.i.: ciò in relazione ai procedimenti autorizzativi regionali già esperiti;
3. che siano stati adottati gli strumenti tecnici previsti dall'art. 20 e già oggetto di valutazione regionale (ipotesi e studi di fattibilità): ciò in relazione ai procedimenti attuativi e ai tempi imposti dall'art. 20 della Legge n. 67/88.

In tal senso, gli interventi che soddisfacevano tali requisiti erano la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Treviso ed il Completamento degli interventi negli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento di Verona per un costo complessivo stimato di 277 mln di cui 100 mln a valere sullo stanziamento di cui alla Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008.

Al fine di aumentare l'incisività e la concretezza dell'azione regionale nel piano del programma degli investimenti al fine di permettere una corretta programmazione degli stessi, soprattutto in relazione al delicato momento finanziario ed alla difficoltà di reperire risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti (Ministero, Regione, Aziende Ulss), appare utile dar corso alla Seconda fase di utilizzo di tali risorse.

Anche per gli interventi da inserire in questa seconda fase, i criteri restano quelli sopra richiamati in coerenza agli atti di programmazione già approvati.

A. Per gli interventi ascrivibili all'obiettivo di sostituzione di posti letto con nuove costruzioni sono già stati programmati i seguenti interventi:

Azienda Ulss n. 3

Con deliberazione n. 3504 del 18/11/2008 la Giunta regionale ha assegnato un contributo di 19 milioni di euro per l'adeguamento dell'ospedale di Asiago (VI), da realizzarsi a cura dell'Azienda Ulss n. 3. L'intervento è inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/12/2009.

La fase progettuale, di cui è imminente l'approvazione, ha evidenziato come sia necessario abbandonare l'attuale ospedale con esclusione del corpo del pronto soccorso recentemente attivato. L'impossibilità tecnica di procedere ad un recupero di parte dei volumi esistenti è stato acclarato dai vari livelli di approfondimento del progetto che hanno messo in luce carenze statiche riscontrate negli ultimi anni e con l'impossibilità di adeguare le strutture alla recente normativa sismica senza l'abbandono delle stesse.

Il completamento dell'intervento quindi con la demolizione del vecchio nosocomio, il recupero e le opere collaterali per collegare la nuova struttura già finanziata con il corpo del pronto soccorso, nonché i costi di attivazione richiedono un ulteriore finanziamento stimato in circa 6 milioni di euro.

Azienda Ulss n. 5:

L'originaria programmazione regionale prevedeva la concentrazione delle funzioni ospedaliere di Montecchio Maggiore e di Arzignano in quest'ultimo plesso.

I relativi interventi strutturali per adeguare l'ospedale di Arzignano sono stati inseriti nella DgrV n. 66/2005 con l'indicazione di un approfondimento dei vincoli edilizi e dell'impatto della normativa tecnica in materia di antincendio e sismica rispetto alla cantierabilità degli interventi stessi.

Tale verifica ha comportato l'adozione, da parte della Giunta regionale di una specifica deliberazione di riprogrammazione (DgrV n. 664 del 17/03/2009) che prevede la riorganizzazione delle strutture esistenti di Arzignano e Montecchio Maggiore per complessivi 218 posti letto per acuti.

L'ipotesi è quella di realizzare una struttura per acuti con un costo stimato di circa 50 milioni di euro.

Azienda Ulss n. 14

Con Lr n. 22 del 5/12/2008 (modifica degli ambiti territoriali delle Aziende Ulss n. 14 e n. 16) e successiva deliberazione della Giunta regionale di attuazione n. 3692 del 30/11/2009, il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco (PD) è stato assegnato funzionalmente all'Azienda Ulss n. 16 di Padova. È rimasto pertanto all'Azienda Ulss n. 14 il Presidio Ospedaliero di Chioggia.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1505 del 22/05/2007 ha preso atto degli studi di fattibilità presentati dall'Azienda Ulss n. 14 per l'adeguamento normativo di entrambi i presidi ospedalieri, che prevedevano un costo complessivo di oltre 20 mln di euro, e assegnato per il triennio 2007-2009 una prima tranche di finanziamento per 7 milioni di euro riservandosi di attribuire una rimanente quota di 5 mln di euro in relazione al permanere degli stanziamenti per investimenti nei futuri bilanci pluriennali. Ad oggi sono stati approvati i primi interventi urgenti di adeguamento, sia per Chioggia che per Piove di Sacco, per un importo complessivo di circa 6,5 mln di euro.

Il completamento degli interventi di adeguamento, solo per il presidio ospedaliero di Chioggia alla luce della legge regionale sopra indicata, è stimato in 15 milioni di euro.

B. Per gli interventi ascrivibili all'obiettivo di conferma (del nosocomio) mediante intervento di adeguamento o di ristrutturazione di strutture sanitarie esistenti, si è inteso operare con linee di intervento omogenee al fine di risolvere problemi che trasversalmente riscontrano categorie di ammalati della Regione: in primis i servizi di emodialisi.

Sono da rinnovare e adeguare le dialisi degli ospedali di Mirano (AUlss n. 13), Camposampiero e Cittadella (AUlss n. 15) e San Donà di Piave (AUlss n. 10) per i quali sono in avanzata fase di elaborazione i relativi studi di fattibilità.

Le stime risultano le seguenti:

Servizio dialisi, ambulatori e day surgery P.O. di San Donà di Piave - costo stimato € 6 mln;

Emodialisi P.O. di Mirano - costo stimato € 2,5 mln;

Servizio dialisi e reparto nefrologia PP.OO. di Camposampiero e Cittadella - costo stimato € 2 mln.

Parallelamente agli interventi sopra descritti, risulta necessario proseguire, in continuità con l'azione già intrapresa dalla Regione alla fine del 2005, con l'adeguamento normativo delle strutture afferenti al sia servizio di Pronto Soccorso che alle attività di supporto (sale operatorie, terapia intensiva, radiologia e laboratorio di emergenza).

Sono da adeguare le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali di Pieve di Cadore (AUlss n. 1), Feltre (AUlss n. 2), Vicenza (AUlss n. 6), Montebelluna (AUlss n. 8), Piove di Sacco (AUlss n. 16) e San Bonifacio (AUlss n. 20) per i quali sono in avanzata fase di elaborazione i relativi studi di fattibilità/progetti.

Le stime risultano le seguenti:

Intervento	Costo stimato
Adeguamento P.S. Ospedale di Pieve di Cadore (BL)	2.500.000,00
Adeguamento P.S. Ospedale di Feltre (BL)	3.000.000,00
Adeg.to P.S./Terapie intensive Ospedale di Vicenza	5.700.000,00
Adeguamento P.S. Ospedale di Montebelluna (TV)	4.250.000,00
Adeguamento P.S. Ospedale di Piove di Sacco (PD)	2.400.000,00
Adeguamento viabilità P.S. Ospedale di San Bonifacio (VR)	2.000.000,00

Sempre riguardo agli interventi ascrivibili all'obiettivo di conferma (del nosocomio) mediante intervento di adeguamento o di ristrutturazione di strutture sanitarie esistenti, ed in particolar modo nei Poli di riferimento delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, è inoltre necessario proseguire con le verifiche e gli adeguamenti alla nuova normativa antisismica con una previsione di spesa di 6 mln di euro per ciascuna Azienda.

In sintesi il programma di cui alla Dgrv n. 270/2010, integrato con la presente deliberazione, alla luce delle considerazioni sopra riportate, è il seguente:

Piano delle opere - 1^ fase esercizio 2010					
Ulss	Intervento	Ospedale	Costo complessivo	Conto capitale art. 20 L. 67/88	Altro
			milioni di euro		
A.Ulss n. 9	Cittadella Sanitaria	Treviso	224	50	174
Regione del Veneto / Az. Osped. Univ. Integ. di Verona	Acquisto / integrazione e completamento 2^ fase	Borgo Roma / Trento	53	50	3
		Totale	277	100,00	177

Aggiornamento piano delle opere - 2^ fase esercizio 2011					
Azienda Ulss	Intervento previsto	Ospedale interessato	Costo complessivo	Conto capitale art. 20 L. 67/88	Altro
			milioni di euro		
A.Ulss n. 3	Attivazione	Asiago	6	5,5	0,5
A.Ulss n. 5	Nuova Struttura	Arzignano e Montecchio	50	47,5	2,5
A.Ulss n. 14	Adeguamento	Chioggia	15	14	1
A.Ulss n. 10	Servizio dialisi, amb. e day surgery	San Donà di Piave	6	5	1
A.Ulss n. 13	Emodialisi	Mirano	2,5	2,3	0,2
A.Ulss n. 15	Servizio dialisi e reparto nefrologia	Camposampiero e Cittadella	2	1,9	0,1
A.Ulss n. 1	Adeguamento P.S.	Pieve di Cadore	2,5	2,3	0,2
A.Ulss n. 2.	Adeguamento P.S.	Feltre	3	2,5	0,5
A.Ulss n. 6	Adeg.to P.S. - terapie intensive	Vicenza	5,7	5,389	0,311
A.Ulss n. 8	Adeguamento P.S.	Montebelluna	4,25	4	0,25
A.Ulss n. 16	Adeguamento P.S.	Piove di Sacco	2,4	2	0,4
A.Ulss n. 20	Adeguamento viabilità P.S.	San Bonifacio	2	1,8	0,2
AZ. Osped. Univ. Integ. di Verona	Adeguamento sismico	Borgo Roma e Borgo Trento	6	5,5	0,5
AZ. Osped. di Padova	Adeguamento Sismico corpo trattamenti	Policlinico	6	5,5	0,5
		Totale	113,35	105.189	8,161

Il piano finanziario aggiornato prevede pertanto l'utilizzo di tutti i fondi assegnati di cui alla delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) relativa all'esercizio finanziario del 2008 che ammontano a € 205.189.801,72.

Si ricorda inoltre che con deliberazione n. 3778 del 2/12/2008 la Giunta regionale ha recepito l'accordo stipulato in data 28/02/2008 tra Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano circa le modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità che prevede la predisposizione, per la stipula dell'Accordo di Programma, dei seguenti documenti:

1. Protocollo d'Intesa: definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo e viene sottoscritto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione;
2. Documento Programmatico: illustra la programmazione e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti;
3. Articolato contrattuale: definisce gli impegni delle parti che sottoscrivono l'Accordo;
4. Schede tecniche degli interventi: riportano le informazioni principali di ciascun intervento.

Il Documento Programmatico, l'articolato contrattuale e le schede tecniche riferite alla DgrV n. 270/2010 sono già stati inoltrati al Ministero della Salute per la relativa istruttoria.

L'aggiornamento del Documento Programmatico e dell'Articolato contrattuale oltre alle Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nella presente delibera, saranno pertanto predisposti dai competenti uffici regionali, e saranno esaminati dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute e sugli stessi sarà acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

Si rende quindi necessario procedere con la formale ammissione a finanziamento delle opere sopra individuate ai fini dell'avvio del procedimento per la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma sulla base dell'Accordo Governo/Regioni dando altresì atto che il bisogno degli interventi sopra indicati è già stato acclarato in sede di approvazione delle DDgrV n. 1711/04 e 66/05 e s.m.i.

Gli stessi interventi sono coerenti e rappresentano lo sviluppo tecnico degli obiettivi riportati nel documento programmatico allegato all'Accordo del 11/12/2009 e nel quale

si è espresso favorevolmente il Nucleo di Valutazione del Ministero nella seduta del 23 luglio 2008.

Per quanto riguarda la proposta di Accordo di Programma si ricorda che lo stesso ha le caratteristiche di continuità e di completamento di quelli recentemente stipulati (02/10/2007, 11/12/2009).

Da ultimo appare doveroso riportare l'art. 2, comma 69, della legge finanziaria 2010, n. 191 del 23 dicembre 2009:

"Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

L'effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell'Intesa e successivamente trasmessa al Cipe, che ne delibera l'assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

La realizzazione delle opere ammesse a finanziamento è condizionata alla conclusione con esito positivo della procedura di assegnazione descritta.

A valere sullo stanziamento complessivo di 23 miliardi di euro previsto dall'art. 20 della L. n. 67/88, con la presente proposta la Regione Veneto esaurisce tutte le risorse già assegnate dal Cipe alla nostra Regione per un importo complessivo di € 1.036.274.367,52, permettendo così di poter essere destinataria prioritariamente degli ulteriori fondi disposti dalla Finanziaria Statale 2010 che verranno ripartiti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi regionali 1/04, 55/94, 56/94 e 27/03;

Visto l'art. 20 della legge n. 67/88;

Vista la delibera del Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008;

Viste le DgrV 3504/08, 3778/08, 2902/09 e 270/2010.

Visto l'accordo di Programma sottoscritto in data 11/12/2009

delibera

1. di integrare il programma degli investimenti di cui alla DgrV n. 270/2010 e di ammettere a finanziamento le opere sotto indicate con i proventi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 come specificato in premessa, dando altresì atto che con ciò viene aggiornato il piano di cui alla DgrV n. 66/2005:

Aggiornamento piano delle opere - 2^ fase esercizio 2011					
Azienda Ulss	Intervento previsto	Ospedale interessato	Costo complessivo	Conto capitale art. 20 L. 67/88	Altro
			milioni di euro		
A.Ulss n. 3	Attivazione	Asiago	6	5,5	0,5
A.Ulss n. 5	Nuova Struttura	Arzignano e Montecchio	50	47,5	2,5
A.Ulss n. 14	Adeguamento	Chioggia	15	14	1
A.Ulss n. 10	Servizio dialisi, amb. e day surgery	San Donà di Piave	6	5	1
A.Ulss n. 13	Emodialisi	Mirano	2,5	2,3	0,2
A.Ulss n. 15	Servizio dialisi e reparto nefrologia	Camposampiero e Cittadella	2	1,9	0,1
A.Ulss n. 1	Adeguamento P.S.	Pieve di Cadore	2,5	2,3	0,2
A.Ulss n. 2.	Adeguamento P.S.	Feltre	3	2,5	0,5
A.Ulss n. 6	Adeg.to P.S. - terapie intensive	Vicenza	5,7	5,389	0,311
A.Ulss n. 8	Adeguamento P.S.	Montebelluna	4,25	4	0,25
A.Ulss n. 16	Adeguamento P.S.	Piove di Sacco	2,4	2	0,4
A.Ulss n. 20	Adeguamento viabilità P.S.	San Bonifacio	2	1,8	0,2
AZ. Osped. Univ. Integ. di Verona	Adeguamento sismico	Borgo Roma e Borgo Trento	6	5,5	0,5
AZ. Osped. di Padova	Adeguamento Sismico corpo trattamenti	Policlinico	6	5,5	0,5
		Totale	113,35	105.189	8,161

2. di dare mandato agli uffici regionali per l'aggiornamento della procedura con il Ministero della Salute per la definizione del nuovo Accordo di Programma per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 pari ad € 205.189.801,72 assegnati con Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria Legge n. 244/07 - esercizio 2008) pubblicata sulla G.U. n. 64 del 29/04/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 15 marzo 2011

Sanità. Area del Comparto Approvazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalle organizzazioni sindacali.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente protocollo approva un protocollo d'intesa con il quale l'Amministrazione conviene con le organizzazioni sin-

dacali del Comparto Sanità i contenuti delle linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale relative alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'ipotesi di Protocollo di intesa sottoscritta il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalle organizzazioni sindacali del Comparto, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante ed essenziale (Allegato A) relativa all'applicazione nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale delle disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo parziale contenute nell'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183;
2. di precisare che contenuti del predetto Protocollo di intesa costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
3. di precisare che il rispetto delle linee di indirizzo di cui al punto 2 costituisce uno degli obiettivi che i Direttori generali dovranno conseguire ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex art. 1, comma 5, del Dpcm 19 luglio 1995, n.502, così come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n.319;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 del 15 marzo 2011

Bollettino sui flussi informativi di sanità pubblica anno 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento prevede di proseguire nella positiva iniziativa di divulgazione delle informazioni in materia di sanità pubblica alla popolazione ed agli operatori sanitari mediante un Bollettino periodico affidandone la gestione all'Azienda Ulss n. 4.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il nuovo contesto della sanità è caratterizzato da una crescente attenzione alla spesa sanitaria ed ai risultati ottenuti, per tali ragioni è indispensabile un'informazione costantemente aggiornata e puntuale per orientare gli operatori del settore verso scelte più appropriate ed una comunicazione efficace per facilitare l'adozione, da parte dei singoli individui, di comportamenti salutari.

Anche se sono stati promossi negli anni sia a livello regionale che locale molteplici canali informativi, è emersa la necessità, una volta elaborate e sintetizzate le informazioni sanitarie raccolte, di restituire le medesime agli operatori sanitari.

Per questo motivo con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4292 del 29 dicembre 2004 è stata approvata la realizzazione di un bollettino trimestrale denominato "Prevento" per la diffusione delle informazioni sanitarie a supporto delle iniziative di sanità pubblica, assegnando all'Azienda Ulss n.17 la gestione delle attività necessarie alla realizzazione, stampa e distribuzione del medesimo.

Il Bollettino, disponibile sia in cartaceo che on-line, si pone l'obiettivo di garantire un sistematico ritorno dei flussi informativi e delle iniziative promosse dalla Regione a coloro che operano nelle Aziende Ulss, facilitando lo scambio di dati tra gli operatori sanitari su argomenti di comune interesse e promuovendo le iniziative intraprese anche a livello nazionale.

Negli anni passati gli articoli pubblicati su "Prevento" hanno avuto ad oggetto l'implementazione dei programmi e dei progetti sulle vaccinazioni, l'analisi dei dati sulla mortalità, l'incremento dei programmi di screening e le iniziative di promozione di salutari stili di vita.

Appare ora opportuno rivedere i contenuti del Bollettino assicurando il coinvolgimento di tutte le aree della prevenzione, come l'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'area sanità animale e sicurezza alimentare con il contributo anche della scuola e delle altre istituzioni che si occupano di prevenzione e promozione della salute, favorendo così la diffusione delle informazioni alla popolazione con particolare attenzione ai giovani in età scolare.

Per la compiuta definizione dei contenuti del periodico si conferma la necessità, come già previsto con la citata delibera di avvio delle attività del Bollettino, di avvalersi di un Comitato di redazione e di un responsabile editoriale, i quali saranno individuati con decreto della Dirigente regionale della Direzione Prevenzione.

In una prima fase l'incarico di realizzare il Bollettino è stato affidato all'Azienda Ulss n.17, incarico successivamente rinnovato, per la durata di un anno, con la Dgr n. 4017/2009.

Con nota acquisita al prot. n. 606599 del 18.11.2010, il Direttore generale dell'Azienda in parola ha evidenziato, per ragioni legate all'organizzazione interna aziendale, la difficoltà nell'assicurare l'adempimento dell'incarico redazionale del Bollettino.

Come riferito nella nota sopracitata, nel corso dell'anno 2010, è stato stampato un solo numero della rivista rispetto alle quattro uscite concordate oltre ai due supplementi destinati alle scuole, ragioni queste che hanno determinato la richiesta di una proroga per l'utilizzo dei finanziamenti regionali.

Con decreto n. 82 del 7/12/2011 del dirigente della Direzione Prevenzione veniva posticipata la scadenza per la trasmissione del resoconto attività e del report finanziario, concedendo dunque all'Azienda Ulss n. 17, un termine fino al 30.9.2011 per l'utilizzo del finanziamento regionale.

In ragione dell'esperienza maturata nell'ambito della comunicazione e promozione della salute, con delibere Dgr n. 4263 del 29.12.2009 e Dgr n. 3458 del 30.12.2010 la Giunta regionale ha assegnato all'Azienda Ulss n. 4 l'avvio della sperimentazione

di modalità comunicative innovative per contrastare fattori di rischio secondo l'ottica del documento ministeriale "Guadagnare salute", favorendo percorsi di promozione della salute per la popolazione in età scolastica e per gli adulti.

Alla luce della competenza acquisita in materia, preso atto delle difficoltà dell'Azienda Ulss n. 17 nella gestione del Bollettino, si è valutata l'opportunità di affidare all'Azienda Ulss n. 4 - struttura ritenuta idonea - la realizzazione, stampa e distribuzione del periodico, incarico che decorrerà dalla data di formale conferimento, prevedendo una spesa fino ad un massimo di € 35.000,00, avuto riguardo a quanto stanziato in precedenza con Dgr n. 2174/2008 e Dgr n. 4017/2009.

Il Bollettino avrà una periodicità trimestrale (edizioni: marzo, giugno, settembre, dicembre) oltre ad un sito web, al fine di garantire la più ampia diffusione dell'informazione, per quanto attiene, invece, al finanziamento delle attività oggetto dell'incarico, si provvederà con successivo atto della Dirigente regionale della Prevenzione all'individuazione dell'impegno di spesa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4292 del 29.12.2004, n. 4017 del 22.12.2009, n. 4263 del 29.12.2009 e n. 3458 del 30.12.2010;

delibera

1. di favorire la diffusione delle informazioni e delle iniziative regionali in tema di sanità pubblica, attraverso la pubblicazione di un Bollettino periodico destinato sia agli operatori del settore sia alla popolazione, con particolare riferimento ai giovani in età scolare;
2. di prendere atto delle difficoltà di gestione rappresentate dall'Azienda Ulss n. 17, il cui incarico è giunto a conclusione il 31.12.2010, dando atto, tuttavia, della proroga concessa per l'utilizzo del finanziamento regionale attribuito con la Dgr 4017 del 22.12.2009;
3. di individuare nell'Azienda Ulss n. 4 la struttura idonea cui affidare, per l'anno 2011, la realizzazione, stampa e distribuzione del predetto Bollettino con conseguente affidamento dell'incarico che decorrerà dal formale conferimento;
4. di rinviare a successivi decreti della Dirigente regionale l'individuazione e la liquidazione dell'importo che sarà quantificato sulla base del preventivo presentato dall'Azienda Ulss n. 4 e comunque nel limite massimo di € 35.000,00, ammontare già assegnato dalla Regione negli anni precedenti;
5. di dare atto che l'Ulss n. 4 si avvarrà di un Comitato di redazione e di un responsabile editoriale, per la cura dei contenuti scientifici degli articoli incaricando, pertanto, la Dirigente della Direzione regionale Prevenzione di nominare con proprio Decreto i componenti dei suddetti organi;
6. di disporre che l'Azienda Ulss n. 4, alla scadenza dell'incarico trasmetta alla Direzione regionale Prevenzione, una relazione sull'attività svolta in merito alla realizzazione, stampa e diffusione del periodico con la rendicontazione delle spese sostenute;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 265 del 15 marzo 2011

Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.lgs 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto. Il documento, superando le precedenti indicazioni regionali in applicazione di quanto stabilito dal titolo IX capo III del D.lgs 81/08, prevede forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI). La delibera non prevede impegno di spesa.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le "Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.lgs 81/08)" di cui all'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che il suddetto documento sostituisce le precedenti indicazioni regionali in materia di cui alle Dgr n. 5607 del 31.10.1995, n. 5455 del 3.12.1996, n. 1690 del 28/06/2002;
3. di dare diffusione del documento alle Aziende Ulss e alle Associazioni dei datori di lavoro interessati;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (Titolo IX Capo III D.lgs 81/08)

1. Considerazioni generali

Il presente documento si applica con riferimento alle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite).

Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per

perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

L' individuazione della presenza di amianto (art. 248) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:

a) notifica all'organo di vigilanza (Spisal) [art. 250];
b) adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
c) controllo dell'esposizione [art. 253];
d) pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d'amianto (art. 256);
e) informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
f) sorveglianza sanitaria [art. 259];
g) registrazione dell'esposizione [art. 260].

2. Esposizioni sporadiche e di debole intensità. Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione [art. 249]

L'art. 249, comma 2 prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi) non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell'esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato. Condizioni Esedi possono essere definite nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Ai sensi dell'art. 249 comma 4, la Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D.lgs 81/08 ha emesso gli "Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs 3 agosto 2009, n. 106".

Il documento stabilisce che le Esedi consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. a condizione che si tratti di attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, che espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto tali da comportare un rischio occupazionale di livello medio dello stesso ordine di grandezza di quello indicato come accettabile per la popolazione generale secondo l'Oms (Who, 2000).

Le attività Esedi vengono identificate come attività effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondano ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, la Commissione Consultiva Permanente ha redatto un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra indicate, possono rientrare nelle attività Esedi:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
    1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in Mca compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
    2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
    3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti Mca non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
    4) spostamento non traumatico di lastre di Mca compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
    5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in Mca non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
    6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti Mca non friabile, senza azione diretta su Mca;
    7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
    8) inserimento, all'interno di canne fumarie in Mca non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
    9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
    1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
    2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in Mca non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
    3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di Mca non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
   1) interventi su Mca non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
   2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
   1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Il documento prevede che le attività lavorative con Esedi possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di operare su materiali contenenti amianto (Mca) purché, in attesa di indicazioni specifiche sui corsi da frequentare, sia documentabile ed accertabile dall'organo di vigilanza che la formazione ricevuta sia sufficiente ed adeguata all'attività svolta (art. 37 del Dlgs 81/08).

È fatto salvo anche per le attività lavorative Esedi l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio, di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni Esedi.

In ogni caso, durante l'effettuazione delle attività Esedi, deve essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'art. 252 del D.lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

3. Attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica [art. 250]

Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all'art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.

A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:
a) manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;
b) smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;
c) interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l'avvio alla discarica.

La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) Data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

4. Attività lavorative di demolizione o rimozione dell'amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256]

I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all' "Albo nazionale gestori ambientali" [art. 212 D.lgs 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Il datore di lavoro prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro.

Il piano di lavoro non sostituisce il Pos [allegato XV D.lgs 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti.

Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250].

Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e, in particolare, contiene le informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei Dpi respiratori (Apvr) è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm3), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Il datore di lavoro della Ditta specializzata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta il piano di lavoro

all'organo di vigilanza competente nel territorio dove si svolgeranno i lavori (Spisal dell'Azienda Ulss) che, se del caso, formula motivata richiesta di integrazione o modifica o rilascia prescrizione operativa (D.lgs 81/08 Art. 256 comma 5 - Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazioni o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori …)

La verifica dei piani di lavoro costituisce un'attività preliminare che permette ai Servizi SPISAL la selezione degli interventi di vigilanza senza necessità del rilascio di autorizzazioni da parte dello Spisal stesso.

Nell'ottica di ulteriore semplificazione degli atti, nel caso di più interventi di rimozione di amianto in matrice compatta, della stessa natura e tipologia, utilizzanti le medesime tecniche lavorative, nonché le stesse misure di protezione e prevenzione (lettere a, b, c, d, e, f, i, l del co. 4 art. 256), nell'ambito del territorio della stessa Ulss e nell'arco dello stesso anno di riferimento, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di riferirsi al primo piano presentato all'Ulss, limitandosi all'indicazione della data e dell'ubicazione dei nuovi lavori, a condizione che non cambino le tecniche e le metodologie degli interventi successivi rispetto a quanto indicato nel primo piano di lavoro.

5. Attività lavorative di demolizione o rimozione dell' amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256], in casi di urgenza

La normativa [art. 256 co. 5] prevede che l'obbligo del preavviso di trenta giorni non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

a) situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
b) situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
c) presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
d) interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

6. Attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera

La pianificazione delle attività di vigilanza da parte degli Spisal è finalizzata a:

- Valutare la documentazione presentata all'atto delle notifiche e con i piani di lavoro verificando l'idoneità dell'impresa, quando prevista, la completezza delle informazioni presentate, delle modalità operative e delle misure di prevenzione previste al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dall'inquinamento da fibre aero disperse.
- Controllare in corso d'opera, con sopralluoghi in cantiere, l'adeguatezza e la corretta attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente esterno.
- Verificare che, al termine dell'intervento di bonifica, sussistano le condizioni ambientali di restituibilità dell'area in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla normativa vigente (aree destinate ad essere rioccupate).

Nel caso di delimitazione dell'area di lavoro con la realizzazione di un confinamento dinamico, la Ditta esecutrice dovrà certificarne la tenuta e l'efficienza. Verrà chiesto alla Ditta di comunicare la data di effettuazione delle prove di tenuta per consentire un'eventuale verifica.

In relazione all'entità del rischio, alla durata e alla complessità dei lavori di bonifica lo Spisal effettuerà uno o più sopralluoghi ispettivi.

In particolare si verificheranno:

- personale presente nel cantiere: turni di lavoro, idoneità sanitaria, abilitazione all'attività di bonifica, formazione relativa alla protezione da tutti i rischi presenti, cartellino di identificazione;
- procedure di entrata e uscita del personale dalla zona confinata, se presente, e decontaminazione dei materiali;
- verifica dei depressori: posizionamento, funzionamento, n. ricambi, gruppo elettrogeno;
- modalità di lavoro;
- corretto utilizzo dei DPI, addestramento all'uso, conservazione e manutenzione;
- misure ambientali effettuate per il monitoraggio dell'esposizione lavorativa e per la salvaguardia ambientale riferendosi a quanto previsto dal Dm 6-8-94 (è preferibile che i campionamenti sporadici all'interno dell'ambiente di lavoro siano del tipo "personale" piuttosto che "ambientale" in ragione dell'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori);
- antinfortunistica, in particolare caduta dall'alto;
- microclima;
- prevenzione di altri eventuali rischi
- attività di coordinamento del committente [art. 26 D.lgs 81/08];
- rispetto delle norme di cui al titolo IV D.lgs 81/08 (cantieri temporanei e mobili).

Potranno essere effettuati dal Servizio monitoraggi ambientali a campione per controllare l'esposizione dei lavoratori o i livelli di inquinamento in ambiente di lavoro nei punti o nelle fasi di lavoro più critiche.

Dal punto di vista delle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di bonifica, le macro categorie di cantiere sono:

- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di rimozione;
- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico;
- cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali compatti;
- interventi su manufatti contenenti amianto con tecniche di glove-bag.

7. Restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica

A termini di legge [D.lgs 81/2008 art. 256 comma 4c] i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.

Nei casi previsti per la certificazione di restituibilità di cui all'art. 6 del Dm 6 settembre 1994, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss verificheranno l'assenza di residui di materiali contenenti amianto dentro l'area bonificata, l'accuratezza delle pulizie e la concentrazione finale ambientale delle fibre d'amianto aerodisperse, tramite attività diretta o attraverso le certificati di analisi esibiti dalla ditta.

Rientrano nell'ambito delle prestazioni a pagamento definite dal tariffario regionale e poste a carico della Ditta le attività di:

- esecuzione diretta del sopralluogo visivo finale o delle analisi ambientali svolte da personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss (SISP o SPISAL a seconda se trattasi di ambienti di vita o di lavoro) con successiva certificazione di restituibilità
- rilascio di certificazione di restituibilità sulla base dei risultati del sopralluogo visivo finale e della valutazione delle analisi ambientali eseguite da laboratori accreditati su incarico della ditta.

Per quanto riguarda la verifica analitica ambientale, in caso di locali in cui siano stati bonificati materiali friabili, la valutazione dell'assenza di rischio ambientale deve essere effettuata con campionamenti ambientali aggressivi ed il conteggio delle fibre in SEM.

Tale metodologia è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali, ecc..).

8. Procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l'obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali.

Per facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al Dm 6/9/94, anche al fine di definire priorità d'intervento e di bonifica, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione:

- la prima, indicata dalla Regione Lombardia con proprio Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18/11/2008 Identificativo Atto n. 118, è appropriata per la valutazione di coperture in cemento amianto in relazione alla diffusione di fibre nell'ambiente;
- la seconda, utilizzabile per valutare lo stato dei Mca presenti all'interno degli edifici e delle unità produttive, è il sistema di valutazione del rischio VERSAR, basato su un modello bidimensionale per la definizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall'Environmental Protection Agency, ente di protezione ambientale degli Stati Uniti.

Premesso che lavori di bonifica contenuti e di limitata entità potranno essere valutati in funzione di quanto indicato per le attività Esedi, i metodi di bonifica previsti dalla normativa (DM 1994) sono la sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e Dm 20/8/99).

La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura è in grado di sopportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede un intervento di asportazione totale dell'amianto e sua eventuale sostituzione con altro materiale non pericoloso.

Appendice 1

Elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 comma 2 - D.lgs 81/2008)

1. Committente

Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza

Se persona giuridica: ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, indirizzo di residenza della sede legale, dati anagrafici del rappresentante legale

2. Ditta esecutrice della bonifica che presenta il piano di lavoro

Ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, indirizzo della sede, recapiti telefonici e fax, e-mail, dati anagrafici del rappresentante legale

Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali: numero e data di iscrizione, categoria, classe

Personale dipendente: numero totale dipendenti, numero dipendenti con abilitazione alla bonifica amianto, numero dipendenti impiegati nello specifico intervento di bonifica

3. Cantiere

Denominazione del cantiere, indirizzo, tipo di opera (si intende l'opera che viene realizzata nel cantiere in generale, a prescindere dalla bonifica, ad esempio: rifacimento copertura, demolizione edificio, realizzazione di opere e infrastrutture stradali, modifica impianti)

Natura dei lavori di bonifica: tipo di lavoro (ad esempio: rimozione della copertura, rimozione tubazioni in cemento amianto etc.), tipo di amianto (ad esempio: matrice compatta, friabile, reso friabile dalle modalità di bonifica), quantitativo da bonificare, integrità del materiale.

Data Inizio Lavori: all'atto della presentazione del piano deve essere indicata la data di inizio dei lavori di bonifica e la loro durata prevista.

Nel caso di amianto friabile o reso friabile dalla moda-

lità di demolizione: dati analitici sul materiale, modalità di allestimento e collaudo della zona confinata, UDP, UDM (allegare planimetria), modalità di accesso e uscita dalla zona confinata, procedura di uscita dei materiali al termine della bonifica, modalità per effettuare la pulizia finale al termine della rimozione

Nel caso di copertura in cemento amianto: Modalità di rimozione e demolizione dei materiali; estensione della superficie, altezza minima e massima da terra, tipo di copertura (ad esempio: piana, inclinata, a falda, curva, a shed), anno posa, stato di conservazione, destinazione d'uso dell'edificio, presenza di contro soffitto, lati prospicienti il vuoto, struttura portante (ad esempio: travi a Y, solaio capriate in ferro o legno), condizioni di calpestabilità della copertura, presenza di canali di gronda e lucernai

Nel caso di tubazioni in cemento amianto: lunghezza, diametro, localizzazione (ad esempio: stradale, luogo aperto non stradale, luogo chiuso), modalità di scavo (fermo restando che le misure di sicurezza per gli scavi saranno dettagliate nel P.O.S)

Nel caso di vinil-amanto: eventuale presenza di amianto nell'adesivo sottostante al materiale

4. Precauzioni di carattere generale

Misure per la protezione di terzi

Segnaletica di cantiere

Misure per la protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori

Sistemi adottati per evitare il rischio di cadute dall'alto con disegni esecutivi degli allestimenti di sicurezza (qualora il piano di sicurezza non soddisfi i contenuti del POS

Disponibilità di spogliatoio, servizi igienici, acqua:

Modalità e luogo stoccaggio temporaneo

Valutazione microclima all'interno del cantiere

5. Modalità d'intervento

Modalità di rimozione: materiali, attrezzature, prodotto incapsulante utilizzato, tecniche impiegate, modalità di accesso in quota.

Valutazione della presumibile esposizione ad amianto dei lavoratori durante gli interventi di bonifica (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Monitoraggi ambientali durante l'esecuzione: punti di monitoraggio ambientale, monitoraggi personali (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Misure previste in caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall'art. 254.

DPI: tipo di protettori delle vie aeree indicando il FPO e la valutazione della loro idoneità (il valore massimo di esposizione prevista deve essere inferiore a 1/10 del TLV [art. 251 comma 1 "b"], dispositivi anticaduta, protezione del corpo, dei piedi e della testa, altre protezioni.

Modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'amianto al termine dei lavori

6. Allegati

a. documentazione fotografica
b. planimetrie

Appendice 2

I - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno)

Il protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l' ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal Dm 6 Settembre 1994, privilegiando l' intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del Dm 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (I.D.)

A) Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni /sfaldamenti/ crepe, si dà valore:

0 se assenti

2 se rare

3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:
0 se assenti
3 se presenti
D) Friabilità / sgretolamento, si dà valore:
1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili
E) Ventilazione, si dà valore
1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
F) Luogo di vita / lavoro, si dà valore
1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
2 copertura a vista dall'interno
G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore
1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue
H) Aree sensibili, si dà valore
1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore
2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
4 se la copertura è installata prima del 1980
Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.
Il valore finale è dato dalla formula:
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H) x I (vetustà)

Risultato:
1) I.D inferiore o uguale a 25: Nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
2) I.D. compreso tra 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni ;
3) I.D. uguale o maggiore a 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

II - Sistema di valutazione del rischio versar (ambiente interno)

Il sistema definisce dei fattori di danno e dei fattori di esposizione la cui combinazione porta ad individuare, mediante l'ausilio di un grafico, il grado di urgenza dell'intervento correttivo.

A - Fattori di danno
Sono rappresentati da 6 parametri:

1 - Danno fisico. Indica il grado di danneggiamento del materiale. Le condizioni sono:		
A questa condizione viene attribuito il punteggio più elevato per l'alto potenziale di rilascio di fibre da parte di un materiale danneggiato.	elevato	Punteggio = 5
Il punteggio non è molto diverso dal precedente al fine di ridurre la variabilità attribuibile alla soggettività del rilevatore nel distinguere tra grado elevato e moderato.	moderato	Punteggio = 4
	basso	Punteggio = 2
	nessuno	Punteggio = 0

2 - Danno da acqua		
Il materiale ha subito un danneggiamento da acqua. Il punteggio attribuito è moderato.	sì	Punteggio = 3
Non vi sono danni da acqua	no	Punteggio = 0

3 - Vicinanza ad elementi soggetti a manutenzione: La stima della probabilità che il materiale sia danneggiato durante le attività di manutenzione è basata sulla distanza tra il materiale stesso e qualsiasi elemento soggetto a manutenzione	
< 30 cm	Punteggio = 3
30 - 150 cm	Punteggio = 2
> 150 cm	Punteggio = 0

4 - Tipo di materiale		
Le tubazioni coibentate hanno generalmente un alto contenuto di legante, sono poco soggette a vibrazioni, hanno una superficie poco estesa.	tubazioni	Punteggio = 0
La superficie del rivestimento coibente è maggiore che nelle tubazioni e generalmente più facilmente soggetta a danneggiamenti. Come le tubazioni hanno un alto contenuto di legante e sono poco soggette a vibrazioni	caldaie, serbatoi di riscaldamento	Punteggio = 1
I rivestimenti isolanti di impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria sono molto soggetti a vibrazioni, il contenuto di legante è variabile, la collocazione è tale che frequentemente sono disturbati durante gli interventi manutentivi. Raramente il materiale è rivestito.	- sistemi di ventilazione di condizionamento	Punteggio = 3
I rivestimenti di soffitti e pareti a scopo antiacustico o antincendio sono frequentemente costituiti da amianto spruzzato. Il materiale non è quasi mai rivestito, è generalmente molto friabile, copre superfici molto estese e può rilasciare continuativamente piccole quantità di amianto nell'area.	soffitti e pareti	Punteggio = 4
Per analogia con i materiali indicati, in relazione ai criteri di estensione, friabilità, quantità di legante, accessibilità e presenza di vibrazioni.	altri	Punteggio = 0-4

5 - POTENZIALITÀ di contatto. Questo parametro ha due aspetti. In primo luogo deve essere valutata l'accessibilità del materiale in funzione della distanza dal pavimento (maggiore o minore di 3 metri). In secondo luogo deve essere stimata la probabilità che gli occupanti dell'aria danneggino accidentalmente o intenzionalmente, per vandalismo, il materiale.	
distanza < 3 m - alto potenziale di danno	Punteggio = 8
distanza < 3 m - moderato potenziale di danno	Punteggio = 5
distanza < 3 m - basso potenziale di danno	Punteggio = 2
distanza > 3 m - alto potenziale di danno	Punteggio = 5
distanza > 3 m - moderato potenziale di danno	Punteggio = 3
distanza > 3 m - basso potenziale di danno	Punteggio = 0

6 - Contenuto di amianto	
> 1 - < 30%	Punteggio = 1
> 30 - < 50%	Punteggio = 3
> 50%	Punteggio = 5

B - Fattori di esposizione
Sono rappresentati da 9 parametri:

1 - Friabililtà		
Il materiale può essere facilmente sbriciolato con la mano e rilasciare un'elevata quantità di fibre.	- elevata	Punteggio = 6
Il materiale può essere frantumato solo con una forte pressione manuale e rilascia fibre con difficoltà.	- moderata	Punteggio = 3
È difficile frantumare il materiale con le mani e causare un rilascio di fibre.	- bassa	Punteggio = 1
Non è possibile frantumare il materiale con le mani.	- non friabile	Punteggio = O

2 - Estensione della superficie	
meno di 1 mq	Punteggio = 0
tra 1 e 10 mq	Punteggio = 1
tra 10 e 100 mq	Punteggio = 2
più di 100 mq	Punteggio = 3

3 - Pareti: Il parametro si riferisce alla potenzialità delle pareti di trattenere fibre di amianto in relazione alle caratteristiche della superficie.		
Pareti a stucco, a bocciarda, a spacco, pietre naturali ruvide.	- Ruvide	Punteggio = 4
Calcestruzzo non verniciato, muri grezzi in pietra o mattoni, parati, tessiture a maglia larga.	porose	Punteggio = 3
Pannellature in legno non rifinite, bambù, calcestruzzo dipinto, mattoni lisci, tessiture a maglia stretta.	moderatamente porose	Punteggio = 2
Intonaco dipinto, pannelli rifiniti, vetri, specchi, piastrelle, pannelli laminati.	lisce	Punteggio = 1

4 - Ventilazione (materiale friabile in prossimità di bocchette di ventilazione): Questo è l'unico parametro per cui può essere presa in considerazione più di una condizione (e attribuito più di un punteggio).		
Il materiale si trova in prossimità di bocchette di ventilazione	sì	Punteggio = 1
	no	Punteggio = 0
Il materiale è investito da un flusso di aria provocato da una bocchetta di aspirazione, le fibre di amianto possono essere trascinate all'interno del sistema di ventilazione e diffuse in altre aree dell'edificio.	immissione (aspirazione)	Punteggio = 4
Il materiale è investito da un flusso di aria provocato da una bocchetta di emissione, le fibre di amianto possono essere diffuse nelle immediate vicinanze.	emissione	Punteggio = 2

5 - Movimento dell'aria: Questo parametro prende in esame il movimento dell'aria provocato da porte, finestre, ventilatori, sistema di ventilazione, uso dell'area, che contribuisce a mantenere in sospensione le fibre di amianto.	
elevato	Punteggio = 5
moderato	Punteggio = 2
Movimentazione dell'aria moderata o sporadica	
basso	Punteggio = 0

6 - Attività: Tipo di attività che si svolge nell'area, in relazione al potenziale danneggiamento dei materiali e all'assorbimento individuale di fibre di amianto attraverso la respirazione, da parte degli occupanti.		
Palestre, sale da concerto	elevata	Punteggio = 5
Aule scolastiche, altri, servizi igienici	moderata	Punteggio = 2
Uffici, biblioteche, magazzini.	bassa	Punteggio = 0

7 - Pavimenti: Il parametro si riferisce alla potenzialità del pavimento di trattenere fibre di amianto e in seguito liberarle, in relazione alle caratteristiche strutturali.		
	- tappeti, moquette	Punteggio = 4
Le fenditure tra le piastrelle possono facilmente trattenere fibre.	mattonelle, piastrelle	Punteggio = 2
	calcestruzzo	Punteggio = 1
Per analogia con i materiali indicati, in relazione alle caratteristiche della superficie, alla presenza di fenditure più o meno larghe, ecc.	altri	Punteggio = 1 - 4

8 - Barriere		
Si riferisce alla presenza di barriere che limitano l'accessibilità del materiale ma non impediscono la dispersione di fibre.	controsoffittature	Punteggio = 1
	trattamenti incapsulanti	Punteggio = 2
	griglie o grate	Punteggio = 3
	nessuna barriera	Punteggio = 4
Per analogia con i casi precedentemente indicati.	altre	Punteggio = 1-4

9 - Popolazione		
Questo parametro si riferisce alla popolazione esposta per almeno 40 ore alla settimana.	1 -9	Punteggio = 1
	10 - 200	Punteggio = 2
	200 - 500	Punteggio = 3
	500 - 1000	Punteggio = 4
	più di 1000	Punteggio = 5

Procedura di calcolo:

Sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di danno. Riportare il totale ottenuto sull'asse delle ordinate del grafico del pericolo.

Analogamente, sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di esposizione e riportare il totale sull'asse delle ascisse del grafico del pericolo.

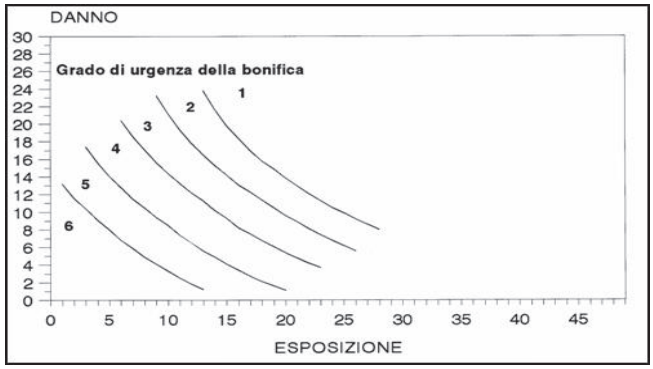
La coppia di valori così ottenuta individua un punto sul piano del grafico che cade in una delle sei zone in cui è diviso il grafico stesso, corrispondenti ad altrettanti classi di urgenza per l'intervento correttivo.

Interpretazione dei risultati:

- Zona 1 = Rimozione immediata
- Zona 2 = Rimozione quanto prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile (es. vacanze estive in una scuola), ma senza aspettare l'occasione di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dello stabile.
- Zona 3 = Rimozione programmata. La rimozione può essere affrontata nell'ambito dei programmi di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio.
- Zona 4 = Riparazione. Le aree danneggiate dovrebbero

essere sistemate con interventi limitati di confinamento o incapsulamento.
- Zona 5 = Monitoraggio e controllo periodico. Controllo periodico delle aree al fine di assicurare che non si verifichino danni ulteriori.
- Zona 6 = Nessuna azione immediata. Rilascio di fibre improbabile. Non occorre attuare alcun intervento.

Indice Versar - grafico del pericolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 15 marzo 2011

Sviluppo e miglioramento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte da Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss. Individuazione degli obiettivi (Lr 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Individuazione - per le attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte dai competenti Servizi dei Dipartimenti delle Aziende Ulss - degli obiettivi minimi e dei criteri necessari per l'assegnazione delle risorse risultanti dalle sanzioni comminate nell'ambito della vigilanza sanitaria svolta dagli stessi Servizi. Per le attività di igiene e sanità pubblica gli obiettivi riguardano gli anni 2010 e 2011. Per le attività di igiene alimenti e nutrizione gli obiettivi riguardano gli anni 2009, 2010 e 2011. Per le attività di sanità animale gli obiettivi riguardano gli anni 2009, 2010 e 2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Dgr n. 4204 del 30/12/2008 la Giunta regionale ha provveduto ad indicare i criteri per assegnare gli importi spettanti alle Aziende Ulss che nel corso degli anni 2007 e 2008 hanno assicurato il raggiungimento degli obiettivi individuati nella programmazione regionale per quanto riguarda l'attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, svolta dai Dipartimenti di Prevenzione, secondo quanto previsto dal c. 2 art. 8 Lr 16 agosto 2007 n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

Tale norma prevede che, a partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, debba essere destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione funzionalmente preposti alle attività nei singoli settori citati.

Lo stesso comma dispone che l'assegnazione dell'importo introitato in seguito all'applicazione delle citate sanzioni è subordinata al raggiungimento di obiettivi individuati con la pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Il successivo comma 3, confermando la delega ai Comuni delle funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, conferita dalla Lr 28 febbraio 1977 n. 10, prevede che le amministrazioni comunali versino annualmente alla Regione l'importo di cui al comma 2 sopra richiamato,

affinché si provveda per l'assegnazione delle singole quote spettanti alle Aziende Ulss, cui appartengono i Servizi in questione.

Pertanto, nel biennio 2007-2008, con la citata Dgr. n. 4204 del 2008 si è provveduto ad attuare il dettato normativo, stabilendo che l'ammontare della somma, che costituisce il fondo da ripartire, sia determinato facendo riferimento, per ciascun anno, ad un terzo di quanto hanno introitato le Amministrazioni Comunali nel corso dell'anno precedente, a seguito dell'applicazione, da parte delle Aziende Ulss, delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale.

Attraverso la successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 2/03/2010 si è provveduto alla fissazione degli obiettivi 2009 esclusivamente per le attività di igiene e sanità pubblica con riferimento alle finalità previste dalla normativa suddetta.

Si precisa che l'attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione dell'importo di cui alla Lr 16/08/2007 n. 23, art. 8 comma 2 e 3, è equamente suddivisa tra i diversi settori dei Dipartimenti di Prevenzione preposti alle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale.

Con il presente provvedimento si intende proporre l'insieme degli obiettivi e dei criteri per l'assegnazione alle Aziende Ulss delle singole quote loro spettanti, in riferimento alle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, come di seguito specificato:
- attività di igiene e sanità pubblica, per il biennio 2010 - 2011;
- attività di igiene alimenti e nutrizione, per il triennio 2009 - 2011;
- attività di sanità animale, per il triennio 2009 -2011.

Si ricorda che gli obiettivi previsti con la presente Deliberazione sono riferiti a singole categorie di attività (igiene e sanità pubblica, igiene alimenti e nutrizione, sanità animale), senza considerare i Servizi che all'interno di ciascun Dipartimento di Prevenzione effettivamente svolgono le stesse attività.

In tal senso, si evidenzia che lo svolgimento di una determinata tipologia di attività di tutela della salute, cui si riferiscono gli obiettivi individuati con il presente atto, sono svolte nell'ambito delle molteplici funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle varie Aziende Ulss.

Inoltre, le stesse attività in alcuni casi sono svolte mediante il coinvolgimento di personale appartenente a più Servizi, in relazione alle competenze necessarie per poter realizzare l'azione ispettiva secondo criteri di completezza metodologica.

Conseguentemente, le risorse attribuite alle Aziende Ulss in virtù del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Deliberazione dovranno essere impiegate per sviluppare e migliorare, in connessione alla tutela sanitaria da garantire nei singoli settori in questione, le attività del Dipartimento di Prevenzione a beneficio del buon funzionamento dello stesso, a favore delle aree tematiche in questione e per sviluppare un progressivo aumento delle capacità professionali del personale della struttura dipartimentale.

Per le motivazioni sopra evidenziate, le attività di tutela della salute svolte da ciascuna Azienda Ulss e connesse al riconoscimento delle risorse di cui al presente provvedimento, dovranno essere realizzate sul presupposto di un ampio coinvolgimento del personale operante all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, coinvolgimento da intendersi sia in termini di collaborazione tra i Servizi dipartimentali, sia in termini di informazione sulle scelte operative adottate.

Per quanto riguarda il settore dell'igiene e sanità pubblica si intende confermare gli obiettivi ed i criteri che, già individuati per l'anno 2009, sono stati nuovamente proposti con Dgr n. 1166 del 23.03.2010 "Piano regionale annuale 2010 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.fit. 2010)".

Il suddetto Piano prevede, per ciascuna Azienda Ulss:

1. l'effettuazione, presso gli esercizi commerciali di vendita dei prodotti fitosanitari, di un numero di sopralluoghi pari ad almeno 1/3 delle rivendite autorizzate esistenti nel territorio di competenza;
2. l'effettuazione di almeno 50 sopralluoghi presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari (contesti agricoli ed extra agricoli) presenti nel territorio di competenza.

Solo ad alcune Aziende Ulss (che per il 2010, seguendo un criterio di rotazione rispetto agli anni precedenti, sono le Aziende Ulss n. 2 di Feltre, n. 5 "Ovest Vicentino", n. 8 di Asolo, n. 14 di Chioggia, n. 16 di Padova, n. 18 di Rovigo e n. 22 di Bussolengo) è stata prescritta anche l'effettuazione di un campionamento di prodotto fitosanitario presso le rivendite, per la successiva analisi qualitativa e quantitativa sulla presenza del principio attivo dichiarato in etichetta.

Si evidenzia che l'attività di controllo nelle attività di vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari, oltre ad essere prevista dall'art. 17, c.1 D.lgs n. 194/95, è sancita dallo specifico Accordo Stato Regioni PP.AA. del 8.4.2009 per il quinquennio 2009-2013 e trova nella Dgr n. 1166 del 23.03.2010 l'atto di programmazione regionale in materia per l'anno 2010.

Oltre agli obiettivi suddetti, ritenendo necessario intensificare l'azione di informazione e di educazione alla salute a favore dei venditori ed utilizzatori di prodotti fitosanitari, ciascuna Azienda Ulss realizzerà mirati interventi formativi (almeno 1 per i venditori e 1 per gli utilizzatori) al fine di sostenere la preparazione di quanti, avendo conseguito l'abilitazione alla vendita e l'autorizzazione all'impiego dei prodotti fitosanitari, devono saper valorizzare le proprie conoscenze in materia di prodotti fitosanitari, affinché l'impiego di questi ultimi, oltre ad essere quanto più possibile rispettoso del territorio e dell'ambiente, non costituisca un danno per la salute delle persone.

Un'azione in tal senso deve garantire che non siano venduti né utilizzati prodotti fitosanitari revocati e pertanto la formazione deve concretizzarsi quale aggiornamento periodico, complementare all'attività formativa prevista dalla normativa di settore per il conseguimento dell'abilitazione rispettivamente alla vendita e all'impiego dei prodotti fitosanitari.

A tal proposito si evidenzia che, nell'ambito del Progetto regionale FAS "Fitosanitari - Ambiente - Salute" di cui alla Dgr n. 136 del 31.1.2003, si è consolidato il sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati conseguenti alle annuali dichiarazioni dei prodotti fitosanitari presentate dai venditori degli stessi prodotti, in base all'art. 42, c. 1, Dpr 23.4.2001 n. 290.

L'efficienza del sistema suddetto è legato alla corretta presentazione dei dati di vendita, in particolare assicurando che il dato relativo a ciascun prodotto fitosanitario venduto corrisponda al numero di registrazione ministeriale dello stesso prodotto fitosanitario.

La coerenza e l'efficienza di tale sistema sono condizionati dal livello di correttezza delle informazioni da archiviare e ciò comporta la necessità di assicurare precisione ed esattezza dei dati riportati nelle singole schede di vendita, secondo la modulistica e le indicazioni ministeriali.

Negli ultimi anni, inoltre, è stato avviato un processo di informatizzazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di vendita e questo richiede, sul piano operativo, una conoscenza degli elementi necessari per garantire la corretta compilazione delle stesse dichiarazioni secondo tale modalità.

Pertanto, si ritiene necessaria un'azione di informazione e supporto nei confronti dei venditori da parte di ciascuna Azienda Ulss, affinché siano impartite le istruzioni sulla corretta presentazione delle dichiarazioni, sia nella forma cartacea, sia nelle possibili modalità informatizzate.

Ciò posto, per quanto riguarda l'attività 2010, la verifica circa l'ammissibilità al finanziamento da ripartire relativamente agli obiettivi previsti per le attività di igiene e sanità pubblica saranno considerate le schede di cui alle pagine n. 18,19 e 20 dell'allegato alla Dgr n. 1166 del 23.03.2010, schede che, in conformità alla documentata attività ispettiva svolta - da conservare agli atti presso i Dipartimenti di Prevenzione - riportano i risultati relativi allo svolgimento, da parte di ciascuna Azienda Ulss, del Piano regionale annuale 2010 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.

Le schede suddette, come previsto con la stessa Dgr n. 1166 del 23.3.2010, dovranno pervenire, per l'anno 2010, alla Direzione regionale Prevenzione entro il termine del 31.3.2011.

Per il 2011 dovranno essere adottate le stesse modalità, sulla base dell'atto regionale di programmazione della sorveglianza sanitaria relativa al piano annuale di controllo sulle attività di vendita ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari anno 2011, a cui dovrà aggiungersi la relazione delle iniziative formative sopra evidenziate e sull'attività di informazione e supporto a favore dei venditori per assicurare la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita di prodotti fitosanitari.

Nel termine del 31 marzo 2012, le Aziende Ulss dovranno quindi inviare alla Direzione regionale Prevenzione anche le

relazioni circa l'attività formativa e di educazione alla salute svolta nel 2011 a favore dei venditori e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari.

L'Allegato A alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato - ripartiti per gli anni 2010 e 2011 - da rispettare da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, relativamente alle attività di igiene e sanità pubblica, per le finalità di cui al c. 2 art. 8 Lr 16 agosto 2007 n. 23 citata.

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i criteri relativi alle attività di igiene alimenti e nutrizione è stato individuato l'obiettivo di omogeneizzare e razionalizzare le procedure di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati (Ogm) negli alimenti, in esecuzione di quanto disposto dalle direttive nazionali e nel rispetto di quanto programmato in merito dal Piano regionale Integrato di campionamento (Pric) 2007-2010.

L'Allegato B alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato da rispettare da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian) per le finalità di cui al c. 2 art. 8 Lr 16 agosto 2007 n. 23.

Relativamente alle attività dei Servizi Veterinari, sono stati proposti gli obiettivi di omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale. L'indicatore da utilizzare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss coincide con l'effettuazione delle procedure di controllo ufficiale del Piano Nazionale Residui (Pnr). È previsto il raggiungimento del 80% dei controlli.

La verifica del conseguimento dell'obiettivo si ha in riferimento all'omogeneizzazione e alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale, con la raccolta dei dati attraverso l'estrazione delle informazioni dalla banca dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

L'Allegato C alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato da rispettare da parte dei Servizi Veterinari (Svet) per le finalità di cui al c. 2 art. 8 Lr 16 agosto 2007 n. 23.

Si evidenziano, in continuità con le Dgr n. 4204 del 30.12.2008 e n. 527 del 2.03.2010 relative al triennio precedente, anche i criteri per la ripartizione - tra le Aziende Ulss che avranno raggiunto nel corso del 2009, 2010 e 2011 gli obiettivi sopra evidenziati - della somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, Lr 16 agosto 2007 n. 23:

a. l'85% della somma pari ad un terzo del totale sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività dei singoli settori (igiene e sanità pubblica, igiene alimenti e sanità animale) presso ciascuna Azienda Ulss al 31 dicembre di ogni anno del triennio in questione;
b. il 15% della somma totale sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss secondo l'ultimo censimento.

Ciò posto, si sottolinea che gli interventi nell'ambito della tutela sanitaria di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale con i dettagli relativi agli indicatori di valutazione, agli standard, ai criteri e agli strumenti di verifica sono proposti nelle schede allegate (Allegato A, Allegato B ed Allegato C) al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione di trasmissione del risultato relativo all'attività in questione.

Si precisa che la verifica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata dalla Direzione regionale Prevenzione successivamente alla raccolta dei dati di attività riferita agli anni indicati, sulla base degli obiettivi individuati - per gli anni evidenziati - nei citati Allegato A, Allegato B ed Allegato C del presente provvedimento.

La stessa Direzione regionale Prevenzione provvederà quindi per la liquidazione dei singoli importi a favore delle Aziende Ulss aventi i requisiti determinati, sulla base dell'esito dell'attività svolta e dei criteri evidenziati con il presente atto.

Si sottolinea che le somme trasferite alle singole Aziende Ulss conseguentemente al presente atto dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici utili per l'espletamento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, nonché per la formazione del personale impiegato nelle stesse attività.

La determinazione dell'importo spettante a ciascuna Azienda Ulss avverrà successivamente al 31 marzo di ogni anno, termine stabilito sia per il versamento alla Regione del Veneto degli importi di cui al comma 2 art. 8 Lr 16 agosto 2007 n. 23 introitati dai Comuni del Veneto, sia per la presentazione da parte delle Aziende Ulss dei risultati delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte nell'anno precedente.

Riguardo agli obiettivi, agli indicatori ed ai criteri proposti con la presente Deliberazione, sono state sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il D.lgs n. 194 del 17.03.1995.
Visto il Dpr n. 290 del 23.04.2001.
Vista la Lr n. 10 del 28.2.1977.
Vista la Lr n. 23 del 16.8.2007.
Vista la Dgr n. 4204 del 30.12.2008.
Vista la Dgr n. 527 del 2.3.2010.
Vista la Dgr n. 1166 del 23.3.2010.
Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

delibera

1. Di approvare, per le finalità di cui alla normativa in premessa citata, gli obiettivi e gli indicatori di valutazione delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, in riferimento alle attività ed alle annualità di seguito evidenziate:

- igiene e sanità pubblica: biennio 2010-2011 (Allegato A);
- igiene alimenti e nutrizione: triennio 2009-2011 (Allegato B);
- sanità animale: triennio 2009-2011 (Allegato C).

2. Di stabilire che gli Allegati A, B e C di cui al punto 1. sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

3. Di approvare i criteri di ripartizione tra le Aziende Ulss della somma di cui all'art. 8, commi 2 e 3, Lr 16.8.2007 n. 23, così come indicati in premessa ed evidenziati negli Allegati A, B e C di cui al precedente punto 1.

4. Di stabilire che le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto dovranno essere condotte sul presupposto di un effettivo coinvolgimento e di un'ampia informazione di tutto il Personale dei Dipartimenti di Prevenzione.

5. Di stabilire che la relazione dell'attività svolta in ciascuna annualità dovrà essere presentata alla Direzione regionale Prevenzione secondo le seguenti scadenze:

- per le annualità 2009 e 2010 entro il 31.3.2011;
- per l'annualità 2011 entro il 31.3.2012.

6. Di stabilire che l'effettiva attribuzione alle singole Aziende Ulss delle somme secondo i criteri di cui al precedente punto 3., avverrà sul presupposto del completo raggiungimento degli obiettivi e nel rispetto degli indicatori evidenziati negli Allegati A, B e C della presente Deliberazione.

7. Di stabilire che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con il presente atto dovrà essere motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione finale che accompagnerà la trasmissione dei risultati.

8. Di stabilire che, qualora alcune Aziende Ulss non raggiungano gli obiettivi previsti per le annualità indicate, le somme non assegnate saranno distribuite - secondo i criteri di ripartizione di cui al punto 3. - alle altre Aziende Ulss che avranno rispettato gli stessi obiettivi.

9. Di stabilire che le somme riconosciute alle singole Aziende Ulss in relazione al presente atto dovranno essere esclusivamente impiegate:

- per la dotazione di nuovi strumenti tecnologici, la cui acquisizione non può derivare da risorse finanziarie di diversa provenienza regionale, necessari all'espletamento delle attività proprie di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale;
- per la formazione del personale impegnato nelle stesse attività.

10. Di incaricare la Direzione regionale Prevenzione quale struttura regionale competente all'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle somme spettanti alle Aziende Ulss conseguentemente ai criteri e agli obiettivi individuati con il presente atto.

11. Di stabilire che la presentazione della rendicontazione, a firma del Direttore generale dell'Azienda Ulss, sull'utilizzo delle somme erogate in conseguenza al raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori di cui al punto 1., dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

- per le attività riguardanti le annualità 2009 e 2010: 31.12.2011;
- per le attività riguardanti l'annualità 2011: 31.12.2012.

12. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Obiettivi ed indicatori ai sensi della
Lr 16.8.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3
Attività di igiene e sanità pubblica svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Aziende Ulss
-anni 2010 e 2011-

Anno 2010

Obiettivo generale

Affermare sul territorio una presenza dell'Azienda Ulss che, attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo sulla vendita e sull'impiego di prodotti fitosanitari al fine di favorire comportamenti e competenze professionali orientati alla prevenzione sanitaria nel settore dei prodotti fitosanitari.

Obiettivi specifici

Svolgimento, secondo le indicazioni di cui alla Dgr n. 1166 del 23.3.2010, dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari.

Indicatori

- livello dell'attività dei controlli presso le rivendite dei prodotti fitosanitari corrispondente ad un numero di sopralluoghi effettuati pari ad 1/3 degli esercizi di vendita esistenti nel territorio di competenza dell'Azienda Ulss;
- livello dell'attività dei controlli negli ambiti di impiego dei prodotti fitosanitari pari a 50 sopralluoghi;
- campionamento di prodotto fitosanitario per successiva analisi di verifica sulla presenza e percentuale di composizione del principio attivo (solo per Azienda n. 2 di Feltre, n. 5 "Ovest Vicentino", n. 8 di Asolo, n. 14 di Chioggia, n. 16 di Padova, n. 18 di Rovigo e n. 22 di Bussolengo).

Standard richiesto

100% dei controlli presso le rivendite e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, previsti con Dgr n. 1166 del 23.3.2010.

Criteri di ripartizione

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 Lr 16.8.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende Ulss che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

c. l'85% della somma pari ad un terzo del totale sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo operante nelle attività di igiene e sanità pubblica di ciascuna Azienda Ulss al 31 dicembre 2010;

d. il 15% della somma totale sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss secondo l'ultimo censimento.

Strumento regionale di verifica

Valutazione, da parte della Direzione regionale Prevenzione, delle schede che ciascuna Azienda Ulss deve

compilare utilizzando i modelli di cui alle pagine 18, 19 e 20 dell'Allegato A alla Dgr n. 1166 del 23.3.2010, relativamente all'attività di vigilanza sanitaria effettuata nel 2010, documentata attraverso gli atti presso ogni Dipartimento di Prevenzione. Le stesse schede di presentazione dei risultati saranno inviate alla Direzione regionale Prevenzione entro il 31 marzo 2011.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione di trasmissione dei risultati.

Anno 2011

Obiettivo generale

Affermare sul territorio una presenza dell'Azienda Ulss che, attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo sulla vendita e sull'impiego di prodotti fitosanitari e mediante la realizzazione di incontri di formazione rivolti agli operatori del settore, concretamente determini uno sviluppo delle conoscenze e della consapevolezza del ruolo sia dei venditori sia degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, al fine di favorire comportamenti e competenze professionali orientati alla prevenzione sanitaria nel settore dei prodotti fitosanitari.

Obiettivi specifici

- svolgimento, secondo le indicazioni dell'atto di programmazione regionale, dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2011;
- attuazione di attività di formazione ed educazione alla salute a favore dei venditori ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari, da programmare in relazione al contesto territoriale di competenza di ciascuna Azienda Ulss;
- informazione e supporto ai venditori di prodotti fitosanitari per garantire la corretta e completa presentazione delle dichiarazioni annuali di vendita degli stessi prodotti.

Indicatori

- livello dell'attività dei controlli presso le rivendite dei prodotti fitosanitari corrispondente ad un numero di sopralluoghi effettuati pari ad 1/3 degli esercizi di vendita esistenti nel territorio di competenza dell'Azienda Ulss;
- livello dell'attività dei controlli negli ambiti di impiego dei prodotti fitosanitari pari a 50 sopralluoghi;
- campionamento di prodotto fitosanitario per successiva analisi di verifica sulla presenza e percentuale di composizione del principio attivo (solo per le Azienda Ulss specificamente individuate, secondo un criterio di rotazione già adottato negli anni precedenti, dall'atto di programmazione regionale dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2011);
- svolgimento di almeno un intervento formativo a favore di tutti i titolari di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari esistenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss e di almeno un evento formativo nei confronti degli utilizzatori (anche attraverso loro rappresentanze di categoria) per sottolineare l'importanza di rispettare la normativa vigente e le procedure previste per tutelare la salute in connessione al fenomeno della vendita e dell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari per la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

Standard richiesto

- 100% dei controlli presso le rivendite e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, previsti con la Dgr di programmazione dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2011;
- svolgimento di 2 eventi formativi, uno a favore dei venditori di prodotti fitosaniatri e l'altro a favore degli utilizzatori e loro rappresentanze, quest'ultimo da articolare secondo modalità organizzative e comunicative più appropriate in relazione allo specifico contesto territoriale;
- attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari per la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

Criteri di ripartizione

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 Lr 16.8.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende Ulss che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. l'85% della somma, pari ad un terzo delle risorse provenienti dai Comuni, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di igiene e sanità pubblica di ciascuna Azienda Ulss al 31 dicembre 2010;
b. il 15% della somma totale sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss secondo l'ultimo censimento.

Strumento regionale di verifica

- Valutazione - da parte della Direzione regionale Prevenzione - delle schede che ciascuna Azienda Ulss deve compilare utilizzando i modelli di cui alle pagine 18, 19 e 20 dell'Allegato A alla Dgr n. 1166 del 23.3.2010, relativamente all'attività di vigilanza sanitaria effettuata nel 2011, documentata attraverso gli atti presso ogni Dipartimento di Prevenzione. Le stesse schede di presentazione dei risultati saranno inviate alla Direzione regionale Prevenzione entro il 31 marzo 2012;
- Valutazione, da parte della Direzione regionale Prevenzione, della documentazione, debitamente compilata e firmata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ciascuna Azienda Ulss presenterà per dimostrare - attraverso l'indicazione delle giornate degli eventi formativi, degli argomenti trattati, della partecipazione dei venditori e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari alle singole manifestazioni - lo svolgimento degli eventi formativi realizzati;
- Relazione sull'attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari finalizzata ad assicurare la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione di trasmissione dei risultati.

Allegato B

Obiettivi ed indicatori ai sensi della Lr 16.08.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3
Attività di igiene alimenti e nutrizione svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Aziende Ulss
anni 2009, 2010, 2011

Obiettivo generale

Omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) negli alimenti, in esecuzione di quanto disposto dalle direttive nazionali e nel rispetto di quanto programmato in merito dal Piano regionale Integrato di campionamento (PRIC) 2007- 2010. [Decreti del Dirigente regionale dell'Unitàdi Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare (U.P.S.A.I.A.) n. 227/2007, n. 155/2008, n. 116/2009, n. 197/2009 e loro modifiche ed integrazioni].

Obiettivi specifici

- Omogeneizzazione delle procedure di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti mediante la realizzazione, da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende Ulss, di un determinato numero di campioni di alcuni tipi di alimenti [mais e derivati, soia e derivati, riso e derivati (alimenti per l'infanzia e altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare, cereali per prima colazione e prodotti da forno, contenenti soia e/o mais)] a loro assegnati dai Ddr dell'U.P.S.A.I.A. n. 227/2007, relativo all'anno 2007, n. 155/2008, relativo all'anno 2008, n. 116/2009, relativo al 2009 e n. 197/2009, relativo al 2010, loro modifiche ed integrazioni.
  Il numero di campioni effettuati verrà evidenziato mediante un resoconto schematico relativo a ciascun SIAN che verrà inviato alla Direzione regionale Prevenzione dal competente laboratorio dell'Arpav, entro il 28 febbraio di ogni anno per il successivo inoltro al Ministero della Salute, che relazionerà su tale attività di controllo ufficiale all'Unione Europea.
- Razionalizzazione delle procedure in quanto il PRIC individua annualmente, per ciascun SIAN di ogni Azienda Ulss, il tipo e il numero di campioni di alimenti da effettuare per tale controllo, secondo gli specifici Allegati delle versioni annuali del già citato PRIC.
  In tal modo l'attività di controllo ufficiale in materia viene razionalizzata con l'obiettivo di una maggiore efficienza.

Indicatori

In relazione all'omogeneizzazione ed alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale sopra citate, l'indicatore da utilizzare da parte dei Sian delle Aziende Ulss è un resoconto schematico delle analisi effettuate sui campioni prelevati da ciascun Sian, resoconto che viene fatto pervenire attraverso il competente laboratorio dell'Arpav.

Standard richiesto

100% dei controlli.

Criteri di ripartizione

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 Lr 16.08.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende Ulss che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. l'85% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di igiene alimenti e nutrizione di ciascuna Azienda Ulss al 31 dicembre 2010;
b. il 15% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss secondo l'ultimo censimento.

Strumento regionale di verifica

La verifica del conseguimento dell'obiettivo è effettuata per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione, mediante la rilevazione dei dati riportati nei resoconti schematici, inviati dal competente laboratorio dell'Arpav alla Direzione regionale Prevenzione per ciascun Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere opportunamente motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione finale di presentazione dei risultati.

Allegato C

Obiettivi ed indicatori ai sensi della Lr 16.08.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3
Attività di sanità animale svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Aziende Ulss
anni 2009, 2010, 2011

Obiettivo generale

Omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale del Piano Nazionale Residui (PNR) negli alimenti in esecuzione di quanto disposto dalle disposizioni nazionali e dalle direttive nazionali.

Indicatori

In relazione alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale citate sopra, l'indicatore da utilizzare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss è l'effettuazione dei controlli.

Standard richiesto

80% dei controlli.

Criteri di ripartizione

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 Lr 16.08.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende Ulss che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. l'85% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di sanità animale di ciascuna Azienda Ulss al 31 dicembre 2010;
b. il 15% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss secondo l'ultimo censimento.

Strumento regionale di verifica

La verifica del conseguimento dell'obiettivo è effettuata per l'omogeneizzazione e per la razionalizzazione mediante la raccolta dei dati con l'acquisizione delle informazioni dalla banca dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere opportunamente motivato da parte dell'Azienda Ulss nella relazione finale di presentazione dei risultati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 15 marzo 2011

Progetto "European Workplace and Alcohol" (Ewa) - Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 istitutivo del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla Regione del Veneto a partecipare, nell'ambito del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute, al Progetto Ewa finalizzato a definire linee guida e protocolli per attenuare le conseguenze negative correlate ai danni provocati dall'abuso di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per le ragioni descritte in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto, quale partner, al Progetto "European Workplace and Alcohol" (Ewa) che ha quale Coordinator il Generalitat de Catalunya - Gencat - (Spagna);
2. di autorizzare il Segretario regionale per la Sanità alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per formalizzare l'adesione al Progetto di cui al precedente punto;
3. di stabilire che la Regione del Veneto provvederà all'esecuzione del suddetto progetto attraverso l'Azienda Ulss 10 - Veneto Orientale la quale realizzerà tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti;
4. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n. 10 Veneto - Orientale per la realizzazione delle azioni collegate al progetto di cui sopra;
5. di determinare in euro 313,38 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Segretario regionale per la Sanità, successivamente all'approvazione del bilancio regionale, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sul capitolo 60107 denominato "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale (art.24, Lr 9.2.2001 n.5)".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 268 del 15 marzo 2011

Lr 13/9/78 n. 52 art. 23 Modifiche e integrazioni alle direttive e norme di pianificazione e gestione forestale.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento si prefigge di aggiornare le norme di pianificazione e gestione forestale introducendo significativi elementi di snellimento amministrativo.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 23 della Legge regionale Forestale 13/9/78, n. 52, recita: "Tutti i boschi devono essere gestiti ed utilizzati in conformità di un piano economico - colturale regolarmente approvato".

I piani economici, detti anche piani di riassetto forestale, consistono in un accurato studio delle condizioni attuali del patrimonio boschivo e nella definizione di una serie di interventi selvicolturali, di durata e frequenza pluriennale, che si prefiggono di migliorare i boschi nella loro funzionalità con l'obiettivo del perseguimento del principio della durevolezza dei beni e dei servizi forniti. Ciò anche allo scopo di consentire al proprietario un beneficio economico massimo, periodico e costante ed alla collettività un beneficio sociale derivante dall'efficace azione di difesa idrogeologica, di funzione bioecologica e ambientale svolta dal bosco stesso.

La revisione dei piani di assestamento in scadenza diviene quindi una esigenza indilazionabile al fine di non interrompere il ciclo pianificatorio a garanzia della continuità del buon governo del bosco.

I lavori per la predisposizione di un nuovo strumento pianificatorio durano dai 12 ai 24 mesi e pertanto è indispensabile procedere all'avvio della fase di revisione con un congruo anticipo, al fine di disporre del piano dei tagli e dei migliora-

menti della proprietà in assestamento non oltre la scadenza dello strumento pianificatorio stesso.

Da anni la politica forestale veneta è stata ispirata a connotati di prudenzialità che hanno indotto a prelievi di massa legnosa significativamente inferiori ai ritmi di accrescimento del bosco. Negli ultimi anni con 3604 del 28/11/2006 e Dgr 3956 del 11.12.2007 sono state definite le linee guida gestionali ribadendo altresì la necessita di pervenire, con tutti i dovuti accorgimenti, ad un graduale aumento dei prelievi legnosi non solo per allinearci agli standard di realtà forestali contermini ma anche per adeguare la pianificazione forestale alle mutevoli condizioni socio economiche e finanziarie del mercato.

Mercato che richiede sempre una maggiore capacità e rapidità di adattamento e conseguentemente di snellezza e semplificazione procedurale.

Per tali motivi si rende indispensabile procedere ad un adeguamento delle norme e procedure di pianificazione e gestione forestale al fine di assicurare la operatività dei soggetti coinvolti e rendere i piani di gestione un duttile strumento di programmazione forestale.

Nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono riportate le modifiche ed integrazioni alle norme di pianificazione e gestione forestale e la proposta di semplificazione amministrativa delle relative procedure applicative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr 13/9/1978, n. 52 art. 23;

Vista la Lr 27/06/1997, n. 25;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 1997 n 158

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 1997, n. 4808;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 3604;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2002, n. 466;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2007, n. 3956;

Viste le "Direttive e Norme di Pianificazione Forestale";

delibera

1. Le premesse e l'allegato A fanno parte integrante e sostanziale presente provvedimento;

2. Di approvare l'allegato A, del presente provvedimento riportante modifiche ed integrazioni alle direttive e norme di pianificazione forestale e elementi di semplificazione delle procedure di pianificazione e gestione forestale.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

1. Modifiche ed integrazioni alle norme di pianificazione forestale di cui all Dgr 158 del 21 gennaio 1997.

Le Direttive e Norme di Pianificazione Forestale di cui alla Dgr 158/97 vengono integrate modificando il paragrafo relativo al "Periodo dl validità del Piano di riassetto forestale" nel testo che segue e aggiungendo ulteriori specifici paragrafi dedicati alle linee guida di buona gestione forestale ed ai tagli straordinari.

Periodo dl validità del Piano di riassetto forestale

Il Piano di riassetto forestale potrà avere una durata variabile tra i 10 ed i 15 anni a cui potranno seguire indicazioni sommarie di ripresa per ulteriori 2 anni al fine di assicurare una certa continuità nella gestione forestale durante la fase di revisione di piano..

Una durata superiore al classico ciclo decennale si adatta meglio al ritmo di accrescimento delle foreste ed in particolare al tempo di passaggio di classe diametrica per gli alberi di maggiori dimensioni. Una durata superiore, rispetto ai canoni decennali, inoltre permette maggiore elasticità applicativa della ripresa anche al fine di assorbire, in un lasso di tempo maggiore, le eventuali perturbazioni, legate ad eventi meto-climatici avversi, che possono comportare una rivisitazione del piano dei taglio o della stessa ripresa complessiva. In questi casi qualora le previsioni contenute nel Piano di riassetto vengano mutate da eventi dovuti a cause di forza maggiore non eccessivamente intensi, sarà consentito al Servizio Forestale competente di modificare la ripresa annuale adeguandola alla nuova realtà garantendo, ove possibile, un graduale riassorbimento della massa tagliata in eccesso durante il periodo di validità del piano. Revisioni anticipate dei piani o loro varianti saranno autorizzate dalla Giunta Regionale.

Linee guida di buona gestione forestale

Come già evidenziato nella Dgr 3604 del 28/11/2006 la gestione forestale in Veneto è ispirata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari che rappresentano la "base line " di riferimento per gli interventi di natura selvicolturale.

- La ripresa complessiva prevista non deve eccedere, a livello di complesso gestionale o di compresa, l'ammontare dell'incremento stimato e al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento di livelli di provvigione ottimali sarà assicurata a livello di intero complesso boschivo pianificato la crescita reale della provvigione attuando tassi di utilizzazione inferiori al saggio di accrescimento stimato. Sono fatti salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti a causa di forza maggiore (schianti, attacchi parassitari, ecc.) o per interventi di fine ciclo colturale.
- La ripresa selvicolturale va sempre riferita alle unità gestionali e calibrata sullo stato somatico – cronologico e strutturale (distribuzione verticale, tessitura e copertura) del soprassuolo e sarà compatibile con l'esigenza di garantire la perpetuazione del bosco e la rinnovazione naturale, senza essere causa di fenomeni degenerativi del complesso arboreo.

- Gli interventi di gestione forestale saranno coerenti con le misure di conservazione previste per la salvaguardia della rete ecologica regionale.

Il rispetto di tali condizioni comporta il fatto che l'adozione di tassi di utilizzazione inferiori ai limiti citati rappresenta un elemento addizionale e migliorativo della gestione forestale caratterizzandosi come " best practice " ovvero pratiche gestionali migliori rispetto alla base line predefinita o alla prassi consolidata a livello regionale. Ciò comporta, quindi, che il risparmio di massa dovuto al differenziale tra la ripresa adottata (best practice) e quella di base line può rappresentare elemento di addizionalità nella gestione forestale.

Quanto sopra è coerente e si integra con l'esigenza già espressa con Dgr 3956 del 11.12.2007 "….. di perseguire, nel tempo, un graduale aumento della ripresa selvicolturale, sempre nell'ambito della preminente esigenza di garantire prelievi di massa legnosa inferiori all'accrescimento naturale del bosco, salvo i casi in cui il popolamento abbia già raggiunto un'ottimale provvigione unitaria.".

Tagli straordinari

Ferme restando le condizioni poste dalle linee guida di buona gestione forestale evidenziate precedentemente il Servizio Forestale competente può autorizzare l'esecuzione di tagli straordinari nei seguenti casi e condizioni:

- Il verificarsi di eventi perturbatori di grande portata oppure nel caso in cui il titolare del piano di gestione intenda modificare le proprie politiche gestionali ed economico finanziarie;
- Venga garantito il riassorbimento della ripresa straordinaria concessa nelle successive revisioni di piano con un piano di rientro della ripresa a lungo termine nel caso vi sia la necessità.

2. Semplificazione amministrativa delle procedure di pianificazione e gestione forestale

2.1. Semplificazioni amministrative della fase pianificatoria

L'art. 23 della LR 52/78 prevede l'erogazione di contributi, attraverso specifici impegni di spesa, per la redazione, tra l'altro, dei piani di riassetto e riordino forestali.

Spesso, per particolari esigenze operative o difficoltà di natura amministrativa si rende necessario avviare i lavori di redazione dei vari piani anche antecedentemente al provvedimento di impegno di spesa mediante il quale vengono allocate le risorse finanziarie a favore del beneficiario titolare del piano da elaborare.

In relazione alla esigenza di assicurare la pianificazione forestale che rappresenta un elemento importante di tutela ambientale riconosciuto anche relativamente alla Rete Natura 2000 (Dgr 2371/06 e 3173/06) e di non compromettere il regolare ciclo pianificatorio connesso alla periodica revisione dei piani di gestione forestale, si rende necessario snellire le fasi di avvio dei lavori di revisione dei piani medesimi.

In tale contesto si rende necessario, per assicurare l'avvio dei lavori di redazione dei piani di gestione forestale, anche in assenza di uno specifico provvedimento di impegno di spesa e senza che ciò comporti alcun obbligo per l'Amministrazione regionale, procedere ugualmente all'avvio della fase pianificatoria attraverso la formalizzazione del verbale di consegna dei piani per l'avvio dei relativi lavori, come previsto dalla Dgr 158/97 e 4808/97 e successive modificazioni.

2.2. Semplificazioni amministrative della fase gestionale

Con Dgr 69/97 oltre ad approvare lo schema del Capitolato tecnico per le utilizzazioni degli Enti " come previsto dall'art. 23 della LR 52/78 è stato istituito il "Registro dei martelli forestali" in uso ai tecnici forestali che operano presso la Pubblica Amministrazione, ai Liberi Professionisti nonchè al personale tecnico che cura la gestione forestale mediante la semplice redazione di dichiarazioni o relazioni di taglio che non costituiscono delle vere e proprie martellate.

L'art. 4 del Capitolato tecnico per le utilizzazioni boschive prevede che le piante siano contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto".

Tale disposizione che non si applica alla gestione dei boschi cedui e alla gestione di boschi per quanto attiene alle dichiarazioni di taglio, ma solo per le martellate in fustaia si inserisce, tra l'altro, in un contesto normativo teso a disciplinare un rapporto contrattuale tra l'Ente venditore e l'acquirente delle legname posto in vendita.

Con Dgr 556/2006 inoltre sono state definite le procedure di taglio per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo in aree soggette a Piani di riassetto forestale stabilendo il principio che " … Le relazioni di taglio sono assimilate alle dichiarazioni di taglio, e pertanto posso essere redatte senza la preventiva martellata.". Ciò posto si ritiene che anche per i tagli che non richiedono la martellata vera e propria, riservata a personale qualificato, come avviene per le dichiarazioni di taglio anche per le relazioni non sia più necessaria la preventiva iscrizione al registro regionale di martelli forestali.

Anche in considerazione della sopraggiunta Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 nota come Direttiva Bolkestein che si prefigge di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea e la libera circolazione dei prestatori di servizi si rende necessario eliminare qualsiasi vincolo che possa rappresentare un ostacolo alla libertà di azione soprattutto per quanto attiene le prestazioni di natura prettamente tecnica ed operativa.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende attribuire al citato Registro dei martelli forestali un ruolo essenzialmente legato al monitoraggio degli operatori forestali che si occupano di gestione forestale, senza che la mancata iscrizione al medesimo diventi un fatto ostativo all'esercizio delle attività di gestione forestale. In tale contesto possono essere autorizzate martellate o effettuiate prese d'atto per dichiarazioni ovvero relazioni di taglio anche in assenza della preventiva iscrizione del martello al registro regionale dei martelli forestali. Restano confermate le procedure disciplinari di cui alla Dgr 466 dell' 1/03/2002 relativamente all'uso improprio del martello forestale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 269 del 15 marzo 2011

Ditta Bertola Cave Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "Cengio A", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Riorganizzazione del sito estrattivo.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a coltivare la cava "Cengio A" nell'ambito del polo estrattivo in sotterraneo di pietra di Vicenza costituito dalle cave "Cengio ", "Cengio A" e "Cengio B" in Comune di Zovencedo (VI), secondo il progetto di riorganizzazione del polo estrattivo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la Ditta Bertola Cave Srl (C.F. 02696450242), con sede a Sossano (VI) in via Monticelli n. 25, a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo denominata "Cengio A" in Comune di Zovencedo (VI), come individuata con retino viola nella planimetria catastale - tavola n. 1 allegata alla documentazione acquisita al prot. 521481 in data 05.10.2010, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni successivamente elencate;

2. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 e della Dgr 761/2010 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 521481 in data 05.10.2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione;

3. di dare atto che l'intervento autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità riportate ai successivi punti 5) e 8), risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con il vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004) e con il SIC IT3220037 della Rete Natura 2000, esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della Lr 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici e autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.lgs 22.01.2004, n.42. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria, anch'essa contenuta nel presente provvedimento;

4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:

a) elaborati relativi all'intero polo estrattivo:
   - Acquisiti al prot. 619723 del 6.11.2007 (riorganizzazione):
     1. Relazione geologico - tecnica;
     2. Relazione paesaggistica;
     3. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;
     4. All. 1 - inquadramento territoriale;
     5. All. 4 - carta geostrutturale;
     6. All. 6 - atlante fotografico;
     7. Scrittura privata di convenzione fra le ditte per la gestione delle parti comuni;
   - Acquisiti al prot. 73390 del 9.02.2010:
     8. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;

b) elaborati relativi alla coltivazione della sola cava Cengio A:
   - Acquisiti al prot. 521481 in data 05.10.2010:
     9. Relazione Tecnica;
     10. Tavola I - Planimetria catastale;
     11. Tavola II - Estratto Prg;
     12. Tavola III - Planimetria stato di fatto (aggiorn. Dicembre 2009);
     13. Tavola IV - Planimetria di scavo (aggiornamento dicembre 2009);
     14. Tavola V - Sezione;
     15. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare da taglio estratto in sotterraneo, per un volume non superiore a mc. 96.576 rispetto allo stato attuale. La coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri delle dimensioni stabilite dal progetto di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza del giacimento: dimensioni minime dei pilastri in pianta di m 8 x m 8, massima luce delle gallerie di 8 m, altezza massima di 10 m;

6. di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla Dgr 652/2007;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 3700 del 9.07.1980 e n. 4364 del 7.07.1998, di autorizzazione, per le parti comprese nella delimitazione indicata al punto 1);

8. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la Ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. la Ditta deve stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della Lr 44/1982, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i succes-

sivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

c. la Ditta deve installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;

d. la Ditta deve mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;

e. la Ditta deve riportare, sull'area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l'accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione;

f. il materiale associato ed eventuali sottoprodotti derivanti dall'attività di coltivazione, per la sola parte in esubero rispetto alla prevista ricomposizione, potranno, previa autorizzazione, essere asportato dall'area di cava, fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;

g. la Ditta deve accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. È vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

h. la Ditta deve far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato e trasmettere alla Provincia di Vicenza ed alla competente Direzione regionale entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del Dpr 128/59, la seguente documentazione corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti:
   - rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;
   - una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;
   - la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
   - il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
   - la relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;

i. la Ditta deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso al sotterraneo sia per quanto concerne le parti a cielo aperto sia per i percorsi sotterranei di collegamento fra le cave del polo estrattivo con la superficie. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno sempre essere agibili in sicurezza e utilizzabili per tutte le ditte come comunicazione alternativa con l'esterno. Il sistema dei collegamenti fra il sotterraneo e la superficie deve sempre essere possibile attraverso almeno due percorsi divisi tra loro e alternativi. Gli accessi comuni e le gallerie comuni dovranno essere sempre tenute agibili in condizioni di sicurezza con relativi oneri a carico di ciascuna delle ditte. Qualora si rilevino contrasti nell'esercizio delle aree esterne e degli accessi, la Regione Veneto si riserva di procedere d'ufficio ai sensi della Dgr 652/2007, dando atto che le cave costituiscono un unico polo estrattivo;

j. la Ditta è obbligata al rispetto delle modalità di coltivazione in progetto, dei confini di cava e distanze da eventuali fabbricati. Il mancato rispetto di tali adempimenti potrà attivare la procedura di decadenza della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della Lr 44/1982. La Regione Veneto, si riserva espressamente la facoltà di integrare o modificare la presente prescrizione ai sensi della Dgr 652/2007, eventualmente anche riducendo il volume di materiale utile estraibile;

k. la ditta, con riferimento al S.I.C. interessato, deve provvedere:
   - alla progettazione di ogni intervento ulteriore, come per esempio quello volto a creare il percorso pedonale di collegamento contenga la relazione di incidenza ambientale con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati al S.I.C., le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
   - al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamento al sito protetto;
   - a mettere in atto, durante i lavori, tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;

9. di dare atto che la Ditta ha presentato i titoli di disponibilità dell'area della cava come individuata al punto 1);

10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2020;

11. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici di cui al D.lgs 22.01.2004, n. 42, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della Lr 44/82, ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

13. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della Lr 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della Lr 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della Dgr 652/2007;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a) del presente provvedimento e di quelli relativi alle alte due cave del polo estrattivo, il precedente deposito cauzionale presentato dalle ditte Berica Pietre Srl e Bertola Cave Srl a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 3700 del 9.07.1980, n. 4364 del 7.07.1998, n. 2906 del 5.08.1997 e dal decreto del Dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 253 del 14.12.2006, per l'importo di € 211.000,00 (polizza 294606724 della Assicurazioni Generali Spa; bolletta n. 23942 del 10.09.2010), nonché di restituire alle citate ditte i relativi atti di fidejussione;

15. di fare obbligo alla Ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs 25.11.1996, n. 624, e del Dpr 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

16. di trasmettere, in applicazione del comma 14 dell'art. 146 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio, unitamente alla relativa documentazione e alle risultanze istruttorie al fine di esercitare la facoltà di annullare motivatamente il presente provvedimento entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia;

17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Zovencedo, alla Provincia di Vicenza, alla U.P. Foreste e Parchi, nonché di pubblicarlo per estratto sul Bur del Veneto;

18. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);

19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

21. di fare obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 270 del 15 marzo 2011

Ditta Berica Pietre Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, in sotterraneo, denominata "Cengio B", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Ampliamento e riorganizzazione del sito estrattivo.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a coltivare la cava "Cengio B" nell'ambito del polo estrattivo in sotterraneo di pietra di Vicenza costituito dalle cave "Cengio", "Cengio A" e "Cengio B" in Comune di Zovencedo (VI), secondo il progetto di ampliamento e riorganizzazione del polo estrattivo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la Ditta Berica Pietre Srl (C.F. 01624190243), con sede a Zovencedo (VI) in via Priare n. 17, a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "Cengio B" in Comune di Zovencedo (VI), come individuata con linea rossa nella planimetria catastale - All. III alla documentazione acquisita al prot. 446927 in data 19.08.2010 e comprensiva di porzione dell'ampliamento di cui alla domanda acquisita in data 30.11.2006 e dello stralcio di aree richiesto in pari data, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni successivamente elencate;

2. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 e della Dgr 761/2010 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 446927 del 19.08.2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione;

3. di dare atto che l'intervento autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità riportate ai successivi punti 5) e 8), risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con il vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004) e con il SIC IT3220037 della Rete Natura 2000, esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della Lr 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici e autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.lgs 22.01.2004, n.42. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria, anch'essa contenuta nel presente provvedimento;

4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:

a. elaborati relativi all'intero polo estrattivo:
   - Acquisiti al prot. 619723 del 6.11.2007 (riorganizzazione):
     1. Relazione geologico - tecnica;
     2. Relazione paesaggistica;
     3. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;
     4. All. 1 - Inquadramento territoriale;
     5. All. 4 - Carta geostrutturale;
     6. All. 6 - Atlante fotografico;
     7. Scrittura privata di convenzione fra le ditte per la gestione delle parti comuni;
   - Acquisiti al prot. 688498 del 30.11.2006 (ampliamento):
     8. Relazione geologico-tecnica;
     9. Relazione Di Compatibilità Paesaggistica;
     10. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;
     11. All. V - carta geologica;
     12. All. VIII - atlante fotografico;
   - Acquisiti al prot. 73390 del 9.02.2010:
     13. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;

a. elaborati relativi alla coltivazione della sola cava "Cengio B":
   - Acquisiti al prot. 446927 del 19.08.2010:
     14. Relazione tecnica;
     15. All. II - Estratto Prg con area di cava già autorizzata;
     16. All. III - Planimetria catastale;
     17. All. IV - Planimetria stato di fatto (aggiorn. dicembre 2009);
     18. All. VI - Planimetria di scavo (aggiornamento dicembre 2009);
     19. All. VII - Sezione;
     20. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare da taglio estratto in sotterraneo, per un volume non superiore a mc. 192.302 rispetto allo stato attuale. La coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri delle dimensioni stabilite dal progetto di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza del giacimento: dimensioni minime dei pilastri in pianta di m 8 x m 8, massima luce delle gallerie di 8 m, altezza massima di 10 m;

6. di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla Dgr 652/2007;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 3700 del 9.07.1980, n. 4364 del 7.07.1998 e n. 2906 del 5.08.1997, di autorizzazione, per le parti comprese nella delimitazione indicata al punto 1);

8. stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la Ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0 20080201700010054383 3 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la Ditta deve stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della Lr 44/1982, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. la Ditta deve installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;
d. la Ditta deve mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;
e. la Ditta deve riportare, sull'area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l'accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione;
f. il materiale associato ed eventuali sottoprodotti derivanti

dall'attività di coltivazione, per la sola parte in esubero rispetto alla prevista ricomposizione, potranno, previo autorizzazione, essere asportati dall'area di cava, fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;

g. la Ditta deve accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. È vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

h. la Ditta deve far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato e trasmettere alla Provincia di Vicenza ed alla competente Direzione regionale entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del Dpr 128/59, la seguente documentazione corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti:
   - rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;
   - una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;
   - la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
   - il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
   - la relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;

i. la Ditta deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso al sotterraneo sia per quanto concerne le parti a cielo aperto sia per i percorsi sotterranei di collegamento fra le cave del polo estrattivo con la superficie. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno sempre essere agibili in sicurezza ed utilizzabili per tutte le ditte come comunicazione alternativa con l'esterno. Il sistema dei collegamenti fra il sotterraneo e la superficie deve sempre essere possibile attraverso almeno due percorsi divisi tra loro e alternativi. Gli accessi comuni e le gallerie comuni dovranno essere sempre tenute agibili in condizioni di sicurezza con relativi oneri a carico di ciascuna delle ditte. Qualora si rilevino contrasti nell'esercizio delle aree esterne e degli accessi, la Regione Veneto si riserva di procedere d'ufficio ai sensi della Dgr 652/2007, dando atto che le cave costituiscono un unico polo estrattivo;

j. la Ditta è obbligata al rispetto delle modalità di coltivazione in progetto, dei confini di cava e distanze da eventuali fabbricati. Il mancato rispetto di tali adempimenti potrà attivare la procedura di decadenza della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della Lr 44/1982. La Regione Veneto, si riserva espressamente la facoltà di integrare o modificare la presente prescrizione ai sensi della Dgr 652/2007, eventualmente anche riducendo il volume di materiale utile estraibile;

k. la ditta, con riferimento al S.I.C. interessato, deve provvedere:
   - alla progettazione di ogni intervento ulteriore, come per esempio quello volto a creare il percorso pedonale di collegamento contenga la relazione di incidenza ambientale con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati al S.I.C., le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
   - al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamento al sito protetto;
   - a mettere in atto, durante i lavori, tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;

9. di dare atto che la Ditta ha presentato i titoli di disponibilità dell'area della cava come individuata al punto 1);

10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2020;

11. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici di cui al D.lgs 22.01.2004, n. 42, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della Lr 44/82, ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

13. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della Lr 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della Lr 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare

pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della Dgr 652/2007;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a) del presente provvedimento e di quelli relativi alle alte due cave del polo estrattivo, il precedente deposito cauzionale presentato dalle ditte Berica Pietre Srl e Bertola Cave Srl a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 3700 del 9.07.1980, n. 4364 del 7.07.1998, n. 2906 del 5.08.1997 e dal decreto del Dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 253 del 14.12.2006, per l'importo di € 211.000,00 (polizza 294606724 della Assicurazioni Generali Spa; bolletta n. 23942 del 10.09.2010), nonché di restituire alle citate ditte i relativi atti di fidejussione;

15. di fare obbligo alla Ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs 25.11.1996, n. 624, e del Dpr 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

16. di trasmettere, in applicazione del comma 14 dell'art. 146 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio, unitamente alla relativa documentazione e alle risultanze istruttorie al fine di esercitare la facoltà di annullare motivatamente il presente provvedimento entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia;

17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Zovencedo, alla Provincia di Vicenza, alla U.P. Foreste e Parchi, nonché di pubblicarlo per estratto sul Bur del Veneto;

18. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);

19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

21. di fare obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 del 15 marzo 2011

Ditta Berica Pietre Srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, in sotterraneo, denominata "Cengio", sita in Comune di Zovencedo (VI). (Lr 44/1982). Ampliamento e riorganizzazione del sito estrattivo.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a coltivare la cava "Cengio" nell'ambito del polo estrattivo in sotterraneo di pietra di Vicenza, costituito dalle cave "Cengio", "Cengio A" e "Cengio B" in Comune di Zovencedo (VI), secondo il progetto di ampliamento e riorganizzazione del polo estrattivo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la Ditta Berica Pietre Srl (C.F. 01624190243), con sede a Zovencedo (VI) in via Priare n. 17, a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "Cengio" e sita in Comune di Zovencedo (VI), come individuata con linea viola nella planimetria catastale - All. III della documentazione acquisita al prot. 446927 in data 19.08.2010 e comprensiva di porzione dell'ampliamento richiesto con domanda acquisita in data 30.11.2006, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni successivamente elencate;

2. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 e della Dgr 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 446927 del 19.08.2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione;

3. di dare atto che l'intervento autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità riportate ai successivi punti 5) e 8), risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con il vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004) e con il SIC IT3220037 della Rete Natura 2000, esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della Lr 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici e autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.lgs 22.01.2004, n.42. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e

presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria, anch'essa contenuta nel presente provvedimento;

4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:

a) elaborati relativi all'intero polo estrattivo:
   - Acquisiti al prot. 619723 del 6.11.2007 (riorganizzazione):
     1. Relazione geologico - tecnica;
     2. Relazione paesaggistica;
     3. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;
     4. All. 1 - inquadramento territoriale;
     5. All. 4 - carta geostrutturale;
     6. All. 6 - atlante fotografico;
     7. Scrittura privata di convenzione fra le ditte per la gestione delle parti comuni;
   - Acquisiti al prot. 688498 del 30.11.2006 (ampliamento):
     8. Relazione geologico-tecnica;
     9. Relazione di compatibilità paesaggistica;
     10. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;
     11. All. V - Carta geologica;
     12. All. VIII - Atlante fotografico;
   - Acquisiti al prot. 73390 del 9.02.2010:
     13. Relazione di valutazione di incidenza ambientale;

b) elaborati relativi alla coltivazione della sola cava "Cengio":
   - Acquisiti al prot. 446927 del 19.08.2010:
     14. Relazione tecnica;
     15. All. II - Estratto Prg con area di cava già autorizzata;
     16. All. III - Planimetria catastale;
     17. All. IV - Planimetria stato di fatto (aggiorn. dicembre 2009);
     18. All. VI - Planimetria di scavo (aggiornamento dicembre 2009);
     19. All. VII - Sezione;
     20. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "calcare da taglio estratto in sotterraneo", per un volume non superiore a mc. 178.435 rispetto allo stato attuale. La coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri delle dimensioni stabilite dal progetto di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza del giacimento: dimensioni minime dei pilastri in pianta di m 8 x m 8, massima luce delle gallerie di 8 m, altezza massima di 10 m;

6. di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla Dgr 652/2007;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente deliberazione n. 3700 del 9.07.1980 di autorizzazione, per la parte compresa nella delimitazione indicata al punto 1);

8. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la Ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. la Ditta deve stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della Lr 44/1982, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

c. la Ditta deve installare, fino alla conclusione dei lavori di coltivazione, presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;

d. la Ditta deve mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;

e. la Ditta deve riportare, sull'area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l'accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione;

f. il materiale associato ed eventuali sottoprodotti derivanti dall'attività di coltivazione, per la sola parte in esubero rispetto alla prevista ricomposizione, potranno, previo autorizzazione, essere asportati dall'area di cava, fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;

g. la Ditta deve accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava, esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. È vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

h. la Ditta deve far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato, e trasmettere alla Provincia di Vicenza ed alla competente Direzione regionale entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del Dpr 128/59, la seguente documentazione corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti:

- rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;
- una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;
- la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
- il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
- la relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;

i. la Ditta deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso al sotterraneo sia per quanto concerne le parti a cielo aperto sia per i percorsi sotterranei di collegamento fra le cave del polo estrattivo con la superficie. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno sempre essere agibili in sicurezza ed utilizzabili per tutte le ditte come comunicazione alternativa con l'esterno. Il sistema dei collegamenti fra il sotterraneo e la superficie deve sempre essere possibile attraverso almeno due percorsi divisi tra loro e alternativi. Gli accessi comuni e le gallerie comuni dovranno essere sempre tenute agibili in condizioni di sicurezza con relativi oneri a carico di ciascuna delle ditte. Qualora si rilevino contrasti nell'esercizio delle aree esterne e degli accessi, la Regione Veneto si riserva di procedere d'ufficio ai sensi della Dgr 652/2007, dando atto che le cave costituiscono un unico polo estrattivo;

j. la Ditta è obbligata al rispetto delle modalità di coltivazione in progetto, dei confini di cava e distanze da eventuali fabbricati. Il mancato rispetto di tali adempimenti potrà attivare la procedura di decadenza della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della Lr 44/1982. La Regione Veneto, si riserva espressamente la facoltà di integrare o modificare la presente prescrizione ai sensi della Dgr 652/2007, eventualmente anche riducendo il volume di materiale utile estraibile;

k. la ditta, con riferimento al S.I.C. interessato, deve provvedere:
   - alla progettazione di ogni intervento ulteriore, come per esempio quello volto a creare il percorso pedonale di collegamento, inserendovi la relazione di incidenza ambientale con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati al S.I.C., le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
   - al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamento al sito protetto;
   - a mettere in atto, durante i lavori, tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;

9. di dare atto che la Ditta ha presentato i titoli di disponibilità dell'area della cava come individuata al punto 1);
10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2020;
11. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici di cui al D.lgs 22.01.2004, n. 42, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della Lr 44/82, ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
13. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della Lr 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della Lr 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della Dgr 652/2007;
14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a) del presente provvedimento e di quelli relativi alle alte due cave del polo estrattivo, il precedente deposito cauzionale presentato dalle ditte Berica Pietre Srl e Bertola Cave Srl a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 3700 del 9.07.1980, n. 4364 del 7.07.1998, n. 2906 del 5.08.1997 e dal decreto del Dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 253 del 14.12.2006, per l'importo di € 211.000,00 (polizza 294606724 della Assicurazioni Generali Spa; bolletta n. 23942 del 10.09.2010), nonché di restituire alle citate ditte i relativi atti di fidejussione;

15. di fare obbligo alla Ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs 25.11.1996, n. 624, e del Dpr 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
16. di trasmettere, in applicazione del comma 14 dell'art. 146 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio, unitamente alla relativa documentazione e alle risultanze istruttorie al fine di esercitare la facoltà di annullare motivatamente il presente provvedimento entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia;
17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Zovencedo, alla Provincia di Vicenza, alla U.P. Foreste e Parchi, nonché di pubblicarlo per estratto sul Bur del Veneto;
18. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
21. di fare obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 272 del 15 marzo 2011

Comitato regionale di indirizzo dell'Arpav - Designazione rappresentanti Ulss e ricostituzione del comitato (Lr 32/1996, art. 9).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

a seguito della scadenza della legislatura il Comitato regionale di Indirizzo dell'Arpav è decaduto ed è necessaria, pertanto, la ricostituzione del Comitato.

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutiva dell'Arpav, prevede tra i suoi organi il Comitato regionale di Indirizzo le cui funzioni e composizione sono indicate nell'art. 9; il comma 5 in particolare prevede che il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Del Comitato fanno parte, oltre al Presidente della Giunta regionale, che lo presiede e agli assessori regionali all'ambiente, alla sanità, all'agricoltura e alle attività produttive, due rappresentanti delle Unità Locali Socio Sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle Ulss, tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'Anci e i presidenti delle amministrazioni provinciali.

A seguito della scadenza della legislatura l'organo in argomento è decaduto e risulta necessaria, pertanto, la sua ricostituzione. A tale scopo sono stati richiesti al Coordinamento regionale delle Ulss del Veneto e alla sezione regionale dell'Anci del Veneto i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Comitato.

Al riguardo con nota del 8 settembre 2010 il Coordinatore regionale dei direttori generali delle Ulss ha comunicato i seguenti nominativi: il dr. Giuseppe Dal Ben, Direttore generale della Ulss 19, Adria, e il dr. Valerio Alberti, Direttore generale della Ulss 3, Bassano del Grappa. L'Anci del Veneto non ha, invece, comunicato i nominativi dei propri tre rappresentanti.

Considerata, pertanto l'urgenza di convocare il Comitato e tenuto conto che con nota del 9 marzo l'Anci del Veneto è stata sollecitata a indicare i propri delegati in vista della convocazione della prima riunione del Comitato, si ritiene di poter procedere, come previsto dalla lett. f) dell'art. 9 della legge regionale suddetta, alla designazione del dr. Giuseppe Dal Ben e del dr. Valerio Alberti quali rappresentanti delle Unità Locali Socio Sanitarie nel Comitato generale di Indirizzo dell'Arpav per l'attuale legislatura e alla ricostituzione del Comitato stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

delibera

1. di procedere alla ricostituzione del Comitato regionale di Indirizzo dell'Arpav che risulta, pertanto, così composto:

a) Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b) Assessore all'Ambiente, con funzioni di vicepresidente;
c) Assessore alla Sanità;
d) Assessore all'Agricoltura;
e) Assessore all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione;
f) Dr. Giuseppe Dal Ben e Dr. Valerio Alberti in rappresentanza delle Ulss;
g) Presidenti delle amministrazioni provinciali o in loro assenza dagli assessori provinciali all'ambiente;

h) Tre rappresentanti da designarsi a cura della sezione regionale dell'Anci;

2. di incaricare la Segreteria per l'Ambiente di comunicare il presente provvedimento ad Arpav ed ai soggetti esterni interessati;

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bur;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 273 del 15 marzo 2011

Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario dei prodotti e dei servizi dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati dell'Arpav. Art. 6 comma 9 della Lr 18.10.1996, n. 32.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario dei prodotti e dei servizi dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati dell'Arpav.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 32 del 18.10.1996 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (Arpav)" prevede che l'Arpav, accanto alle funzioni svolte istituzionalmente, possa fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 15 della legge medesima, subordinatamente all'espletamento dei compiti dell'istituto e compatibilmente con le esigenze di imparzialità che l'ente deve osservare nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le prestazioni eseguite a favore di privati a titolo oneroso sono remunerate in base ad un tariffario che, in base alla suddetta legge, viene proposto con delibera del Direttore generale dell'Arpav e deve essere approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Ciò premesso, con Dgr n. 1948 del 20.07.2001 "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai settori, presidi, servizi delle aziende Ulss del Veneto e tariffario dei prodotti e dei servizi erogati dall'Arpav - punto 2 - la Giunta regionale ha approvato il Tariffario Unico regionale delle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto e il Tariffario dei prodotti e dei servizi resi dai Dipartimenti Provinciali e dai Centri Specializzati dell'Arpav.

Nelle seguenti annualità, con successivi provvedimenti sono state approvate altrettante modifiche ed aggiornamenti del tariffario in oggetto. Da ultimo, con Dgr n. 1021 del 23/03/2010 è stato approvato il medesimo strumento, proposto con delibera del Direttore generale dell'Agenzia n. 635 del 19.11.2009 e successivamente modificato con DDG n. 5 del 14.1.2010, entrato effettivamente in vigore dal 28/04/2010.

Alla luce di sopravvenute circostanze che hanno reso necessarie ulteriori varianti e aggiornamenti dello strumento in oggetto, l'Arpav ha trasmesso, con nota pervenuta con prot. 578767/57.01 del 5/11/2010, la delibera del Commissario Straordinario n. 130 del 27/10/2010 che ha approvato il nuovo Tariffario per l'annualità 2011 e che propone il medesimo elaborato all'approvazione della Giunta regionale ai sensi della normativa indicata in oggetto.

Dall'analisi della citata delibera del Commissario Straordinario e della successiva nota descrittiva acquisita con prot. n. 86703 del 22/02/2011, si possono evincere, come di seguito richiamati, gli elementi che hanno comportato l'effettiva esigenza di ricorrere ad un ulteriore intervento di aggiornamento dello strumento in oggetto, nonché le specifiche modifiche apportate.

In seguito a recenti modifiche legislative sono state adeguate e meglio precisate le descrizioni di alcune prestazioni da erogare a terzi e ne sono state introdotte di nuove, le cui tariffe sono state determinate tenendo conto del costo effettivo delle risorse umane e strumentali impiegate. Ritenuto inoltre necessario procedere alla periodica indicizzazione del tariffario, le singole voci proposte sono state ricalcolate applicando un aumento pari all'1,2666%, conformemente a quanto rappresentato nella pubblicazione ufficiale Istat di ottobre 2010, riferita all'indice annuale 2009 dei prezzi al consumo, dando peraltro atto che tale indicizzazione non trova applicazione né per le prestazioni di nuova istituzione né per le prestazioni la cui tariffa sia stabilita ex lege. Sono state effettuate delle semplificazioni e degli accorpamenti relativamente alle prestazioni afferenti l'Area Sicurezza del Territorio, in particolare per le attività afferenti la meteorologia.

Nella medesima nota integrativa l'Arpav riprende gli esiti di un'indagine comparativa effettuata tra il proprio tariffario e l'analogo strumento predisposto da altre quattro Agenzie Ambientali corrispondenti alle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria, dai quali emerge un sostanziale e generale allineamento alle tariffe praticate, laddove risulti possibile la comparazione anche in termini analitici e di metodica strumentale.

Al fine di garantire piena attuazione al concetto di informazione ambientale, principio promosso dalla vigente normativa europea ed integralmente condiviso in ambito nazionale, è stata prevista la cessione gratuita dei dati grezzi e/o validati agli enti pubblici preposti alla gestione del territorio.

Tutto ciò premesso e considerato, riconosciuta la fondatezza delle motivazioni rappresentate dall'Agenzia regionale che hanno reso appropriato e necessario l'intervento di modifica del tariffario attualmente in vigore, esaminato il documento di cui si chiede l'approvazione e considerato altresì che gli importi in esso contenuti appaiono coerenti con l'indicizzazione Istat sopra richiamata, si ritiene opportuno approvare il Tariffario proposto con Delibera del Commissario Straordinario dell'Arpav n. 130 del 27/10/2010, allegato al presente provvedimento (Allegato A), che verrà applicato su tutto il territorio regionale a far data dall'integrale pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il

quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 6, comma 9, della Lr n. 32 del 18.10.1996 come modificata dall'art. 21 della Lr n. 27 del 13.09.2001;

Viste la Dgr n. 1948 del 20.07.2001, la Dgr n. 922 del 19.04.2002, la Dgr n. 3310 del 23/10/2007, la Dgr n. 2814 del 7/10/2008 e la Dgr n. 1021 del 23/03/2010;

Vista la nota della Direzione Generale Arpav pervenuta con prot. n. 578767/57.01 del 5/11/2010 e dell'allegata delibera del Commissario Straordinario dell'Arpav n. 130 del 27/10/2010;

Vista l'ulteriore nota del Commissario Straordinario acquisita con prot. n. 86703 del 22/02/2011.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Tariffario dei prodotti e dei servizi dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati dell'Arpav, così come proposto con delibera del Commissario Straordinario dell'Arpav n. 130 del 27/10/2010, allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante, ai sensi della Lr 18 ottobre 1996, n. 32, art. 6, comma 9;

2. di stabilire che l'allegato tariffario (Allegato A) verrà applicato su tutto il territorio regionale a far data dall'integrale pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sostituendo il testo fino ad ora in vigore approvato con precedente Dgr n. 1021 del 23/03/2010;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell'Arpav, via Matteotti n. 27, 35137 - Padova;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e del suo allegato sul Bur e sul sito Internet ufficiale della Regione.

TARIFFARIO ARPAV
2011

in vigore dal ……..

INDICE

1. Premessa

2. Servizi generali
   2.1 Sopralluogo e trasferta
   2.2 Relazione tecnica - elaborazione dati
   2.3 Esame documentazione - pareri - vidimazioni
   2.4 Campionamenti
   2.5 Gestione dei campioni
   2.6 Preparazione campioni

3. Area biologica
   3.1 Tecniche analitiche
   3.2 Parametri analitici

4. Area chimica
   4.1 Tecniche analitiche
   4.2 Parametri analitici

5. Area fisica
   5.1 Onde meccaniche
   5.2 Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, campi elettrici e magnetici, radiazioni luminose
   5.3 Radiazioni ionizzanti
   5.4 Microclima, sostanze ed elementi nocivi

6. Area ingegneria
   6.1 Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di calore per riscaldamento
   6.2 Recipienti a pressione di vapore o gas e recipienti di liquidi surriscaldati
   6.3 Apparecchi di sollevamento, scale aeree, ponti
   6.4 Ascensori e montacarichi
   6.5 Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
   6.6 Verifiche periodiche di impianti di messa a terra
   6.7 Altre verifiche tecnich
   6.8 Altre voci

7. Sicurezza del territorio
   7.1 Studi, consulenze, rilievi e analisi tematiche
   7.2 Dati telerilevati ed elaborazioni
   7.3 Abbonamenti

8. Suolo e rifiuti

9. Olfattometria

10. IPPC
   10.1 Ispezioni ambientali
   10.2 Prelievi ed analisi aria
   10.3 Prelievi ed analisi acqua

1. Premessa

ARPAV eroga prestazioni a titolo gratuito e a a titolo oneroso, in relazione a quanto indicato nella L.R. 32/96, istitutiva dell'Agenzia, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le prestazioni attinenti, ma non incluse nel tariffario, si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa regionale. Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa, da applicarsi, ove prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'ARPAV, per prestazioni non ricomprese nel tariffario, o ricomprese, ma per le quali non ne possa essere calcolato preventivamente il costo complessivo, per la complessità e/o eterogeneità delle prestazioni da erogare, può stipulare appositi accordi o convenzioni concordando, con il richiedente, una tariffa che complessivamente garantisca la copertura dei relativi costi. Il costo di lavoro orario è calcolato come segue:

1.1.04.01	Personale dirigente		69,37
1.1.04.02	Personale non dirigente		34,94

Alle tariffe analiticamente previste in ciascuna area tematica, se non esplicitamente comprese, si sommano le tariffe previste alla parte 2° "Servizi generali".

Per le prestazioni richieste con urgenza o fuori dall'orario di servizio, se dichiarate tali dal Responsabile del Servizio, cui viene richiesta la prestazione, è prevista una maggiorazione del 40%.

Ferma restando la normativa in materia di imposta di bollo, di IVA e di legalizzazione delle firme, al richiedente la prestazione spetta il diritto, salvo particolari casi disciplinati dalla legge, di avere un solo originale documentale concernente la prestazione richiesta Per il rilascio di duplicati della documentazione, il richiedente dovrà versare la somma forfettaria di € 10,13 da 1 a 20 pagine (facciate fronte - retro), € 20,25 da 21 a 50 pagine (facciate fronte - retro), € 30,38 oltre 50 pagine (facciate fronte - retro).

La cessione dei dati grezzi e/o validati ad enti pubblici, Università ed altri soggetti preposti alla gestione del territorio, é gratuita.

Qualora la richiesta di prestazioni provenga da studenti e ricercatori, la stessa dovrà essere corredata da nota del docente o del responsabile dell'istituto che ne specifichi l'utilizzo. Qualora l'argomento di studio sia valutato di interesse per l'Agenzia, le prestazioni richieste possono esser fornite in cambio dei risultati dello studio, contemperando le esigenze d'ufficio. Qualora non ricorrano tali condizioni, il lavoro orario necessario a fornire quanto richiesto viene tariffato come sopra indicato.

La fornitura delle pubblicazioni curate da ARPAV è gratuita con il solo rimborso delle spese di spedizione nel caso venga richiesta più di una copia, fatto salvo diverso regime tariffario espressamente stabilito con deliberazione.

Al richiedente la revisione di un'analisi, in caso di esito sfavorevole della stessa, viene integralmente fatturata, a titolo di rimborso, la spesa sostenuta per l'invio del controcampione al laboratorio competente.

Nei casi connessi al rilascio di abitabilità per uso di civile abitazione e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, condizioni che devono essere attestate dal Comune competente, le tariffe relative ad analisi chimica dell'acqua sono ridotte del 50%.

2.	Servizi generali	
2.1	Sopralluogo e trasferta	€
2.1.00.01	Sopralluogo: per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti per persona	71,09
2.1.00.02	Massimo giornaliero per persona	260,84
2.1.00.03	Trasferta sino a 70 Km	27,62
2.1.00.04	Trasferta sino a 150 Km	61,38
2.1.00.05	Trasferta oltre 150 Km	81,83
2.2	Relazione tecnica – elaborazione dati	€
2.2.00.01	Per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti (se non diversamente specificato in altre voci del tariffario)	71,09
2.2.00.02	Massimo giornaliero	260,84
2.2.00.03	Per ogni intervento che non sia stato possibile effettuare a causa dell'utente (se non diversamente specificato in altre voci del tariffario)	73,14
2.2.00.04	Fornitura supporto magnetico, cartaceo o in via telematica di dati e informazioni	1,53
2.2.00.05	Spedizione postale	costi vigenti
2.3	Esame documentazione - pareri - vidimazioni	€
2.3.00.01	Per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti	71,09
2.3.00.02	Massimo giornaliero	260,84
2.3.00.03	Vidimazione registro o documento	11,76
2.3.00.04	Pareri su nuovi insediamenti o attività temporanee	71,09
2.3.00.05	Valutazione di conformità alle norme/conclusione dei rapporti di prova	71,09
2.3.00.06	Pareri scarichi semplici (domestici e assimilabili)	104,34
2.3.00.07	Pareri per scarichi complessi (industriali)	313,01
2.3.00.08	Pareri scarichi acque reflue urbane	313,01
2.3.00.09	Pareri su analisi di rischio ex art. 242 D.Lgs 152/2006	1.028,00
2.3.00.10	Per ogni giornata lavorativa, anche parziale, oltre la quarta giornata	257,00
2.3.00.11	Tariffa massima	2.570,00
2.4	Campionamenti	€
2.4.00.01	Prelievo acque potabili (chimica e microbiologica)	17,90
2.4.00.02	Campionamenti con attrezzatura semplice	29,66
2.4.00.03	Campionamenti con attrezzatura ad elevata tecnologia	119,17

2.4.00.04	Campionamento Fitoplancton con attrezzatura semplice	27,62
2.4.00.05	Campionamento Zooplancton con attrezzatura ad elevata tecnologia	107,92
2.4.00.06	Campionamento Benthos con attrezzatura ad elevata tecnologia	107,92
2.4.00.07	Campionamento Spore di clostridi sulfitoriduttori con attrezzatura ad elevata tecnologia	107,92
2.4.00.08	Campionamento di parametri con sonda multiparametrica, per punto di determinazione con attrezzature ad elevata tecnologia	107,92
2.4.00.09	Impianto semplice: prelievo effluenti dalla sorgente (camino) con attrezzatura semplice per la determinazione degli inquinanti gassosi con l'intervento di almeno 2 tecnici specializzati (per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti)	31,71
	Impianto complesso: prelievo effluenti dalla sorgente (camino) con attrezzatura semplice per la determinazione degli inquinanti gassosi con l'intervento di almeno 2 tecnici specializzati:	
2.4.00.10	per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti	47,05
2.4.00.11	per prelievi di PCDD/PCDF per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti	32,73
2.4.00.12	Campionamento per la determinazione della concentrazione delle polveri nei flussi gassosiconvogliati, metodo gravimetrico con sonda semplice (UNI 10263 - EN 13284.1). Per campione	26,08
2.4.00.13	Campionamento per la determinazione della concentrazione delle polveri nei flussi gassosi convogliati, metodo gravimetrico con sonda isocinetica. Per campione	36,83
2.4.00.14	Campionamento sostanze organiche volatili (S.O.V) su supporto solido DM 25/08/2000 (Noma UNI-EN 13649/02). Per campione	36,83
2.4.00.15	Campionamento in flussi gassosi convogliati delle sostanze inorganiche del Cloro e del Fluoro DM 25/08/2000. Per campione	36,83
2.4.00.16	Campionamento in flussi gassosi convogliati delle sostanze inorganiche degli Ossidi di Azoto e Zolfo DM 25/08/2000. Per campione	36,83
2.4.00.17	Campionamento sostanze inorganiche/organiche su assorbente liquido mediante l'utilizzo di gorgogliatori. Per campione	36,83
2.4.00.18	Campionamento di particolato su filtro specifico per la determinazione di sostanze organiche/inorganiche. Per campione	31,71
2.4.00.19	Determinazione del contenuto di vapor d'acqua nei fumi (Norma UNI 10169)	20,97
	Determinazione della velocità e della portata in flussi gassosi convogliati Norma UNI 10169 (comprensiva di temperatura e pressione dei fumi):	
2.4.00.20	per condotti con diametro < 60 cm	52,17
2.4.00.21	per condotti con diametro >= 60 cm e <= 120 cm	104,34
2.4.00.22	per condotti con diametro > 120 cm	156,51
	Prelievi impianto complesso inceneritori, impianti di termodistruzione (DM 05/02/1998 e succ.mad.ed integr., D.Lgs 11/05/2005 n° 133)	
2.4.00.23	Campionamento sostanze inorganiche su assorbente liquido Norma UNI-EN 1911.Per campione	36,83
2.4.00.24	Campionamento del mercurio in flussi gassosi convogliati - Norma EN 13211. Per campione	73,14
2.4.00.25	Campionamento dei metalli pesanti in flussi gassosi convogliati - Norma UNI-EN 14385. Per campione	73,14
2.4.00.26	Campionamento per la determinazione dei microinquinanti organici in flussi gassosi convogliati secondo la Norma UNI-EN 1948, comprensivo di determinazione della Portata, Temperatura e Umidità (UNI 10169) e della preparativa con determinazione delle linee di prelievo. Per campione	1.022,92
2.5	Gestione dei campioni	€
2.5.00.01	60 gg. per campione non deperibile	17,90
2.5.00.02	60 gg. per campione deperibile	30,69
2.5.00.03	60 gg. per campione pericoloso o tossico	35,80
2.5.00.04	maggiorazione per mese o frazione di mese superiore ai 15 gg., oltre 60 gg	6,65
2.6	Preparazione dei campioni	€
2.6.00.01	Semplice (omogeneizzazione, filtrazione od altre preparazioni similari)	11,25
2.6.00.02	Complessa (mineralizzazione, estrazione con solventi, GPC, etc.)	24,04
2.6.00.03	Complessa (polverizzazione campione con mulino d'agata)	31,71
2.6.00.04	Distillazione	24,04
2.6.00.05	Idrolisi	11,76
2.6.00.06	Per prova di cessione - contatto breve 1 (soluzione acquosa, acetica, idroalcolica)	50,12
2.6.00.07	Per prova di cessione - contatto breve 2 (con olio)	69,56
2.6.00.08	Per prova di cessione - contatto prolungato 1 (soluzione acquosa, acetica, idroalcolica)	59,84

2.6.00.09	Per prova di cessione - contatto prolungato 2 (con olio)	90,02
2.6.00.10	Per prova di cessione rifiuti	238,34
2.6.00.11	Trattamento e pesatura filtri (per filtro)	11,76
2.6.00.12	Preparazione estratto purificato per ricerca IPA	119,17
2.6.00.13	Preparazione estratto purificato per ricerca PCB e PCT	119,17
2.6.00.14	Preparazione estratto purificato per ricerca diossine e furani	297,67
2.6.00.15	Preparazione estratto purificato per ricerca contemporanea di IPA, PCB, PCDD e PCDF	297,67
2.6.00.16	Preparazione estratto purificato composti organo-metallici	178,50
2.6.00.17	Ultrafiltrazione, per virologia	59,84
2.6.00.18	Preparazione complessa estratto purificato per ricerca composti organici	162,13

3.	Area biologica	
3.1	Tecniche analitiche	€
3.1.00.01	Identificazione biochimica	14,83
3.1.00.02	identificazione con tecniche di immunofluorescenza	83,88
3.1.00.03	Identificazione, tipizzazione con tecniche di biologia molecolare	59,84
3.1.00.04	Tipizzazione sierologica	30,69
3.1.00.05	Identificazione di specie animale (metodo immunologico)	30,69
3.1.00.06	Allestimento di colture vegetali sensibili all'inquinamento	196,40
3.1.00.07	Coagulasi	13,81
3.1.00.08	Test con tecnica immunocromatografica per ricerca rapida (Listeria)	21,99
3.1.00.09	Termonucleasi	13,81
3.1.00.10	Tecniche di concentrazione selettiva in fase solida per test di tossicità	128,38
3.2	Parametri analitici	€
3.2.00.01	micotossine (EIA)	37,85
3.2.00.02	Bacillus cereus	20,97
3.2.00.03	carica microbica: alofila, mesofila, psicrofila, termofila o totale, cadauna	11,76
3.2.00.04	clostridi solfitoriduttori	20,97
3.2.00.05	clostridi solfitoriduttori (spore)	23,02
3.2.00.06	clostridium perfringes, spore comprese (metodo membrane filtranti)	20,97
3.2.00.07	clostridium perfringes, spore comprese (metodo inclusione)	20,97
3.2.00.08	coliformi fecali o totali, E.coli, cadauna (MF)	11,76
3.2.00.09	coliformi fecali o totali, E.coli,cadauna (inclusione)	17,90
3.2.00.10	coliformi fecali o totali, E.coli, cadauna (MPN)	24,04
3.2.00.11	enterobatteri	17,90
3.2.00.12	enterococchi	11,76
3.2.00.13	enterotossine batteriche (agglutinazione passiva inversa al lattice)	48,08
3.2.00.14	lattobacilli/streptococchi,cadauna	20,97
3.2.00.15	lieviti e muffe	11,76
3.2.00.16	Listeria spp.(presenza/assenza)	24,04
3.2.00.17	Listeria UFC/g	32,73
3.2.00.18	Listeria, MPN	32,73
3.2.00.19	Listeria (con tipizzazione)	59,84
3.2.00.20	Pseudomonas spp.	12,28
3.2.00.21	Pseudomonas (con tipizzazione)	23,02
3.2.00.22	salmonella (presenza/assenza)	23,02
3.2.00.23	salmonella, MPN	53,70
3.2.00.24	salmonella, determinazione sierogruppo	17,90

3.2.00.25	salmonella, determinazione sierotipo	35,80
3.2.00.26	shigella (presenza/assenza)	23,53
3.2.00.27	stafilococchi patogeni	17,90
3.2.00.28	stafilococco aureo	17,90
3.2.00.29	streptococchi fecali	11,76
3.2.00.30	Yersinia spp.	23,02
3.2.00.31	Aeromonas spp.	14,83
3.2.00.32	Campylobacter spp.	24,04
3.2.00.33	Candida albicans	14,83
3.2.00.34	Legionella spp.	30,69
3.2.00.35	Legionella (tipizzazione sierologica)	41,94
3.2.00.36	Vibrio spp.	20,97
3.2.00.37	prove di sterilità (alimenti)	18,92
3.2.00.38	prove di sterilità (farmaci)	27,62
3.2.00.39	controllo apparati per sterilizzazione	32,73
3.2.00.40	esame microscopico	9,72
3.2.00.41	identificazione macro-microscopica (per singola specie)	14,83
3.2.00.42	ricerca antibiotici, a ceppo batterico utilizzato	32,73
3.2.00.43	ricerca elminti, alghe, protozoi (esame microscopico acque)	30,69
3.2.00.44	coltura cellulare - per singola linea cellulare	95,13
3.2.00.45	ricerca batteriofagi (a fago)	32,73
3.2.00.46	analisi batteriologica acque minerali (come da norme di legge)	178,50
3.2.00.47	analisi batteriologica acque minerali con giudizio per etichetta	297,67
3.2.00.48	filth-test (metodo AOAC o Ufficiale)	90,02
3.2.00.49	Biomonitoraggio IBE prelievo, analisi (a stazione)	340,63
	Molluschicoltura (analisi acqua):	
3.2.00.50	a) da mq 0 a mq 2.000	65,98
3.2.00.51	b) da mq 2.001 a mq 10.000, ogni 1.000 mq	13,81
3.2.00.52	c) oltre i 10.000 mq, ogni 1.000 mq	7,67
3.2.00.53	analisi microscopica dei batteri filamentosi, indice biologico del fango	98,20
3.2.00.54	determinazione aW	14,83
3.2.00.55	test di mutagenesi (test di Ames)	297,67
3.2.00.56	test di tossicità acuta con Vibrio fischeri test di screening	83,88
3.2.00.57	test di tossicità acuta con Vibrio fischeri EC 50	104,34
3.2.00.58	test di fitotossicità	64,44
3.2.00.59	test di tossicità acuta su organismi animali o vegetali	64,44
3.2.00.60	test di tossicità cronica su organismi animali o vegetali	98,20
3.2.00.61	analisi palinologiche per bollettino pollinico settimanale (a stazione)	238,34
3.2.00.62	LAL test	52,17
3.2.00.63	esame ispettivo	14,83
3.2.00.64	parassiti, identificazione	14,83
3.2.00.65	attività enzimatiche:fosfatasi, perossidasi (cadauna)	14,83
3.2.00.66	Identificazione quali-quantitativa Fitoplancton per gruppi (densità Diatomee, Dinoflagellate o altre) (escluso campionamento)	132,98
3.2.00.67	Identificazione quali-quantitativa Fitoplancton per specie (escluso campionamento)	163,67
3.2.00.68	Identificazione quali-quantitativa Fitoplancoton potenzialmente tossico (escluso campionamento)	83,88
3.2.00.69	Mesozooplancton per gruppi (densità Cladoceri, Copepodi o altro) (escluso campionamento)	136,05
3.2.00.70	Identificazione quali-quantitativa Mesozooplancton per specie (escluso campionamento)	260,84
3.2.00.71	Analisi Meiofauna bentonica per gruppi (escluso campionamento)	188,22
3.2.00.72	Analisi Macrozoobenthos a bennata (identificazione quantitativa per specie e indici di biodiversità) (escluso campionamento)	333,98
3.2.00.73	Spore di clostridi sulfitoriduttori in sedimenti marini e/o lagunari (escluso campionamento)	208,68

3.2.00.74	Bioindicazioni licheni: per albero	104,34
	Bioaccumulo con licheni o muschi: a stazione	
3.2.00.75	raccolta e preparazione campione	125,31
3.2.00.76	esposizione e recupero campione	52,17
3.2.00.77	OGM (organismi Geneticamente Modificati) ricerca qualitativa metodo PCR	83,88
3.2.00.78	OGM (organismi Geneticamente Modificati) ricerca quantitativa metodo PCR REAL-TIME	104,34
3.2.00.79	Acqua per potabilità microbiologica (profilo base D.Lgs. 31/2001) comprensivo di:	60,76
	Batteri coliformi	
	Escherichia coli	
	Enterococchi	
	Conteggio delle colonie a 37°C	
	Conteggio delle colonie a 22°C	
	Preparativa semplice	

4.	Area chimica		
4.1	Tecniche analitiche		€
4.1.00.01	Spettrofotometria di assorbimento atomico - (FAAS, ETAAS, HG-AAS, FAES) - per elemento		18,92
4.1.00.02	Plasma ad accoppiamento induttivo - spettr.emiss.ottica (ICP-OES) - per campione		146,28
4.1.00.03	Plasma ad accoppiamento induttivo - MS (ICP-MS) - per campione		233,23
4.1.00.04	Plasma ad accoppiamento induttivo - MS (ICP-MS) - per metallo		26,08
4.1.00.05	Spettrofotometria di assorbimento nell'I.R. (IR, FT-IR)		18,92
4.1.00.06	Spettrofotometria di assorbimento nell'I.R. - qualitativa, con interpretazione dello spettro		156,51
4.1.00.07	Spettrofotometria UV-Visibile (UV-Vis)		17,90
4.1.00.08	Spettrofluorimetria-Fluorimetria (SF-F)		18,92
4.1.00.09	Analisi termica differenziale (TD)		59,84
4.1.00.10	Cromatografia su strato sottile (TLC) - per cromatogramma		47,05
4.1.00.11	Cromatografia su carta (PLC) - per cromatogramma		47,05
	Cromatografia liquida alta prestazione (HPLC):		
4.1.00.12	per analita ricercato		18,92
4.1.00.13	massimo per cromatogramma		116,61
	Cromatografia in fase gassosa (GC):		
4.1.00.14	per analita ricercato		18,92
4.1.00.15	massimo per cromatogramma		116,61
	Cromatografia in fase gassosa (GC) abbinata alla spettrometria di massa in alta risoluzione:		
4.1.00.16	costo per preparativa		260,84
4.1.00.17	costo per analisi strumentale		521,69
	Cromatografia a scambio ionico (IC):		
4.1.00.18	per analita ricercato		17,90
4.1.00.19	massimo per cromatogramma		116,61
	Elettroforesi (EF):		
4.1.00.20	per analita ricercato		17,90
4.1.00.21	massimo per cromatogramma		116,61
4.1.00.22	Potenziometria mediante elettrodo a diffusione gassosa (POT-DG)		17,90
4.1.00.23	Potenziometria con elettrodo ione selettivo (ISE)		17,90
4.1.00.24	Potenziometria (POT)		11,25
4.1.00.25	Volumetria (VOL)		11,25
4.1.00.26	Gas-Volumetria (G-VOL)		17,90
4.1.00.27	Ponderale-Gravimetrica (POND)		17,39

4.1.00.28	Enzimatica (ENZ)		17,90
4.1.00.29	Crioscopia (CRI)		14,83
4.1.00.30	Conduttometria (COND)		11,25
4.1.00.31	Densimetria (DENS)		17,39
4.1.00.32	Nefelometria/Turbidimetria (NEF)		11,76
4.1.00.33	Viscosimetria (VISC)		23,53
4.1.00.34	Polarimetria (POL)		17,39
4.1.00.35	Immunochimica (IMC)		18,92
4.1.00.36	Rifrattometria (RIF)		11,76
4.1.00.37	Elettrochimica (EL)		17,90
4.1.00.38	Microscopia ottica (MIC)		24,04
4.1.00.39	Misure di temperatura		9,21
4.1.00.40	Misure di dimensioni		9,21
4.1.00.41	Misure di peso		11,76
4.1.00.42	Misure di volume		11,76
4.1.00.43	Valutazioni fisiche e organolettiche		6,65
4.1.00.44	Qualitativa (test colorimetrici e similari)		9,21
4.1.00.45	Granulometria per via meccanica		48,08
4.1.00.46	Parametri desunti da calcolo		6,65
4.1.00.47	Punto di fusione, solidificazione		14,32
	4.1.1 Analisi per monitoraggi dell'aria		
4.1.01.01	Carbonio totale nel particolato		21,99
4.1.01.02	Carbonio inorganico nel particolato		21,99
4.1.01.03	Carbonio organico nel particolato		21,99
4.1.01.04	Campionamento con canister secondo metodo EPA TO 14 - TO 15		27,62
	Canister:		
4.1.01.05	analisi delle SOV secondo metodologia EPA TO 14 - TO 15		469,52
4.1.01.06	analisi ozono-precusrsori		521,69
4.1.01.07	pulizia del Canister		94,11
4.1.01.08	Determinazioni analitiche sul campo di gas di combustione con strumentazione semplice e lettura diretta		32,73
4.1.01.09	Determinazione con strumentazione in continuo in flussi gassosi convogliati mdiante l'utilizzo di strumentazione specifica (analizzatore multiparametrico con chemiluminescenza, NDIR, paramagnetico) (per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)		32,73
4.1.01.10	massimo per giornata		162,13
4.1.01.11	Determinazione della concentrazione_dei composti organici THC/NMHC presenti in flussi gassosi convogliati mediante l'utilizzo di strumentazione specifica (per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)		32,73
	Valutazione I.A.R (Indice di Accuratezza Relativa - DM 21/12/1995) in flussi gassosi convogliati mediante l'utilizzo di strumentazione specifica:		
4.1.01.12	per singolo parametro, per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti		52,17
	Monitoraggio ambientale di inquinanti aerodispersi. Su supporto solido/liquido/su filtro:		
4.1.01.13	per singolo campionamento minimo 1 ora		31,71
4.1.01.14	con strumentazione sequenziale minimo 1 giorno		156,51
	Monitoraggio ambientale di microinquinanti organici aerodispersi con sistema di campionamento ad alto volume filtro/PUF:		
4.1.01.15	minimo 1 giorno		313,01
4.2	Parametri analitici (CP= con preparazione) (EP= esclusa preparazione)		€
4.2.00.01	Acetimetilcarbinolo	CP	45,01
4.2.00.02	Acidi grassi, composizione (G.C.)	EP	116,61
4.2.00.03	Acidi volatili insolubili	CP	30,69
4.2.00.04	Acidi volatili solubili	CP	30,69

4.2.00.05	Acidità	EP	11,76
4.2.00.06	Acidità in solvente non acquoso	EP	15,34
4.2.00.07	Acidità volatile	CP	35,80
4.2.00.08	Acidità volatile corretta per SO2 (escluso SO2)	CP	41,94
4.2.00.09	Acqua e sedimenti per centrifugazione	CP	24,04
4.2.00.10	Additivi, addensanti, antiossidanti, conservanti, edulcoranti, emulsionanti, ecc.	EP	17,90
4.2.00.11	Adsorbimento fosfatico	CP	71,09
4.2.00.12	Aflatossine (cadauna)	EP	31,71
4.2.00.13	Aggressività (2 pH + 2 alcalinità)	CP	48,08
4.2.00.14	Aggressività (indice, calcolo)		6,65
4.2.00.15	Albumina aggiunta (ricerca)		17,90
4.2.00.16	Alcalinità		11,76
4.2.00.17	Alcool complessivo (calcolo)		6,65
4.2.00.18	Alcool metilico	EP	17,90
4.2.00.19	Alcool per densità diretta	CP	17,90
4.2.00.20	Alcool svolto (distillazione)		41,94
4.2.00.21	Alcool svolto (ebullioscopico)	CP	24,04
4.2.00.22	Alcooli superiori totali (escluso grado alcolico)	CP	30,69
4.2.00.23	Alcooli superiori, identificazione e dosaggio (cadauno) B81	EP	17,90
4.2.00.24	Aldeidi, ricerca aspecifica	EP	9,72
4.2.00.25	Aldeidi totali	EP	17,90
4.2.00.26	Aldeidi, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.27	Amido ricerca	EP	9,72
4.2.00.28	Amminoacidi Ninidrina, (quantitativa)	CP	41,94
4.2.00.29	Amminoacidi, composizione	EP	119,17
4.2.00.30	Ammoniaca indissociata (calcolo)	EP	6,65
4.2.00.31	Anguillule (ricerca nell'aceto)		6,65
4.2.00.32	Anidride carbonica	EP	12,28
4.2.00.33	Anidride solforosa, solfiti	EP	17,90
4.2.00.34	Anidride solforosa libera nei vini	CP	11,76
4.2.00.35	Anidride solforosa totale	CP	34,78
4.2.00.36	Anidride solforosa (ricerca)	EP	10,23
4.2.00.37	Anilina (ricerca)	EP	14,83
4.2.00.38	Anioni, altri - identificazione e dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.39	Anioni, altri - identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.40	Anticrittogamici, antiparassitari, altri fitofarmaci in genere e loro metaboliti, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.41	Anticrittogamici, antiparassitari, altri fitofarmaci in genere e loro metaboliti, dosaggio multielemento (massimo per cromatogramma)	EP	119,17
4.2.00.42	Antifermentativi (ricerca aspecifica)	CP	17,90
4.2.00.43	Azoto ammoniacale	EP	17,90
4.2.00.44	Azoto Kjeldahl	CP	41,94
4.2.00.45	Azoto nitrico	EP	17,90
4.2.00.46	Azoto nitroso	EP	17,90
4.2.00.47	Azoto proteico	CP	41,94
4.2.00.48	Azoto totale (calcolo)		6,65
4.2.00.49	Azoto totale inorganico (calcolo)		6,65
4.2.00.50	Azoto totale organico (calcolo)		6,65
4.2.00.51	Azoto totale	CP	37,85
4.2.00.52	Betacarotene (ricerca)	CP	20,97
4.2.00.53	Biodegradabilità (saggio)	CP	297,67
4.2.00.54	BOD5	CP	29,66
4.2.00.55	Borati, Boro	EP	17,90

4.2.00.56	Buccia, determinazione della superficie	CP	20,97
4.2.00.57	Caffeina	EP	17,90
4.2.00.58	Capacità di scambio cationico	CP	59,84
4.2.00.59	Caratteri organolettici, caratteri fisici		6,65
4.2.00.60	Carbonio organico	EP	23,53
4.2.00.61	Cationi ICP Massa (per campione)	EP	238,34
4.2.00.62	Cationi ICP Ottico (per campione)	EP	149,35
4.2.00.63	Cationi, altri, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.64	Cationi, altri , identificazione e dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.65	Cellulosa, determinazione	CP	69,56
4.2.00.66	Ceneri	EP	17,90
4.2.00.67	Ceneri e alcalinità delle ceneri	EP	30,69
4.2.00.68	Ceneri insolubili in acido cloridrico	EP	34,78
4.2.00.69	Ceneri solfatate	EP	20,97
4.2.00.70	Ceneri sul pane (netto sale aggiunto)	CP	40,92
4.2.00.71	Centrifugabilità	CP	59,84
4.2.00.72	Cianuri	EP	18,92
4.2.00.73	Cloro attivo libero	CP	11,76
4.2.00.74	Cloro attivo totale	CP	11,76
4.2.00.75	Cloro attivo, titolo	CP	11,76
4.2.00.76	Clorofilla nelle acque	CP	59,84
4.2.00.77	Cloruri	EP	17,90
4.2.00.78	COD	CP	34,78
4.2.00.79	Coloranti identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.80	Coloranti identificazione e dosaggio (massimo)	EP	119,17
4.2.00.81	Coloranti, identificazione	EP	48,08
4.2.00.82	Coloranti (ricerca Arata)		24,04
4.2.00.83	Colore		17,90
4.2.00.84	Composti metallo-organici, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	59,84
4.2.00.85	Composti organici, altri - identificazione e dosaggio- multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.86	Composti organici, altri - identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.87	Comprimibilità	CP	30,69
4.2.00.88	Conducibilità	EP	11,25
4.2.00.89	Contenuto (determinazione)		11,76
4.2.00.90	Controllo scala ebulliometro		35,80
4.2.00.91	Creatinina	CP	41,94
4.2.00.92	Cromo esavalente		15,86
4.2.00.93	Densità, peso specifico	EP	17,90
4.2.00.94	Deviazione polarimetrica	EP	17,90
4.2.00.95	Diagramma di distillazione	EP	59,84
4.2.00.96	Dosaggio dell'insaponificabile	CP	35,80
4.2.00.97	Durezza permanente (calcolo)		6,65
4.2.00.98	Durezza temporanea		11,76
4.2.00.99	Durezza totale		11,76
4.2.00.100	EDTA (dosaggio)	CP	40,92
4.2.00.101	EDTA (ricerca)	CP	23,53
4.2.00.102	Esame alla luce di Wood	EP	9,72
4.2.00.103	Esame microscopico	CP	24,04
4.2.00.104	Esame spettrofotometrico (con allumina)	CP	27,62
4.2.00.105	Esame spettrofotometrico (senza allumina)	CP	17,90
4.2.00.106	Estratto alcolico	CP	24,04
4.2.00.107	Estratto etereo	CP	24,04

4.2.00.108	Estratto etereo dopo idrolisi	CP	35,80
4.2.00.109	Estratto secco	EP	17,90
4.2.00.110	Estratto secco (calcolo)		6,65
4.2.00.111	Feccia per pesata		17,90
4.2.00.112	Fenoli distillabili in corrente di vapore	CP	41,94
4.2.00.113	Fenoli totali (aspecifica)	EP	17,90
4.2.00.114	Fenoli, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.115	Ferrocianuro solubile (ricerca)		11,76
4.2.00.116	Fibra alimentare	CP	71,09
4.2.00.117	Fluoruri	EP	18,92
4.2.00.118	Formolo (indice di)	CP	24,04
4.2.00.119	Fosfatasi e riduttasi	CP	90,02
4.2.00.120	Fosfati solubili	EP	17,90
4.2.00.121	Fosfati totali	CP	41,94
4.2.00.122	Gas disciolti (quantitativa, cadauno)	CP	17,90
4.2.00.123	Gesso, determinazione del fabbisogno	CP	41,94
4.2.00.124	Gliceridi solidi	CP	30,69
4.2.00.125	Glutine umido	CP	17,90
4.2.00.126	Glutine, determinato per essiccamento	CP	25,06
4.2.00.127	Glutine, metodo immunochimico	EP	31,71
4.2.00.128	Grado di fermentazione	CP	24,04
4.2.00.129	Grado di umificazione	CP	48,08
4.2.00.130	Grado rifrattometrico - indice di rifrazione	EP	11,76
4.2.00.131	Grado saccarometrico (calcolo)		6,65
4.2.00.132	Grano tenero (dosaggio)	EP	17,90
4.2.00.133	Grano tenero (ricerca)	CP	17,90
4.2.00.134	Granulometria	CP	48,08
4.2.00.135	Grassi ed olii animali e vegetali	CP	41,94
4.2.00.136	Grasso: indice di Polenske	CP	30,69
4.2.00.137	Grasso: indice di Reichert e Meisse-Vollny	CP	30,69
4.2.00.138	Grasso: materia grassa (Gerber)	CP	11,76
4.2.00.139	Grasso: rancidità (Kreiss)	EP	9,72
4.2.00.140	Ibridi (ricerca)	CP	30,69
4.2.00.141	Idrocarburi, oli minerali	CP	41,94
4.2.00.142	Idrogeno solforato, solfuri	CP	17,90
4.2.00.143	Idrossimetilfurfurolo	EP	18,92
4.2.00.144	Imbiancanti ricerca (cadauno)	CP	9,72
4.2.00.145	Imbiancanti: identificazione (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.146	Imperfezioni - Impurezze, animali, vegetali, minerali (cadauno)	CP	9,72
4.2.00.147	Imperfezioni - Impurezze, animali, vegetali, minerali (massimo)	CP	24,04
4.2.00.148	Impurezze insolubili in solventi	CP	24,04
4.2.00.149	Indice crioscopico, pressione osmotica	CP	14,83
4.2.00.150	Indice di Bellier	CP	9,72
4.2.00.151	Indice di Bomer	CP	20,97
4.2.00.152	Indice di iodio	EP	11,76
4.2.00.153	Indice di maltosio	CP	30,69
4.2.00.154	Indice SAR (calcolo)		6,65
4.2.00.155	Indice termico Tortelli	CP	11,76
4.2.00.156	Inquinanti gassosi, determinazione con fiale rivelatrici (cadauno)		14,83
4.2.00.157	Iodio residuo	CP	17,90
4.2.00.158	Ispezione contenitore		6,65
4.2.00.159	Istamina	EP	17,90

4.2.00.160	Limite di gessatura e salatura (cadauna)	CP	9,72
4.2.00.161	Materiali grossolani		6,65
4.2.00.162	Metalli ICP Massa (per campione)	EP	233,23
4.2.00.163	Metalli ICP Ottico (per campione)	EP	146,28
4.2.00.164	Metalli, dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.165	Metalli, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
	Microinquinanti organici:		
4.2.00.166	diossine e furani, dosaggio multielemento (massimo)	EP	939,04
4.2.00.167	IPA, PCB, PCT, dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.168	IPA, PCB, PCT, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	30,69
4.2.00.169	diossine e furani, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	59,84
4.2.00.170	Migrazione globale (determinazione)	EP	12,28
	Monitoraggio sostanze inquinanti con sistemi automatici (per sostanza):		
4.2.00.171	per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti		35,80
4.2.00.172	massimo per giornata		178,50
4.2.00.173	Odore		11,25
4.2.00.174	Ossidabilità Kubel	CP	11,76
4.2.00.175	Ossidi di azoto		17,90
4.2.00.176	Ossidi di azoto totali		17,90
4.2.00.177	Ossido di carbonio		17,90
4.2.00.178	Ossigeno disciolto	CP	17,39
4.2.00.179	Ozono		17,90
4.2.00.180	Peso netto		11,76
4.2.00.181	Peso sgocciolato		11,76
4.2.00.182	Peso specifico		17,90
4.2.00.183	Peso, volume (determinazione)		11,76
4.2.00.184	pH	EP	11,25
4.2.00.185	Polveri granulometria		48,08
4.2.00.186	Polveri respirabili		11,76
4.2.00.187	Polveri: totali		11,76
4.2.00.188	Potassio, potere di fissazione	CP	48,08
4.2.00.189	Potere calorifico (Mahler)		38,87
4.2.00.190	Potere calorifico inferiore, calcolato (per singola frazione)		6,65
4.2.00.191	Potere calorifico inferiore, sperimentale (per singola frazione)		59,84
4.2.00.192	Potere calorifico superiore, calcolato (per singola frazione)		6,65
4.2.00.193	Potere calorifico superiore, sperimentale (per singola frazione)		35,80
4.2.00.194	Potere diastasico	CP	30,69
4.2.00.195	Potere fermentativo per lievito	CP	20,97
4.2.00.196	Potere ossidante del suolo per il cromo	CP	30,69
4.2.00.197	Potere rotatorio (determinazione)	EP	17,90
4.2.00.198	Pressione afrometrica		17,90
4.2.00.199	Proteine	CP	41,94
4.2.00.200	Prova della siccatività		17,90
4.2.00.201	Prova di cottura	CP	11,76
4.2.00.202	Prova di decolorazione	CP	24,04
	Psicofarmaci, sostanze stupefacenti e simili:		
4.2.00.203	dosaggio multielemento (max)	EP	119,17
4.2.00.204	identificazione TLC	EP	47,05
4.2.00.205	identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.206	Punto di anilina	CP	14,83
4.2.00.207	Punto di congelamento		14,83
4.2.00.208	Punto di fumo		14,83

4.2.00.209	Punto di fusione		14,83
4.2.00.210	Punto di gocciolamento		14,83
4.2.00.211	Punto di infiammabilità		20,97
4.2.00.212	Punto di infiammabilità: a vaso aperto		14,83
4.2.00.213	Punto di infiammabilità:a vaso chiuso		20,97
4.2.00.214	Punto di intorbidimento		14,83
4.2.00.215	Punto di rammollimento		14,83
4.2.00.216	Punto di solidificazione		14,83
4.2.00.217	Raffinosio e trisaccaridi (TLC)	CP	48,08
4.2.00.218	Rapporto C/N (calcolo)		6,65
4.2.00.219	Residuo carbonioso	CP	17,90
4.2.00.220	Residuo fisso		17,90
4.2.00.221	Residuo insolubile	CP	24,04
4.2.00.222	Residuo secco	CP	17,90
4.2.00.223	Residuo secco (metodo rifrattometrico)	CP	12,28
4.2.00.224	Residuo secco (calcolo)		6,65
4.2.00.225	rH	EP	11,76
4.2.00.226	Saggio di fermentabilità	CP	17,90
4.2.00.227	Saggio di freschezza per uova intere	CP	17,90
4.2.00.228	Salinità, volumetrica	EP	12,28
4.2.00.229	Salinità, rifiuti	CP	65,98
4.2.00.230	Sangue (ricerca)	CP	9,72
4.2.00.231	Saponi (ricerca negli olii rettificati)	CP	14,83
4.2.00.232	Sedimentabilità	EP	11,76
4.2.00.233	Segala cornuta (ricerca)	CP	17,90
4.2.00.234	Setacciatura (cernita e determinazione ponderale delle singole frazioni)		48,08
4.2.00.235	Silice	EP	18,92
4.2.00.236	Silice libera cristallina		59,84
4.2.00.237	Solfati	EP	18,92
4.2.00.238	Solventi, dosaggio multielmento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.239	Solventi, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.240	Sommatoria metalli (calcolo)		6,65
4.2.00.241	Sostanza umificata	CP	30,69
4.2.00.242	Sostanze di carica (ceneri)	CP	17,90
4.2.00.243	Sostanze estraibili con CHCl3	CP	24,04
4.2.00.244	Sostanze estraibili con solventi (diretta)	CP	24,04
4.2.00.245	Sostanze estraibili con solventi (dopo idrolisi)	CP	35,80
4.2.00.246	Sostanze organiche volatili totali (SOV)	CP	37,34
4.2.00.247	Sostanze sedimentabili		9,72
4.2.00.248	Sostanze solubili in acqua	CP	41,94
4.2.00.249	Sostanze solubili in etanolo-benzene	CP	71,09
4.2.00.250	Sostanze sospese	CP	24,04
4.2.00.251	Sostanze volatili (carbone)	CP	17,90
4.2.00.252	Steroli, composizione (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.253	Steroli, determinazione delle uova	CP	35,80
4.2.00.254	Tannini (ricerca)	CP	14,83
4.2.00.255	Temperatura		9,72
4.2.00.256	Temperatura e umidità (determinazione istantanea)		9,72
4.2.00.257	Temperatura e umidità (registrazione continua - fino a 1 ora)		14,83
4.2.00.258	Temperatura e umidità (registrazione continua - massimo giornaliero)		59,84
4.2.00.259	Tensioattivi anionici	CP	41,94
4.2.00.260	Tensioattivi cationici	CP	41,94

4.2.00.261	Tensioattivi non ionici	CP	59,84
4.2.00.262	Tessitura, per mezzo dell'idrometro	CP	48,08
4.2.00.263	Tessitura, per setacciatura a secco	CP	48,08
4.2.00.264	Tessitura, per setacciatura ad umido e sedimentazione	CP	90,02
4.2.00.265	Test di cessione DM 5.2.98		2.337,37
4.2.00.266	TOC (Carbonio OrganicoTotale)	CP	30,69
4.2.00.267	Torbidità		11,76
4.2.00.268	Trattabilità per digestione anaerobica	CP	90,02
4.2.00.269	Umettanti (ricerca)	CP	14,83
4.2.00.270	Umidità (determinazione dell'acqua)	EP	17,90
4.2.00.271	Vento (determinazione direzione e velocità istantanea)		9,72
	Vento (determinazione direzione e velocità a registrazione continua)		
4.2.00.272	fino a 1 ora		14,83
4.2.00.273	max giornaliero		59,84
4.2.00.274	Viscosità	CP	24,04
4.2.00.275	Vitamine, dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.276	Vitamine, identificazione e dosaggio (cadauna)	EP	17,90
4.2.00.277	Zolfo	CP	40,92
4.2.00.278	Zuccheri dopo inversione	CP	30,69
4.2.00.279	Zuccheri riduttori (Fehling)	CP	18,92
4.2.00.280	Zuccheri, dosaggio multielemento (massimo)	EP	119,17
4.2.00.281	Zuccheri, identificazione e dosaggio (cadauno)	EP	17,90
4.2.00.282	Acqua per potabilità chimica (profilo di base) comprensivo di: Caratteri organolettici pH Cloro Residuo - attivo libero Conducibilità Ossidabilità KUBEL Ammoniaca Nitriti - azoto nitroso Cloruro Nitrati Solfati Ferro altro metallo		162,03
4.2.00.283	Acqua per potabilità chimica (profilo di base con organoalogenati) comprensivo di: Caratteri organolettici pH Cloro Residuo - attivo libero Conducibilità Ossidabilità KUBEL Ammoniaca Nitriti - azoto nitroso Cloruro Nitrati Solfati Ferro altro metallo composti organoalogenati		263,30
4.2.00.284	Acqua minerale alla sorgente (analisi chimica) comprensivo di: Caratteri organolettici pH Cond.elettr. a 20° C Residuo fisso 180°C Ammoniaca (NH4) Nitrati (NO3) Nitriti (NO2) Cloruri (Cl) Solfati (SO4) Fosforo Totale (P2O5) Fluoruri (F) Cianuri (CN) Borati (B) Ossidabilità-Kùbel Tensioattivi anionici (MBAS) Durezza Totale Cationi (Ca, Mg, Na, K) Metalli (ICP) Benzene (crom GC) Preparazione Benzene Idrocarburi, Oli min. Microinquinanti (IPA, PCB) Preparazione campioni (IPA, PCB) Comp.organoal.tot. Antiparassitari (Pesticidi, Erbicidi) Preparaz. Antiparassitari		1.225,37

5.	Area fisica	
5.1	Onde meccaniche	€
	5.1.1 Rumore	
5.1.01.01	Misura di livello sonoro con fonometro	59,84
5.1.01.02	Determinazione dei tempi di riverbero, per vano	253,18
	Analisi statistica sul campo con presenza operatore:	
5.1.01.03	fino a 2 ore	143,21
5.1.01.04	per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti oltre le prime due	35,80
5.1.01.05	Analisi statistica con sistema automatico (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	11,76
5.1.01.06	Analisi in frequenza con analizzatore di spettro	119,17
5.1.01.07	Riconoscimento di componente tonale	90,02
5.1.01.08	Riconoscimento di componente impulsiva	90,02
5.1.01.09	Misura di flusso veicolare (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	6,65
5.1.01.10	Misura di intensità sonora per punto	149,35
5.1.01.11	Misura di trasmissione con generatore di rumore, per tramezzo	405,08
5.1.01.12	Misura rumorosità impianti, per sorgente e per punto di misura	121,52
5.1.01.13	Misura rumore di calpestio, per vano	253,18
5.1.01.14	Misure di isolivello, per livello	238,34
5.1.01.15	Misure RASTI per posizione	208,68
5.1.01.16	Determinazione dell'esposizione personale (per singolo lavoratore o gruppo omogeneo)	35,80
5.1.01.17	Misure di potenza sonora per sorgente	297,67
5.1.01.18	Pareri per attività temporanee	71,09
5.1.01.19	Pareri per valutazioni di impatto acustico (escluse le attività temporanee)	140,00
5.1.01.20	Valutazione di impatto acustico o di clima acustico (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09
	5.1.2 Ultrasuoni	
5.1.02.01	Misura con fonometro e filtri	48,08
5.1.02.02	Analisi in frequenza da registrazione A/D	208,68
5.1.02.03	Analisi statistica da registrazione A/D (fino a 2 ore)	208,68
5.1.02.04	Per ogni ora successiva o frazione di ora superiore a 30 minuti	107,92
	5.1.3. Vibrazioni	
5.1.03.01	Misura con strumento portatile	35,80
5.1.03.02	Misura con analizzatore portatile in tempo reale per punto	178,50
5.1.03.03	Misura con analizzatore portatile e registrazione grafica	90,02
5.1.03.04	Analisi in frequenza con filtri	90,02
5.1.03.05	Analisi in frequenza con filtri e registrazione grafica	143,21
5.1.03.06	Analisi statistica da registrazione A/D, per asse	143,21
5.2	Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, campi elettrici e magnetici, radiazioni luminose	€
	Misure di campo elettrico e magnetico:	
5.2.00.01	fino a 5 punti (per punto)	59,84
5.2.00.02	oltre i 5 punti (per punto)	35,80
5.2.00.03	Analisi spettrale qualitativa	90,02
5.2.00.04	Analisi spettrale di campo RF o MO, per punto	297,67
5.2.00.05	Analisi spettrale di UV, IR o V, per punto	238,34

5.2.00.06	Misura di illuminamento e luminanza, per punto	35,80
5.2.00.07	Misura di contrasto di luminosità	59,84
5.2.00.08	Controllo visivo/fotografico di apparato di illuminazione, per singolo apparecchio	10,13
5.2.00.09	Analisi di progetto illuminotecnico (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	71,09
5.2.00.10	Analisi protezionistica su progetto (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09
	Analisi protezionistica per impianti TLC nell'ambito del procedimento autorizzatorio:	
5.2.00.11	Impianto semplice, comprensivo di esame documentale	703,83
5.2.00.12	Impianto complesso, comprensivo di esame documentale	1.055,74
5.2.00.13	Impianti di fondo nel raggio d'azione, 200 m per SRB, variabile in funzione della potenza per RTV, per impianto, fino ad un massimo di 7 impianti). Per richieste contemporanee di N gestori per M impianti, dividere per N (*)	351,91
5.2.00.14	Presa d'atto del parere di conformità	258,24
5.2.00.15	Richiesta integrazioni (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	71,09
	Monitoraggio in continuo NIR, con presenza operatore:	
5.2.00.16	fino a 2 ore	119,17
5.2.00.17	per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti oltre le prime 2	30,69
	Monitoraggio in automatico NIR, senza presenza operatore:	
5.2.00.18	fino a 4 giorni	202,54
5.2.00.19	fino a 20 giorni	1.215,24
5.2.00.20	per ogni giorno in più	30,38
5.2.00.21	Parere su elettrodotti (linee elettriche e cabine di trasformazione) connessi ad impianti fotovoltaici, eolici e biomasse	210,00
NOTA	(*) se il fondo è stimato con misure, applicare la somma delle voci: sopralluogo, trasferta, misure di campo elettrico e magnetico e analisi spettrale di campo RF o MO (per punto).	
5.3	Radiazioni ionizzanti	€
5.3.00.01	Misure gamma e beta con strumentazione portatile: misura di dose o intensità flusso per punto	20,97
5.3.00.02	Misura di spettrometria gamma in sito con strumentazione portatile qualitativa	90,02
5.3.00.03	Misura di spettrometria gamma in sito con strumentazione portatile quantitativa	143,21
5.3.00.04	Misure CS (contaminazione superficiale) gamma da isotopo noto	30,69
5.3.00.05	Misure CS da isotopo beta noto	30,69
5.3.00.06	Misure CS da isotopo alfa noto	59,84
	Misure spettrometriche gamma su campioni liquidi o solidi contaminati:	
5.3.00.07	fino a 4 isotopi	143,21
5.3.00.8	per ogni isotopo in più	27,62
5.3.00.09	Misure beta totali su campioni, misura del campione	59,84
5.3.00.10	Misure beta totali su campioni, misura con preparazione complessa del campione.	149,35
5.3.00.11	Misure beta con estrazione dell'isotopo	1.190,68
5.3.00.12	Misure alfa totali misura del campione	61,89
5.3.00.13	Misure alfa totali misura con preparazione complessa del campione	149,35
5.3.00.14	Misure alfa con estrazione dell'isotopo	1.785,50
5.3.00.15	Misure di contaminazione alfa con spettrometria	297,67
5.3.00.16	Misura con WBC	178,50
5.3.00.17	Emissione di certificato di radioattività	50,12
5.3.00.18	Misura di radon a breve termine con elettrete	51,65
5.3.00.19	Misura annuale di radon con elettrete	101,27
5.3.00.20	Misura di radon con strumentazione portatile attiva	149,35
5.3.00.21	Misura di concentrazione di radon nel terreno	178,50
5.3.00.22	Misure di concentrazione di radon con dosimetro a tracce (per dosimetro)	30,69
5.4	Microclima, sostanze ed elementi nocivi	€

5.4.00.01	Diffrazione a raggi X qualitativa per sostanza	59,84
5.4.00.02	Diffrazione a raggi X quantitativa per sostanza	149,35
5.4.00.03	Fluorescenza a raggi X qualitativa per elemento	30,69
5.4.00.04	Fluorescenza a raggi X quantitativa per elemento	119,17
5.4.00.05	Misura di singoli parametri microclimatici, per punto	35,80
5.4.00.06	Calcolo degli indici di stress o di confort, per punto	71,09
5.4.00.07	Misura di singoli parametri climatici, fino a 4 ore (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	27,62
5.4.00.08	Misura di singoli parametri climatici, oltre le 4 ore (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	7,67
5.4.00.09	Trattamento e pesatura filtri, per filtro	11,76
	Monitoraggio campioni aeriformi, con sistema automatico:	
5.4.00.10	per sostanza entro la prima ora	41,94
5.4.00.11	per sostanza per ogni ora successiva o frazione di ora superiore a 30 minuti	14,83
5.4.00.12	Analisi fibre mediante microscopia ottica	59,84
5.4.00.13	Analisi fibre mediante microscopia ottica secondo DM 6/9/94 Ministero Sanità	90,02
5.4.00.14	Analisi fibre mediante SEM	297,67
5.4.00.15	Analisi fibre mediante SEM e microanalisi	594,83
5.4.00.16	Studio sperimentale della dispersione, diffusione e ricaduta degli inquinanti emessi (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09
5.4.00.17	Calcolo previsionale di distribuzione di inquinanti con l'uso di modelli matematici (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09
5.4.00.18	Misura e elaborazioni per la costruzione del campo anemologico (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09
5.4.00.19	Progettazione di reti di rilevamento della qualità dell'aria (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	71,09

6.	Area ingegneria	
6.1	Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di calore per riscaldamento	€
	6.1.1 Verifiche periodiche	
	Superfici riscaldate fino a 300 m²:	
6.1.01.01	fino a 51 m²	143,21
6.1.01.02	oltre 51 fino a 300 m²	143,21
	Superfici riscaldate maggiori di 300 m²:	
6.1.01.03	fino a 12 t/h	148,32
6.1.01.04	oltre 12 fino a 22 t/h	154,46
6.1.01.05	oltre 22 fino a 37 t/h	186,17
6.1.01.06	oltre 37 fino a 60 t/h	214,81
6.1.01.07	oltre 60 fino a 90 t/h	274,14
6.1.01.08	oltre 90 fino a 132 t/h	350,86
6.1.01.09	oltre 132 fino a 186 t/h	427,07
6.1.01.10	oltre 186 fino a 255 t/h	567,72
6.1.01.11	oltre 255 fino a 342 t/h	645,46
6.1.01.12	oltre 342 fino a 448 t/h	907,33
6.1.01.13	oltre 448 fino a 579 t/h	1.124,19
6.1.01.14	oltre 579 fino a 735 t/h	1.389,12
6.1.01.15	oltre 735 fino a 921 t/h	1.706,23
6.1.01.16	oltre 921 fino a 1141 t/h	2.086,75
6.1.01.17	oltre 1141 fino a 1397 t/h	2.519,44
6.1.01.18	oltre 1397 t/h	3.027,83

	6.1.2 Verifiche straordinarie		
	Superfici riscaldate fino a 300 m²:		
6.1.02.01	fino a 51 m²		151,90
6.1.02.02	oltre 51 fino a 300 m²		224,53
	Superfici riscaldate maggiori di 300 m²:		
6.1.02.03	fino a 12 t/h		237,83
6.1.02.04	oltre 12 fino a 22 t/h		297,16
6.1.02.05	oltre 22 fino a 37 t/h		350,35
6.1.02.06	oltre 37 fino a 60 t/h		414,28
6.1.02.07	oltre 60 fino a 90 t/h		529,36
6.1.02.08	oltre 90 fino a 132 t/h		677,68
6.1.02.09	oltre 132 fino a 186 t/h		860,27
6.1.02.10	oltre 186 fino a 255 t/h		1.091,96
6.1.02.11	oltre 255 fino a 342 t/h		1.240,80
6.1.02.12	oltre 342 fino a 448 t/h		1.739,47
6.1.02.13	oltre 448 fino a 579 t/h		2.167,56
6.1.02.14	oltre 579 fino a 735 t/h		2.677,49
6.1.02.15	oltre 735 fino a 921 t/h		3.287,66
6.1.02.16	oltre 921 fino a 1141 t/h		4.018,53
6.1.02.17	oltre 1141 fino a 1397 t/h		4.855,79
6.1.02.18	oltre 1397 t/h		5.834,72

NOTE:
a Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 R.D. 12 maggio 1927 n. 824.
b Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) quest'ultima, agli effetti della tariffa, è da considerarsi quella dichiarata dal costruttore sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).
c Per i generatori di liquidi surriscaldati e per i forni di impianti per la lavorazione di oli minerali, individuati in base alla potenzialità espressa in kcal/h si assume l'equivalenza di 600.000 kcal/h per ogni t/h di vapore.
d Per i generatori di calore per riscaldamento si fa riferimento esclusivamente alla superficie di riscaldamento, assumendo l'equivalenza di 10.000 kcal/h per ogni m² di superficie riscaldata; restando inclusi nell'ultimo scaglione, pos.2, anche gli impianti di potenzialità superiore a 3.000.0000 Kcal/h
e Per generatori di vapore a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata in m2 è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza max espressa in kW (art. 15 R.D. 824/27).

6.2	Recipienti a pressione di vapore o di gas e recipienti di liquidi surriscaldati		€
	6.2.1 Verifiche periodiche		
6.2.01.01	Fino a 64.000	(litri x bar)	60,35
6.2.01.02	Oltre 64.000 fino a 125.000	"	68,54
6.2.01.03	Oltre 125.000 fino a 216.000	"	78,76
6.2.01.04	Oltre 216.000 fino a 343.000	"	84,90
6.2.01.05	Oltre 343.000 fino a 512.000	"	100,25
6.2.01.06	Oltre 512.000 fino a 729.000	"	123,77
6.2.01.07	Oltre 729.000 fino a 1.000.000	"	132,98
6.2.01.08	Oltre 1.000.000 fino a 1.331.000	"	143,21
6.2.01.09	Oltre 1.331.000 fino a 1.728.000	"	153,44
6.2.01.10	Oltre 1.728.000 fino a 2.197.000	"	159,58
6.2.01.11	Oltre 2.197.000 fino a 2.744.000	"	186,17
6.2.01.12	Oltre 2.744.000 fino a 3.375.000	"	226,06
6.2.01.13	Oltre 3.375.000 fino a 4.096.000	"	274,14
6.2.01.14	Oltre 4.096.000 fino a 4.913.000	"	319,15
6.2.01.15	Oltre 4.913.000 fino a 5.832.000	"	374,39
6.2.01.16	Oltre5 .832.000	"	442,92

	6.2.2 Verifiche straordinarie		
6.2.02.01	Fino a 64.000	(litri x bar)	64,44
6.2.02.02	Oltre 64.000 fino a 125.000	"	73,14
6.2.02.03	Oltre 125.000 fino a 216.000	"	83,88
6.2.02.04	Oltre 216.000 fino a 343.000	"	90,02
6.2.02.05	Oltre 343.000 fino a 512.000	"	106,38
6.2.02.06	Oltre 512.000 fino a 729.000	"	131,44
6.2.02.07	Oltre 729.000 fino a 1.000.000	"	168,27
6.2.02.08	Oltre 1.000.000 fino a 1.331.000	"	202,03
6.2.02.09	Oltre 1.331.000 fino a 1.728.000	"	249,59
6.2.02.10	Oltre 1.728.000 fino a 2.197.000	"	308,41
6.2.02.11	Oltre 2.197.000 fino a 2.744.000	"	355,98
6.2.02.12	Oltre 2.744.000 fino a 3.375.000	"	439,34
6.2.02.13	Oltre 3.375.000 fino a 4.096.000	"	529,36
6.2.02.14	Oltre 4.096.000 fino a 4.913.000	"	616,31
6.2.02.15	Oltre 4.913.000 fino a 5.832.000	"	725,76
6.2.02.16	Oltre5 .832.000	"	848,00

NOTE:
a Per capacità si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.
b Per i recipienti a più camere e diverse pressioni si considera la pressione massima moltiplicata per la capacità totale.
c Gli importi vengono ridotti del 50% per cilindri montati su incastellatura della stessa macchina nel caso di continue per cartiere, industrie tessili e simili e per bombole in serie aventi capacità singola non superiore a 300
d La verifica completa prevista per gli apparecchi esonerati ai sensi del D.M. 29.2.1988 deve essere addebitata in misura pari a 2,5 volte la quota corrispondente alla verifica periodica ordinaria di cui al prospetto di posizione 6.2.1 e 6.2.2..
e Sono da considerare verifiche straordinarie le visite effettuate oltre le periodiche, in quanto richieste o previste dalla legislazione vigente.

6.3	Apparecchi di sollevamento, scale aeree, ponti	€
	6.3.1 Verifiche periodiche	
6.3.01.01	Scale aeree ad inclinazione variabile sviluppo massimo fino a 8 m	116,61
6.3.01.02	Scale aeree ad inclinazione variabile sviluppo massimo oltre 8 m	155,48
6.3.01.03	Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale	96,15
6.3.01.04	Ponti sviluppabili ad azionamento oleodinamico e ad azionamento motorizzato	157,53
6.3.01.05	Ponti sospesi tipo leggero (2 argani 1 per lato)	73,65
6.3.01.06	Ponti sospesi tipo pesante (4 argani 2 per lato)	102,29
6.3.01.07	Argani per ponti sospesi a manovra manuale fino a 300 kg	52,17
6.3.01.08	Argani per ponti sospesi a manovra manuale oltre 300 kg	67,51
6.3.01.09	Idroestrattori	157,53
6.3.01.10	Idroestrattori per ogni paniere di riserva	94,11
6.3.01.11	Gru a struttura limitata fini a 300 kg	92,06
6.3.01.12	Gru a struttura limitata oltre 300 kg	110,48
6.3.01.13	Gru a ponte fino a 10 t	143,21
6.3.01.14	Gru a ponte oltre 10 t	195,38
6.3.01.15	Gru a portale braccio fisso o girevole fino a 10 t.	162,64
6.3.01.16	Gru a portale braccio fisso o girevole oltre 10 t.	195,38
6.3.01.17	Gru a cavalletto fino a 10 t	162,64
6.3.01.18	Gru a cavalletto oltre 10 t	229,13
6.3.01.19	Gru a mensola e a bandiera	128,89
6.3.01.20	Gru a torre	179,01
6.3.01.21	Gru Derrick fino a 50 t	162,64
6.3.01.22	Gru Derrick oltre 50 t	195,38
6.3.01.23	Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro	143,21

6.3.01.24	Autogru e simili fino a 50 t	195,38
6.3.01.25	Autogru e simili oltre 50 t	261,87
6.3.01.26	Gru categorie non comprese nelle precedenti fino a 10 t.	195,38
6.3.01.27	Gru categorie non comprese nelle precedenti oltre 10 t.	295,62
6.3.01.28	Argani e paranchi fino a 300 kg	59,33
6.3.01.29	Argani e paranchi oltre 300 kg	77,74
6.3.01.30	Apparecchi polifunzionali provvisti di libretto matricolare e verificati unitamente all'apparecchio base	59,33
	6.3.2 Verifiche straordinarie	
6.3.02.01	Verifica straordinaria (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti):	59,33
6.3.02.02	Verifica straordinaria, a seguito di modifiche (con importo minimo non inferiore alla quota corrispondente alla verifica periodica) (per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti)	59,33
6.3.02.03	Esame documentazione, a seguito di modifiche costruttive	59,33
6.4	Ascensori e montacarichi	€
	6.4.1 Verifiche periodiche e straordinarie	
6.4.01.01	Ascensori (ex categoria A, B e C) fino a 5 fermate	107,92
6.4.01.02	Per ogni fermata in più oltre la 5°	5,63
6.4.01.03	Montacarichi (ex categoria D) fino a 4 fermate	80,81
6.4.01.04	Per ogni fermata in più oltre la 4°	8,69
6.4.01.05	Verifiche straordinarie, a seguito di modifiche costruttive come definite al punto i) dell'art.2 del DPR 162 del 30.04.1999	162,13
6.4.01.06	Esame documentazione a seguito di modifiche costruttive	60,86
6.5	Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	€
	6.5.1 Verifiche periodiche e straordinarie	
6.5.01.01	Parafulmini ad asta:	76,21
6.5.01.02	per ogni asta dello stesso complesso di parafulmini	29,66
6.5.01.03	Parafulmini a gabbia: per superfici protette fino a 50 m	76,21
6.5.01.04	per superfici protette fino a 150 m	107,41
6.5.01.05	per superfici protette oltre 150 m	142,19
	Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra oppure di per se stesse a terra:	
6.5.01.06	strutture isolate	76,21
6.5.01.07	più strutture raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima	29,66
	Recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra:	
6.5.01.08	unità isolate	76,21
6.5.01.09	più unità raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima	39,89
6.5.01.10	Strutture metalliche tipo capannoni oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegati tra loro con strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate) costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra e di per se stesse a terra	142,19
6.5.01.11	Serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi	76,21
6.5.01.12	ogni eventuale elemento disperdente aggiunto	29,66
6.5.01.13	Strutture di qualsiasi tipo dei cantieri edili, verificate congiuntamente agli impianti di terra	59,33
6.5.01.14	Verifica di strutture autoprotette	62,91

6.6	Verifiche periodiche impianti di messa terra	€
	6.6.1 Verifiche periodiche per classi di potenza impegnata	
6.6.01.01	fino a 10 kW	135,03
6.6.01.02	da 11 a 15 kW	143,21
6.6.01.03	da 16 a 20 kW	163,67
6.6.01.04	da 21 a 25 kW	194,35
6.6.01.05	da 26 a 50 kW	245,50
6.6.01.06	da 51 a 100 kW	360,07
6.6.01.07	da 101 a 150 kW	459,29
6.6.01.08	da 151 a 200 kW	533,45
6.6.01.09	da 201 a 250 kW	592,78
6.6.01.10	da 251 a 300 kW	667,96
6.6.01.11	da 301 a 415 kW	899,66
6.6.01.12	da 416 a 630 kW	1.067,41
6.6.01.13	da 631 a 800 kW	1.266,88
6.6.01.14	da 801 a 1000 kW	1.621,84
6.6.01.15	oltre i 1000 kW:	1.843,30
6.6.01.16	oltre i 1000 kW la tariffazione è oraria, con un importo minimo pari all'importo del precedente punto 6.6.01.15. La tariffa oraria è di:	59,84
6.6.01.17	La tariffa indicata per classe di potenza impegnata sino a 1.000 KW va maggiorata - per ciascuna cabina di trasformazione -di ulteriori:	145,25
6.6.01.18	Per gli impianti di autoproduzione di energia elettrica la tariffazione è oraria (per ora o frazione di ora superiore ai 30').	71,09
6.7	Altre verifiche tecniche	€
6.7.00.01	Esame documentazione tecnica e/o dati analitici con parere scritto (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	71,09
6.7.00.02	Verifiche per la valutazione e prevenzione di incidenti rilevanti (rischio industriale) (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	107,92
6.7.00.03	Verifica impianti elettrici in luoghi pericolosi (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti))	59,84
6.7.00.04	Verifiche tecniche negli ambienti di vita e/o ai sensi della Legge 46/90 e succ.modifiche ed integr.: conformità alle norme tecniche di impianti elettrici, termici, ecc... (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	59,84
6.7.00.05	Misura delle tensioni di passo e contatto (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	107,92
6.7.00.06	Verifica delle protezioni antinfortunistiche a macchine in genere (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	59,84
6.7.00.07	Taratura di valvole di sicurezza, ecc., controlli non distruttivi, controllo efficienza dei dispositivi di protezione separatamente dalla prova di funzionamento, altre prove ed indagini particolari (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti))	59,84
6.8	Altre voci	€
6.8.00.01	Verifiche straordinarie diverse dalle tipologie indicate, accertamenti di disposizioni e prescrizioni di inattività, di demolizioni, esoneri e modificazioni d'uso (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	59,84
6.8.00.02	Rilascio targhette, libretti matricolari o loro duplicati (per unità)	59,84
6.8.00.03	Per ogni intervento che non sia stato possibile effettuare a causa del cliente - preventivamente avvisato mediante comunicazione certa - il quale non abbia disdetto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi	88,99
NOTA Le tariffe indicate nel presente capitolo - in deroga a quanto previsto sub "Servizi Generali" - sono comprensive degli oneri di trasferta.		

7.	Sicurezza del territorio	
		€
7.0.00.00	Le prestazioni ricomprese nei capitoli 7.1 e 7.2 hanno una fatturazione minima pari a :	30,38
7.1	Studi, consulenze, rilievi e analisi tematiche	

	7.1.1 Misure di portata	
7.1.01.01	Misure di portata in condizioni di magra, morbida e piena, su corsi d'acqua o canali a pelo libero, eseguita con l'impiego di un numero adeguato di operatori in funzione del regime idrologico, dotati di mezzi e strumentazione idonei, comprensive di elaborazione, validazione e relazione tecnica. Preventivo in base alla stima di: n. figure professionali n. ore di lavoro spese di trasferta	a preventivo
	7.1.2 Perizie tecniche	
7.1.02.01	Redazione di perizia tecnica sulla situazione valanghiva per piste da sci e/o impianti di risalita.	291,53
7.1.02.02	Redazione di perizia tecnica sulla situazione valanghiva per piste da sci e/o impianti di risalita. Due perizie contestuali per richiesta e comprensorio.	488,95
7.1.02.03	Redazione di perizia tecnica sulla situazione valanghiva per piste da sci e/o impianti di risalita. Tre perizie contestuali per richiesta e comprensorio	584,09
7.1.02.04	Redazione di ogni perizia tecnica sulla situazione valanghiva per piste da sci e/o impianti di risalita in aggiunta a tre perizie, contestuali per richiesta e comprensorio	84,90
7.1.02.05	Analisi valanghive e/o studi preliminari per interventi di difesa dalle valanghe, comprensivi del rilascio di report o elaborati tecnici. Preventivo in base alla stima di: n. figure professionali n. ore di lavoro spese di trasferta	a preventivo
7.1.02.06	Prestazioni e consulenze tecnico-scientifiche occasionali a richiesta, con o senza rilascio di report. Preventivo in base alla stima di: n. figure professionali n. ore di lavoro spese di trasferta	a preventivo
7.1.02.07	Rilievo topografico e redazione cartografia tematica. Preventivo in base alla stima di: n. figure professionali n. ore di lavoro spese di trasferta	a preventivo
	7.1.3 Commenti meteoclimatici	
7.1.03.01	Commenti meteoclimatici e/o nivologici. Preventivo in base alla stima di: n. figure professionali n. ore lavoro spese di trasferta.	a preventivo
7.2	Dati telerilevati ed elaborazioni	€
	7.2.1 Dati nivo-idro-meteorologici con riferimenti statistici e funzionali	
7.2.01.01	Tabella dati giornalieri per 1 anno o frazione di anno per 1 stazione e per 1 parametro	5,11
7.2.01.02	Abbonamento annuale per fornitura mensile di tabelle dati giornalieri, per 1 stazione e per 1 parametro (*)	51,15
	Tabella dati orari o a scansione originale per 1 stazione e per 1 parametro	
7.2.01.03	al giorno	1,02
7.2.01.04	al mese	15,34
7.2.01.05	all'anno (**)	102,29
7.2.01.06	Abbonamento annuale per fornitura mensile di tabelle dati orari o a scansione originale per 1 stazione e per 1 parametro (**)	153,44
7.2.01.07	Abbonamento annuale per fornitura giornaliera o settimanale di tabelle dati orari o a scansione originale per 1 stazione e per 1 parametro (**)	204,58
NOTA	Per forniture su supporto cartaceo, la tariffa è raddoppiata	
NOTA	(*) Per le tabelle oltre la seconda la tariffa è ridotta del 50%	
NOTA	(**) Per le tabelle (parametro o stazione) oltre la prima, la tariffa è ridotta del 50%	
	7.2.2 Dati elaborati	
7.2.02.1	Tabella gradi giorno per periodo (max 12 mesi) per 1 stazione	15,34
7.2.02.2	Rosa dei venti annuale per 1 anno per 1 stazione, su grafico e tabella	51,15
7.2.02.3	Rosa dei venti annuale calcolata su più anni (massimo 10) per 1 stazione, su tabella e grafico	122,75
7.2.02.4	Rosa dei venti stagionale per 1 stagione per 1 stazione, su tabella e grafico	30,69

7.2.02.5	Rosa dei venti stagionale calcolata su più anni (massimo 10) per 1 stagione per 1 stazione, su tabella e grafico	81,83
7.2.02.6	Tabella evapotraspirazione potenziale (dati giornalieri) per 1 anno per 1 stazione	20,46
7.2.02.7	Tabella anomalia-evapotraspirazione (dati decadali, mensili, stagionali) per 1 anno per 1 stazione	30,69
7.2.02.8	Tabella bilancio-idroclimatico (dati decadali, mensili, stagionali) per 1 anno per 1 stazione	20,46
7.2.02.9	Tabella anomalia-bilancio-idroclimatico (dati decadali, mensili, stagionali) per 1 anno per 1 stazione	30,69
7.2.02.10	Classi di stabilità e hmix dell'atmosfera per 1 anno per 1 stazione	245,50
7.2.02.11	Dati elaborati da Calmet per 1 anno per 1 punto di griglia	306,88
7.2.02.12	Dati elaborati da Calmet per 2 anni consecutivi per 1 punto di griglia	511,46
7.2.02.13	Dati elaborati da Calmet per anno consecutivo superiore al secondo per 1 punto di griglia	102,29
7.2.02.14	JFF distribuzione delle frequenze di velocità e direzione del vento in funzione delle classi di stabilità per 1 anno per 1 stazione (**)	306,88
	Variabili micrometeorologiche per 1 anno per 1 stazione	
7.2.02.15	lunghezza di Monin-Obukhov (***)	122,75
7.2.02.16	velocità di attrito (frizione, u*) (***)	122,75
7.2.02.17	temperatura di scala (***)	122,75
NOTA	(**)Se riferite alla medesima stazione, oltre il primo anno, la tariffa è ridotta del 50%	
NOTA	(***)Se richieste insieme a classi di stabilità e hmix atmosfera la tariffa è ridotta del 50%	
	7.2.3 Piogge intense e tempi di ritorno	
	Tabella piogge intense per 1 stazione per l'intero periodo di funzionamento	
7.2.03.01	durate: 5, 10, 15, 30, 45 minuti, 1, 3 ,6, 12, 24 ore e 1, 2, 3, 4, 5 giorni (**)	102,29
	Tabella piogge intense per 1 stazione per 1 evento	
7.2.03.02	durate: 5, 10, 15, 30, 45 minuti, 1, 3 ,6, 12, 24 ore e 1, 2, 3, 4, 5 giorni (**)	15,34
	Tabella piogge intense per 1 stazione per 1 anno	
7.2.03.03	durate: 5, 10, 15, 30, 45 minuti, 1, 3 ,6, 12, 24 ore e 1, 2, 3, 4, 5 giorni (**)	25,57
	Tabella tempi di ritorno piogge intense per 1 stazione	
7.2.03.04	durata: 5, 10, 15, 30, 45 minuti (**)	25,57
7.2.03.05	durata: 1, 3 ,6, 12, 24 ore (**)	25,57
7.2.03.06	durata: 1, 2, 3, 4, 5 giorni (**)	25,57
	Tabella tempi di ritorno e serie cronologica delle piogge intense per 1 stazione (anni disponibili)	
7.2.03.07	durata: 5, 10, 15, 30, 45 minuti (**)	40,92
7.2.03.08	durata: 1, 3 ,6, 12, 24 ore (**)	40,92
7.2.03.09	durata: 1, 2, 3, 4, 5 giorni (**)	40,92
NOTA	(**) Per le varie tipologie di tabelle piogge intense, oltre la prima, la tariffa è ridotta del 50%.	
	7.2.4 Elaborazioni di serie di dati pluriennali	
7.2.04.01	Tabelle annuali di dati medi decadali di temperatura (min., med. o max.) o di pioggia (cumulata), per una data stazione, calcolati su un trentennio (1961-1990) di dati giornalieri, desunti dagli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico di Venezia. Per tabella/parametro (*)	20,46
7.2.04.02	Tabelle annuali di dati medi mensili di temperatura (min., med. o max.) o di pioggia (cumulata), per una data stazione, calcolati su un trentennio (1961-1990) di dati giornalieri, desunti dagli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico di Venezia. Per tabella/parametro (*)	15,34
7.2.04.03	Tabella pluriennale, per una data stazione, con dati medi mensili di temperatura o minima o media o massima o di precipitazione cumulata desunti dagli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico di Venezia (1961-1990) (*)	40,92
7.2.04.04	Tabella pluriennale, per una data stazione, con dati mensili desunti dall'archivio del Centro Meteorologico di Teolo (anni disponibili). Per tabella/parametro (*)	20,46
7.2.04.05	Tabella pluriennale, per una data stazione, con dati decadali desunti dall'archivio del Centro Meteorologico di Teolo (anni disponibili). Per tabella/parametro (*)	30,69
NOTA	(*) Per le tabelle (parametro o stazione) oltre la seconda, la tariffa è ridotta del 50%	
	7.2.5 Radar-meteorologia	
7.2.05.01	Dati radar in formato grafico di singolo prodotto standard, preventivo in base a: costo fisso dati € 200.00/giorno, n° ore lavoro per estrazione ed elaborazione dati.	a preventivo
7.2.05.02	Dati radar relativi a volumi polari in formato standard, preventivo in base a: costo fisso dati € 300.00/giorno, n° ore lavoro per estrazione dati	a preventivo

7.2.05.03	Flusso informativo da sistema HDSS per anno (*)	10.229,17
NOTA	(*) Costo per tipologie di utenti che beneficiano del trattamento stabilito dalla DDG n° 1005 del 2007.	
7.3	Abbonamenti	€
7.3.00.01	Abbonamento annuale al Bollettino Dolomiti Meteo via sms	8,18
7.3.00.02	Abbonamento annuale al Bollettino Dolomiti Neve e Valanghe via sms	5,63

8.	Suolo e rifiuti	
		€
8.1.00.01	Indice di respirazione statico	204,58
8.1.00.02	Indice di respirazione dinamico	409,17
8.1.00.03	Analisi merceologica, per singola categoria	358,02
8.1.00.04	Campionamento per analisi merceologica (per ora o frazione di ora superiore a 30 minuti)	102,29
	Trasferimento e approntamento cantiere per analisi merceologiche e indice di respirazione	
8.1.00.05	fino a 70 km a giornata	204,58
8.1.00.06	fino a 150 km a giornata	235,27
8.1.00.07	oltre 150 km a giornata	255,73

9.	Olfattometria	
		€
9.1.00.01	Misura olfattometrica da 1 a 6 campioni prelevati, dal cliente, nell'arco della giornata	682,57
9.1.00.02	Indagine olfattometrica da 1 a 6 campioni prelevati nell'arco di una giornata	1.991,45
9.1.00.03	Misura olfattometrica da 7 a 12 campioni prelevati, dal cliente, nell'arco della giornata	1.382,47
9.1.00.04	Indagine olfattometrica da 7 a 12 campioni prelevati nell'arco di una giornata	2.881,05
9.1.00.05	Per ogni ulteriore giornata di indagine	2.305,14
9.1.00.06	Applicazione di modelli matematici, per singolo sito d'indagine	3.456,95
9.1.00.07	Per ogni indagine olfattometrica che non sia stato possibile effettuare a causa del cliente - preventivamente avvisato mediante comunicazione certa - il quale non abbia disdetto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi	922,67

10.	IPPC	
10.1	Ispezioni ambientali	€
10.1.00.01	Controllo impianto di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al D.Lgs 59/2005	800,00
10.1.00.02	La tariffa del controllo (Tc) per tutti gli altri impianti è pari al maggiore dei due seguenti importi: - 1.500 € - Tc = [C Aria + C H2o + C RP + C RnP + (C CA + C RI + C EM + C Od + C ST + C RA)] x K1 x 0,10 € + 100 € K1 = coefficiente moltiplicativo 0,70 Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS si applica la riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva Tc.	
10.1.00.03	Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo di rifiuti si applica la tariffa forfetaria:	300,00
10.1.00.04	C Aria: nessun inquinante	200,00
10.1.00.05	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per 1 fonte di emissione in aria	560,00
10.1.00.06	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per da 2 a 3 fonti di emissioni in aria	875,00
10.1.00.07	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per da 4 a 8 fonti di emissioni in aria	1.400,00
10.1.00.08	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per da 9 a 20 fonti di emissioni in aria	2.100,00
10.1.00.09	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per da 21 a 60 fonti di emissioni in aria	3.150,00
10.1.00.10	C Aria: da 1 a 4 inquinanti per oltre 60 fonti di emissioni in aria	8.400,00
10.1.00.11	C Aria: da 5 a 10 inquinanti per 1 fonte di emissione in aria	1.050,00

10.1.00.12	C Aria: da 5 a 10 inquinanti perda 2 a 3 fonti di emissioni in aria	1.750,00
10.1.00.13	C Aria: da 5 a 10 inquinanti per da 4 a 8 fonti di emissioni in aria	2.800,00
10.1.00.14	C Aria: da 5 a 10 inquinanti per da 9 a 20 fonti di emissioni in aria	3.500,00
10.1.00.15	C Aria: da 5 a 10 inquinanti per da 21 a 60 fonti di emissioni in aria	4.900,00
10.1.00.16	C Aria: da 5 a 10 inquinanti per oltre 60 fonti di emissioni in aria	14.000,00
10.1.00.17	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per 1 fonte di emissione in aria	2.100,00
10.1.00.18	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per da 2 a 3 fonti di emissioni in aria	5.250,00
10.1.00.19	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per da 4 a 8 fonti di emissioni in aria	8.400,00
10.1.00.20	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per da 9 a 20 fonti di emissioni in aria	11.550,00
10.1.00.21	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per da 21 a 60 fonti di emissioni in aria	14.000,00
10.1.00.22	C Aria: da 11 a 17 inquinanti per oltre 60 fonti di emissioni in aria	23.100,00
10.1.00.23	C Aria: più di 17 inquinanti per 1 fonte di emissione in aria	2.450,00
10.1.00.24	C Aria: più di 17 inquinanti per da 2 a 3 fonti di emissioni in aria	5.600,00
10.1.00.25	C Aria: più di 17 inquinanti per da 4 a 8 fonti di emissioni in aria	11.200,00
10.1.00.26	C Aria: più di 17 inquinanti per da 9 a 20 fonti di emissioni in aria	21.000,00
10.1.00.27	C Aria: più di 17 inquinanti per da 21 a 60 fonti di emissioni in aria	23.800,00
10.1.00.28	C Aria: più di 17 inquinanti per oltre 60 fonti di emissioni in aria	34.300,00
10.1.00.29	C H2O - acqua: nessun inquinante per 1 scarico	50,00
10.1.00.30	C H2O - acqua: nessun inquinante da 2 a 8 scarichi	100,00
10.1.00.31	C H2O - acqua: nessun inquinante oltre 8 scarichi	400,00
10.1.00.32	C H2O - acqua: da 1 a 4 inquinanti per 1 scarico	665,00
10.1.00.33	C H2O - acqua: da 1 a 4 inquinanti per da 2 a 3 scarichi	1.050,00
10.1.00.34	C H2O - acqua: da 1 a 4 inquinanti per da 4 a 8 scarichi	1.400,00
10.1.00.35	C H2O - acqua: da 1 a 4 inquinanti per oltre 8 scarichi	3.500,00
10.1.00.36	C H2O - acqua: da 5 a 7 inquinanti per 1 scarico	1.225,00
10.1.00.37	C H2O - acqua: da 5 a 7 inquinanti per da 2 a 3 scarichi	1.960,00
10.1.00.38	C H2O - acqua: da 5 a 7 inquinanti per da 4 a 8 scarichi	2.940,00
10.1.00.39	C H2O - acqua: da 5 a 7 inquinanti per oltre 8 scarichi	5.600,00
10.1.00.40	C H2O - acqua: da 8 a 12 inquinanti per 1 scarico	1.610,00
10.1.00.41	C H2O - acqua: da 8 a 12 inquinanti per da 2 a 3 scarichi	2.660,00
10.1.00.42	C H2O - acqua: da 8 a 12 inquinanti per da 4 a 8 scarichi	4.060,00
10.1.00.43	C H2O - acqua: da 8 a 12 inquinanti per oltre 8 scarichi	7.000,00
10.1.00.44	C H2O - acqua: da 13 a 15 inquinanti per 1 scarico	2.450,00
10.1.00.45	C H2O - acqua: da 13 a 15 inquinanti per da 2 a 3 scarichi	5.250,00
10.1.00.46	C H2O - acqua: da 13 a 15 inquinanti per da 4 a 8 scarichi	10.500,00
10.1.00.47	C H2O - acqua: da 13 a 15 inquinanti per oltre 8 scarichi	20.300,00
10.1.00.48	C H2O - acqua: più di 15 inquinanti per 1 scarico	3.150,00
10.1.00.49	C H2O - acqua: più di 15 inquinanti per da 2 a 3 scarichi	7.000,00
10.1.00.50	C H2O - acqua: più di 15 inquinanti per da 4 a 8 scarichi	14.000,00
10.1.00.51	C H2O - acqua: più di 15 inquinanti per oltre 8 scarichi	21.000,00
10.1.00.52	C RP - rifiuti pericolosi: fino a 1 tonnellata/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	350,00
10.1.00.53	C RP - rifiuti pericolosi: oltre 1 e fino a 10 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	700,00
10.1.00.54	C RP - rifiuti pericolosi: oltre 10 e fino a 20 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	1.540,00
10.1.00.55	C RP - rifiuti pericolosi: oltre 20 e fino a 50 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	2.240,00
10.1.00.56	C RP - rifiuti pericolosi: oltre 50 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	3.500,00
10.1.00.57	C RnP - rifiuti non pericolosi: fino a 1 tonnellata/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	175,00
10.1.00.58	C RnP - rifiuti non pericolosi: oltre 1 e fino a 10 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	350,00

10.1.00.59	C RnP - rifiuti non pericolosi: oltre 10 e fino a 20 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	840,00
10.1.00.60	C RnP - rifiuti non pericolosi: oltre 20 e fino a 50 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	1.260,00
10.1.00.61	C RnP - rifiuti non pericolosi: oltre 50 tonnellate/giorno oggetto della domanda (esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura)	2.100,00
10.1.00.62	C CA - clima acustico per impianti esistenti e per impianti la cui istruttoria si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del provvedimento) a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico	1.220,00
10.1.00.63	C CA - clima acustico per impianti esistenti e impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del provvedimento) cui è stata prescritta una nuova indagine acustica	700,00
10.1.00.64	C CA - clima acustico per tutti gli altri impianti	500,00
10.1.00.65	C RI - tutela quantitativa della risorsa idrica	2.450,00
10.1.00.66	C em - campi elettromagnetici	0,00
10.1.00.67	C od - odori	490,00
10.1.00.68	C ST - sicurezza del territorio	980,00
10.1.00.69	C RA - ripristino ambientale	3.720,00
10.2	Prelievi ed analisi aria	€
10.2.00.01	Portata, temperatura, umidità UNI 10169-2001	100,00
10.2.00.02	Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo)	360,00
	Ossigeno (O2)	
10.2.00.03	UNI 9968 (GC-TCD)	35,00
10.2.00.04	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc	35,00
	Metano (CH4)	
10.2.00.05	UNI 9968 (GC-TCD)	35,00
10.2.00.06	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione metano/non metanici)	35,00
10.2.00.07	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc	35,00
	Monossido di Carbonio (CO)	
10.2.00.08	UNI 9969 (NDIR)	35,00
10.2.00.09	UNI 9968 (GC-TCD)	35,00
10.2.00.10	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc	35,00
	Biossido di Carbonio (CO2)	
10.2.00.11	Deducibile da calcolo indiretto	35,00
10.2.00.12	UNI 9968 (GC-TCD)	35,00
10.2.00.13	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc	35,00
10.2.00.14	Idrofluorocarburi (HFC) UNI EN 13649 (GC)	62,00
10.2.00.15	Protossido di azoto Campionamento in vetro o sacca inerte (GC-ECD)	51,00
	Ammoniaca (NH3)	
10.2.00.16	UNICHIM 269 (uv-vis indofenolo)	20,00
10.2.00.17	UNICHIM 632 (UV-VIS Nessler)	20,00
10.2.00.18	UNICHIM 632 (campionamento) + potenziometria IRSA 4030	25,00
	Composti Organici Volatili totali (COV) espressi come Carbonio	
10.2.00.19	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID)	44,00
10.2.00.20	UNI EN 13649 (GC)	53,00
	Composti Organici Volatili (COV) non metanici espressi come Carbonio	
10.2.00.21	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione metano/non metanici)	44,00
10.2.00.22	UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.23	Composti Organici Volatili (COV) UNI EN 13649 (GC)	61,00
	Ossidi di Azoto (NOx)	
10.2.00.24	UNI 9970 (UV-VIS)	20,00
10.2.00.25	ISTISAN 98/2 (CI)	40,00
10.2.00.26	UNI 10878 (NDIR, NDUV, chemilumin,)	35,00
10.2.00.27	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche	35,00

10.2.00.28	Polifluorocarburi (PFC) UNI EN 13649 (GC)	62,00
	Esafluoruro di Zolfo (SF6)	
10.2.00.29	NIOSH 6602	62,00
10.2.00.30	ISTISAN 98/2 (CI)	40,00
10.2.00.31	UNI 10393 (IR, fluorescenza, celle elettrochimiche)	35,00
10.2.00.32	Arsenico (As) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	26 singolo metallo + 10 per ogni metallo aggiuntivo
10.2.00.33	Cadmio (Cd) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.34	Cromo (Cr) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.35	Rame (Cu) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.36	Nichel (Ni) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.37	Piombo (Pb) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.38	Zinco (Zn) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.39	Tallio (Tl) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.40	Stagno (Sn) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.41	Antimonio (Sb) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.42	Cobalto (Co) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.43	Manganese (Mn) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.44	Vanadio (V) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.45	Boro (B) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.46	Selenio (Se) e composti ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	
10.2.00.47	Dodici metalli ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	105,00
10.2.00.48	Diciassette metalli ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	145,00
	Mercurio (Hg) e composti	
10.2.00.49	UNI EN 13211 (AAS idruri)	29,00
10.2.00.50	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 + ICP	26,00
10.2.00.51	Composti Organici Volatili (COV) Clorurati: Dicloroetano 1,2-DCE UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.52	Diclorometano-DCM UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.53	Esaclorobenzene-HCB UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.54	Esaclorocicloesano-HCH UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.55	Tetracloroetilene-PER UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.56	Tetraclorometano-TCM UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.57	Triclorobenzeni-TCB UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.58	Tricloroetano 111-TCE UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.59	Tricloroetilene-TRI UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.60	Triclorometano UNI EN 13649 (GC)	60,00
	Microinquinanti Organici (PCDD + PCDF)	
10.2.00.61	UNI EN 1948 (GC-MS)	800,00
10.2.00.62	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	800,00
10.2.00.63	Pentaclorofenolo (PCP) OSHA 39	77,00
	Microinquinanti Organici (PCB) - (PCT) Composti Organici Alogenati	
10.2.00.64	Campionamento UNI EN 1948 (GC-MS)	385,00
10.2.00.65	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	385,00
10.2.00.66	Benzene UNI EN 13649 (GC)	60,00
10.2.00.67	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS)	83,00

	Cloro e composti inorganici	
10.2.00.68	UNI EN 1911 (CI, UV-VIS)	30,00
10.2.00.69	ISTISAN 98/2 (CI)	30,00
	Fluoro e composti inorganici	
10.2.00.70	UNI 10787 (potenziometria)	30,00
10.2.00.71	ISTISAN 98/2 (CI)	30,00
	Acido Cianidrico (HCN)	
10.2.00.72	NIOSH 6010 (spettofotometria)	28,00
10.2.00.73	NIOSH 7904 (potenziometria)	25,00
10.2.00.74	NIOSH 7904 (campionamento) + IRSA 4070 (UV-VIS)	20,00
	PM (polveri totali)	
10.2.00.75	UNI 13284 (gravimetria)	35,00
10.2.00.76	UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetria)	23,00
	PM 10	
10.2.00.77	EPA 201a + UNI 13284 (gravimetria)	41,00
10.2.00.78	EPA 201a + UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetria)	35,00
	Acido Nitrico (HNO3)	
10.2.00.79	NIOSH 7903 (CI)	46,00
10.2.00.80	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	30,00
	Acido Solforico (H2SO4)	
10.2.00.81	NIOSH 7903 (CI)	46,00
10.2.00.82	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	30,00
10.2.00.83	Acidi Organici NIOSH 2011 (GC)	60,00
10.2.00.84	Ammine NIOSH 2002 NIOSH 2010 (GC)	60,00
	Fenoli	
10.2.00.85	UNICHIM 504 (UV-VIS)	20,00
10.2.00.86	OSHA 32 (HPLC-UV)	60,00
10.2.00.87	NIOSH 2546 (GC)	60,00
10.2.00.88	Ftalati OSHA 104 NIOSH 5020 (GC)	52,00
	Acido solfidrico (H2S)	
10.2.00.89	Metodo DPR 322/71 appendice n. 8 (potenziometria)	25,00
10.2.00.90	Metodo DPR 322/71 appendice n. 8 (UV-VIS)	20,00
10.2.00.91	UNICHIM 634 (UV-VIS)	23,00
	Aldeidi	
10.2.00.92	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)	20,00
10.2.00.93	EPA TO-11A NIOSH 2016 (HPLC)	61,00
10.2.00.94	UNICHIM 430 (campionamento) + IRSA CNR 5010 (UV-VIS)	20,00
10.2.00.95	Silice libera cristallina (SiO2) UNI 10568 (diffratt RX)	110,00
	Amianto	
10.2.00.96	UNI ISO 10397 (microscopia) MOC (Miscoscopio Ottico Composto) 1 membrana	80,00
10.2.00.97	UNI ISO 10397 (microscopia) MOC (Miscoscopio Ottico Composto) 2 membrane	110,00
10.2.00.98	UNI ISO 10397 (microscopia) SEM (Miscoscopio Elettronico a Scansione) 1 membrana	355,00
10.2.00.99	UNI ISO 10397 (microscopia) SEM (Miscoscopio Elettronico a Scansione) 2 membrane	500,00
10.3	Prelievi ed analisi acqua	€
10.3.00.01	Campionamento scarico di acque reflue APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 1030	170,00
10.3.00.02	Aldeidi APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5010 A/B - APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5010 B1 HPLC	45,00

10.3.00.03	Azoto ammoniacale (NH4) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4030 - M10R250.0 - APAT 29/2003 - 4030A2	10,00
10.3.00.04	Azoto nitrico (N) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003) - azoto nitrico UNI 9813 (1991)	10,00
10.3.00.05	Azoto nitroso APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003) - azoto nitrico UNI 9813 (1991)	10,00
10.3.00.06	Azoto totale APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4060 - EN 25663 - TKN mediante Kjeldahl e titolazione titrimetrica	24,00
10.3.00.07	BOD5 (O2) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5120 metodo A - standard methods 5210-b (20 thed) APAT IRSA CNR 29/2003 5100	20,00
10.3.00.08	Un metallo APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	9,00
10.3.00.09	Due metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	20,00
10.3.00.10	Tre metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	30,00
10.3.00.11	Quattro metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	40,00
10.3.00.12	Cinque metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	50,00
10.3.00.13	Sei metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	54,00
10.3.00.14	Sette metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	61,00
10.3.00.15	Otto metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	72,00
10.3.00.16	Nove metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	81,00
10.3.00.17	Dieci metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	90,00
10.3.00.18	Undici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	96,00
10.3.00.19	Dodici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	104,00
10.3.00.20	Tredici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	114,00
10.3.00.21	Quattordici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	123,00
10.3.00.22	Quindici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	130,00
10.3.00.23	Sedici metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	139,00
10.3.00.24	Diciassette metalli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA standard methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	145,00
10.3.00.25	Carbonio Organico Totale APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5040 - standard methods 5310B - APHA standard methods 5310 C ed 20th (1998) - DIN EN 1484	20,00
10.3.00.26	Cianuri totali (CN) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4070 - EPA 9012/96 - EN ISO 14403/DIN 38405 D13/D14	21,00
10.3.00.27	Cloruri APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4070 - EPA 9012/96 - EN ISO 14403/DIN 38405 D13/D14	11,00
10.3.00.28	COD (O2) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130	16,00
10.3.00.29	Colore APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2020	8,00
10.3.00.30	Composti Organici Alogenati (AOX) (HCB - HCBD - HCH) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5150 - EPA 5120 - EPA 8260B - metodo EPA 5021 + 8260 B-metodo EPA 5021 + 8270 C-metodo EPA 5021 + 8270 D - EN 1485/ ISO 22155/04	60,00
10.3.00.31	Composto organo stannici APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3280 - metodo ICRAM appendice 1 - DIN 38407 - 13/01	62,00
10.3.00.32	Conducibilità APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 2030 - standard methods 2510 B (20th ed)	4,00

10.3.00.33	Cromo III Draft EPA method 1614 - EPA 1625	4,00
10.3.00.34	Cromo VI Draft EPA method 1614 - EPA 1625	9,00
10.3.00.35	Difeniletere Bromato Draft EPA method 1614 - EPA 1625	64,00
10.3.00.36	Escherichia Coli APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 7030 M10R794.0	15,00
10.3.00.37	Fenoli Singoli (HPLC) APAT 29/2003 - 5070 B (HPLC)	60,00
10.3.00.38	Fenoli Totali APAT 29/2003 - 5070 A2 (distillazione e spetrofotometria)	20,00
10.3.00.39	Fenoli APAT 29/2003 - 5070 B - APHA standard methods 6420C ed 20th (1998) - DIN 38409-16 - 1/EN 12673	65,00
10.3.00.40	Floruri APAT 29/2003 - 5070 B - APHA standard methods 6420C ed 20th (1998) - DIN 38409-16 - 1/EN 12673	17,00
10.3.00.41	Fosforo Totale APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4060 - APAT-IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96	13,00
10.3.00.42	Grassi e Olii Animali e Vegetali APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5160 A1 - standard methods 5520 B (20th ed.) - APAT-IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 analisi gravimetrica	20,00
10.3.00.43	Idrocarburi APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5160 A2 - standard methods 5520 C. F (20th ed.) FT/IR	45,00
10.3.00.44	IPA (6 IPA DI Bornheff) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5080 - DIN ISO 13877 /DIN 38407 F8 (HPLC)	80,00
10.3.00.45	Materiali Grossolani APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 2090	5,00
10.3.00.46	Materiali Sedimentabili APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 2090	13,00
10.3.00.47	Mercurio (Hg) metodo interno/APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 3200 - EPA 3005A + 6020 ICPMS - DIN EN 1484/97	9,00
10.3.00.48	Nonilfenolo APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170 - metodo interno - DIN 38409-16- 1/EN 12673	31,00
10.3.00.49	Odore APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 2050	5,00
10.3.00.50	Olii minerali APAT-IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 - standard methods 5520 B, F (20th ed)	20,00
10.3.00.51	Ossidabilità secondo Kubel	11,00
	Ossigeno Disciolto	
10.3.00.52	APAT-IRSA CNR 29/2003 N. 4120	10,00
10.3.00.53	APAT-IRSA CNR 29/2003 N. 4120 - standard methods 4500-O G (20th ed.) - APAT-IRSA CNR 29/2003 - 4100B	12,00
10.3.00.54	Pentaclorobenzene APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5140 - Metodo EPA 5021 +8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D-DIN 38407 F9	60,00
10.3.00.55	Pesticidi Fosforati ISTISAN 00/14 Pt. 1 - APAT-IRSA CNR 29/2003 5100	60,00
10.3.00.56	Pesticidi Totali (escluso i Fosforati) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5060 - ISTISAN 00/14 Pt.1	85,00
10.3.00.57	pH APAT-IRSA CNR 29/2003 2060 - standard methods 4500-H+ (20th ed.)	4,00
10.3.00.58	Saggio di tossicità acuta APAT-IRSA CNR 29/2003 8020-B	75,00
10.3.00.59	Solfati (SO4) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4150 - APAT-IRSA 2003 4150 B	9,00
10.3.00.60	Solfiti (SO3) APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4150 - APAT-IRSA 2003 4150 B	9,00
10.3.00.61	Solfuri APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4160 - standard methods 4500-S2-F (20th ed.)	9,00
10.3.00.62	Solidi Sospesi APAT-IRSA CNR 29/2003 2090 B- standard methods 2540 D (20th ed.)	9,00
10.3.00.63	Solventi Organici Aromatici APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5140 - M10R730.0 HSGCMS - Metodo EPA 5021 + 8260 B	45,00
10.3.00.64	Solventi Organici Azotati GC-MS SPME metodo interno - M10R001.0 GC M10R731.0 GCMSSPME	58,00
10.3.00.65	Solventi Organici Clorurati EPA 5021/APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5150 - ISTISAN 00/14 Pt 1 - M10R301.1 - metodo EPA 5021 + 8260 B-metodo EPA 5021 + 8270 C-metodo EPA 5021 + 8270 D	58,00
10.3.00.66	Temperatura APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 2100	3,00
10.3.00.67	Tensioattivi Anionici APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170	17,00
10.3.00.68	Tensioattivi non Ionici APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180	31,00
10.3.00.69	TOC APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5040 - APHA standard methods 5310 C ed 20th (1998)	25,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 274 del 15 marzo 2011

Lr 26 marzo 1999, n. 10. "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". Nomina dei nove componenti esperti della Commissione regionale VIA.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Nomina dei nove componenti esperti dell'organo-tecnico istruttorio previsto dall'art. 5 della Lr 26 marzo 1999, n.10, denominato Commissione regionale VIA.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

L'art. 5 della Lr 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" prevede l'istituzione di un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA di cui facciano parte nove laureati esperti in: analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali e ambientali, salute e igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Ai fini della predetta nomina dei nove laureati esperti, sul Bur del Veneto n. 38 del 7 maggio 2010 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico n. 25 del 30/04/2010 per le proposte di candidatura ai sensi della Lr 22/07/1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale.

Alla scadenza del termine previsto sono pervenute n. 156 proposte di candidatura aventi i requisiti di cui all'art. 5 della Lr 10/99 e n. 3 proposte non aventi i requisiti di cui al predetto art. 5 per mancanza del titolo di studio richiesto (laurea).

La Giunta regionale, con provvedimento n. 143/CR del 14 dicembre 2010 ha individuato i nove laureati esperti nelle persone sottoelencate, in quanto, come risulta dalla documentazione presentata sugli studi effettuati e sull'attività professionale e didattica svolte, sono risultati particolarmente esperti in uno o più campi tra quelli specificati dalla Lr n. 10/99:

- Cesare Bagolini, nato a Verona il 05/09/1959;
- Livio Baracco, nato a Padova il 18/09/1944;
- Mirko Campagnolo, nato a Bassano del Grappa il 19/07/1969;
- Gianluca Faoro, nato a Belluno il 22/04/1964;
- Giampietro Gavagnin, nato a Sovramonte (BL) il 08/11/1945;
- Cristiano Paro, nato a Treviso il 13/05/1969;
- Roberto Pennazzi, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 11/07/1950;
- Antenore Quaglio, nato a Valdagno (VI) il 23/07/1965;
- Riccardo Zoppellaro, nato a Lendinara (RO) il 02/09/1948.

Successivamente detto provvedimento è stato trasmesso al Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 10/1999.

La Settima Commissione consiliare, con parere n. 68 in data 25 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole sulla citata proposta di designazione.

Per quanto detto, il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art 5 della Legge regionale 26.03.1999, n. 10, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Lr 22/07/1997 n. 27 e in particolare accertato che per detti nominativi è già avvenuta la presentazione della dichiarazione richiesta dall'art. 6 della medesima legge regionale;

Visto l'Avviso Pubblico n. 25 del 30/04/2010 pubblicato sul Bur n. 38 del 7 maggio 2010;

Visto il provvedimento n.143/CR del 14/12/2010;

Visto il parere della Settima Commissione consiliare n. 68 espresso in data 25 febbraio 2011.

delibera

1. di nominare i nove laureati esperti della Commissione regionale VIA nelle persone di:
- Cesare Bagolini, nato a Verona il 05/09/1959;
- Livio Baracco, nato a Padova il 18/09/1944;
- Mirko Campagnolo, nato a Bassano del Grappa il 19/07/1969;
- Gianluca Faoro, nato a Belluno il 22/04/1964;
- Giampietro Gavagnin, nato a Sovramonte (BL) il 08/11/1945;
- Cristiano Paro, nato a Treviso il 13/05/1969, residente a Casier (TV);
- Roberto Pennazzi, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 11/07/1950;
- Antenore Quaglio, nato a Valdagno (VI) il 23/07/1965;
- Riccardo Zoppellaro, nato a Lendinara (RO) il 02/09/1948.

2. di dare atto che la spesa per i compensi spettanti ai componenti esperti della Commissione VIA trova copertura sui fondi stanziati sul capitolo n. 50264 del bilancio 2011 "Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale", ove saranno impegnati con decreti del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 275 del 15 marzo 2011

Medio Chiampo Spa-Discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI). Comune di localizzazione: Zermeghedo (VI). Procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99 e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

La Ditta ha presentato richiesta di sola compatibilità am-

bientale, ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/1999 e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005, non prevedendo alcuna modifica al progetto già autorizzato, se non una serie di interventi volti a migliorare la gestione dei rifiuti in ingresso e soprattutto la gestione e lo smaltimento dei percolati.

Riferisce l'Assessore Arch. Maurizio Conte.

In data 03.10.2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Medio Chiampo Spa, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI).

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 03.06.2009 sui quotidiani "Il Giornale di Vicenza" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Zermeghedo (VI), ed Arpav Dipartimento provinciale di Vicenza. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 09.07.2009 presso la sala comunale del Comune di Zermeghedo (VI).

Non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr n. 10/99, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 311 del 21.09.2010, la Commissione regionale VIA, ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005, sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A, del presente provvedimento.

Sulla base della verifica condotta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA - riportata nel parere n. 311 del 21.09.2010, allegato A al presente provvedimento - sulle analisi di rischio presentate dalla Medio Chiampo Spa ed esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B) vengono autorizzate le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato, già previste dal Dm 03.08.2005 e confermate con il nuovo D. M. del 27.09.2010:

Parametro	Valori limite concessi in deroga (mg/l)
Cromo totale	5,0
DOC	1.500

Dall'esame effettuato dal gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA e nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con Dgr n. 1766 del 6.07.2010, la medesima porzione di discarica per rifiuti non pericolosi (lotti A+B in coltivazione) viene riclassificata in "discarica per rifiuti organici pretrattati", ai sensi dell' ex-art. 7, comma 1 lettera B), del Dm 03.08.2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Dm 03.08.2005;

Visto il Dm 27.09.2010;

Vista la Lr n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n. 26/07;

Vista la Dgr n. 1766 del 6.07.2010;

Visto il verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 21.09.2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 311 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 21.09.2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005, del progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI), presentato dalla Ditta Medio Chiampo Spa;

2. di esprimere, ai sensi della Legge regionale 26.03.1999, n. 10 e ss.mm. e ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del Dm 03.08.2005, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 311 del 21.09.2010, allegato A al presente provvedimento;

3. di autorizzare esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B), le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con Dgr n. 1766 del 6.07.2010:

Parametro	Valori limite concessi in deroga (mg/l)
Cromo totale	5,0
DOC	1.500

4. di riclassificare la porzione di discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi (lotti A+B in coltivazione), in "discarica per rifiuti organici pretrattati", ai sensi dell'ex-art. 7, comma 1 lettera B), del Dm 03.08.2005;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Medio Chiampo Spa, con sede legale in via G. Vaccari, 18 - 36054 Montebello Vicentino (VI) C.F. e P. Iva n.00675230247, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Zermeghedo (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, all'Arpav - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

8. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure, in via alternativa, al Presidente della

Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 276 del 15 marzo 2011

Sei Società Escavazioni Inerti Srl - Ampliamento di una cava di ghiaia, in località Betlemme, Comune di Sommacampagna, denominata "Corte Betlemme". Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs n. 4/08 e dell'ex-art. 24 della Lr n. 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il progetto riguarda l'ampliamento della cava di inerti appartenenti al gruppo A. La superficie totale dei terreni in disponibilità della Ditta su base catastale è pari a 293.926 m2. L'area della cava, delimitata dalla rete perimetrale di recinzione interessa una superficie totale (progetto approvato + ampliamento) pari a 226.724 m2. Il volume utile complessivo (cava autorizzata + ampliamento) al netto del terreno vegetale risulta essere quindi pari a 3.938.681,80 m3. L'attività di estrazione e ricomposizione della cava verranno completate in un periodo di 14 anni.

Riferisce l'Assessore Arch. Maurizio Conte.

In data 14.12.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.lgs n. 4/08 e dell'ex-art. 24 della Lr n. 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009), acquisita con prot. n. 695571/45/07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa VIA l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14.04.2010 sul quotidiano «Il Gazzettino», l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna (VR), il Dipartimento provinciale Arpav di Verona ed l'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 23.04.2010 presso la Sala Polivalente di Caselle di Sommacampagna (VR).

Con la pubblicazione effettuata in data 21.04.2010 sul quotidiano «Il Gazzettino", il proponente ha rettificato il precedente annuncio di avvenuto deposito, esclusivamente per la parte relativa alla normativa con la quale era stata presentata inizialmente l'istanza in data 14.12.2009, in quanto erroneamente era stata citata la Lr n. 10, art. 11 e 24, anziché il D.lgs n. 4/08 e l'ex-art. 24 della Lr n. 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009).

Entro i termini sono pervenute le osservazioni ed i pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr n. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nelle premesse del parere n. 306 del 4.08.2010, allegato A del presente provvedimento.

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr n. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nelle premesse del parere n. 306 del 4.08.2010, allegato A del presente provvedimento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 306 del 4.08.2010, la Commissione regionale VIA, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

Nella seduta del 4.08.2010, la Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 24 della Lr n. 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009), dal delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna, dal rappresentante della Direzione regionale Geologia ed Attività Estrattive e dal rappresentante della Direzione regionale Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti (assenti il il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana ed il Dirigente del Servizio Forestale di Verona (giustificato)), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna, parere favorevole all'approvazione del progetto specificato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 306 del 4.08.2010, allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 1034/1971
Vista la Legge n. 205/2000;
Vista la Legge n. 7807/2001;
Visto il Dpr n. 1199/1971
Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
Visto il R.D. n. 1443 del 29.07.1927;

Visto il R.D. n. 1357 del 3.06.1940;
Visto il D.lgs n. 42 del 22.01.2004;
Visto il D.lgs n. 152 del 3.04.2006;
Visto il D.lgs n. 4 del 16.01.2008;
Visto il D.lgs n. 117 del 30.05.2008;
Vista la Lr n. 52/1978
Vista la Lr n. 44 del 7.09.1982 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale n. 10 del 26.03.1999 ss.mm.ii.;
Vista la Dgr n. 652 del 20.03.2007;
Vista la Dgr n. 308 del 10.02.2009;
Vista la Dgr n. 327 del 17.02.2009;
Vista la Dgr n. 3177 del 27.10.2009
Visto il verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 4.08.2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 306, espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4.08.2010 (allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante) ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione/autorizzazione del progetto di ampliamento di una cava di ghiaia, in località Betlemme, Comune di Sommacampagna, denominata "Corte Betlemme", presentato dalla Ditta Sei Società Escavi Inerti Srl;

2. di esprimere, ai sensi del D.lgs n. 4 del 16.01.2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 306 del 4.08.2010, allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 e dell'ex-art. 24 della Lr 10/99 (Dgr n. 308 del 10.02.2009 - Dgr n. 327 del 17.02.2009), l'intervento in oggetto, fatto salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui all'allegato parere n. 306 del 4.08.2010 (allegato A);

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'ex-art. 24 della Lr n. 10/99, la Ditta S.E.I. Società Escavi Inerti Srl - Partita Iva 03436140234 - con sede in Via Camporosolo, 198 - San Bonifacio (VR), all'ampliamento della la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Betlemme", sita in Comune di Sommacampagna (VR), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 22 elaborati (protocollata in Regione al n. 695571/45/07 E. 410.01.1 del 14.12.2009), e da quella aggiuntiva inviata con nota in data 14.07.2010, con prot. n. 386620/45/07 E.410.01.1 ed in data 29.07.2010, con prot. n. 413625/45/07 E.410.01.1, costituita da n. 8 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui all'allegato parere n. 306 del 4.08.2010 (allegato A). Viene fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui all'allegato parere n. 306 del 4.08.2010 (allegato A);

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr n. 652 del 20.03.2007 è costituito da "sabbia e ghiaia" e di prescrive espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Dgr n. 652/07 che si intende richiamata e trascritta;

6. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della Lr n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della Lr n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di cava, ai sensi del D.lgs n. 117/08, dando atto che trattasi solo di attività di estrazione e ricomposizione ambientale. Prima dell'attivazione dei previsti impianti di prima lavorazione dovrà essere presentato e approvato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità alle disposizioni attuative di cui alla Dgr n. 761 del 15.03.2010;

8. di stabilire che, per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente Dgr n. 3177 del 27.10.2009;

9. di demandare alla Direzione regionale geologia e attività estrattive la consegna alla Ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune di Sommacampagna (VR), alla Provincia di Verona, rispettivamente competenti in materia di vigilanza, controllo e polizia mineraria;

10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.E.I. Società Escavi Inerti Srl - Partita Iva 03436140234 - con sede in Via Camporosolo, 198 - San Bonifacio (VR), al Comune di Sommacampagna (VR), alla Provincia Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Verona, alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, all'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Verona;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

13. di stabilire avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 277 del 15 marzo 2011

Simar Società Metalli Marghera Spa - Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "Kaldo" per la produzione di rame raffinato - Comune di localizzazione:

Venezia (VE) - Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs n. 4/08 e dell'art. 23 della Lr n. 10/99 (DgrV n. 308 del 10/02/2009 e DgrV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs n. 59/05 e della Lr n. 26/07.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

l'obiettivo del progetto è l'adeguamento del reparto produttivo Kaldo con inserimento di nuovi rifiuti che consentiranno l'aumento della produttività rispetto a quella attuale, senza eseguire alcuna modifica di tipo impiantistico e dei processi produttivi, e permetteranno, soprattutto, il recupero di materiali che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento definitivo. L'intervento prevede solo la revisione della ripartizione delle aree di stoccaggio, mantenendo invariata la quantità, e l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti, in particolare di rifiuti speciali pericolosi.

Riferisce l'Assessore Arch. Maurizio Conte.

In data 18.09.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Simar Società Metalli Marghera Spa, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.lgs n. 4/2008 e dell'art. 23 della Lr n. 10/1999 (Dgr n. 308 del 10/02/2009 e Dgr n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs n. 59/2005 e della Lr n. 26/2007.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Espletata l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 17.12.2009 sul quotidiano «Il Corriere del Veneto» ed in data 18.12.2009 sul quotidiano «Il Gazzettino», l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia (VE).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 21.12.2009 presso l'Ente Zona Industriale a Marghera (VE).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 313 del 21.09.2010, allegato A, del presente provvedimento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 313 del 21.09.2010, la Commissione regionale VIA, ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A, del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 21.09.2010, la Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr n. 10/1999 (Dgr n. 308 del 10/02/2009 e Dgr n. 327 del 17/02/2009), dal rappresentante della Direzione regionale Tutela Ambiente, dal rappresentante della Direzione regionale Urbanistica, dal Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, dal rappresentante dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera (mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Sindaco del Comune di Venezia (VE), il Dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Venezia), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto specificato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 313 del 21.09.2010, allegato A del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 21.09.2010, la Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr n. 10/1999 e della Circolare del 31.10.2008. pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008, dal delegato dal Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, n. 313 del 21.09.2010, allegato A del presente provvedimento, ha espresso altresì ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:

- l'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n 152/2006;
- l'autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'art. 25 della Lr n. 3/2000, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006;

mentre per la parte relativa all'esercizio, l'AIA sarà successivamente rilasciata dal Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, secondo le modalità contenute nella succitata Circolare, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 313 del 21.09.2010, allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs n. 152 del 3.04/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il Dm 27/09/2010;
Visto il Dpr n. 233/2007;
Visto il Dpr n. 91/2009;
Vista la Lr n. 63/1994;
Vista la Lr n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;
Vista la Lr n. 26/2007;
Vista la Dgr n. 308 del 10.02.2009;
Vista la Dgr n. 327 del 17.02.2009;
Vista la Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008;
Visto il verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 21.09.2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 313 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del

21.09.2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per le modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "Kaldo" per la produzione di rame raffinato, ubicato in Comune di localizzazione: Venezia (VE), presentato dalla Ditta Simar Società Metalli Marghera Spa;

2. di esprimere, ai sensi del D.lgs n. 4 del 16.01.2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 313 del 21.09.2010, allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 4 del 16.01.2008 e in considerazione delle Dgr n. 308 del 10.02.2009 e Dgr n. 327 del 17.02.2009 di indirizzo e coordinamento con l'art. 23 della Lr n. 10/99, l'intervento in oggetto, fatto salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui all'allegato parere (allegato A);

4. di rilasciare, ai sensi del D.lgs n. 152 del 3.04.2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis e della Lr n. 26/2007, l'Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per:

- l'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs n. 152/2006;
- l'autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della Lr n. 3/2000, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006;

con le prescrizioni di cui all'allegato parere (allegato A);

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Simar - Società Metalli Marghera Spa (C.F.: 02625910969) con sede legale a Venezia - Marghera, via delle Industrie, 22, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Venezia, all'Arpav - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

8. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 278 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Abitare il tempo - Mostra Internazionale per le soluzioni d'arredo" - edizione 27^ - Verona Fiere 14- 17 ottobre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Abitare il tempo - Mostra Internazionale per le soluzioni d'arredo" - edizione 27^ - Verona Fiere 14- 17 ottobre 2012

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 279 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 6^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 6^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 280 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Bus & Bus Mobility Business - Internazional bus & coach expo" - edizione 13^ - Verona Fiere 17- 20 ottobre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Bus & Bus Mobility Business - Internazional bus & coach expo" - edizione 13^ - Verona Fiere 17- 20 ottobre 2012.

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 281 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 46^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Elettroexpo" - edizione 46^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 282 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie - edizione 15^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie - edizione 15^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 283 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Eurocarne - Salone Internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - edizione 25^ - Verona Fiere 24- 27 maggio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa

domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Eurocarne - Salone Internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - edizione 25^ - Verona Fiere 24- 27 maggio 2012.

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 284 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Fieracavalli" - edizione 114^ - Verona Fiere 8- 11 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Fieracavalli" - edizione 114^ - Verona Fiere 8 - 11 novembre 2012

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 285 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Fieragricola - Internazional Agri Business Show" - edizione 110^ - Verona Fiere 2- 5 febbraio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"Fieragricola - Internazional Agri Business Show" - edizione 110^ - Verona Fiere 2- 5 febbraio 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 286 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Job & Orienta - Orientamento Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 22^ - Verona Fiere 22- 24 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

" Job & Orienta - Orientamento Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 22^ - Verona Fiere 22- 24 novembre 2012.

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 287 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 47^ - Verona Fiere 19- 22 settembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 47^ - Verona Fiere 19- 22 settembre 2012.

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 288 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Modelexpo Italy" - edizione 8^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

"Modelexpo Italy" - edizione 8^ - Verona Fiere 3- 4 marzo 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 289 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - edizione 4^ - Verona Fiere 13- 15 gennaio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

"MotorBikeExpo" - edizione 4^ - Verona Fiere 13- 15 gennaio 2012"

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 290 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Progetto Fuoco - Mostra Internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna" - edizione 8^ - Verona Fiere 22- 26 febbraio 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"Progetto Fuoco - Mostra Internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna" - edizione 8^ - Verona Fiere 22- 26 febbraio 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 291 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 18^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 18^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 292 del 15 marzo 2011

Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 46^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona

"Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 46^ - Verona Fiere 29 marzo- 2 aprile 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 294 del 15 marzo 2011

Calendario scolastico per l'anno 2010/2011. Precisazioni.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Alcune Scuole hanno dovuto (causa alluvione) - o dovranno a breve (causa festa del 17 marzo) o potranno (causa elezioni amministrative) - procedere a delle necessarie sospensioni dell'attività didattica. In taluni casi diventa problematico garantire il monte giornate di attività che sono state determinate con Dgr 1096 del 23.3.2010. Con il presente atto si ritiene dunque di consentire la possibilità di effettuare attività didattica in alcuni giorni previsti di sospensione dalla Dgr 1096/2010 al fine di garantire i 200 minimi previsti dalla normativa statale oppure, in subordine, di adottare una diversa articolazione dell'orario giornaliero al fine di garantire almeno il monte ore globale.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con Dgr 1096 del 23.3.2010 è stato fissato il calendario per l'anno scolastico 2010/2011 determinato come vincolante per le Scuole dell'infanzia e del I e II ciclo d'istruzione, Statali e Paritarie.

Con lo stesso provvedimento si stabiliva che l'attività didattica ammontasse a 205 giorni, oppure 204 in caso di Santo Patrono cadente in giornata di attività, quindi una eccedenza precauzionale di 5/4 giorni in più rispetto a 200 minimi obbligatori stabiliti dalla normativa statale (calcolati su sei giorni settimanali).

Le scuole sono normalmente sede di seggio e questa eccedenza avrebbe dovuto costituire - nel caso appunto di elezioni - il margine per consentire il raggiungimento in ogni caso dei 200 giorni su menzionati e/o l'equivalente monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalla normativa vigente e dai Piani di Offerta Formativa (P.O.F.) di riferimento.

A quasi un anno dall'approvazione del provvedimento, si constata che alcune Scuole hanno dovuto procedere a delle necessarie quanto imprevedibili sospensioni dell'attività - o lo dovranno a breve - il ché potrebbe rendere molto difficile, se non in taluni casi impossibile, garantire le giornate di cui sopra e assicurare anche il monte ore minimo, anche se tali Scuole avessero programmato l'attività didattica articolata su 205/204 giornate.

Si fa in particolare riferimento all'alluvione verificatisi ad autunno in alcune aree del Veneto che ha avuto non trascurabili ricadute sulla regolare effettuazione dell'attività didattica avendo comportato la chiusura di alcuni plessi anche per più giornate.

Si deve aggiungere a ciò la sospensione dell'attività didattica, non originariamente prevista, nella giornata del 17 marzo 2011, dichiarata per l'anno 2011 festa nazionale.

Si ricorda che vi è la probabilità che in alcune aree, come nel Polesine (Rovigo ed Adria), le elezioni amministrative si svolgano durante il presente anno scolastico. Come già richiamato, le scuole - in particolare del I ciclo, ma anche del II ciclo - sono ordinariamente sede di seggio, pertanto quelle coinvolte dovranno di conseguenza sospendere l'attività didattica in modo differenziato in ragione dell'impegno alle stesse richiesto, fatto che si ripresenterà in caso di ballottaggio.

Al fine di permettere la regolare effettuazione dell'anno scolastico, si propone dunque di autorizzare, solo nelle fattispecie sopra indicate, alcuni adattamenti del calendario scolastico approvato con Dgr 1096/2010. A cura dei dirigenti scolastici che fruiranno delle flessibilità, dovrà essere ricercato - con il coordinamento della Provincia o del Comune di riferimento - un raccordo con gli Uffici Scolastici Territoriali e le scuole limitrofe e soprattutto dovrà essere valutato con gli enti erogatori di servizi, in particolare del trasporto, l'impatto delle scelte dandone avviso con ragionevole tempestività alle varie componenti della scuola, alle famiglie e a quanti hanno relazione col mondo dell'istruzione.

Si propone pertanto di consentire alle Scuole, che ritengano di non poter garantire i 200 giorni minimi:

- di poter svolgere, attività didattica il 26 aprile, martedì di Pasqua, per il quale la Dgr 1096/2010 prevedeva la sospensione delle lezioni;
- qualora ciò non fosse sufficiente, modificare la fine dell'anno scolastico, procrastinandola a venerdì 10 giugno o a sabato 11 giugno oppure, nel caso della scuola dell'infanzia, oltre il 30 giugno.

Gli enti di raccordo di cui alla Dgr 1096/2010, Provincia o Comune, dovranno dare informazione preventiva alla Direzione regionale Istruzione, presentando inoltre il calendario per il corrente anno scolastico a suo tempo adottato dagli organi collegiali della Scuola.

Anche quanto sopra non risultasse sufficiente a garantire i 200 giorni, si dovrà operare al fine di garantire almeno il monte ore, ciò anche tramite una diversa organizzazione dell'orario giornaliero. Ciò sarà possibile dopo aver acquisito come giornate di attività didattica le giornate di cui sopra, valutando l'ipotesi di organizzazione con gli interlocutori sopra richiamati,.

Delle scelte che saranno eventualmente assunte dovrà comunque essere presentata richiesta preventiva alla Direzione regionale Istruzione e all'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto al fine di poter valutare di concerto la percorribilità dell'ipotesi proposta.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.lgs 112/1998, art. 138;
- Vista la Lr 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
- Visto il D.lgs 297/1994 e, in particolare, l'art. 74;
- Visto il Dpr 275/1999;
- Vista la L. Costituzionale 3/2001, art.3,

delibera

1. di approvare, per quanto esposto e nei termini indicati in premessa, l'eccezionale possibilità di adattare il calendario scolastico 2010/2011 da parte delle Scuole che si trovassero nelle condizioni di non poter garantire l'effettuazione di 200 giorni minimi di attività didattica (calcolati su sei giorni settimanali) e/o l'equivalente monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalla normativa vigente e dai Piani di Offerta Formativa di riferimento;
2. di dare conoscenza della presente a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione, e con la pubblicazione integrale sul Bur;
3. di autorizzare il Dirigente della Direzione istruzione a provvedere con propri atti all'esecuzione del presente provvedimento.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 295 del 15 marzo 2011

Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 14, Lr 13 marzo 2009 n. 3, dello schema di convenzione per l'accesso al Silv da parte dei soggetti accreditati.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Al fine di consentire l'accesso al Silv agli operatori accreditati dalla Regione del Veneto a svolgere servizi per il lavoro ex art. 25 Lr 13 marzo 2009 n. 3, viene approvato apposito schema di convenzione da sottoscriversi tra gli operatori suddetti e Veneto Lavoro, quale ente responsabile della gestione del Silv.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione per l'accesso al Silv e all'utilizzo delle funzionalità applicative per la gestione dei servizi per il lavoro (Allegato A), per gli effetti dell'art. 28 Lr 13 marzo 2009 n. 3;

2. di affidare all'ente regionale Veneto Lavoro la sottoscrizione delle convenzioni in oggetto e lo svolgimento della relativa istruttoria tecnica, nonché l'attività di informazione delle Province;

3. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente regionale della Direzione Lavoro all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione sul Bur della presente delibera e del relativo Allegato A;

6. di incaricare Veneto Lavoro di dare notizia ai soggetti accreditati della pubblicazione del presente provvedimento sul Bur.

Allegato A

Schema di convenzione per l'accesso al silv e all'utilizzo delle funzionalità applicative per la gestione di servizi per il lavoro Ex Art. 28 Lr 13 marzo 2009 N. 3

tra

Veneto Lavoro, con sede legale in Mestre (VE) Via Ca' Marcello n. 67, cod fisc./P.I. 03180130274, nella persona di ……..., nato ……., e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e Legale rappresentante e pertanto al presente atto autorizzato;

e

……., con sede ……. codice fiscale……..., rappresentata da ……. domiciliato ai fini della presente Convenzione presso ……., d'ora in avanti soggetto utilizzatore

- Visto l'art. 1 D.lgs n. 181/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 297/2002, che individua i "servizi competenti" ad erogare servizi per il lavoro;
- Visto il D.lgs n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto l'art. 20 Lr 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", che definisce le linee guida del Sistema dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, nonché l'art. 21 legge cit., che individua i servizi per il lavoro che i Centri per l'impiego e i Soggetti accreditati sono chiamati ad assicurare;
- Visti gli artt. 25 e 26 Lr 13 marzo 2009 n. 3, che istituiscono l'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale e le modalità di cooperazione e raccordo tra pubblico e privato;
- Visto l'art. 28 Lr 13 marzo 2009 n. 3, recante disposizioni per l'istituzione del Nodo regionale di Borsa Lavoro (BLV), cui gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati sono obbligati a connettersi;
- Vista la Dgr n. 1445 del 19/05/2009 e il successivo Decreto Dirigenziale del Dirigente della Direzione Lavoro n. 446 del 26/05/2009, recanti disposizioni per l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi dell'art. 25 Lr 13 marzo 2009 n. 3;
- Vista la Dgr n. 3330/2005, come modificata dalla Dgr n. 3430/2006, contenente indirizzi applicativi per gli operatori sul trattamento dei dati in borsa continua nazionale del lavoro, che individua Veneto Lavoro, i centri per l'impiego e i soggetti utilizzatori quali "titolari del trattamento dei dati";
- Vista la Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10.02.2009, in materia di reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;
- Visti gli indirizzi applicativi del Dirigente regionale Direzione Lavoro - Prot. n. 375800/59.10, 8 luglio 2010 - con i quali vengono date disposizioni in materia di accesso al Silv da parte di operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

Considerato che:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha realizzato il portale Cliclavoro per l'accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale, avviando una sperimentazione con le Regioni per l'interoperabilità del sistema tra nodi regionali ed un nodo di coordinamento nazionale;
- la Regione Veneto ha aderito alla sperimentazione "Cliclavoro", affidando a Veneto Lavoro il compito di realizzare il nodo regionale nell'ambito di BLV;
- Veneto Lavoro ha, altresì, il compito di gestire il Sistema Informativo Lavoro Veneto (Silv), compresi i servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- nell'ambito del Silv è implementata, attraverso l'applicazione denominata IDO, una serie di funzionalità per la gestione di servizi per lavoratori e aziende;
- l'ente XXXXX è accreditato ai servizi per il lavoro ……

convengono quanto segue:

Art. 1
Oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della presente Convenzione la definizione delle modalità con cui il soggetto utilizzatore potrà accedere alle informazioni del Silv e utilizzare le funzionalità dell'applicazione IDO per erogare servizi a lavoratori e datori di lavoro.

Art. 2
Modalità di accesso ai dati del Silv

Il soggetto utilizzatore potrà accedere ai dati del Silv secondo le seguenti due modalità:

- consultazione dei dati messi a disposizione in modalità di diffusione, cioè resi accessibili a soggetti indeterminati;
- acquisizione di dati messi a disposizione in modalità di comunicazione, cioè resi accessibili a soggetti determinati con riferimento ad una specifica finalità di servizio.

Per quanto riguarda i dati accessibili in modalità di dif-

fusione, ai sensi delle norme generali in premessa richiamate, saranno preclusi i dati che permettono l'identificazione del lavoratore o datore di lavoro, cui si riferiscono, esponendo in chiaro solo i dati identificativi del soggetto che ha provveduto alla loro registrazione nel Silv.

L'accesso ai dati secondo la modalità di comunicazione sarà invece così regolato con riferimento alle diverse finalità di servizio:

- servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro - ricerca profili lavoratori

  il soggetto utilizzatore dovrà registrare nel Silv la richiesta di personale per la quale ha interesse ad acquisire profili di lavoratori. Tale richiesta sarà diffusa riportando i riferimenti del soggetto utilizzatore che l'ha pubblicata, garantendo l'anonimato del datore di lavoro. Con riferimento a ciascuna ricerca pubblicata, il soggetto utilizzatore, dopo aver consultato l'archivio delle candidature di lavoratori, reso disponibile in forma anonima, al fine di formare una lista di preselezione, potrà ottenere la consultazione in chiaro dei profili dei lavoratori, nella misura massima del triplo del numero dei posti da coprire indicati nella richiesta. In caso di esito negativo della intermediazione, il soggetto utilizzatore potrà selezionare una nuova lista di candidati solo dopo aver registrato nel Silv l'esito di ciascuna precedente intermediazione;
- servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro - segnalazione profili

  il soggetto utilizzatore potrà segnalare profili di lavoratori di cui è titolare ai soggetti che gestiscono richieste di personale pubblicate nel sistema. La segnalazione va effettuata con riferimento ad una specifica richiesta di personale. Il profilo del lavoratore segnalato è reso disponibile al soggetto titolare della richiesta in forma anonima, affinché possa inserirlo nella propria lista di preselezione e conseguentemente acquisirne i dati identificativi;
- programmi e attività di politica attiva del lavoro - acquisizione profili di lavoratori

  con riferimento a specifici programmi di politica attiva del lavoro, rientranti nell'ambito delle attività svolte in regime di accreditamento, il soggetto utilizzatore può consultare l'archivio di candidature di lavoratori, reso disponibile in forma anonima, al fine di formare una lista di preselezione di lavoratori a cui proporre l'attività. La lista di preselezione sarà utilizzata per ottenere la consultazione in chiaro dei profili dei lavoratori, nella misura massima del doppio del numero di soggetti previsti per ciascun intervento di politica attiva. Anche in questo caso il soggetto utilizzatore potrà selezionare una nuova lista di candidati solo dopo aver registrato nel Silv l'esito di ciascun precedente abbinamento;
- programmi e attività di politica attiva del lavoro - segnalazione profili

  il soggetto utilizzatore potrà segnalare profili di lavoratori di cui è titolare ai soggetti che gestiscono programmi di politica attiva pubblicati nel Silv. La segnalazione va effettuata con riferimento ad uno specifico programma. Il profilo del lavoratore segnalato è reso disponibile al soggetto titolare dell'attività di politica attiva in forma anonima, affinché possa inserirlo nella propria lista di preselezione e conseguentemente acquisirne i dati identificativi;
- servizi di orientamento e di pubblicazione candidature di lavoratori

  il soggetto utilizzatore potrà accedere al profilo professionale del lavoratore disponibile in Silv previa sottoscrizione e registrazione in IDO di un patto di servizio con il lavoratore. Il patto di servizio dovrà essere formulato secondo il modello standard disponibile in IDO.

Art. 3
Monitoraggio delle attività

Il soggetto utilizzatore si impegna a fornire, attraverso le specifiche funzionalità applicative rese disponibili, i risultati delle attività di intermediazione e di quelle relative ai programmi di politica attiva del lavoro.

Art. 4
Autorizzazione al trattamento dei dati

Il soggetto utilizzatore, in quanto titolare del trattamento dati, è tenuto ad acquisire da ciascun lavoratore o datore di lavoro il consenso ai trattamenti di diffusione e comunicazione dei dati ai sensi del Dlgs n. 196/03.

Art. 5
Autorizzazione all'accesso al Silv

L'accesso ai dati e alle funzionalità avverrà tramite l'applicazione IDO. Al rappresentante legale del soggetto utilizzatore verrà rilasciato da Veneto Lavoro uno specifico accredito (accredito master) attraverso il quale potrà definire gli utenti a cui delegare le funzioni di amministrazione dell'area applicativa del soggetto utilizzatore (utenti amministratori). Gli utenti amministratori a loro volta potranno definire gli accrediti delle persone autorizzate ad operare per conto del soggetto utilizzatore. Le persone delegate in qualità di amministratori ovvero di operatori dovranno essersi preventivamente registrate nel Portale di Veneto Lavoro.

Il soggetto utilizzatore si impegna a comunicare a Veneto Lavoro l'eventuale modifica del rappresentate legale. È responsabilità del soggetto utilizzatore la custodia dell'accredito master assegnato, l'aggiornamento (inserimento, modifica e annullamento) delle deleghe amministrative e delle deleghe operative.

Art. 6
Sportelli operativi

Il soggetto utilizzatore si impegna a registrare nel Silv, secondo quanto previsto dall'apposito modulo di registrazione in IDO, le informazioni relative agli sportelli attraverso i quali eroga i propri servizi nonché ogni variazione di sede o apertura di nuovi sportelli.

Le informazioni sui servizi erogati, sulla collocazione degli sportelli e sulle modalità di accesso alle prestazioni saranno diffuse da Veneto Lavoro attraverso i siti web della Regione del Veneto e delle Province venete dedicati all'informazione di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 7
Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di anni 3 e si intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo salvo disdetta

di una delle parti contraenti o cessazione anticipata per inadempienza all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro, come previsto dall'art. 28, comma 8, Lr 13 marzo 2009 n. 3.

Art. 8
Risoluzione per inadempimento e diffida ad adempiere

Laddove Veneto Lavoro riscontri la non osservanza degli impegni assunti dal soggetto utilizzatore potrà intimare per iscritto a quest'ultimo di adempiere in un congruo termine (non inferiore a quindici giorni), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la presente Convenzione si intenderà senz'altro risoluta.

Art. 9
Condizione risolutiva

L'eventuale venir meno dell'accreditamento ai servizi per il lavoro in capo al soggetto utilizzatore comporta la risoluzione ipso iure della presente Convenzione.

Art. 10
Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente Convenzione è competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città, _____ data _____

Per Veneto Lavoro _____
Per il Soggetto utilizzatore _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 297 del 15 marzo 2011

Partecipazione alla manifestazione "Vinitaly 2011", integrazione della convenzione di cui alla Dgr 2611 del 2 novembre 2010. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e legge regionale 16/80 e successive modifiche.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede la presenza della Regione alla Manifestazione Internazionale Vinitaly di Verona in programma dal 7 all'11 aprile 2011 mediante l'estensione della collaborazione avviata con il Centro Estero delle Camere di Commercio per la partecipazione alla manifestazione BIT di Milano. Non ci sono con questo provvedimento ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare la partecipazione istituzionale della Regione Veneto alla manifestazione fieristica Vinitaly 2011, di Verona, in programma dal 7 - 11 aprile 2011.

2. Di prevedere - per i motivi e sulla base dei criteri esposti in premessa - l'acquisizione di un'area attrezzata, la realizzazione dello stand, la fornitura delle dotazioni tecniche e dei servizi collegati, nonché di tutte le attività connesse alla gestione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al punto 2. si stabilisce che la Regione si avvalga del Centro Estero delle Camere di Commercio mediante l'estensione delle attività previste dalla convenzione approvata con deliberazione n. 2611 del 2 novembre 2010.

4. Di stabilire che lo sviluppo delle fasi progettuali e le modalità attuative della partecipazione al Vinitaly realizzate dal Centro Estero, siano soggette alla preventiva approvazione del Dirigente regionale della Direzione per la promozione turistica integrata che assume, per tale scopo, l'incarico di coordinatore unico del progetto (project manager); per tale incarico non è dovuto alcun compenso o forma di retribuzione.

5. Di prevedere che per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly 2011 non vi sono ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto la somma impegnata con provvedimento n. 2611 del 2 novembre 2010 risulta sufficiente per conseguire più iniziative promozionali della stessa tipologia.

6. Di incaricare il dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione.

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e trasmetterne contestualmente copia agli interessati.

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 298 del 15 marzo 2011

"Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villa del Conte (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del D.lgs n. 387/2003.

Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 25 maggio 2010 la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Villa del Conte (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in data 4 agosto 2010 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 26 agosto 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica aziendale (liquame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica, teleriscaldamento);
- degli atti di titolarità inerenti la disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica, teleriscaldamento);
- perizia di stima asseverata e giurata inerente i costi di demolizione delle opere e di progetto e ripristino ex-ante delle aree interessate dagli interventi.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 5 novembre 2030 - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 621987/48.24 del 26/11/2010, n. 642238/48.24 del 9/12/2010, n. 8055/48.24 del 10/01/2011);
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 9802/48.00.25.06 del 11/01/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto del verbale di seduta della Conferenza di servizi, del 26 agosto 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 621987/48.24, n. 642238/48.24 e n. 8055/48.24, rispettivamente del 26 novembre, 9 dicembre 2010 e 10 gennaio 2010 la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesto in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 2 il 11/10/2010 al n. 20858 SIT, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 15/11/2010 al Registro generale n. 43888 e Registro particolare n. 25510, come da atto notarile del 5 novembre 2010 a firma del dott. Robero Paone, notaio in Camposampietro (PD) (Rep. n. 83423 e Racc. n. 32697), risulta che la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 5 novembre 2030 (Comune di Villa del Conte -PD- sezione unica, foglio 6°, mappali n. 32, 83, 105, 284, 268, 294, 295).
- con l'accettazione della T.I.C.A.-codice di rintracciabilità n. T0057940 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." ha comunicato che si sarebbe valsa della "facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";
- in sede di Conferenza di servizi la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha approvato l'inserimento del nuovo impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su cabina primaria di connessione denominata "CE01", parte della linea MT esistente "Borghetto", in Comune di Villa del Conte (PD), foglio 6°, mappali n. 105, 284, 286, 295;
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 9802/48.00.25.06 del 11/01/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 621987/48.24 del 26/11/2010, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Agr. Sandro Codato, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso al n. 214 e asseverata presso il Tribunale di Treviso il 2 novembre 2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 205.708,79.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa di origine zootecnica di origine aziendale (liquame bovino);
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher modello JGS 320 GS-B.LC) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford e) modello PE 734 C2 e)) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua utilizzabile di 1,245 MW);

4. di autorizzare la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." (CUAA 02363580289), con sede legale e operativa in via Commerciale, n. 70 - Comune di Villa del Conte (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti al catasto del Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 83, 105, 294, 295, il cui progetto è

allegato alle note protocollo n. 1293686/48.24 del 25/05/2010, n. 379572/48.24 del 12/07/2010, n. 423078/48.24 del 4/08/2010, 432348/48.24 del 9/08/2010, n. 621987/48.24 del 26/11/2010, n. 642238/48.24 del 9/12/2010, n. 8055/48.24 del 10/01/2011;

5. di autorizzare la medesima "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui ai precedenti punti, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, denominata "Società agricola Cazzaro", sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, da ubicarsi catastalmente in Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 105, 294, 295, 284, 286, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 379572/48.24 del 12/07/2010, n. 621987/48.24 del 26/11/2010;

6. di autorizzare, altresì, la sola costruzione alla medesima Società agricola, di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Società agricola Cazzaro" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente nel tratto compreso tra la cabina di consegna esistente denominata "Borghetto" e la cabina esistente denominata "AT/MT Tombolo", da ubicarsi catastalmente in Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 105, 294, 295, 284, 286, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 379572/48.24 del 12/07/2010, n. 621987/48.24 del 26/11/2010;

7. di autorizzare la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento a servizio:

- termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica per una potenza termica di assorbita di 300 kW (878 MWh/anno);
- riscaldamento delle strutture agricole-produttive (vasca di itticoltura) e abitative, per una potenza termica assorbita di 945 kW (9.340 MWh/anno);

per complessivi 10.218 MWh/anno (100% dell'energia termica complessivamente disponibile), da ubicarsi su terreni censiti al catasto del Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 32, 83, 105, 294, 295, il cui progetto è allegato alle nota protocollo n. n. 621987/48.24 del 26/11/2010;

8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Società agricola Cazzaro", in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente nel tratto compreso tra la cabina di consegna esistente denominata "Borghetto" e la cabina esistente denominata "AT/MT Tombolo.", da ubicarsi catastalmente in Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 105, 295, 284, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 379572/48.24 del 12/07/2010, n. 621987/48.24 del 26/11/2010;

9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6°, mappali n. 32, 83, 105, 284, 286, 294, 295, perdono efficacia e quindi decadono il 5 novembre 2030, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegato alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alla "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S." e a alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Società agricola;

12. di approvare l'importo di € 205.708,79 quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3. 5. 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 299 del 15 marzo 2011

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 art. 67 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Nomina della Commissione Sismica regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Rinnovo della Commissione Sismica regionale, mediante nomina di sei esperti sulla base dei curricula dei nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 67 della Lr 27/2003 ("Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche") prevede l'istituzione, presso la Segreteria regionale Lavori Pubblici, della Commissione Sismica regionale, con compiti di consulenza, supporto e coordinamento delle iniziative regionali relative all'attività edilizia nelle zone sismiche, con riguardo alle Strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.

La composizione della Commissione Sismica regionale, ai sensi del citato art. 67, è la seguente:

a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;
b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;
c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica
d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;
e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;
f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;
g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell'Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell'Università.

Per quanto riguarda i componenti interni, visto il nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale disposto con Dgr n. 2298 del 28 settembre 2010 (Allegati A e B), la composizione della Commissione Sismica viene adeguata in relazione alle competenze assunte in materia. La Commissione sarà pertanto presieduta dal Segretario regionale per l'Ambiente, attualmente competente in relazione alla materia trattata, con il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici quale vicepresidente vicario. Relativamente alle strutture decentrate, sono chiamati a far parte della Commissione i Dirigenti delle Unità Periferiche del Genio civile.

Relativamente ai sei componenti esperti, dovendosi procedere al rinnovo delle nomine effettuate nella precedente legislatura, è stato chiesto agli Ordini professionali e alle Università del Veneto di proporre nuove terne di nominativi ai fini della propria rappresentanza in seno alla Commissione, allegando per ciascuno di essi il relativo curriculum vitae. Sono stati in proposito segnalati i seguenti nominativi:

Per la Federazione degli Ingegneri:
- Ing. Stefano Disarò di Treviso;
- Ing. Paolo Franchetti di Arzignano (VI);
- Ing. Paolo Soardo di Verona.

Per la Federazione degli Architetti:
- Arch. Francesco Doglioni di Feltre (BL);
- Arch. Paolo Zaro di Silea (TV);
- Arch. Walter Romanato di Padova.

Per l'Ordine dei Geologi:
- Dr. Geol. Gino Borella di Selvazzano (PD);
- Dr. Geol. Enrico Farinatti di Pontecchio Polesine (RO);
- Dr. Geol. Andrea Garbellini di Canaro (RO).

Per il Collegio dei Geometri:
- Geom. Bruno Cisterna di Istrana (TV).

Per l'Università di Padova:
- Prof. Ing. Paolo Carrubba;
- Prof. Ing. Claudio Modena;
- Prof. Ing. Renato Vitaliani.

Per l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:
- Prof. Salvatore Russo;
- Prof. Alberto Mazzuccato;
- Prof. Giorgio Gianighian.

In relazione ai curricula di ciascuno, si ritiene di nominare i seguenti componenti esperti:
- Per la Federazione degli Ingegneri: Ing. Paolo Soardo di Verona;
- Per la Federazione degli Architetti: Arch. Francesco Doglioni di Feltre (BL);
- Per l'Ordine dei Geologi: Dr. Geol. Gino Borella di Selvazzano (PD);
- Per il Collegio dei Geometri: Geom. Bruno Cisterna di Istrana (TV);
- Per l'Università di Padova: Prof. Ing. Claudio Modena;
- Per l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Prof. Alberto Mazzuccato.

Si ricorda che ai componenti della Commissione Sismica regionale è corrisposto, qualora spettante ai sensi della Lr 12/1991 ("Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"), un gettone di presenza per ogni seduta. Le modalità di corresponsione del gettone e del rimborso delle spese sostenute e documentate sono regolati dalle circolari interne 30.06.1995, n. 1548/12200, e 27.11.1996, n. 4893/12200, della Direzione regionale Tributi e Ragioneria e n. 26930 del 27.12.2000 della Direzione per le risorse umane.

Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr 27/2003, art. 67;
Vista la Lr 12/1991;
Vista la Lr 1/1997;
Vista la Dgr n. 2298 del 28 settembre 2010;
Viste le note:
- n. 45/2011 del 20.01.2011 della Federazione degli Ingegneri;
- n. 11/34 del 14.02.2011 della Federazione degli Architetti;
- n. 320/mf-PS/10 del 7.12.2010 dell'Ordine dei Geologi;
- n. 24/10 del 3/12/2010 del Collegio dei Geometri:
- n. 70856 del 10.12.2010 dell'Università di Padova:
- n. 21408 dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia

delibera

1. È nominata la Commissione Sismica regionale ai sensi dell'art. 67 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", costituita presso la Segreteria regionale per l'Ambiente;

2. La Commissione Sismica regionale è costituita dai seguenti componenti:
a) il Segretario regionale per l'Ambiente, Presidente della Commissione;
b) il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Vicepresidente vicario;
c) il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio;
d) i Dirigenti delle Unità di Progetto del Genio civile;
e) il Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse;
f) il Dirigente della Unità di Progetto Protezione Civile;

g) Per la Federazione degli Ingegneri: Ing. Paolo Soardo di Verona;
h) Per la Federazione degli Architetti: Arch. Francesco Doglioni di Feltre (BL);
i) Per l'Ordine dei Geologi: Dr. Geol. Gino Borella di Selvazzano (PD);
j) Per il Collegio dei Geometri: Geom. Bruno Cisterna di Istrana (TV);
k) Per l'Università di Padova: Prof. Ing. Claudio Modena;
l) Per l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Prof. Alberto Mazzuccato;

3. ai componenti esterni della commissione spetta, come illustrato nelle premesse, la corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta, oltre al riconoscimento delle spese sostenute e documentate;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 300 del 15 marzo 2011

Richiedente: Terna Spa - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 584,20 kWp nel Comune Venezia (VE), denominato "Villabona", ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 692394/57.00 del 11.12.2009, Terna Spa ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

Successivamente, con nota acquisita alla Regione del Veneto in data 15.01.2010 prot. 21541, la Ditta ha integrato e parzialmente modificato gli elaborati allegati alla domanda, provvedendo autonomamente a trasmettere dette integrazioni a tutti gli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi.

L'impianto, non integrato, con potenza di 584,20 kWp è previsto nel Comune di Venezia (VE), in adiacenza alla stazione elettrica di Terna denominata "Villabona" in via delle Querce, in Zto F - impianti speciali - sottozona "F8" (impianto tecnologico esistente)" ricadente in parte in area di vincolo cimiteriale, in parte in fascia di rispetto stradale e parzialmente in fascia di rispetto degli elettrodotti ex artt. 46, 61, 68 delle Nta del Prg vigente del Comune di Venezia.

Il progetto non è soggetto a screening di VIA o a VIA in quanto la potenza è inferiore ad 1 MW, limite di cui all'Allegato IV del D. Lgs. 152/2006; non è soggetto a verifica di compatibilità ambientale né di compatibilità idraulica. Stante la vicinanza con il sito Rete Natura 2000 IT3250046 "Laguna di Venezia" è stata prodotta la relazione di non assoggettabilità a V.Inc.A.

Il progetto definitivo dell'impianto prevede l'installazione di 2.540 moduli fotovoltaici non integrati in silicio policristallino da 230 Kwp cadauno, per complessivi 584,20 kWp posti su struttura di sostegno zincata, ancorata al terreno tramite appositi pali di fondazione infissi nel terreno.

L'impianto sarà connesso alla rete Enel in MT, tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna denominata "Terna Villabona".

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.lgs 387/03 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

In data 02.02.2010 si è svolta la riunione istruttoria della conferenza di servizi, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente.

Durante le conferenze di servizi Enel Distribuzione SpA ha chiesto di essere distintamente autorizzata alla costruzione e all'esercizio degli elementi dell'impianto di rete per la connessione.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 216078 del 20.04.2010 Terna Spa ha comunicato l'impossibilità di depositare le integrazioni documentali richieste durante la prima conferenza di servizi entro i termini stabiliti, chiedendo la sospensione del procedimento.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 672406 del 27.12.2010 Terna Spa ha trasmesso gli elaborati aggiornati secondo le integrazioni richieste sbloccando così il termine di sospensione suddetto.

In data 18.01.2011 si è svolta la conferenza di servizi decisoria durante la quale si è preso atto dei pareri e nulla osta inoltrati nel corso del procedimento dai seguenti enti e strutture regionali: Comune di Venezia - Servizio Pianificazione Ambientale (nota prot. 485860 del 10.11.2010, acquisita con prot. 22283 del 18.01.2011 Allegato A1); Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni (nulla osta prot. ITV/III/239/13158/MF del 17.01.2011 acquisito con prot. 21258 del 18.01.2011 Allegato A2); Provincia di Venezia (nota prot. 2072 del 14.01.2011 acquisita con prot. 18986 del 17.01.2011); Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (nota prot. 361 del 13.01.2011 acquisita con prot. 16504 del 14.01.2011 Allegato A3); Regione del Veneto - Genio civile di Venezia (nota prot. 60555 del 2.02.2010); Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo (nota prot. 54282 del 29.01.2010); Regione del Veneto - Direzione Progetto Energia (nota prot. 53569 del 29.01.2010); Consorzio di Bonifica Medio Brenta (nota prot. 865 del 28.01.2010 acquisito con prot. 55004 del 4.02.2010 che conferma la nota prot. 317 del 17.01.2011 acquisita con prot. 21395 del 18.01.2011 Allegato A4); Comune di Venezia

- SUAP (nulla osta nota prot. 36945 del 28.01.2010, acquisita con prot. 83177 del 12.02.2010 Allegato A5).

La conferenza di servizi ha preso atto altresì della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

A conclusione della conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, per l'approvazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto nonché alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione (cabina ed elettrodotto), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'Allegato A comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Dpr n. 380/2001 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Dm del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la Lr n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

Vista la Lr n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Vista la Dgr 3637/2002 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";

Vista la Dgr n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla Dgr n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la Dgr n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Preso atto dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 2.02.2010, e del 18.01.2011, che si allegano per completezza (Allegati A6 ed A7).

delibera

1. di autorizzare Terna Spa, con sede legale in viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs n. 387/2003, alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica della potenza pari 584,20 kWp nel Comune Venezia (VE), denominato "Villabona", nonché di autorizzare Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione (elettrodotto e cabina), come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'Allegato A, al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Terna Spa;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 302 del 15 marzo 2011

Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Casa di Riposo Morelli Bugna con sede legale a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo Morelli Bugna con sede organizzativa a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo

16 - Ente Titolare della Funzione: Ipab Casa di Riposo Morelli Bugna con sede legale a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 22/2002 la Giunta regionale ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del Modello di Qualità dei servizi socio-sanitari e sociali della Regione Veneto.

La Giunta regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla Lr 22/2002 con Dgr 2501/2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto, in attuazione della Lr 22/2002" e con Dgr 84/2007 "Lr 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali" che ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

Con Dgr 2067/2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr 84 del 16/1/2007 (Lr 22/2002)" la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Il legale rappresentante dell'Ipab Casa di Riposo Morelli Bugna con sede legale a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16, ha presentato domanda di accreditamento con nota prot. 1498 del 21/09/10 - pervenuta presso la Direzione per i Servizi Sociali il 06/10/10 - per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo Morelli Bugna con sede organizzativa in Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16. L'Arss, a seguito di richiesta di verifica e parere da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali in ordine al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale di attività socio-sanitaria del Centro di Servizi sopra indicato, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (Gtm) incaricandolo ad effettuare un sopralluogo per la verifica di quanto richiesto. Al termine della visita di verifica effettuata dal Gtm in data 15/12/2010 ed acquisiti gli atti predisposti a conclusione di essa, l'Arss, con nota prot. 224 del 13/01/2011 ha predisposto e inviato alla Direzione regionale per i Servizi Sociali la Relazione di Rispondenza e tutta la documentazione prevista dalla Dgr 2067/2007 ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento. Dalla documentazione ricevuta risulta che i requisiti di seguito elencati, pur essendo coerenti con i principi e le finalità per cui sono stati posti dalla Dgr 84/2007, saranno interessati da un percorso di miglioramento da attuarsi nell'arco del triennio di accreditamento:

- CS-PNA.AC.4.5 La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno;
- CS-PNA.AC.4.8.1 È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI);
- CS-PNA.AC.4.8.2 Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato.

Il Centro di Servizi, oggetto di questo provvedimento, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 294 del 27/07/2010, per una capacità ricettiva pari a 128 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Nel Rapporto di Verifica e nella Relazione di Rispondenza trasmessi dall'Arss con nota prot. 224 del 13/01/2011 risulta che il Centro di Servizi oggetto di questo provvedimento è in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui alla Dgr 84/2007 per la stessa capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio.

Il procedimento di accreditamento del Centro di Servizi può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi della Lr 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr 22/02 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della Lr 22/02.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– Vista la legge regionale 22 del 16 agosto 2002;

– Vista la Dgr n. 2473 del 6 agosto 2004;

– Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004;

– Vista la Dgr n. 3855 del 3 dicembre 2004;

– Vista la Dgr n. 393 del 11 febbraio 2005;

– Vista la Dgr n. 2288 del 18 luglio 2006;

– Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;

– Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;

– Visto il Decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 294 del 27/07/2010;

– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo Morelli Bugna con sede organizzativa a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16 - Ipab Casa di Riposo Morelli Bugna con sede legale a Villafranca di Verona VR 37122 Via Rinaldo 16, per una capacità ricettiva pari a 128 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

2. Di stabilire che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:
- CS-PNA.AC.4.5 La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno;
- CS-PNA.AC.4.8.1 È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI);
- CS-PNA.AC.4.8.2 Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BurV.

5. Di trasmettere copia del presente atto all'Ente richiedente, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione del Veneto, all'Azienda Ulss 22 di Bussolengo, al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 22 di Bussolengo, e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 303 del 15 marzo 2011

Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48 - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Albergo.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza: Accreditamento Istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Albergo con sede organizzativa in Treviso 31100 Via III Armata 4 - Ente Titolare della Funzione: Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 B.go Mazzini 48.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 22/2002 il Consiglio regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del Modello di Qualità dei servizi socio-sanitari e sociali della Regione del Veneto.

La Giunta regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla Lr n. 22/2002 con Dgr n. 2501/2004 "Attuazione della Lr n. 22/2002 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure" e con Dgr n. 84/2007 "Lr n. 22/2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali" che ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

Con Dgr n. 2067/2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84/2007 (Lr n. 22/2002)" la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Il Rappresentante Legale dell' Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani - con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48, ha presentato domanda di accreditamento con nota prot. 5913 del 13/07/10 - pervenuta presso la Direzione per i Servizi Sociali il 22/07/10 - per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Albergo con sede in Treviso 31100 Via III Armata 4. L'Arss, a seguito di richiesta di verifica e parere da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali in ordine al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale di attività socio-sanitaria del Centro di Servizi sopra indicato, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (Gtm) incaricandolo ad effettuare un sopralluogo per la verifica di quanto richiesto. Al termine della visita di verifica effettuata dal Gtm in data 21/10/2010 ed acquisiti gli atti predisposti a conclusione di essa, l'Arss, con nota prot. 12542 del 4/11/2010 ha inviato alla Direzione regionale per i Servizi Sociali la Relazione di Rispondenza e tutta la documentazione prevista dalla Dgr n. 2067/2007 ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.

Il Centro di Servizi, oggetto di questo provvedimento, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 148 del 10/05/2010, per una capacità ricettiva pari a 42 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Nel Rapporto di Verifica e nella Relazione di Rispondenza trasmessi dall'Arss con nota prot. 12542 del 4/11/2010 risulta che il Centro di Servizi oggetto di questo provvedimento è in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui alla Dgr n. 84/2007.

Il procedimento di accreditamento del Centro di Servizi può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della Lr n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr 22/02 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della Lr 22/02.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– Vista la Lr n. 22 del 16/08/02;

– Vista la Dgr n. 2473 del 6/08/04;

– Vista la Dgr n. 2501 del 6/08/04;

– Vista la Dgr n. 3855 del 3/12/04;

– Vista la Dgr n. 393 del 11/02/05;
– Vista la Dgr n. 2288 del 18/07/06;
– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
– Visto il Ddr per i Servizi Sociali n. 148 del 10/05/2010;
– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Albergo con sede organizzativa in Treviso 31100 Via III Armata 4 - Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48, per una capacità ricettiva pari a 42 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

3. Di trasmettere copia del presente atto all'Ente richiedente, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione del Veneto, all'Azienda Ulss 9 di Treviso, al Comune di Treviso, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 di Treviso, e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 304 del 15 marzo 2011

Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48 - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Residenza Anziani Città di Treviso e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento Istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Residenza Anziani Città di Treviso (Residenza Santi Quaranta, Residenza San Tommaso e Residenza Altinia) e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in Treviso Via di Nicola di Fulvio 2 - Ente Titolare della Funzione: Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 22/2002 il Consiglio regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del Modello di Qualità dei servizi socio-sanitari e sociali della Regione Veneto.

La Giunta regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla Lr n. 22/2002 con Dgr n. 2501/2004 "Attuazione della Lr n. 22/2002 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure" e con Dgr n. 84/2007 "Lr n. 22/2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali" che ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

Con Dgr n. 2067/2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84/2007 (Lr n. 22/2002)" la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Il Rappresentante Legale dell'Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. 8660 del 13/10/10 - pervenuta presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali il 25/10/10 - per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Residenza Anziani Città di Treviso (Residenza Santi Quaranta, Residenza San Tommaso e Residenza Altinia) e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in Treviso Via Nicola di Fulvio 2. L'Arss, a seguito di richiesta di verifica e parere da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali in ordine al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale di attività socio-sanitaria dei Centri di Servizi sopra indicati, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (Gtm) incaricandolo ad effettuare un sopralluogo per la verifica di quanto richiesto. Al termine della visita di verifica effettuata dal Gtm in data 21/12/2010 ed acquisiti gli atti predisposti a conclusione di essa, l'Arss, con nota prot. 226 del 14/01/2011 ha predisposto e inviato alla Direzione regionale per i Servizi Sociali la Relazione di Rispondenza e tutta la documentazione prevista dalla Dgr n. 2067/2007 ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.

I Centri di Servizi, oggetto di questo provvedimento, sono stati autorizzati all'esercizio con Decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 284 del 20/07/10 per la seguente capacità ricettiva:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti: 153 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale e 15 posti letto per il nucleo Sapa;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 10 posti.

Nel Rapporto di Verifica e nella Relazione di Rispondenza trasmessi dall'Arss con nota protocollo n. 226 del 14/01/2011 risulta che i Centri di Servizi oggetto di questo provvedimento sono in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui alla Dgr n. 84/2007 per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio.

Il procedimento di accreditamento dei Centri di Servizi può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della Lr n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del

mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr 22/02 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della Lr 22/02.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– Vista la Lr n. 22 del 16/08/02;

– Vista la Dgr n. 2473 del 6/08/04;

– Vista la Dgr n. 2501 del 6/08/04;

– Vista la Dgr n. 3855 del 3/12/04;

– Vista la Dgr n. 393 del 11/02/05;

– Vista la Dgr n. 2288 del 18/07/06;

– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

– Visto il Ddr per i Servizi Sociali n. 284 del 20/07/10;

– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento, i seguenti Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab Israa Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani con sede legale in Treviso 31100 Borgo Mazzini 48, per la seguente capacità ricettiva:

- Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti Residenza Anziani Città di Treviso (Residenza Santi Quaranta, Residenza San Tommaso e Residenza Altinia): 153 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale e 15 posti letto per il nucleo Sapa;
- Centro diurno per persone anziane non autosufficienti della Residenza Anziani Città di Treviso: 10 posti.

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

3. Di trasmettere copia del presente atto all'Ente richiedente, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione del Veneto, all'Azienda Ulss 9 di Treviso, al Comune di Treviso, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 di Treviso e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 305 del 15 marzo 2011

Programma U.E. "7° Programma Quadro di ricerca - decisione 1982/2006/CE del 18/12/2006. Cooperation Work Programme 2011. Bando FP7-Eranet-2011-Rtd Activity 8.3: Major trends in society and their implications. Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective. Progetto "Roma-Net (Roma/Gypsy-Network)". Presentazione proposta progettuale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza la partecipazione della Regione del Veneto al programma europeo "7° Programma Quadro di ricerca Cooperation Work Programme 2011. Activity 8.3: Major trends in society and their implications- Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective, con la proposta progettuale "Roma-Net (Roma/Gypsy-Network)".

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio decisione 1982/2006/CE del 18/12/2006 è stato approvato il Programma U.E. "7° programma quadro di ricerca" (2007-2013). Il Programma riunisce tutte le iniziative dell'UE collegate alla ricerca che hanno un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione, assieme a un nuovo Programma quadro per la competitività e l'innovazione (Cip), a programmi di istruzione e formazione, ai Fondi strutturali e ai Fondi di coesione per la convergenza regionale e la competitività. Inoltre è un pilastro fondamentale per lo Spazio europeo della ricerca (Ser).

In questo contesto, la Regione del Veneto intende partecipare in qualità di partner alla proposta progettuale intitolata "Roma-Net (Roma/Gypsy-Network)" con l'obiettivo di definire una valutazione generale dei cittadini Rom in ciascun stato membro e negli stati candidati.

In particolare i settori di riferimento sono:

1.1. esclusione sociale e nell'istruzione.

1.2. modelli di esclusione e inclusione nei sistemi di istruzione.

1.3. razzismo, xenofobia and segregazione.

1.4. modelli interculturali nei sistemi di istruzione.

Creazione di tre network per la ricerca-azione:

2.1. network per la sperimentazione di buone pratiche interculturali.

Ciascun Paese definirà un progetto formativo interculturale attraverso la sperimentazione in una scuola. Attraverso una ricerca-azione, il progetto formativo verrà sperimentato con pratiche interdisciplinari allo scopo di raggiungere dei risultati concreti e misurabili in termini di successo scolastico di studenti Rom.

2.2. Network per lo sviluppo di materiali interculturali per le scuole.

Congiuntamente con il network per la sperimentazione, gruppi di esperti in ogni stato dell'Unione definiranno materiali didattici interculturali che saranno valutati. Questi materiali si focalizzeranno, in particolare, sulla lingua Rom (Romani Chib) e, quindi, saranno multilingue.

2.3. Network Europeo per la formazione interculturale dei formatori.

Esperti in ciascun Stato Membro, in collaborazione con centri di ricerca e Università, elaboreranno un programma di formazione per i professori.

Nel quadro del suddetto programma di azione, la Commissione Europea ha lanciato l'Invito a presentare candidature per il bando FP7-Eranet-2011-Rtd Activity 8.3: Major trends in society and their implications - Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE C196 of 20 July 2010.

In questo contesto, la Regione del Veneto intende partecipare alla proposta progettuale di seguito descritta, in qualità di partner. Contribuiranno al progetto i seguenti partner:

1. Spagna - Valencia Leader
2. Gran Bretagna - Buckingham County Council
3. Turchia - Izmir
4. Francia
5. Romania
6. Oslo
7. Veneto.

Il budget complessivo del progetto, che avrà una durata di 60 mesi, è di € 2.000.000. Il budget della Regione Veneto è di € 480.000 e non è richiesto co-finanziamento.

Con la presente deliberazione si propone che la Regione del Veneto, coerentemente con le azioni promosse dalle politiche comunitarie in materia di Servizi Sociali, sia autorizzata a partecipare all'invito a presentare proposte e azioni congiunte nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca intitolato "Cooperation Work Programme 2011. Activity 8.3: Major trends in society and their implications Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective", con il progetto sopra descritto.

Poiché la partecipazione della Regione del Veneto verrà formalizzata con la sottoscrizione di impegni formali che dovranno comunque essere rinnovati in caso di valutazione positiva e assegnazione del co-finanziamento da parte della Commissione Europea, con il presente provvedimento si propone anche di autorizzare il Dirigente dei Servizi Sociali alla firma degli atti connessi all'adesione della Regione del Veneto ai progetti sopra menzionati.

Si propone, inoltre, di demandare al Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, competente per la materia trattata nel progetto sopra descritto, l'adozione dei provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità dei progetti stessi.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 42, comma 1 della Lr n.39/2001;

- Visto il 7° programma quadro di ricerca (2007-2013) - decisione 1982/2006/CE del 18/12/2006;

- Vista la Lr n.5/1996, art.27;

- Vista la Lr 29.11.2001, n.39;

delibera

1. di esprimere parere favorevole alla partecipazione della Regione del Veneto all'invito a presentare candidature per il bando progetti del 7° Programma Quadro "Cooperation Work Programme 2011. Activity 8.3: Major trends in society and their implications Area 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective" con la proposta progettuale con il titolo di: "Roma-Net (Roma/Gypsy-Network)", progetto che mira a definire una valutazione generale dei cittadini ROM in ciascun stato membro e negli stati candidati;

2. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione servizi sociali alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto ai progetti di cui al precedente punto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 306 del 15 marzo 2011

Programma U.E. "Life Long Learning" (2007-2013) - decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006. Progetto Europeo "Access - Equal accessibility». Presentazione proposta progettuale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza la partecipazione della Regione del Veneto al programma europeo "Life Long Learning" con la proposta progettuale "Access - Equal accessibility».

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. esprimere parere favorevole alla partecipazione della Regione del Veneto all'Invito a presentare candidature per il bando progetti "Life Long Learning", con la seguente proposta progettuale:

- "Access - Equal accessibility», progetto finalizzato al coinvolgimento e la sensibilizzazione di professionisti che lavorano a vario titolo nel settore dell'accessibilità e disabilità. Si svilupperanno inoltre dei training course pilota per l'effettivo coinvolgimento di questi professionisti e successivamente ad una fase di valutazione, sviluppata attraverso workshop internazionali, si proporrà la realizzazione di un manuale divulgativo dei risultati del progetto e della cultura dell'accessibilità;

2. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione servizi sociali alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto ai progetti di cui al precedente punto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 308 del 15 marzo 2011

Adempimenti obbligatori indifferibili ed urgenti, da assumere nel mese di marzo, nelle more della pubblicazione, dell'esecutività e della piena operatività del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1° e 2 marzo 2011.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Misure urgenti volte ad assicurare condizioni minime di gestione, nelle more dell'esecutività e della piena operatività del bilancio di previsione 2011, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1° e 2 marzo 2011, che consentano di far fronte all'insorgenza di nuove obbligazioni, ovvero all'assolvimento di quelle già assunte in esercizi precedenti, aventi scadenza entro il mese di marzo dell'esercizio finanziario 2011, individuando specifiche tipologie di spesa per le quali autorizzare i relativi pagamenti, in quanto necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Com'è noto la Giunta regionale, nella seduta del 14 dicembre 2010, ha approvato con distinte Deliberazioni n. 20/Ddl e n. 21/DDL, rispettivamente il Disegno di Legge riguardante la "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" (PDL n. 134) ed il Disegno di Legge riguardante il "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011 - 2013 " (PDL n. 135).

Entrambi i Disegni di Legge, dopo essere stati definitivamente approvati dal Consiglio regionale nella 46^ seduta pubblica del 1 e 2 marzo 2011, sono ora in corso di pubblicazione sul Bur ed espleteranno la loro efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Va altresì considerato che la piena operatività del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, ancorché approvato dall'Organo consiliare, non solo è rinviata al momento dell'esecutività del medesimo, come sopra chiarito, ma dipende altresì dall'assegnazione alle Strutture regionali, da attuarsi con provvedimento della Giunta regionale, dei capitoli di Entrata e di Spesa per consentirne la piena gestione amministrativa e contabile.

Ciò premesso, è chiaramente evidente l'impossibilità di poter operare per buona parte del mese di marzo utilizzando le normali procedure contabili, sia per quanto attiene l'assunzione degli impegni di spesa, sia per la produzione e l'invio al Tesoriere regionale degli Ordini di pagamento e degli Ordini di accreditamento a favore dei Titolari di Budget Operativi e di Fondi Economali, nonché per la regolazione contabile degli incassi registrati dal Tesoriere nel primo scorcio dell'esercizio finanziario corrente.

La descritta situazione aveva già indotto la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, ad adottare con separati provvedimenti (Dgr n. 3575 del 30/12/2010 e Dgr n. 90 del 27/01/2011, poi integrata dalla Dgr n. 143 del 15/02/2011), alcune direttive volte ad assicurare condizioni di gestione che consentissero comunque di far fronte all'insorgenza di nuove obbligazioni, ovvero all'assolvimento di quelle già assunte in esercizi precedenti, aventi scadenza entro i mesi di gennaio e febbraio dell'esercizio finanziario 2011, individuando strettamente le tipologie di spesa per le quali autorizzare i relativi pagamenti, in quanto necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione.

A tal fine si è reso necessario mantenere operative le procedure contabili vigenti per la produzione e l'invio al Tesoriere degli Ordini di pagamento, emessi sotto forma di "sospesi di cassa", autorizzando all'uopo il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi ad operare in tal senso ed in accordo con il Tesoriere regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte le conseguenti regolazioni contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile, ad avvenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, risulta ancora indispensabile, con il presente provvedimento, confermare anche per il corrente mese di marzo le medesime disposizioni ed autorizzazioni impartite con le citate Dgr n. 3575 del 30 dicembre 2010 e n. 90 del 27 gennaio 2011 - come integrata dalla Dgr n. 143 del 15 febbraio 2011 -, che per comodità si richiamano di seguito, al fine di consentire il flusso di erogazione di risorse, indifferibile ed obbligatorio, indispensabile per far fronte ai pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione, indirizzati esclusivamente all'assolvimento delle seguenti indifferibili obbligazioni in scadenza nel mese di marzo 2011, riferite a:

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, nonché provvedere ai relativi versamenti contributivi e fiscali di legge aventi scadenza il 15 marzo 2011 e riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di febbraio 2011, onde non incorrere nelle sanzioni e more di legge, previste in caso del loro ritardato pagamento;
- rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
- ruoli di spesa fissa;
- ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze e ad altre spese assimilabili;
- canoni ed imposte e tasse;

Alle tipologie di spese sopra indicate, per le ragioni già evidenziate dalle Dgr sopra richiamate, vanno, inoltre, aggiunte l'assegnazione dell'anticipazione mensile per il mese di marzo 2011 alle Ulss, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, per il finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché l'assegnazione mensile per il corrente mese di marzo all'Azienda regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, destinata elusivamente al pagamento di stipendi ed emolumenti a favore del personale dipendente, nonché dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori, inclusivi dei versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di febbraio 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argo-

mento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto;

- Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 3575 del 30 dicembre 2010 e n. 90 del 27 gennaio 2011 - come integrata dalla Dgr n. 143 del 15 febbraio 2011, recanti analoghe disposizioni riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2011;

- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;

- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di recepire le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;

2. di autorizzare il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi di procedere, nelle more della pubblicazione nel BUR e dell'esecutività del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, nonché dell'assegnazione alle Strutture regionali dei capitoli di Entrata e di Spesa per consentirne la piena gestione amministrativa e contabile, ad effettuare esclusivamente quei pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione, indirizzati esclusivamente all'assolvimento delle seguenti indifferibili obbligazioni in scadenza nel mese di marzo 2011, riferite a:

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, inclusive dei versamenti contributivi, assicurativi e fiscali di legge, riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di febbraio 2011;
- rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
- ruoli di spesa fissa;
- ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze e ad altre spese assimilabili;
- canoni ed imposte e tasse;

3. di autorizzare, inoltre, il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi di procedere ad erogare:

- l'anticipazione mensile per il mese di marzo 2011 alle Ulss, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale;
- l'assegnazione mensile per il corrente mese di marzo all'Azienda regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, destinata elusivamente al pagamento di stipendi ed emolumenti a favore del personale dipendente, nonché dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori, inclusivi dei versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di febbraio 2011;

4. di mantenere operative le procedure contabili vigenti per la produzione e l'invio al Tesoriere degli Ordini di pagamento, emessi sotto forma di "sospesi di cassa", autorizzando all'uopo il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi ad operare in tal senso ed in accordo con il Tesoriere regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte le conseguenti regolazioni contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile, ad avvenuta pubblicazione, esecutività e piena operatività del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, come chiarito in premessa;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 309 del 15 marzo 2011

Presa d'atto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, per la determinazione del compenso dei contratti dei Direttori Generali e dei Direttori Amministrativi, Sanitari e dei Servizi Sociali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
il presente provvedimento prede atto delle nuove disposizioni relative alla riduzione dei compensi dei Direttori Generali e di Area delle Aziende Ulss ed Ospedaliere, in attuazione della Legge n. 133/2008, cosiddetta "Manovra estiva 2008".

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto del disposto dell'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008 e della conseguente riduzione del 20% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi;

2. di dare atto che i compensi dei Direttori generali e dei Direttori di area (Amministrativi, Sanitari, dei Servizi Sociali) sono rideterminati, ai sensi della predetta disposizione, in occasione del conferimento o del rinnovo degli incarichi dei Direttori generali e dei Direttori di area;

3. di dare atto, per l'effetto, che la rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali è pari a € 123.608,28, con possibilità di maggiorazione fino al 20 % in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione;

4. di dare atto, per l'effetto, che la rideterminazione del trattamento economico dei Direttori di area è pari a € 106.254,91, con possibilità di maggiorazione fino al 20 % in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore generale;

5. di dare atto che la Regione del Veneto non si avvale, per le ragioni espresse in premessa, della facoltà di cui al comma 21, art. 61 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008;

6. di disapplicare, relativamente ai nuovi incarichi ed ai rinnovi dei contratti in essere, per quanto in contrasto con il presente provvedimento, la DgrV. n. 2682 del 7 agosto 2006;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Dpcm 502/1995, come modificato dal Dpcm 319/2001, "Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma,

revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni", e che ai seni dell'art. 2, comma 6, del Dpcm 502/1995, come modificato dal Dpcm 319/2001, "Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dell'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del Direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto";

8. di rinviare ad altro provvedimento l'adozione di nuovi schemi contrattuali che riflettano il mutato quadro normativo;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e determina una riduzione degli oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 310 del 15 marzo 2011

D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e Lr 16.8.2002, n. 22. Assistenza specialistica ambulatoriale: determinazione dei tetti spesa e dei criteri di definizione dei volumi di attività per l'anno 2011 delle strutture di ricovero private accreditate non equiparate a quelle pubbliche per le prestazioni rese ai residenti nel Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Determinazione dei tetti di spesa 2011 per le strutture di ricovero non equiparate relativamente all'assistenza specialistica ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni programmino l'erogazione, da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati, delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e definiscano l'insieme di regole e criteri relativi al meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni stesse.

La Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta regionale il compito di determinare, sentite le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati non equiparati di cui all'art. 4, comma 12 del D.lgs 502/1992, i piani annuali preventivi di attività, indicanti la quantità e tipologia di prestazioni da erogare, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.

Il presente provvedimento si riferisce ai tetti di spesa ed ai volumi di attività con riguardo esclusivamente all'assistenza ambulatoriale erogata da strutture di ricovero private accreditate non equiparate a quelle pubbliche.

Il sistema di determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del presente provvedimento si fonda sui seguenti principi:

- l'esigenza che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono e delle Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dell'utente;
- l'abbandono della logica del tetto dinamico e la determinazione dei budget per un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
- l'esigenza del rispetto degli obblighi assunti, da ultimo, con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. N. 243/CSR del 3/12/2009, circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;
- l'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, in una situazione in cui le risorse finanziarie sono limitate e vi è pertanto la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire efficienza a fronte di investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi.

Il presente sistema di determinazione dei tetti di spesa ha valenza annuale, dall'1.1.2011 al 31.12.2011.

L'applicazione dei suddetti principi impone per la determinazione dei tetti di spesa 2011, anche di tenere conto di eventuali elementi di differenziazione e di peculiarità che caratterizzano le singole Aziende Ulss.

Il budget per l'anno 2011 di ogni struttura di ricovero privata accreditata non equiparata a quelle pubbliche per le macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, è quello contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Diversamente dagli anni precedenti, si procede direttamente con la presente deliberazione alla determinazione del budget per ogni erogatore, per un'esigenza di semplificazione, certezza e controllo della spesa sanitaria.

Gli importi sono stati determinati tenendo conto del volume di attività assegnato ad ogni struttura nel 2010 e della necessità di razionalizzazione della spesa sanitaria che impone una migliore allocazione ed utilizzazione delle risorse a disposizione delle Aziende pubbliche territoriali e una conseguente contrazione della spesa per le prestazioni rese dalle strutture di ricovero non equiparate. Inoltre si è tenuto conto dei nuovi indirizzi di programmazione regionale in tema di assistenza specialistica ambulatoriale, adottati con Dgr 3140 del 14/12/2010 nell'ambito delle politiche di appropriatezza ed efficienza.

Le analisi effettuate sui dati disponibili hanno evidenziato una media regionale di prestazioni ambulatoriali per abitante superiore a quanto effettivamente necessario per garantire il fabbisogno di salute nel rispetto dei canoni di efficienza ed appropriatezza. In tale quadro di riferimento, che costituisce la base della nuova programmazione regionale per la specialistica ambulatoriale, basata su numero standard di prestazioni per abitante, il dato certo è costituito dal fatto che la garanzia dei livelli essenziali di assistenza agli assistiti veneti non comporta la necessità di una maggiore offerta di prestazioni.

Le valutazioni effettuate in termini sia di fabbisogno, sia, in particolare, di spesa sanitaria, in presenza di risorse limitate e in prospettiva inferiori, hanno imposto un generale ridimensionamento del tetto di spesa per ogni erogatore rispetto agli anni precedenti.

Va evidenziato che la riduzione di budget ha interessato in maniera più rilevante le strutture di ricovero non equiparate insistenti nel territorio dell'Azienda Ulss 18. Infatti, dalle analisi

ed elaborazioni effettuate in base ai dati del flusso SPS della specialistica ambulatoriale, si è potuto constatare che anche in detta Azienda Ulss per ogni assistito residente il numero medio di prestazioni sanitarie utilizzate è sensibilmente superiore rispetto alla media regionale. In assenza di situazioni di elevata morbilità e/o di elementi oggettivi che motivino uno straordinario bisogno di salute, ciò fa ritenere che vi sia una richiesta inappropriata di prestazioni sanitarie.

Secondo diverso profilo, nella medesima Azienda Ulss, l'offerta pubblica è tale da giustificare una riduzione del ricorso agli erogatori privati, vista la mole delle risorse pubbliche immobilizzate, che pertanto andranno utilizzate prioritariamente, trattandosi di spesa pubblica, pur nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino.

Tale circostanza è stata segnalata anche dal Direttore generale dell'Ulss 18, che ha evidenziato le potenzialità del sistema pubblico nel soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione residente e un sovrautilizzo delle prestazioni sanitarie.

Ad ogni erogatore privato con riferimento alle suddette macroaree/branche specialistiche viene riconosciuto, per l'anno 2011, nelle more dell'adozione del nuovo tariffario regionale, un incremento finanziario pari all'1% da calcolarsi sul fatturato netto 2011 (con valore massimo fatturato pari al budget) per l'attività effettivamente prestata.

Tale incremento andrà liquidato congiuntamente agli importi previsti in fattura. Lo stesso non sarà più corrisposto dal momento dell'applicazione delle nuove tariffe regionali delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, in corso di definizione.

Il budget individuato deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa, dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso urgenti e indifferibili.

Non saranno remunerate le prestazioni erogate in supero al budget assegnato.

La possibilità di beneficiare, per l'anno 2011, della quota finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata, in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno in corso deve essere preventivamente concessa dalla Segreteria regionale per la Sanità, sentite le Aziende Ulss di riferimento territoriale. Il trasferimento di budget, che comporterà una diminuzione definitiva del budget ospedaliero a fronte di un corrispondente aumento definitivo del budget ambulatoriale, dovrà essere finalizzato prioritariamente alla riduzione dei tempi di attesa presenti nell'Azienda Ulss di riferimento. Tale meccanismo andrà comunque attuato entro il mese di settembre 2011.

Si precisa che, a conferma di quanto previsto dalla Dgr n. 3097/2008, per le prestazioni di ricovero ospedaliero la cui erogazione sarà ricondotta anche a regime ambulatoriale, con apposito provvedimento verranno definiti la soglia di appropriatezza, la tariffa e i criteri di quantificazione dell'ammontare del budget da trasferire dall'attività ospedaliera a quella ambulatoriale.

L'Azienda Ulss e l'erogatore devono concordare la tipologia e il numero di prestazioni, ed eventualmente la relativa tempistica, nella misura non inferiore al 30% del budget assegnato, tenendo conto della tipologia e del numero di prestazioni normalmente erogate dalla struttura interessata e della potenzialità erogativa della stessa.

L'accordo sulla contrattazione del budget deve essere comunicato dall'Ulss competente alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

Della contrattazione di budget possono avvalersi anche i Direttori Generali delle Aziende Ulss limitrofe, preferibilmente della Provincia, a favore dei propri assistiti. In tale caso l'Azienda Ulss deputata a intrattenere i rapporti economici con l'erogatore privato è sempre quella di ubicazione territoriale dell'erogatore stesso, fatto salvo il raccordo tra le Aziende interessate nella definizione e ripartizione delle prestazioni oggetto della contrattazione.

Nel caso in cui l'erogatore si sottragga all'accordo sulla contrattazione del budget, l'originario budget assegnato in base all'Allegato A, verrà decurtato del 10%.

L'assestamento di budget, vale a dire la possibilità di spostare quote di budget assegnato da una macroarea ad un'altra è circostanza eccezionale che dovrà essere effettuata solamente nell'ottica di soddisfare particolari necessità assistenziali esistenti nel territorio di riferimento e nella prospettiva dei reali bisogni di salute dei cittadini. In ogni caso ogni eventuale spostamento deve essere concordato con il Direttore generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente nell'ambito dell'accordo contrattuale in essere. L'assestamento del budget deve essere comunicato dall'Ulss competente alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria. Il budget risultante dall'assestamento costituirà il nuovo budget di riferimento dell'erogatore.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss, oltre il budget assegnato, hanno la possibilità di acquistare dagli erogatori privati provvisoriamente/definitivamente accreditati, nell'ipotesi in cui sia stato contrattato almeno il 30% del budget, ulteriori pacchetti di prestazioni per determinati archi temporali, con una riduzione tariffaria, già comprensiva dello "sconto" da applicare in base alla legge finanziaria 2007, inferiore di almeno il 25% rispetto alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale; l'acquisto di pacchetti extra budget potrà effettuarsi solo qualora questo risulti necessario per rispettare quanto previsto dalla Dgr 600/2007 e in osservanza del nuovo Piano Nazionale sulle liste d'attesa 2010/2012, in corso di recepimento, per soddisfare necessità assistenziali esistenti nel proprio territorio, dovute a carenze della rete erogativa, che danno luogo a tempi di attesa oltre gli standard regionali stabiliti, e/o al fine di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici. In ogni caso eventuali acquisti di pacchetti extra budget dovranno essere comunicati per conoscenza alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria per il monitoraggio della spesa.

Per quanto riguarda la macroarea di diagnostica di laboratorio, come già evidenziato da uno studio concluso nel 2007 dall'Agenzia regionale Socio Sanitaria, nel Veneto la rete delle strutture pubbliche di laboratorio è capillare ed efficiente in tutto il territorio regionale. Inoltre, negli ultimi anni, è stata oggetto di significative ristrutturazioni strumentali/organizzative che ne hanno accresciuta l'efficienza attraverso l'uso più razionale delle risorse. Nel quadro delineato la politica regionale di questi ultimi anni è stata nei confronti dei privati provvisoriamente accreditati nel senso di promuovere la loro riorganizzazione secondo modelli di rete e nel consentire la riduzione dell'attività in favore delle altre branche specialistiche, nella prospettiva di un ridotto fabbisogno.

Pertanto, coerentemente con la politica attuata negli ultimi anni, si ritiene necessario assegnare agli erogatori accreditati per la macroarea di laboratorio, un budget inferiore a quello del

2010, come risulta specificato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il budget individuato deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa, dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso urgenti e indifferibili.

Non saranno remunerate le prestazioni di laboratorio erogate in supero al budget assegnato.

Per quanto riguarda la macroarea di diagnostica di laboratorio, anche per l'anno 2011, la Regione promuove la riorganizzazione dell'attività di laboratorio secondo i modelli di rete definiti dalla Dgr n. 4052/2007.

Va precisato che alla remunerazione delle prestazioni di attività specialistica per tutte le macroaree continua ad essere applicato (salvo nuove disposizioni normative) quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796 lettera "O", L. 27.12.2006 n. 296) relativamente al c.d. "sconto", secondo le indicazioni delle note regionali applicative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09.

È funzionale al sistema, come già previsto dal Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa di cui all'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006, dalla Dgr n. 600 del 13.3.2007 e da ultimo dal nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010, che le prestazioni erogate con oneri a carico del SSR da tutti gli erogatori pubblici ed equiparati accreditati, siano gestite tramite il Centro Unico di Prenotazione - CUP - dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale.

In ogni caso nel 2011 l'obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di inserire a CUP il 100% delle prestazioni fornite per conto del Servizio Sanitario regionale.

Considerato che il tavolo tecnico istituito in base alla Dgr n. 3097/2008 non ha prodotto i risultati attesi, incontrando una serie di oggettive problematiche di tipo prevalentemente informatico, si dà mandato al Servizio Sistema Informatico della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, di individuare le modalità tecniche/informatiche di inserimento delle prestazioni rese dalle strutture di ricovero non equiparate nei CUP aziendali.

Il rifiuto da parte dell'erogatore dell'inserimento dell'intera offerta delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario regionale nel CUP aziendale, dal momento in cui ciò sarà tecnicamente ed operativamente possibile, sarà elemento oggetto di valutazione al fine della conclusione degli accordi contrattuali negli anni successivi.

I Direttori Generali, nell'ambito dell'accordo contrattuale, dovranno concordare con l'erogatore il termine di pagamento delle fatture per l'attività prestata che, in considerazione dei tempi dei trasferimenti del fondo sanitario, non potrà essere inferiore a giorni 60 dal ricevimento della fattura.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, è necessario che ciascun erogatore effettui un'adeguata programmazione della propria offerta di servizi da erogare con oneri a carico del servizio sanitario regionale, distribuendola, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

A tal fine i Direttori Generali sono chiamati a notificare agli erogatori del proprio territorio, non appena ne avranno la disponibilità, il testo del presente provvedimento.

Al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31/12/2011, della delibera della Giunta regionale per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. Il budget per ogni mese di "vacatio" sarà pari ad un dodicesimo del budget assegnato all'erogatore nell'anno 2011.

In ordine al presente provvedimento, che rappresenta dunque il sistema dei tetti di spesa e di remunerazione tariffaria delle prestazioni specialistiche ambulatoriali valido per l'anno 2011, nei confronti delle strutture di ricovero private accreditate non equiparate a quelle pubbliche, è stata sentita l'associazione di Categoria maggiormente rappresentativa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge del 27.12.2006, n. 296 - Finanziaria 2007;

Vista la Legge regionale del 16.8.2002, n. 22;

Vista la Dgr n. 860 del 27.2.1987;

Richiamate le deliberazioni di determinazione dei tetti di spesa: n. 4776 del 30.12.1997; n. 270 del 6.2.2004; n. 3292 del 22.10.2004; n. 4302 del 29.12.2004; n. 70 del 17.1.2006; n. 4449 del 28.12.2006; n. 452 del 27.2.2007; n. 2604 del 16.9.2008; n. 3097 del 21.10.2008; n. 1672 del 9.6.2009; n. 848, 849 e 850 del 15.03.2010;

Vista l'Intesa Stato - Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. N. 243/CSR del 3/12/2009;

Vista la Dgr n. 600 del 13.3.2007;

Vista la Dgr n. 4052 del 11.12.2007;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, i criteri per la determinazione dei volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2011 per quanto riguarda le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture di ricovero non equiparate;

2. di dare atto che il budget di ogni struttura di ricovero non equiparata per le macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, è costituito dagli importi indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di dare atto che il budget di ogni struttura di ricovero non equiparata per la macroarea di diagnostica di laboratorio è costituito dagli importi indicati nell'Allegato B alla presente deliberazione;

4. di approvare gli Allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione;

5. di prevedere in relazione alle macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, nelle more dell'adozione del nuovo tariffario regionale, un incremento finanziario pari all'1% da calcolarsi sul fatturato netto 2011 (con valore massimo fatturato pari al budget) per l'attività effettivamente prestata;

6. di dare mandato al Servizio Sistema Informatico della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, di individuare le modalità di inserimento delle prestazioni rese da tutte le strutture di ricovero non equiparate nei CUP aziendali;

7. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Ulss di notificare a ciascun erogatore del proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il presente provvedimento;

8. di stabilire che, qualora entro il 31.12.2011 non venga approvata la delibera della Giunta regionale per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione;

9. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.

Allegato A

Ulss	Strutture di ricovero private non equiparate	MACRO AREA	Budget 2011
Ulss 6	C.C. Eretenia Spa	Radiologia	1.392.000,00
Ulss 6	C.C. Eretenia Spa	Altre	1.227.000,00
Ulss 6	C.C. Villa Berica Srl	Fkt	176.000,00
Ulss 6	C.C. Villa Berica Srl	Radiologia	1.691.000,00
Ulss 6	C.C. Villa Berica Srl	Altre	1.764.000,00
Ulss 9	Casa di Cura Giovanni XXIII	FKT	511.000,00
Ulss 9	Casa di Cura Giovanni XXIII	Radiologia	1.517.000,00
Ulss 9	Casa di Cura Giovanni XXIII	Altre	2.225.000,00
Ulss 9	Casa di Cura Park Villa Napoleon	Altre	31.000,00
Ulss 10	Casa di Cura Rizzola SpA	FKT	173.000,00
Ulss 10	Casa di Cura Rizzola SpA	Radiologia	1.711.000,00
Ulss 10	Casa di Cura Rizzola SpA	Altre	851.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Villa Maria srl	FKT	23.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Villa Maria srl	Radiologia	154.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Villa Maria srl	Altre	387.000,00
Ulss 16	Centro Medico di Foniatria - Casa di Cura "Trieste" srl	Altre	26.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata Città di Rovigo Srl	FKT	187.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata Città di Rovigo Srl	Radiologia	607.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata Città di Rovigo Srl	Altre	507.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata S.M. Maddalena S.p.A.	Fkt	56.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata S.M. Maddalena S.p.A.	Radiologia	446.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata S.M. Maddalena S.p.A.	Altre	376.000,00
Ulss 20	Centro Riabilitativo Veronese Casa di Cura privata srl	FKT	40.000,00
Ulss 20	Centro Riabilitativo Veronese Casa di Cura privata srl	Radiologia	160.000,00
Ulss 20	Centro Riabilitativo Veronese Casa di Cura privata srl	Altre	256.000,00
Ulss 20	Casa di Cura San Francesco	Fkt	173.000,00
Ulss 20	Casa di Cura San Francesco	Radiologia	1.376.000,00
Ulss 20	Casa di Cura San Francesco	Altre	1.051.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Villa Garda	FKT	154.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Villa Garda	Radiologia	60.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Villa Garda	Altre	169.000,00

Allegato B

Ulss	Strutture di ricovero private non equiparate	Macro area	Budget 2011
Ulss 6	C.C. Eretenia Spa	Laboratorio	111.000,00
Ulss 6	C.C. Villa Berica Srl	Laboratorio	278.000,00
Ulss 9	Casa di Cura Giovanni XXIII	Laboratorio	420.000,00
Ulss 10	Casa di Cura Rizzola SpA	Laboratorio	260.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Villa Maria srl	Laboratorio	90.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata Città di Rovigo Srl	Laboratorio	179.000,00
Ulss 18	Casa di Cura privata S.M. Maddalena Spa	Laboratorio	0,00
Ulss 20	Casa di Cura San Francesco	Laboratorio	39.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Villa Garda	Laboratorio	109.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 311 del 15 marzo 2011

D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e Lr 16.8.2002, n. 22. Assistenza specialistica ambulatoriale: determinazione dei tetti di spesa e dei criteri di definizione dei volumi di attività per l'anno 2011 degli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati (ospedali classificati, istituti sanitari privati qualificati presidio Ulss, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) per le prestazioni rese ai residenti nel Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Determinazione dei tetti di spesa 2011 per gli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati (ospedali classificati, istituti sanitari privati qualificati presidio Ulss, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) relativamente all'assistenza specialistica ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni programmino l'erogazione, da parte dei soggetti pubblici e

privati accreditati, delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e definiscano l'insieme di regole e criteri relativi al meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni stesse.

La Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta regionale il compito di determinare, sentite le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati non equiparati di cui all'art. 4, comma 12 del D.lgs 502/1992, i piani annuali preventivi di attività, indicanti la quantità e la tipologia di prestazioni da erogare, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.

Il presente provvedimento si riferisce ai tetti di spesa ed ai volumi di attività con riguardo esclusivamente all'assistenza ambulatoriale erogata da soggetti pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati.

Il sistema di determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del presente provvedimento si fonda sui seguenti principi:

- l'esigenza che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono e delle Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dell'utente;
- l'abbandono della logica del tetto dinamico e la determinazione dei budget entro un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
- l'esigenza del rispetto degli obblighi assunti, da ultimo, con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. n. 243/CSR del 3/12/2009, circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;
- l'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, in una situazione in cui le risorse finanziarie sono limitate e vi è pertanto la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire efficienza a fronte di investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi.

Il presente sistema di determinazione dei tetti di spesa ha valenza annuale, dall'1.1.2011 al 31.12.2011.

Il budget per l'anno 2011 di ogni erogatore pubblico ed equiparato provvisoriamente/definitivamente accreditato per le macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, è costituito dagli importi indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Diversamente dagli anni precedenti, si procede direttamente con la presente deliberazione alla determinazione del budget per ogni erogatore per un'esigenza di semplificazione, certezza e controllo della spesa sanitaria.

Il budget è stato determinato tenendo conto del volume di attività assegnato ad ogni struttura nel 2010, della spesa effettivamente sostenuta dalla Regione e dei nuovi indirizzi di programmazione regionale in tema di assistenza specialistica ambulatoriale adottati nell'ambito delle politiche di appropriatezza ed efficienza.

Le analisi effettuate sui dati disponibili hanno evidenziato una media regionale di prestazioni ambulatoriali per abitante superiore a quanto effettivamente necessario per garantire il fabbisogno di salute nel rispetto dei predetti canoni di efficienza ed appropriatezza. In tale quadro di riferimento, che costituisce la base della nuova programmazione regionale per la specialistica ambulatoriale, basata su numero standard di prestazioni per abitante, come da Dgr n. 3140 del 14/12/2010, il dato certo è costituito dal fatto che la garanzia dei livelli essenziali di assistenza agli assistiti veneti non comporta la necessità di una maggiore offerta di prestazioni.

Le valutazioni effettuate in termini sia di fabbisogno, sia di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria escludono quindi la previsione di un aumento di budget.

Inoltre l'applicazione dei suddetti principi impone per la determinazione dei tetti di spesa 2011, anche di tenere conto di eventuali elementi di differenziazione e di peculiarità che caratterizzano le singole Aziende Ulss.

Infatti le analisi ed elaborazioni effettuate in base ai dati del flusso SPS della specialistica ambulatoriale, hanno evidenziato che in alcune Aziende Ulss per ogni assistito residente il numero medio di prestazioni sanitarie utilizzate è sensibilmente superiore rispetto all'attuale media regionale. In assenza di situazioni di elevata morbilità e/o di elementi oggettivi che motivino uno straordinario bisogno di salute, ciò fa ritenere che vi sia una richiesta inappropriata di prestazioni sanitarie. Tra queste vi sono le Aziende Ulss 12 e 19, nel cui ambito territoriale insistono erogatori privati rientranti nella Categoria oggetto della presente deliberazione.

Secondo diverso profilo, l'offerta di alcune aziende territoriali è tale da giustificare una riduzione del ricorso agli erogatori privati, seppur equiparati, in considerazione degli investimenti effettuati e della mole delle risorse pubbliche immobilizzate, che pertanto andranno utilizzate prioritariamente, trattandosi di spesa pubblica, pur nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino.

Ciò risulta particolarmente evidente, tra le altre, nell'ambito dell'Azienda Ulss 12 nella quale è stato attivato dal 2008 il nuovo complesso ospedaliero denominato "All'Angelo". Tale struttura pubblica è in grado di ampliare e diversificare l'offerta di prestazioni sanitarie e di raggiungere un livello di gestione ottimale e coerente in termini di efficienza economica con lo strumento scelto del project financing.

Per quanto riguarda, poi, l'Azienda Ulss 19 anche il Direttore generale ha segnalato la necessità di una riduzione del budget da attribuire per la specialistica ambulatoriale all'erogatore privato.

Pertanto, per assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, valutate le peculiarità dell'offerta prestazionale nell'ambito delle Ulss 12 e 19, il budget degli erogatori pubblici ed equiparati che insistono nel territorio delle predette, è stato oggetto di opportuno ridimensionamento rispetto all'anno precedente.

Il budget individuato deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa, dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso urgenti e indifferibili.

Ad ogni erogatore pubblico ed equiparato con riferimento alle suddette macroaree/branche specialistiche viene riconosciuto, per l'anno 2011, nelle more dell'adozione del nuovo tariffario regionale, un incremento finanziario pari all'1 % da

calcolarsi sul fatturato netto 2011 (con valore massimo fatturato pari al budget) per l'attività effettivamente prestata.

Tale incremento andrà liquidato congiuntamente agli importi previsti in fattura. Lo stesso non sarà più corrisposto dal momento dell'applicazione delle nuove tariffe regionali delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, in corso di definizione.

Non saranno remunerate le prestazioni erogate in supero al budget assegnato.

La possibilità di beneficiare, per l'anno 2011, della quota finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata, in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno in corso deve essere preventivamente concessa dalla Segreteria regionale per la Sanità, sentite le Aziende Ulss di riferimento territoriale. Il trasferimento di budget, che comporterà una diminuzione definitiva del budget ospedaliero a fronte di un corrispondente aumento definitivo del budget ambulatoriale, dovrà essere finalizzato prioritariamente alla riduzione dei tempi di attesa presenti nell'Azienda Ulss di riferimento. Tale meccanismo andrà comunque attuato entro il mese di settembre 2011.

Si precisa che, a conferma di quanto previsto dalla Dgr n. 2604/2008, per le prestazioni di ricovero ospedaliero la cui erogazione sarà ricondotta anche a regime ambulatoriale, con apposito provvedimento verranno definiti la soglia di appropriatezza, la tariffa e i criteri di quantificazione dell'ammontare del budget da trasferire dall'attività ospedaliera a quella ambulatoriale.

L'Azienda Ulss e l'erogatore devono concordare la tipologia e il numero di prestazioni, ed eventualmente la relativa tempistica, nella misura non inferiore al 50% del budget assegnato per ogni macroarea, risultante dall'Allegato A, tenendo conto della tipologia e del numero di prestazioni normalmente erogate dalla struttura interessata e della potenzialità erogativa della stessa.

L'accordo sulla contrattazione del budget deve essere comunicato dall'Ulss competente alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

Della contrattazione di budget possono avvalersi anche i Direttori Generali delle Aziende Ulss limitrofe, preferibilmente della Provincia, a favore dei propri assistiti. In tale caso l'Azienda Ulss deputata a intrattenere i rapporti economici con l'erogatore privato è sempre quella di ubicazione territoriale dell'erogatore stesso, fatto salvo il raccordo tra le Aziende interessate nella definizione e ripartizione delle prestazioni oggetto della contrattazione.

Nel caso in cui l'erogatore si sottragga all'accordo sulla contrattazione del budget, l'originario budget assegnato per ogni macroarea in base all'Allegato A, verrà decurtato del 10%.

L'assestamento di budget, vale a dire la possibilità di spostare quote di budget assegnato da una macroarea ad un'altra è circostanza eccezionale che dovrà essere effettuata solamente nell'ottica di soddisfare particolari necessità assistenziali esistenti nel territorio di riferimento e nella prospettiva dei reali bisogni di salute dei cittadini. In ogni caso l'eventuale spostamento deve essere concordato con il Direttore generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente nell'ambito dell'accordo contrattuale in essere. L'assestamento del budget deve essere comunicato dall'Ulss competente alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria. Il budget risultante dall'assestamento costituirà il nuovo budget di riferimento dell'erogatore.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss, oltre il budget assegnato, hanno la possibilità di acquistare dagli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati, nell'ipotesi in cui sia stato contrattato almeno il 50% del budget, ulteriori pacchetti di prestazioni per determinati archi temporali, con una riduzione tariffaria, già comprensiva dello "sconto" da applicare in base alla legge finanziaria 2007, inferiore di almeno il 25% rispetto alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale; l'acquisto di pacchetti extra budget potrà effettuarsi solo qualora questo risulti necessario per rispettare quanto previsto dalla Dgr 600/2007 e in osservanza del nuovo Piano Nazionale sulle liste d'attesa 2010/2012, in corso di recepimento, per soddisfare necessità assistenziali esistenti nel proprio territorio, dovute a carenze della rete erogativa, che danno luogo a tempi di attesa oltre gli standard regionali stabiliti, e/o al fine di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici. In ogni caso eventuali acquisti di pacchetti extra budget dovranno essere comunicati per conoscenza alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria per il monitoraggio della spesa.

Per quanto riguarda la macroarea di diagnostica di laboratorio, come già evidenziato da uno studio concluso nel 2007 dall'Agenzia regionale Socio Sanitaria, nel Veneto la rete delle strutture pubbliche di laboratorio è capillare ed efficiente in tutto il territorio regionale. Inoltre, negli ultimi anni, è stata oggetto di significative ristrutturazioni strumentali/organizzative che ne hanno accresciuta l'efficienza attraverso l'uso più razionale delle risorse. Nel quadro delineato la politica regionale di questi ultimi anni è stata nei confronti degli erogatori privati, anche equiparati, nel senso di promuovere la loro riorganizzazione secondo modelli di rete e nel consentire la riduzione dell'attività in favore delle altre branche specialistiche, nella prospettiva di un ridotto fabbisogno.

Nell'ambito delle politiche di governo dell'offerta sanitaria e coerentemente all'esigenza del controllo della spesa, si ritiene necessario, diversamente dagli ultimi anni, assegnare un budget anche agli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati per la macroarea di laboratorio.

Infatti, in assenza di budget, la spesa sanitaria in relazione alla macroarea di laboratorio per prestazioni rese dagli erogatori equiparati, ha dimostrato un sensibile aumento negli ultimi anni. Pertanto il budget per l'anno 2011, per le predette strutture sarà quello stabilito dall'Allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il budget individuato deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa, dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso urgenti e indifferibili.

Non saranno remunerate le prestazioni di laboratorio erogate in supero al budget assegnato.

Per quanto riguarda la macroarea di diagnostica di laboratorio, anche per l'anno 2011, la Regione promuove la riorganizzazione dell'attività di laboratorio secondo i modelli di rete definiti dalla Dgr n. 4052/2007.

Va precisato che alla remunerazione delle prestazioni di attività specialistica per tutte le macroaree continua ad essere applicato (salvo nuove disposizioni normative) quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796 lettera "O", L. 27.12.2006 n. 296) relativamente al c.d. "sconto", secondo le indicazioni delle note regionali applicative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09.

È funzionale al sistema, come già previsto dal Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa di cui all'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006, dalla Dgr n. 600 del 13.3.2007 e, da ultimo, dal nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010, che le prestazioni erogate con oneri a carico del SSR da tutti gli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati, siano gestite tramite il Centro Unico di Prenotazione - CUP - dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale.

In ogni caso nel 2011 l'obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di inserire a CUP il 100% delle prestazioni fornite per conto del Servizio Sanitario regionale.

Considerato che il tavolo tecnico istituito in base alla Dgr n. 2604/2008 non ha prodotto i risultati attesi, incontrando una serie di oggettive problematiche di tipo prevalentemente informatico, si dà mandato al Servizio Sistema Informatico della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, di individuare le modalità tecniche/informatiche di inserimento delle prestazioni rese da tutti gli erogatori pubblici ed equiparati nei CUP aziendali.

Il rifiuto da parte dell'erogatore dell'inserimento dell'intera offerta delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario regionale nel CUP aziendale dal momento in cui ciò sarà tecnicamente ed operativamente possibile, sarà elemento oggetto di valutazione al fine della conclusione degli accordi contrattuali negli anni successivi.

I Direttori Generali, nell'ambito dell'accordo contrattuale, dovranno concordare con l'erogatore il termine di pagamento delle fatture per l'attività prestata che, in considerazione dei tempi dei trasferimenti del fondo sanitario, non potrà essere inferiore a giorni 60 dal ricevimento della fattura.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, è necessario che ciascun erogatore effettui un'adeguata programmazione della propria offerta di servizi da erogare con oneri a carico del servizio sanitario regionale, distribuendola, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

A tal fine i Direttori Generali sono chiamati a notificare agli erogatori del proprio territorio, non appena ne avranno la disponibilità, il testo del presente provvedimento.

Al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31/12/2011, della delibera della Giunta regionale per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. Il budget per ogni mese di "vacatio" sarà pari ad un dodicesimo del budget assegnato all'erogatore nel 2011.

In ordine al presente provvedimento, che rappresenta dunque il sistema dei tetti di spesa e di remunerazione tariffaria delle prestazioni specialistiche ambulatoriali valido per l'anno 2011, nei confronti degli erogatori pubblici ed equiparati, sono state sentite le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge del 27.12.2006, n. 296 - Finanziaria 2007;

Vista la Legge regionale del 16.8.2002, n. 22;

Vista la Dgr n. 860 del 27.2.1987;

Richiamate le deliberazioni di determinazione dei tetti di spesa: n. 4776 del 30.12.1997; n. 270 del 6.2.2004; n. 3292 del 22.10.2004; n. 4302 del 29.12.2004; n. 70 del 17.1.2006; n. 4449 del 28.12.2006; n. 452 del 27.2.2007; n. 2604 del 16.9.2008; n. 3097 del 21.10.2008; n. 1672 del 9.6.2009; n. 848, 849 e 850 del 15.03.2010;

Vista l'Intesa Stato - Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. N. 243/CSR del 3/12/2009;

Vista la Dgr n. 600 del 13.3.2007;

Vista la Dgr n. 4052 del 11.12.2007;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, i criteri per la determinazione dei volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2011 per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori pubblici ed equiparati provvisoriamente/definitivamente accreditati;

2. di dare atto che il budget di ogni erogatore pubblico ed equiparato per le macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, è costituito dagli importi indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di dare atto che il budget di ogni erogatore pubblico ed equiparato per la macroarea di diagnostica di laboratorio è costituito dagli importi indicati nell'Allegato B alla presente deliberazione;

4. di approvare gli Allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione;

5. di prevedere in relazione alle macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita, nelle more dell'adozione del nuovo tariffario regionale, un incremento finanziario pari all'1% da calcolarsi sul fatturato netto 2011 (con valore massimo fatturato pari al budget) per l'attività effettivamente prestata;

6. di dare mandato al Servizio Sistema Informatico della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, di individuare le modalità tecniche/informatiche di inserimento delle prestazioni rese da tutti gli erogatori pubblici ed equiparati nei CUP aziendali;

7. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Ulss di notificare a ciascun erogatore del proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il presente provvedimento;

8. di stabilire che, qualora entro il 31.12.2011 non venga approvata la delibera della Giunta regionale per la determina-

zione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione;

9. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.

Allegato A

Ulss	Erogatore privato equiparato e pubblico	Macro area	Budget 2011
Ulss 9	Ospedale San Camillo	FKT	320.000,00
Ulss 9	Ospedale San Camillo	Radiologia	2.246.000,00
Ulss 9	Ospedale San Camillo	Altre	2.326.000,00
Ulss 12	Casa di Cura Pol. San Marco	FKT	353.000,00
Ulss 12	Casa di Cura Pol. San Marco	Radiologia	674.000,00
Ulss 12	Casa di Cura Pol. San Marco	Altre	1.238.000,00
Ulss 12	Ospedale S. Raffaele A. Fatebenefratelli	FKT	181.000,00
Ulss 12	Ospedale S. Raffaele A. Fatebenefratelli	Radiologia	111.000,00
Ulss 12	Ospedale S. Raffaele A. Fatebenefratelli	Altre	22.000,00
Ulss 12	IRCCS San Camillo	FKT	185.000,00
Ulss 12	IRCCS San Camillo	Radiologia	188.000,00
Ulss 12	IRCCS San Camillo	Altre	60.000,00
Ulss 12	Ospedale Villa Salus	FKT	304.000,00
Ulss 12	Ospedale Villa Salus	Radiologia	1.532.000,00
Ulss 12	Ospedale Villa Salus	Altre	2.417.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Abano Terme spa	FKT	465.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Abano Terme spa	Radiologia	3.115.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Abano Terme spa	Altre	2.060.000,00
Ulss 19	Casa di Cura Madonna della Salute	FKT	244.000,00
Ulss 19	Casa di Cura Madonna della Salute	Radiologia	2.469.000,00
Ulss 19	Casa di Cura Madonna della Salute	Altre	1.740.000,00
Ulss 20	Ospedale Villa San Giuliana	Altre	20.000,00
Ulss 22	Ospedale Sacro Cuore	FKT	498.000,00
Ulss 22	Ospedale Sacro Cuore	Radiologia	6.440.000,00
Ulss 22	Ospedale Sacro Cuore	Altre	7.036.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Dr. Pederzoli	FKT	366.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Dr. Pederzoli	Radiologia	4.910.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Dr. Pederzoli	Altre	4.110.000,00
Az. Osp. Pd		Radiologia	8.674.000,00
Az. Osp. Pd		Altre	20.017.000,00
Az. Osp. Pd		FKT	612.000,00
Iov		Radiologia	6.967.000,00
Iov		Altre	6.039.000,00
Iov		FKT	0,00
Aoui Vr		Radiologia	14.790.000,00
Aoui Vr		Altre	25.235.000,00
Aoui Vr		FKT	1.406.000,00

Allegato B

Ulss	Erogatore privato equiparato e pubblico	Macro area	Budget 2011
Ulss 9	Ospedale San Camillo	Laboratorio	505.000,00
Ulss 12	Casa di Cura Pol. San Marco	Laboratorio	414.000,00
Ulss 12	Ospedale S. Raffaele A. Fatebenefratelli	Laboratorio	146.000,00
Ulss 12	IRCCS San Camillo	Laboratorio	217.000,00
Ulss 12	Ospedale Villa Salus	Laboratorio	783.000,00
Ulss 16	Casa di Cura Abano Terme spa	Laboratorio	942.000,00
Ulss 19	Casa di Cura Madonna della Salute	Laboratorio	906.000,00
Ulss 22	Ospedale Sacro Cuore	Laboratorio	1.609.000,00
Ulss 22	Casa di Cura Dr. Pederzoli	Laboratorio	973.000,00
Az. Osp		Laboratorio	20.182.000,00
Iov		Laboratorio	1.802.000,00
Aoui		Laboratorio	11.377.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 312 del 15 marzo 2011

Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: criteri, modalità e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico per l'anno 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Vengono definiti, per l'anno 2011, il numero massimo dei ricoveri da erogare a favore dei cittadini veneti ed il relativo tetto massimo di spesa per l'assistenza ospedaliera delle strutture ospedaliere private accreditate

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale determina i principi ed i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero con oneri a carico del Servizio Sanitario regionale. È altresì chiamata a definire l'insieme di regole e criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governare l'offerta delle prestazioni ospedaliere.

La Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta regionale, sentite le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati non equiparati di cui all'art. 4, comma 12 del D.lgs 502/1992, il compito di determinare piani annuali preventivi di attività, indicanti la quantità e tipologia di prestazioni da erogare, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.

Il quadro normativo e finanziario di riferimento in cui si trova ad operare l'Amministrazione regionale per l'anno 2011 è caratterizzato anche dal "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009.

Tra gli obiettivi della programmazione regionale, in linea con quella nazionale, vi è l'obiettivo di aumentare gli standard di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e di sostenibilità del sistema proseguendo nelle azioni mirate a:

- razionalizzare la rete ospedaliera nel rispetto del nuovo parametro stabilito con il "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" corrispondente a 4 posti letto per mille abitanti di cui 3,3 per acuti e 0,7 per riabilitazione e lungodegenza;
- raggiungere il tasso di ospedalizzazione del 140 per mille abitanti entro l'anno 2012;
- ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, le prestazioni sanitarie, erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato, nel rispetto della sicurezza per il paziente e degli operatori;
- monitorare il processo di accreditamento.

Il sistema di determinazione dei tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera oggetto del presente provvedimento si fonda sui seguenti principi:

- l'esigenza che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono e delle Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
- la determinazione dei budget entro un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza ospedaliera;
- l'esigenza del rispetto degli obblighi assunti, da ultimo, con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012 sopra riportato, circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;
- l'esigenza di rispetto dell'equilibrio di bilancio, in una situazione in cui le risorse finanziarie sono limitate e vi è pertanto la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire efficienza a fronte di investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi.

Nei confronti degli erogatori pubblici, già con il provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2010 (Dgr 3473 del 30 dicembre 2010), è stata avviata una modalità di attribuzione delle risorse medesime che tenga conto dei migliori risultati conseguiti dalle Aziende Ulss, così da contenere gradualmente la costosità del sistema senza ridurre la qualità delle prestazioni. Tale processo proseguirà nell'anno 2011, con l'obiettivo di attribuire una quota capitaria che riduca al minimo la forbice attualmente presente tra le varie Aziende Ulss, pur tenendo conto delle differenze giustificate da oggettive motivazioni.

Coerentemente con il sistema di attribuzione delle risorse alle Aziende sanitarie pubbliche, la deliberazione n. 3140 del 14 dicembre 2010 relativa all'assegnazione degli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 alle Aziende medesime, evidenzia la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse impiegate quale fattore determinante per la sostenibilità del sistema sanitario e prevede conseguentemente anche:

- l'ottimizzazione del numero dei ricoveri attraverso il raggiungimento, per l'anno 2011 e per il primo semestre dell'anno 2012, del tasso di ospedalizzazione pari a 140 per mille abitanti;
- la razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera attraverso la determinazione del costo per residente pesato.

Ai provvedimenti regionali citati, si deve aggiungere anche il recente atto della Giunta regionale (Dgr n. 3444 del 30 dicembre 2010) con il quale è stato ridefinito, alla luce dell'esperienza fino ad ora maturata, il sistema dei controlli sull'appropriatezza clinica del regime di erogazione delle prestazioni sanitarie, valido per tutte le strutture pubbliche e private accreditate. Tale sistema è di fondamentale importanza in quanto garantisce un controllo mirato a verificare che le prestazioni sanitarie siano erogate attraverso un setting assistenziale che, nel rispetto della sicurezza dei pazienti e degli operatori, consenta contemporaneamente di dare un'appropriata risposta sanitaria, di utilizzare al meglio le risorse e di rilevare eventuali limiti o carenze organizzativo/gestionali da modificare.

Nei confronti degli erogatori privati accreditati, la Giunta regionale, già dall'anno 2006, ha adottato il sistema di determinazione dei volumi di attività di prestazioni di ricovero previsto per le aziende pubbliche.

Per ultime, la deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006 e le deliberazioni n. 1178 del 23 marzo 2010 (per le strutture private provvisoriamente accreditate equiparate al pubblico) e n. 1179 del 23 marzo 2010 (per le strutture private provvisoriamente accreditate non equiparate al pubblico) hanno approvato, per l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, i criteri e le modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati provvisoriamente accreditati rispettivamente per il triennio 2007-2008-2009 e per l'anno 2010.

Ora, considerato che, nell'ambito delle politiche di appropriatezza ed efficienza, è attualmente in corso un processo volto alla adozione dei nuovi indirizzi di programmazione regionale in materia di assistenza ospedaliera, con la proposta del nuovo Piano regionale Socio-Sanitario, si propone di approvare il sistema di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, per l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Veneto, dei soggetti erogatori accreditati equiparati e non equiparati al pubblico (di seguito denominati erogatori privati), con una validità temporale limitata all'anno 2011. Il sistema di regolazione proposto risulta coerente con i principi di razionalizzazione, riorganizzazione ed appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni ospedaliere determinati dalla normativa nazionale sopra richiamata, dalle deliberazioni n. 4449/2006, n. 1178/2010 e n. 1179/2010 e dalle linee di programmazione in corso di adozione.

Per determinare il sistema di regolazione per l'anno 2011 è stata effettuata, sia nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche sia nei confronti degli erogatori privati, un'analisi del numero dei ricoveri (produzione) effettuati nell'anno 2009 a favore dei cittadini veneti ed un'analisi della dotazione dei posti letto realmente attivi ed utilizzati nell'anno 2010. Tali analisi hanno evidenziato che l'estensione delle azioni mirate al miglioramento dell'appropriatezza clinica e dell'efficienza e la differenziazione dei percorsi assistenziali che ne consegue consentono sia di garantire e migliorare le risposte al fabbisogno di salute dei cittadini veneti, anche in relazione all'attuale differenziazione dell'offerta presente nelle diverse provincie, sia di contenere e di razionalizzare la spesa sanitaria.

Il sistema di regolazione per il 2011, partendo quindi dalle analisi menzionate, si pone, quale obiettivo finanziario, sia per le Aziende Ulss che per gli erogatori privati, il contenimento/stabilizzazione e la razionalizzazione della spesa sanitaria e, quale obiettivo di attività, per gli erogatori privati, come tappa intermedia, il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari al 150 per mille, nell'ottica del raggiungimento del tasso del 140 per mille. Evidenziando che le Aziende Ulss hanno l'obiettivo del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari al 140 per mille abitanti già entro l'anno 2011 (Dgr 3140/2010), l'obiettivo assegnato agli erogatori privati con il presente atto permetterà di sostenere le azioni che saranno poste in essere dalle aziende pubbliche. La gradualità del processo consentirà, inoltre, agli erogatori privati di pervenire, nell'anno 2012, ad un tasso di ospedalizzazione pari a 140 per mille abitanti, attraverso l'attuazione di un'ulteriore riduzione dei ricoveri consentita dalla possibilità di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini attraverso forme assistenziali alternative più appropriate.

Con tale sistema, inoltre, si intende dare certezza preventiva delle risorse assegnate agli erogatori privati e conseguentemente certezza di spesa da parte delle Aziende Ulss e da parte dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda l'obiettivo finanziario, il budget per l'anno 2011 di ogni erogatore privato, che rappresenta il tetto finanziario massimo attribuito e non superabile, è costituito dagli importi indicati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Esso viene erogato a seguito della presentazione della fattura, nei termini più avanti indicati, anche in forma di acconti mensili, salvo conguaglio.

Per la determinazione di tale budget sono stati analizzati gli importi costituenti il budget per l'anno 2009, gli importi liquidati per l'anno 2009 per le prestazioni di ricovero ospedaliero, l'applicazione del meccanismo della regressione di cui alla Dgr n. 4449/2006, se dovuta, e la quota relativa alle prestazioni erogate anche in regime ambulatoriale, trasferita definitivamente dal budget ospedaliero al budget ambulatoriale (Dgr n. 1178 e n. 1179 del 2010).

Inoltre, una particolare attenzione è stata posta per quanto riguarda l'offerta di prestazioni da parte della strutture privata accreditata ubicata nel territorio dell'Azienda Ulss 10 di San Donà di Piave. Infatti si è dovuto tenere in considerazione che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1184 del 23 marzo 2010, aveva approvato una modifica della scheda di dotazione ospedaliera, provvedendo ad una nuova diversa assegnazione di funzioni, attività e posti letto.

In attesa della ridefinizione del valore delle tariffe associate ai Diagnosis-related group (Drg), per l'anno 2011, prevista dall'art 1, comma 170, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) e fino all'adozione delle nuove tariffe, viene riconosciuto un incremento finanziario pari al 3,80% da calcolarsi sul fatturato dell'anno 2011 entro comunque il limite costituito dal tetto finanziario indicato nell'allegato A. L'incremento, che non costituisce budget, viene erogato a seguito della presentazione della relativa fattura nei termini più avanti indicati, anche in forma di acconti mensili, salvo conguaglio.

L'incremento in parola trova la sua motivazione nel fatto che l'art 1, comma 170, della legge 311/2004 prevede che si proceda all'aggiornamento delle tariffe una cadenza triennale. L'ultimo aggiornamento delle tariffe associate ai Drg è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, con validità dal 1 gennaio del medesimo anno. Pertanto, alla luce della normativa nazionale richiamata, l'aggiornamento di cui alla Dgr n. 916/2006 copre l'arco temporale del triennio 2006-2007-2008. Non avendo ancora provveduto ad un successivo aggiornamento del tariffario delle prestazioni di ricovero per il triennio 2009-2010-2011 ed in attesa di provvedere in merito, nel rispetto della normativa nazionale sopra richiamata, si è ritenuto di riconoscere agli erogatori privati l'incremento finanziario del 3,80% derivato dalla seguente somma: 0,80% (tasso di inflazione reale dell'anno 2009 - fonte ISTAT) più 1,5% (tasso di inflazione programmata per l'anno 2010 - fonte "DPEF nazionale 2010/2013") più 1,5% (tasso di inflazione programmata per l'anno 2011 - fonte "DPEF nazionale 2010/2013").

All'incremento finanziario sopra riportato si somma un ulteriore incremento pari a 1,20% da calcolarsi anch'esso sul fatturato dell'anno 2011 entro comunque il limite costituito dal tetto finanziario indicato nell'allegato A. L'incremento, che non costituisce budget, viene erogato a seguito della presentazione della relativa fattura nei termini più avanti indicati, anche in forma di acconti mensili, salvo conguaglio. Tale ulteriore incremento trova la sua motivazione nel fatto che, a breve, l'Amministrazione regionale procederà alla revisione e riorganizzazione dell'intero sistema di finanziamento, operando anche una diversificazione dello stesso rispetto sia alla complessità organizzativa sia alla complessità delle tipologie di intervento (case mix) delle singole strutture erogatrici. La revisione e la riorganizzazione in parola si rendono necessarie per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare gli standard di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e di sostenibilità del sistema. In attesa di tale importante revisione si ritiene opportuno, per garantire continuità di offerta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie anche in questa fase di transizione, sostenere questa componente del sistema sanitario regionale.

L'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo aggiornamento delle tariffe associate ai Drg comporterà, quindi, sia la cessazione dell'erogazione degli incrementi finanziari sia l'adeguamento del budget al nuovo sistema di finanziamento.

Coerentemente con le disposizioni di cui sopra e per dare un assetto organico e coerente con tutto il sistema della remunerazione delle prestazioni erogate, l'Amministrazione regionale si impegna ad effettuare, nel più breve tempo possibile:

- la revisione delle tariffe associate ai Drg, secondo un modello che tenga conto dei costi sostenuti dalle strutture pubbliche e private accreditate;
- la definizione del miglior setting assistenziale, tra ricovero

ordinario - diurno ed ambulatoriale, per l'erogazione delle prestazioni e le relative tariffe;
- la revisione del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni ambulatoriali

A tale scopo si demanda ad un decreto del Segretario regionale per la Sanità l'istituzione di un Comitato tecnico permanente, composto anche da un rappresentate per ciascuna Associazione di Categoria Aiop ed Aris. Il Segretario regionale per la Sanità dovrà procedere annualmente all'aggiornamento o alla conferma dei componenti del Comitato.

Si precisa che, a conferma di quanto previsto dalla Dgr n. 2604 del 16 settembre 2008, per le prestazioni di ricovero ospedaliero la cui erogazione sarà ricondotta, nell'anno 2011, anche a regime ambulatoriale, con apposito provvedimento verranno definiti la soglia di appropriatezza, la tariffa e i criteri di quantificazione dell'ammontare del budget da trasferire dall'attività ospedaliera a quella ambulatoriale. Per l'anno 2011 la remunerazione di tali prestazioni dovrà avvenire nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza ospedaliera.

La possibilità di beneficiare, per l'anno 2011, della quota finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata, in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno in corso deve essere preventivamente concessa dalla Segreteria regionale per la Sanità, sentite le Aziende Ulss di riferimento territoriale. Il trasferimento di budget, che comporterà una diminuzione definitiva del budget ospedaliero a fronte di un corrispondente aumento definitivo del budget ambulatoriale, dovrà essere finalizzato prioritariamente alla riduzione dei tempi di attesa presenti nelle Aziende Ulss di riferimento. Tale meccanismo andrà comunque attuato entro il mese di settembre 2011.

Per quanto riguarda, ora, l'obiettivo di attività, coerentemente con quanto stabilito con le deliberazioni citate e relative all'assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi alle Aziende sanitarie pubbliche, si ritiene di proseguire con la politica di riduzione del tasso di ospedalizzazione, già intrapresa con la deliberazione n. 4449/2006 e confermate dalle successive deliberazioni n. 1178/2010 e 1179/2010.

Pertanto, per l'anno 2011, si prevede un decremento, per ciascun erogatore privato, del numero dei ricoveri dei cittadini residenti nella Regione Veneto, tale da consentire il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari al 150 per mille.

Il numero dei ricoveri da ridurre è stato determinato, quindi, dalla differenza tra il numero dei ricoveri effettuati nell'anno 2009 (ultimo dato consolidato) ed il numero dei ricoveri necessari al raggiungimento del tasso sopra indicato, con esclusione dei ricoveri per i neonati sani (Drg 391) e per terapia psichiatrica (cod. 40).

Si riporta nell'allegato B il volume massimo di attività previsto per l'anno 2011 (tetto massimo dei ricoveri) e, indicativamente, l'articolazione del numero massimo di ricoveri per singola Azienda Ulss. Il rispetto del tetto previsto per singola Azienda Ulss sarà oggetto di verifica semestrale e, nel caso in cui venissero riscontrate delle anomalie strutturali, verranno effettuate apposite valutazioni anche al fine di garantire un equo accesso alle prestazioni da parte dei cittadini prioritariamente nel territorio di riferimento.

Si sottolinea che il decremento dei ricoveri tiene conto di quanto riportato dalla deliberazione n. 4277 del 29 dicembre 2009 nella quale i dati riferiti ai "Drg a rischio di inappropriatezza", di cui all'allegato A, mostrano una percentuale di inappropriatezza in ambito regionale pari circa al 7%.

La riduzione, pertanto, deve essere attuata prioritariamente nell'ambito dei "Drg a rischio di inappropriatezza" di cui alla deliberazione n. 4277/2009 ed in particolare nell'ambito dei "Drg medici", in quanto per questi è maggiormente possibile dare luogo a diversi modelli assistenziali.

Al fine di favorire il processo di riqualificazione erogativa, si provvederà, inoltre, ad individuare e a rendere possibile l'erogazione di prestazioni anche in regime ambulatoriale, fermo restando il principio della massima sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Nel corso dell'anno 2011 verranno effettuate le opportune verifiche in ordine all'impatto delle azioni regionali messe in atto per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il superamento del tetto massimo dei ricoveri comporta l'applicazione del meccanismo della regressione del 65% da applicarsi al valore economico complessivo relativo ai ricoveri eccedenti, entro comunque il limite massimo dell'importo del budget 2011 che si ricorda essere insuperabile. Sull'importo fatturato relativo all'applicazione del meccanismo della regressione non si applica l'incremento finanziario. La remunerazione in regressione non concorrerà a costituire il budget relativo agli anni successivi.

La disposizione relativa al decremento del numero dei ricoveri non trova applicazione nei confronti degli erogatori privati che in prevalenza (più del 51% del fatturato) erogano attività di terapia psichiatrica, recupero e riabilitazione funzionale, unità spinale e neuro riabilitazione.

Fermo restando l'obiettivo del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione, i Direttori generali delle Aziende Ulss possono sottoscrivere con gli erogatori privati specifici accordi per tipologie definite di prestazioni, in particolare per ridurre le liste di attesa, in supero al budget di cui all'allegato A. Tali accordi dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione da parte del Segretario regionale per la Sanità. Nel caso in cui emergessero delle difficoltà tali da pregiudicare la sottoscrizione, da parte dei Direttori generali e degli erogatori, degli accordi, gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, potranno procedere alla formulazione di proposte da sottoporre all'approvazione del Segretario regionale per la Sanità.

Tutti gli accordi sottoscritti devono essere comunicati alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria da parte dell'Azienda Ulss competente.

Si ritiene opportuno, altresì, stabilire che:
- il pagamento delle prestazioni ospedaliere eseguite da ciascun erogatore privato debba avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, salvo quanto eventualmente disposto dagli appositi accordi sopra menzionati.
- gli erogatori privati debbano concorrere alla distribuzione diretta di farmaci, secondo le modalità tecniche da concordare con le Aziende Ulss di riferimento territoriale e che gli stessi si impegnino ad informatizzare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le liste di attesa per i ricoveri ospedalieri, realizzando così un sistema integrato pubblico-privato cui i cittadini potranno accedere per fruire delle prestazioni.

Si propone, infine, che la presente deliberazione decorra dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2011. Qualora il

provvedimento della Giunta regionale relativo alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2012 non venga adottato entro il 31 dicembre 2011, si intende provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

A tal proposito si rappresenta che le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori privati (AIOP ed ARIS) hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare per la definizione del nuovo sistema di finanziamento, al fine di addivenire, nell'arco di un mese massimo un mese e mezzo, ad un accordo tra Regione e Associazioni medesime. Nel caso del raggiungimento di tale accordo si evidenzia la possibilità, manifestata dall'ARIS, di far decorre il provvedimento della Giunta regionale di approvazione dell'accordo in parola dal 1 gennaio 2011.

Spetta ai Direttori Generali notificare agli erogatori privati ubicati nel proprio territorio, non appena ne avranno la disponibilità, il presente provvedimento.

Si rappresenta che sul modello di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, oggetto del presente provvedimento, sono state informate le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori (AIOP ed ARIS) con le quali è stato anche effettuato un confronto sui dati relativi ai ricoveri effettuati nell'anno 2009 ed agli importi liquidati, agli importi relativi all'applicazione del meccanismo della regressione ed alla quota relativa alle prestazioni la cui erogazione è stata resa possibile anche nel regime ambulatoriale, sempre dell'anno 2009.

Si sottolinea, inoltre, che l'Amministrazione regionale procederà, in fase di assegnazione delle risorse per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza per l'anno 2011, alla definizione dei criteri per individuare quali erogatori privati accreditati svolgano una funzione di rilevanza almeno provinciale, alla definizione dei criteri per la quantificazione di uno specifico finanziamento dedicato allo svolgimento di tale funzione ed all'erogazione di quest'ultimo.

Per ultimo, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alle strutture pubbliche e private accreditate delle Aziende Ulss 12 Veneziana, Ulss 18 di Rovigo, Ulss 19 di Adria e Ulss 22 di Bussolengo.

In particolare, per quanto riguarda l'Azienda Ulss 12 Veneziana si deve tenere in considerazione che è stato attivato, a partire dal mese di luglio dell'anno 2008, il nuovo complesso ospedaliero, denominato "All'Angelo", nel territorio mestrino. Rispetto alla vecchia struttura, in quella nuova, l'Azienda è in grado di ampliare e diversificare l'offerta di prestazioni sanitarie e di raggiungere un livello di gestione ottimale di efficienza con un aumento di attività. A tale scopo, è stato anche effettuato un incontro con l'Azienda Ulss 12 per un'analisi in merito alla ridistribuzione dell'offerta sanitaria nel territorio di competenza. Il criterio di riferimento per la determinazione della revisione dell'apporto dell'erogatore privato in tale territorio è collegato a quello della riduzione del numero dei ricoveri indispensabili al conseguimento del tasso di ospedalizzazione pari a 150 per mille abitanti. Per quanto riguarda le Aziende Ulss 18 di Rovigo e Ulss 19 di Adria sono pervenute delle proposte da parte dei rispettivi Direttori generali (documenti agli atti della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria) mirate all'ottimizzazione dell'offerta ospedaliera delle strutture pubbliche ed a consentire l'uso corretto ed efficiente delle risorse assegnate.

In generale, l'offerta delle prestazioni sanitarie nei territori sopra riportati risulta essere disallineata con i parametri previsti nel Nuovo patto per la salute per gli anni 2010/2012.

Pertanto, considerato:

- l'esigenza del rispetto degli obblighi assunti con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012
- il rispetto degli obiettivi regionali posti, relativamente al raggiungimento del tasso di ospedalizzazione
- il rispetto del principio di efficienza, dal quale consegue il pieno e ottimale utilizzo della capacità produttiva delle strutture pubbliche esistenti e nuove, dotate di tecnologie all'avanguardia
- che l'entità delle risorse pubbliche investite nella realizzazione delle nuove strutture esige che le stesse siano utilizzate prioritariamente

l'Amministrazione regionale si impegna a rivedere, con successivo provvedimento, l'offerta delle prestazioni sanitarie attraverso una ridefinizione delle schede di dotazione ospedaliera degli erogatori pubblici e privati accreditati delle Aziende Ulss 12 Veneziana, Ulss 18 di Rovigo, Ulss 19 di Adria e Ulss 22 di Bussolengo.

Per l'area di confine con l'Emilia Romagna, l'Amministrazione regionale si impegna ad effettuare opportune valutazioni in merito ai flussi di mobilità relativi alle prestazioni di ricovero.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute, per gli anni 2010-2012, approvata dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006;
Vista la deliberazione n. 2604 del 16 settembre 2008;
Vista la deliberazione n. 938 del 7 aprile 2009;
Vista la deliberazione n. 4277 del 29 dicembre 2009;
Vista la deliberazione n. 1178 del 23 marzo 2010;
Vista la deliberazione n. 1179 del 23 marzo 2010;
Vista la deliberazione n. 3140 del 14 dicembre 2010;
Vista la deliberazione n. 3444 del 30 dicembre 2010;
Vista la deliberazione n. 3473 del 30 dicembre 2010;

delibera

1. di adottare il sistema di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa dei soggetti erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico, per l'anno 2011, così come descritto e secondo le modalità riportate in premessa;
2. di stabilire che il budget per l'anno 2011 per ciascun erogatore privato accreditato equiparato e non equiparato al pubblico sia costituito dagli importi indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di riconoscere a ciascun erogatore privato accreditato

equiparato e non equiparato al pubblico un incremento finanziario pari al 3,80%, al quale si somma un ulteriore incremento finanziario pari a 1,20%, da calcolarsi sul fatturato per l'anno 2011;

4. di stabilire, per ciascun erogatore privato accreditato equiparato e non equiparato al pubblico, il volume massimo di attività, così come riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Ulss di notificare a ciascun erogatore privato accreditato equiparato e non equiparato al pubblico ubicato nel proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il contenuto del presente provvedimento;

6. di stabilire che il presente provvedimento decorre dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2011;

7. di stabilire che qualora il provvedimento relativo alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2012 non venga adottato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento;

8. di demandare ad un decreto del Segretario regionale per la Sanità l'istituzione del Comitato tecnico permanente di cui in premessa;

9. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

10. di dare atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 del progetto di bilancio 2011 in corso di approvazione.

Allegato A

Ulss	denominazione struttura	BUDGET 2011
6	Casa di Cura Villa Berica di Vicenza	12.000.000,00
6	Casa di cura Eretenia di Vicenza	13.700.000,00
6	Casa di cura Villa Margherita di Arcugnano	4.600.000,00
7	Irccs "Medea" - Istituto La Nostra Famiglia di Conegliano	4.200.000,00
9	Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier	24.000.000,00
9	Casa di Cura Park Villa Napoleon di Preganziol	2.900.000,00
9	Ospedale Classificato San Camillo di Treviso	12.100.000,00
10	Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola di San donà di Piave	8.800.000,00
12	Casa di Cura San Marco - Presidio - di Venezia Mestre	21.300.000,00
12	Ospedale Classificato Villa Salus di Venezia Mestre	19.000.000,00
12	Ospedale Classificato San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli di Venezia	6.400.000,00
12	Irccs San Camillo del Lido di Venezia	9.100.000,00
16	Casa di Cura Abano Terme - Presidio - di Abano Terme	37.600.000,00
16	Casa di Cura Parco dei Tigli di Castigliola di Teolo	6.100.000,00
16	Casa di Cura Trieste di Padova	4.600.000,00
16	Casa di Cura Villa Maria di Padova	5.800.000,00
18	Casa di Cura Citta di Rovigo di Rovigo	6.300.000,00
18	Casa di Cura S.M. Maddalena di Rovigo	5.500.000,00
19	Casa di Cura Madonna della Salute - Presidio - di Porto Viro	19.200.000,00
20	Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana di Torricelle di Verona	2.900.000,00
20	Casa di Cura Centro Riabilitativo Veronese di Marzana	4.200.000,00
20	Casa di Cura San Francesco di Verona	12.500.000,00
20	Casa di Cura Villa Santa Chiara di Quinto di Valpantena	3.300.000,00
22	Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar	80.000.000,00
22	Casa di Cura Pederzoli - Presidio - di Peschiera del Garda	42.700.000,00
22	Casa di Cura Villa Garda di Garda	5.500.000,00

Allegato B

Erogatore	Tetto dei Ricoveri 2011
C.C. Eretenia	4.833
C.C. V. Berica	4.773
O.CL. S. Camillo	3.982
C.C. Giovanni XXIII	6.594
C.C. Anna Rizzola	2.885
O.CL. V. Salus	6.624
C.C. S. Marco	5.165
C.C. Trieste	2.452
C.C. Abano Terme	9.632
C.C. Citta di Rovigo	1.783
C.C. S.M. Maddalena	1.749
C.C. Madonna D. Salute	4.950
C.C. S. Francesco	3.260
O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria	21.686
C.C. Pederzoli	11.992

(segue)

	Numero dei ricoveri massimi da erogare verso ciascuna Azienda Ulss																					
Erogatore	Ulss 1	Ulss 2	Ulss 3	Ulss 4	Ulss 5	Ulss 6	Ulss 7	Ulss 8	Ulss 9	Ulss 10	Ulss 12	Ulss 13	Ulss 14	Ulss 15	Ulss 16	Ulss 17	Ulss 18	Ulss 19	Ulss 20	Ulss 21	Ulss 22	Tetto dei Ricoveri 2011
C.C. Eretenia	3	6	166	379	716	3.159	-	20	11	1	17	74	1	140	65	18	8	-	45	3	1	4.833
C.C. V.berica	6	7	266	462	254	2.862	10	89	46	8	67	90	7	255	203	60	14	8	42	10	7	4.773
O.CL. S. Camillo	30	8	18	3	2	9	154	255	3.282	52	82	41	2	26	9	4	2	1	2	-	-	3.982
C.C. Giovanni XXIII	52	7	18	2	2	-	183	364	3.495	826	1.070	445	4	90	19	3	1	4	8	1	-	6.594
C.C. Anna Rizzola	10	1	-	2	-	3	75	26	216	2.303	198	32	-	7	6	-	4	2	-	-	-	2.885
O.CL. V. Salus	13	7	23	6	3	8	22	86	937	107	4.104	1.051	30	116	90	7	2	6	6	-	-	6.624
C.C. S. Marco	15	11	10	46	8	35	17	109	221	75	3.962	502	23	34	65	17	3	10	2	-	-	5.165
C.C. Trieste	6	4	33	38	59	120	5	23	37	10	177	250	62	296	1.054	205	29	14	21	4	5	2.452
C.C. Abano Terme	95	61	159	99	44	168	95	202	139	101	302	484	182	620	5.564	1.028	183	42	16	37	11	9.632
C.C. Citta di Rovigo	-	1	6	-	9	3	-	-	5	2	8	18	57	12	81	145	1.279	113	27	6	11	1.783
C.C. S. M. Maddalena	2	2	9	2	4	7	2	5	-	9	17	12	27	19	49	121	1.233	80	18	123	8	1.749
C.C. Madonna d. Salute	1	2	9	12	16	25	3	5	16	5	67	57	701	9	128	70	383	3.337	56	18	30	4.950
C.C. S. Francesco	6	5	18	19	89	42	7	18	14	2	11	8	3	8	20	18	12	3	2.083	251	623	3.260
O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria	41	24	129	94	290	252	26	67	85	51	112	45	7	148	169	88	140	37	9.148	1.388	9.345	21.686
C.C. Pederzoli	38	8	54	53	181	190	27	31	29	21	57	50	4	58	47	45	82	32	2.476	524	7.985	11.992

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 313 del 15 marzo 2011

Recepimento Protocollo di intesa per la collaborazione fra sistemi sanitari tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento e disposizioni attuative.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale recepisce il protocollo di intesa per la collaborazione fra i sistemi sanitari sottoscritto dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento e detta le disposizioni attuative del protocollo medesimo

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di recepire il "protocollo di intesa per la collaborazione fra sistemi sanitari", sottoscritto dall'Assessore alla Salute e Politiche Sociale della Provincia autonoma di Trento e dall'Assessore alle Politiche sanitarie della Regione Veneto, di cui all'allegato A quale parte integrante del presente atto;

2. di designare il Segretario regionale per la Sanità o suo delegato quale rappresentante dell'amministrazione in seno al "Tavolo tecnico congiunto";

3. di demandare al Segretario regionale per la Sanità la sottoscrizione degli atti necessari per l'attuazione della collaborazione oggetto del protocollo di cui al punto 1), ivi compresi quelli relativi alla regolamentazione dei rapporti tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento;

4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei termini di rito.

(segue allegato)

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COLLABORAZIONE FRA SISTEMI SANITARI

TRA

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
  Rappresentata dall'Assessore alla Salute e Politiche sociali

- **REGIONE DEL VENETO**
  Rappresentata dall'Assessore alle Politiche sanitarie

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 502/92, all'art. 8 sexies, comma 8, prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

Tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto sono già in essere rapporti di collaborazione e di convenzione in materia di gestione dei servizi sanitari ed, in particolare, i seguenti:

- Convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche ed altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'ULSS 2 di Feltre, da ultimo rinnovata per il triennio 2008-2010;
- Accordo di Area Vasta in tema di malattie rare;
- Convenzione per la regolarizzazione diretta dei rapporti economici riguardanti le prestazioni erogate, presso l'Ospedale di Malcesine/Centro Nazionale di Riferimento, ai cittadini del Servizio sanitario della provincia di Trento affetti da postumi di poliomielite;

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
LA REGIONE VENETO
CONDIVIDONO

l'opportunità di sviluppare ulteriormente la collaborazione fra i rispettivi sistemi sanitari, attraverso specifici accordi finalizzati ad attivare le sinergie possibili ed utili ad un reciproco vantaggio in aree di comune interesse, in termini di maggiore qualità dell'assistenza assicurata ai cittadini veneti e trentini in un quadro di compatibilità economica complessiva.
Per questo motivo

SI IMPEGNANO

1. 1.ad impostare ed attuare il seguente Protocollo d'intesa: "Collaborazione tra il Servizio sanitario della Provincia autonoma di Trento e il Servizio sanitario della Regione del Veneto: Area Vasta Basso Sarca/ Alto Garda";
2. a finalizzare e connotare detto Protocollo con le seguenti attività:
   - collaborazione della Provincia autonoma di Trento con la struttura ospedaliera di Malcesine, nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa, chirurgia ortopedica e di primo intervento;
   - conferma della convenzione inerente le prestazioni erogate presso l'Ospedale di Malcesine/Centro Nazionale di Riferimento ai cittadini trentini affetti da postumi di poliomielite;
   - approvazione di specifica convenzione per integrare e razionalizzare l'offerta dei servizi sanitari nelle aree del Basso Sarca/Alto Garda veronese, tramite la quale i cittadini veneti, in particolare quelli residenti nell'alto Garda scaligero, sono orientati all'utilizzo delle strutture ospedaliere trentine per fruire di prestazioni inerenti agli ambiti della Medicina Interna, della Chirurgia generale, della Neurologia e della Cardiologia. Viceversa, la Provincia Autonoma di Trento si impegna a orientare all'utilizzo della struttura sanitaria di Malcesine i pazienti trentini residenti nel Basso Sarca e zone limitrofe per fruire delle prestazioni di chirurgia ortopedica, riconoscendo l'Ospedale di Malcesine/Centro Nazionale di riferimento come altra struttura ospedaliera che concorre all'offerta sanitaria del Bacino Basso Sarca/Alto Garda e, inoltre, la Provincia di Trento si impegna a collaborare al potenziamento della Unità Operativa di Ortopedia anche attraverso la collaborazione di propri professionisti appartenenti alla APSS (Azienda per i Servizi Socio-Sanitari di Trento) con le modalità, nella misura e nei termini economici in cui sarà concordato tramite il protocollo di intesa definitivo, redatto in accordo tra il Comparto Sanità della APSS e la Direzione Generale della ULSS 22 di Bussolengo;

3. a è costituito uno specifico Tavolo tecnico congiunto, formato da 2 rappresentanti designati rispettivamente dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Veneto e dai 2 Direttori Generali dell'Azienda ULSS 22 e della APSS di Trento, per:
   - individuare più dettagliatamente gli interventi e le azioni previste nell'attuale Protocollo;
   - definire la scala di priorità delle azioni e la relativa tempistica attuativa;
   - determinare, per ogni intervento approvato, l'apporto di ciascuna delle parti firmatarie del Protocollo, anche in materia di ripartizione degli oneri;
   - approvare, da parte delle rispettive Giunte, la specifica convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 25 marzo 2010

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessore alla Salute
e Politiche sociali
Dott. Ugo Rossi

REGIONE VENETO
Assessore alle Politiche sanitarie
Dott. Sandro Sandri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 314 del 15 marzo 2011

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab "Pia Fondazione V. S. Breda" di Ponte di Brenta - Padova (PD). Cessione bonaria al Comune di Limena (PD).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione regionale all'alienazione di cespiti patrimoniali, poiché l'istanza rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab "Pia Fondazione V. S. Breda" di Ponte di Brenta - Padova (PD), come indicato nell'Allegato A;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **5,00**